DECISIONI DELLA RUOTA ROMANA EMESSE NEGLI ANNI 1677 1679 1681 NELLA...

DECISIONI

DELLA

RUOTA ROMANA

EMESSE NEGLI ANNI 1677 1678 1679 1681

Nella Controversia della Cattedralità
Fra l'Abate e Monaci di Monte Cassino
Ed il Capitolo di San Germano

CON LE RISPETTIVE ILLUSTRAZIONI ED ANNOTAZIONI

NAPOLI
STAMPERIA E LIBRERIA DI ANDREA FESTA
Carriera piccola 5 e S. Biagio dei Librai 102.
1870

DECISIO SACRAE ROTAE ROMANAE

REVERENDISSIMO DOMINO ALBERGATO DECANO

MONTIS CASINEN. PRAEEMINENTIARUM

Veneris 30 *Aprilis* 1677

Subortis inter Abbatem Casinensem, et Capitulum S. Germani pluribus differentiis, eisque delatis ad Sac. Congregat. Episcoporum, et Regularium, placuit Eminentissimis PP, exquirere super nonnullis earum, votum hujus Sacri Tribunalis: proinde super singulis articulis singula dubia subscripsi, quorum unum respiciens Cathedralitatem hodie dumtaxat proposui, et emanavit resolutio, constare de quasi Cathedralitate Ecclesiae Montis Casini, non autem S. Germani. (*)

Ecclesiam autem Casinensem olim fuisse Cathedralem, (*A*) et successive quasi Cathedralem, ex antiquis monumentis multipliciter comprobatur. Nam Civitas Casini praeclaram Latinorum Urbem appellat *Strab. lib. 5. de sit. orb.* et Romanorum Coloniam dicit *Liv. lib. 9. decad. prima*, et Casinum pluries commemorant, et commendant *Plin.*, *M. Varro*, *Sanctus Antoninus*, *Sil. italic. lib.* 12 *de bello punic:* has enim Colonias, et Civitates ab initio nascentis Ecclesiae erigi consuevisse in Cathedrales, et Episcopali dignitate decorari habetur *ex textu in Can. primo, et duob. seqq. 80 distinct. ubi quod*: Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, et Praesbyteros, iuxta locorum qualitatem, institui praecipit Princeps Apostolorum, et Christi Vicarius Petrus, a quo veteres Casinates Christianam Religionem fuisse edoctos, et Ecclesiam in Cathedralem excitatam, proprioque Pastori commendatam refert pro constante majorum traditione *Pater Ferdinand*, *Ughell. Abbas Cisterciensis in ejus Ital. Sac. Tom. 2 in append. Columm. 1028. lit. B*: erat enim Apostolorum consuetudo praeficiendi Episcopum unicuique Civitati, in qua Evangelium praedicaverant, ut refert *Tertullian. de praescript. ad vers. haeretic. cap. 20*, quem refert, et sequitur in proposito *Rota decis. 1867. num 35. coram Coccin.*

Quod etiam ex temporum serie demonstratur, cum liqueat Ecclesiam Casinensem, priusquam illuc accederet divus Benedictus, habuisse proprium Episcopum, et signanter Seve-

(*) Veggansi le annotazioni in fine.

rum, qui uti talis sub Felice III Pont. Max. anno salutis 487., cum finittenis Capuano, Aquinate, Fundano, aliisque Campaniae Praesulibus Lateranensi Concilio interfuit, et se subscripsit, ut constat ex *Tom. 2. Concil. fol. 420*, *et testatur* R*ota coram Merlin. decis. 264 num. 11. et 12*, *et reassumit adden. ad Burat. decis. 667 num. 26*, *Ughell.* ubi supra, et de hoc Severo testatur Petrus Diaconus, qui ejus praeclaras virtutes in unum collegit, et meminit *Leo Hostien*, *in Chronic. Casinensi lib. 3 cap. 40.* (*B*) Verum paucis annis a Severi morte, cum Theodoricus, Gothorum Rex Campaniam totam, ac etiam Casinum devastasset, almus Pater monachorum, gratia, et nomine Benedictus, e Sublacensi solitudine, divino ductus Spiritu Casinensis Ecclesiae calamitosum statum commiseratus, eo divertit, ubi praedicato Evangelio, ad quod a Deo illuc missum fuisse testatur Sanctus Gregorius Magnus *Dialog. lib. 2. cap. 8.*, *et divus Thomas*, *opusculo 19*, *et recenset Tamburi. de iure abbatum disp. 3. quaest. 4. num. 2.*, *et alii relati per Rot. d. decis. 264 n. 14 coram Merlin. et per adden ad Buratt. ubi supra num. 26.* veterem Dioecesim excolendam suscepit, Gothorum Idolatriam fugavit, et in cacumine Montis, ubi olim aedem Apollinis fuisse narratur, COENOBIUM construxit, ibique tamquam in proprio domicilio Cathedram sibi fixit Abbatialem, cujus ordinaria iura titulo divinae missionis, praedicationis et conversionis circumiacentis populi acquisiverat: post cuius gloriosam obdormitionem Abbates Casinenses licet non essent Episcopi, Iura tamen Episcopalia, et omnimodam jurisdictionem per octingentos fere annos (*C*) sedulo exercuerunt, donec anno 1322 IOANNES Papa XXII eamdem Ecclesiam Regularem in Cathedralem erexit, Ordinem Episcopalem dumtaxat addendo Abbatibus in posterum canonice eligendis, quod firmatum extitit usque ad annum 1367, sub URBANO V. qui reservata Abbatibus jurisdictionae Episcopalem Ordinem dumtaxat ademit, putans utilitati Monasterii sic magis fore consultum, ut refert illius diploma datum *apud Montem Pessulanum 2 Kalend. Aprilis Pontificatus sui 5. registrat. apud Ughell*, *ubi proxime columna 1031.*

Praeterea Ecclesia Montis Casini, tam priscis quam modernis temporibus, habita, et nuncupata fuit Cathedra-

li-, (*D*) ut *apud Ioannem Andr. in cap. cum contingat num. 4. vers. sunt tamen, ibique Anton. de Botr. num II. vers. fatetur de for. competen. Quarant. in Sum. Bullar. verbum Concilium provinciale sub num. 16 vers. Suffragantur, et habetur in Provincial. omn. Eccles. impress. post Rebaff. in prax. benefic. fol. mihi 696 verb. Archiepiscopus Capuanus, et apud Barbos. de potest Epis. par. I. tit.* 1. *cap. 7 fol. mihi 44, ibi* — Casinensis Monte Casino, ubi quod Episcopus Casinensis est Abbas S. Benedicti, eisdemque verbis post *Corrad. in prax dispens. fol. mihi 442 Frontes. de Eccl. Cathedr. cap. 35. Tamburin. ubi supra vers. primo addentes ad Buratt. d. decis. 667 num. 26. Rot. in alleg. decis. 264 num. 9 coram Merlin.*: unde Dioecesis semper fuit appellata Montis Casini, non autem S. Germani, et Abbas semper dictus fuit Casinensis, eidemque uti tali litterae Apostolicae diriguntur, ut ponderat *R. P. D. Fagnanus in cap. cum certum num. 27 vers. et licet de major. et abed. Rot. decis. 5 num. 5 pars 13 rec. et latissime in decis. 1867 num. 98 coram Coccin.*

Ulterius deducitur quasi Cathedralitas ex enunciativa Papae Zachariae primi, (*E*) qui anno Christi 741 Ecclesiam Casinensem, adstantibus pluribus Archiepiscopis, et Episcopis dedicavit in honorem divi Benedicti, asserens in ejus *constit. impress. apud Tambur. ubi* supra, illam fuisse Ecclesiam Sancti Benedicti, ibique eius corpus requiescere; sepulchrum enim Episcopi in Ecclesia, quae praetenditur Cathedralis, est non leve adminiculum, et praesumptio, quod talis Ecclesia sit Cathedralis, cum Episcopus in propria Sede, et iuxta suam Sponsam Ecclesiam tumulandus sit, quando in alio loco sepulturam non elegit. *Cardinalis in Clement. dudum* § *hujusmodi de sepulturis*, *Abbas in cap. Apostolica de donationibus, et distinguit Marga de sepultur. tract. 8. disquisit. 2.: sect. 2. dub. 9. conclus. prima num 4 fol. 345. tom. 2*, et ratio est, quia inter Ecclesiam et Episcopum spirituale matrimonium contrahitur *Can. sicut Viri, et Can. Altari septima quaest.*: cujus conjugii vinculum exigit, ut neque post mortem separentur, ad tradita per Abbatem *in cap. de Uxore de Sepultura, quem refert , et in puncto sequitur Rota decis. 1867 num. 42 et 43. coram Coccin. Franc. de Eccles. Cathedr. cap. 17. num. 8 et 14.*

Concurrit etiam antiqua, et continua residentia Abbatum apud Ecclesiam Casinensem, (*F*) non autem apud illam S. Germani. Talis enim continua residentia pariter arguit Cathedralitatem, *Rota d. decis. 1867 num. 39 in fin coram Coccin*, *et decis. 665 num.29 coram Bich. et decis. 5 num. 6. par. 13 rec.* Nam Ecclesia Cathedralis ea dicitur, in qua Cathedra Episcopalis, et Sedes Episcopi sita est *cap. statutum de rescriptis in 6 cap. ne pro defectu de electionibus. Barbos. de Canon. et dignis cap. 2 num 4. Tambur. quaest. benefic. par. 2 cap. 2 ℥. I num. 4.*, prout idem ostendit prohibitio facta Ecclesiae S. Germani pulsandi Campanas in Sabatho Sancti oris hebdomadae, (*G*) antequam pulsatae fuerint illae Montis Casini, haec enim praerogativa est signum Cathedralitatis. Cum hoc jus pulsandi Campanas ante omnes alias Ecclesias Dioecesis spectet ad Cathedralem, *Franc. de Eccles. Cathedrali cap. 24. num. 179. Rot. coram Merlin. dec. 109. per tot. et decis. 198. num. 2. coram Dunoz. Sen.* et saepissime declarasse Sacram Congregationem Rituum *refert Barbos. in Collectanea Apostol. decis. 83. num 3. et 4.*.

Comprobatur quoque quasi Cathedralitas, tum quia Ecclesia Casinensis axigit decimas etiam in Territorio S. Germani. (*H*) *Rot. d. decis. 1867 num. 56. vers. facultas*, *et decis. 640. num. 8. coram Bich. et decis. 177. num. 6. par. 6. rec.*; et ad illarum solutionem fuisse Germanenses compulsos a Raymundo Episcopo Casinate refert *Ughell. ubi supra tom. 2. Ital. Sacr. in Appendic. columna 1032.* ibi — *Germanenses decimas persolvere detrectantes diris devovit Romani Pontificis diplomate lata in eos excommunicatione roborata:* Tum quia in Ecclesia S. Germani simplices Clerici Minores 22. annorum Canonicatus obtinent, quod obtinere non possent si esset Cathedralis, ubi Canonici dictam aetatem habere debent, juxta praeceptum Concilii Tridentini *sess. 24. cap. 12. Rot. decis. 105. num. 10. tit. 15. par. 10. rec.*: tum etiam ex Sacramentorum administratione, quae fit omnibus ab Ecclesia Casinen. ut deponunt Testes examinati pro Abbate, quae administratio est argumentum Cathedralitatis, ut ponderat *Rot. in saepe alleg. decis. 1867 num. 56 vers. Sacramentorum*, *et d. decis. 177. num. 7.*; et demum quasi Cathedralitas, et majoritas Ecclesiae Casinensis colligitur ex diuturna immemorabili obedientia praestita Ecclesiae Casinensi, et ex ipsamet

confessione Capituli, et Canonicorum S. Germani, qui in Synodis se subscribunt de Collegiata Ecclesia, non autem de Cathedrali. Imo per instrumentum publicum anno 1275 (*I*) capitulariter congregati in ipsa Ecclesia S. Mariae recognoverunt Ecclesiam Casinensem pro eorum Matre, et Domina. *Rot. D. decis. 5. num. 15. par. 13. rec.*; de cujus instrumenti legalitate dubitari non valet, cum extractum sit ab Archivio Casinensi, cujus auctoritas, et legalitas quanta sit ostendit *Rota coram Merlin. decis. 264. a num. 19.*; *et refert adden. ad Buratt. d. decis. 667. num. 23.*

His positis, non subsistit, quod Casino veteri destructo (*L*) Cathedralis translata fuerit in Ecclesiam S. Germani, quae postmodum fuit aedificata: quia praeter quod hujusmodi migratio, et mutatio in facto non potest subsistere, dum Divus Benedictus, ejusque Successores Cathedralem retinuerunt in Ecclesia Casinensi, cessat motivum, ex quo, licet devastatio Civitatis facta ab hostibus sit una ex legitimis causis transferendi Cathedralem, ex deductis in *cap. 2. de relig. dom. et in cap. quia Monasterium eodem titulo*, et notat *Frances. de Eccles. Cathedr, cap. 7. n.* 23., accedere tamen debet licentia et auctoritas Papae, cui reservatum est Ecclesias transferre, et Dioeceses assignare, *cap.* 1. *transl. Episcopi*, *Rebuff. in prax. tit. de erect. in Cathedr. n. 1. et 5. Barbos. de potest. Episc. alleg. 68. num. 8. et 15. Antonell. de loc. legal. lib. 1. cap. 3. num. 15.*, *Frances. de Eccl. Cathedr. cap. 3. n. 1. et seqq. et n. 158.*, *Rot. coram Bich. decis. 665. n. 8.*, *Adden. ad Buratt. dec.* 912. *n. 11.*

Nec ex praesumptionibus, et conjecturis argui potest legitima translatio Cathedralitatis in Ecclesiam S. Germani. (*M*) Nam licet in Bulla Clementis III. de anno 1188 dicatur — *Archipresbytero Ecclesiae S. Germani*, *et Clericis*, absque expressione alterius Sancti, tamen quia emanavit ad supplicationem ipsius Archipresbyteri, et Clericorum, ibi — *Vestris postulationibus clementer annuimus.*—Propterea talis enunciativa ad instantiam partis supplicantis emissa non probat ad favorem enunciantis, ut de hujusmodi enunciativis late dictum fuit in *Romana Castri Orciani coram me in rec. decis. 161. par. 15. confirmata 15. Junii 1672.*, §. *Bulla autem*, *et 24. Januarii 1676* §. *minus urget coram R. P. D. Emerix*, et consequenter nihil prodest Capitulo, quod de stylo Curiae sub no-

mine Ecclesiae sine expressione Sancti intelligatur per Antonomasiam de Cathedrali, *juxta glos. in cap. quamvis plenissima. verbo non extendit in fine de praeben. in 6., Rot. decis. 232. n. 5. par. 3. divers., et decis. 995 n. 16. coram Dunox. jun.*

Similiter vis fieri nequit in instrumento quietantiae factae de anno 1362 Benedicto de Plumarola conductori Rectoriae S. Germani: *(N)* Imo retorquetur, dum illic frater Angelus, qui instrumentum quietantiae stipulatus est, enunciatur Episcopus Casinensis, non autem S. Germani. ibi — *Admodum Rev. in Christo Pater, et D. Fr. Angelos Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Casinen. etc.* et haec enunciativa percutit tempus inter Pontificatum Joannis XXII, et Urbani V. quando Monasterium fruebatur dignitate Episcopali priusquam reduceretur ad Abbatialem, et aliae enunciativae postmodum per Abbates emissae, non sunt habendae in consideratione, quando contingit particulariter dubitari de enunciato, et tamquam erroneae, dum de contrario constat, non praeiudicarunt, clare *Rota in toties alleg. decis. 1867. num. 75. coram Cocin. et in decis. 5. n. 12. par. 13. rec.*; eo facilius cum non sint uniformes, dum in Synodo anni 1626. circa praecedentiam illa tribuitur Dignitatibus Ecclesiae Casinen. uti Cathedralis, ibi— *Exceptis Dignitatibus nostrae Cathedralis Ecclesiae Casinen.*

Tandem celebratio Dedicationis Ecclesiae S. Germani, existentia Fontis Baptismalis, *(O)* et alia, quae adducebantur pro Capitulo tamquam aequivoca, non possunt inferre quasi Cathedralitatem, quam ex supra enumeratis esse penes Ecclesiam Montis Casini Domini resoluerunt.

N. B. La Decisione del 22 Aprile 1678 essendo stata stampata precedentemente non si trova in ordine cronologico collocata. Dessa perciò si troverà in fine dopo le Note ed Illustrazioni.

DECISIO SACRAE ROTAE ROMANAE

REVERENDISSIMO D. ALBERGATO

MONTIS CASINEN PRAEEMINENTIARUM

Venetiis 14 aprilis 1679.

Fuerat sub die 30. Aprilis 1677. responsum, constare de quasi Cathedralitate Ecclesiae Montis Casini, non autem Sancti Germani; sed concessa nova audientia Germanensibus, fuit sub die 22. Aprilis 1678., praevio recessu a Decisis, capta resolutio ad illorum favorem. Quamobrem pugnantibus ad invicem Decisionibus, fuerunt ambae ad trutinam hodie revocatae, et praevaluit prima, utpote fulcita ex serie facti plenius in hac propositione deducta ab Informantibus pro Abbate, et Monachis Casinensibus, ideo in illa standum esse, recedentes ab ultimo loco decisis, Domini dixerunt.

Nam Casinum Civitas olim erat Episcopali Dignitate decorata, quae paulo post Concilium Lateranense celebratum anno 487., Felice III Summo Pontifice, cui interfuit, seque subscripsit Severus, tunc illius Ecclesiae Episcopus, eversa, et penitus solo aequata fuit a Gothis Italiam invadentibus; *(P)* itaut ex ampla Urbe, postea vix pusillum Castrum evaserit, in quo iterum emersit Idulorum cultus, quem inde sua praedicatione antea fugaverat Princeps Apostolorum, qui illam in Cathedralem erexerat, ut refert *Ughell. in Ital. Sacr. tom. 2. in Appen. col. 1028. Litt. B.* Ad quam idolatriam denuo eliminandam Divino Oraculo monitus Sanctus Abbas Benedictus anno Christi 529. ad Montem Casinum se contulit, ut affirmat *Divus Thomas Opusc. 19., Tambur., de jur. Abbat.* et alii in prima decisione relati, suoque verbo, et exemplo Populum iterum ad Catholicam fidem perduxit, et in vertice Montis Ecclesiam extruxit, in qua suam Cathedram Abbatialem fixit, juraque ordinaria titulo Apostolatus Divinae Missionis acquisivit, ut alias de Cathedrali fundata a Sancto Jacobo Apostolo *relato Text. in cap. inter incorporalia de translat. Praelat. notavit Rot. decis. 1867, n. 23. coram Coccino.* Unde patet in hanc Monasterialem Ecclesiam translata fuisse omnia Jura Cathedralitatis antiquae Civitatis, sive

Dioecesis Cassini : et in hujus locum omnino successisse auctoritate Divina , absque constitutione novae Dioecesis , dum semper una, ac eadem adfuit Dioecesis cum eisdem Populis, *(Q)* ut legitur in Bulla Joannis XXII, ibi—*Qui alterius Dioecesis non esistenti, nec retroactis temporibus extiterunt*, atque ita cum sola mutatione quoad regimen, et variatione, ut supra, Ecclesiae Materialis , non autem formalis, quae semper fuit Cathedralis , et Episcopalis , ut ait *Rot. decis. 264. n. 14 cum seqq. coram Merlino.*

Hinc etiam liquet, quod eversio antiquae Urbis Casinetis accidit ante adventum Sancti P. Benedicti, nec illam stetisse ante illius adventum, nec post ejus gloriosam obdormitionem: et excidium, quod postea legitur accidisse, non fuit de Urbe Casini jam destructa, et non amplius ad priorem formam restituta , sed de Monasterio, quod apud Ecclesiam a se aedificatam Divus Benedictus fundaverat , quod incensum, et devastatum prima vice fuit a Longobardis anno 589., qua de causa Monachi inde migrantes, Romam venerunt, Pelagio II Summo Pontifice , et apud Lateranum habitarunt, donec anno 720. Petronax Monachus restauravit Monasterium , quod successive Berthaius Abbas ad repellendum Saracenorum incursus firmo Murorum ambitu conclusit, Turribus in modum Arcis excitatis, ac etiam alterum Monasterium sub invocatione Sanctissimi Salvatoris , ad radices Montis munivit , et circa illud Urbem condidit, quod Monasterium, necato ibi ipso Berthario, aliisque Monachis, anno 866., vel 884., ut nonnulli voluerunt , fuit a Saracenis destructum , ut praedicta narrat *Chron. Cassin. cap. 2, n. 480, et 739., Scip. Elog. Abb. abb. 19. vers. hinc superius juncto vers. Domum Saraceni, Baron , et Ludovic. de Aurel. in Epit. anno 716., et anno 884., Tepes Chron. gener. S. Benedicti, tomo primo anno 529. Luc. de Acher* [illegible] *Sanct. Ord. S. Benedicti tom. 1. Saecul. 1., fol. 76. § 2, num. 36. et seqq., et fol. 22. § 3, n. 47, et saecul. 2. tom. 2, fol. 370., et innot. litt. A. et fol. 372. pariter litt. 1., et in saecul. 3. tom. primo n. 2. fol. 695., Sigon. de Regn. Ital. lib. 5 in citat. anno 884., Caccon. in vita Gregorii Tertii tom. 1. fol. 505 :* propterea , dum S. Germanus non aderat de tempore destructionis factae a Longobardis, neque Missionis Petronacis, cum fuerit aedificatum a Berthario anno 720, *(S)* ut probant

praedicti Auctores, consequenter dici nequit in eum transisisse praeeminentiam, et Jura quasi Episcopalia, quae erant apud antiquam Ecclesiam Casinensem, cum non entis nullae sint qualitates, sed illa semper fuerunt apud Ecclesiam Cassinensem, et Abbatem saltem habitu, etiamsi ille propter infortunia, aut temporum calamitates ibi residere nequiverit, *Frances de Eccl. Cathedr. cap. 9, n. 24. Ugolin. de Episc. par. prima cap. 4, § 14 sub num. 4., Gratian. discept. 291. n. 68., Rota coram Bich. decis. 640. n. 11.*; aut saltem reaedificata Ecclesia jure postliminii reassumpsi, *Fagnan. in cap. cum ex iniuncto n.* 10. *de avv. oper. nunc., Frances ubi supra cap.* 32. *n.* 31. *Gaill. observ.* 61. *lib.* 2. *n.* 5. *et seqq., Rot. d. decis. 640. n.* 11. *coram Bichio.* Nam alias per illa saecula, quae praecesserunt aedificationem Sancti Germani, si Cathedra, et praeeminentia non fuisset apud Ecclesiam Cassinen. apud Sanctum Germanum certe adesse nequibat propter illius posteriorem aedificationem, et sic ista ampla Dioecesis usque ad aedificationem Sancti Germani viduasset, quod est prorsus inverisimile, proui non est in probatis pro parte Germanensium, quod post S. Germani constructionem, Primatus et Cathedra, aliaque Iura quasi Episcopalia in eum translata fuerint, cum non doceatur de hujusmodi translatione facta per Papam, cujus supremae potestati id est reservatum, *cap.* 1 *de traslat. Episcop., Rebuff. in prax. tit. de erect. in Cathedr. n.* 1. *et* 5., *Antonell. de loc. legal. lib.* 1. *cap. 3, n.* 15., *et alii in prima Decisione hujus Causae §. His positis.*

Non obstat, quod in Bulla Zacchariae primi *Constit. 3, in ordin. Bullar. Casinen, tom.* 1., confirmantis ad favorem Ven. Monasterii Casinensis, ibi — *Ecclesias, quas Sanctus Pater Benedictus construxerat una cum omnibus pertinentiis suis: Castrum Casinum cum pertinentiis suis etc.* — ex quò Germanenses inferebant Castrum Casinum, tamquam quid diversum a Monasterio sive hujus Ecclesia: siquidem Castrum Casinum, uti locus magis late patens ipso materiali Monasterio non implicat, quod huic fuerit confirmatum, seu donatum integrum Castrum Casinum cum pertinentiis suis, cujus ideo appellatione anthonomastice venire Monasterium ibi aedificatum probat *Chron. Casinen. cap.* 4, *n.* 489, *pag.* 100. *cap.* 5. *n.* 515, *fol.* 108. et colligitur ex Diplomatibus Apo-

stolicis Benedicti VII et VIII ibi — *Religioso Abbati Sacratissimi Monasterii Sancti Benedicti Confessoris Christi siti in Monte, qui vocatur Castrum Casinum in Bullar. Casinen. Constit.* 82, *et* 87, *tom.* 1. Nec alias res se habere potest, attento Divino Oraculo visionis, sive missionis Sancti Benedicti: *Surge et vade ad Castrum Casini etc. quia Castrum tibi tradam, et illic Sedes nominis tui in perpetuum erit*, quod ponderavit *Rota decis.* 1687, *n.* 29. *cum seqq. coram Coccino.*

Nec talis status quasi Cathedralitatis infixus, ut supra Ecclesiae Monasteriali resolvi posse videtur ex eo, quia dum inde hanc in Cathedralem erexit Joannis XXII, et Urbanus V ad Abbatialem iterum reduxit, videatur Capitulum, et Canonicos S. Germani recte arguere antecedenter Cathedram fuisse in eorum Ecclesia, cum nova erectio Ecclesiae Monasterialis in Cathedralem in necessarium antecedens supponat, talem antea non fuisse. Ne dum quia magis inverisimile est, Joannes XXII voluisse erigere Ecclesiam Monasterialem in Cathedralem, si vero talis fuisset Ecclesia Sancti Germani, absque eo quod de hac ullam mentionem fecisset, ut bene *advertit Rot. decis.* 280. *num.* 26, *coram Bichio;* et attenta praesertim maxima implicantia, quod nempe eodem tempore, quo jam aderat una Ecclesia Cathedralis, alia constituatur in eadem Dioecesi, ut admonent DD. cumulati *in* 2 *decis. hujus causae sub* § *ex praedictis*, *et Rot. decis.* 490. *n.* 1. *coram Gregor. et decis.* 353. *n.* 19. *par.* 5. *recent.*

At quia Ecclesia Monasterialis, sive hujus Abbas, jam habens Jura quasi Episcopalia, et Cathedralitatis cum proprio Territorio, non alias separato ex privilegio, sed constituente propriam, et veram Dioecesim nativam a sui origine, ut supra dictum est, et ait *Rot. decis.* 264. *num.* 14. *cum seqq. coram Merlino*, *et in Capuana, seu Montis Casinen. Parochialium* 19. *Martii* 1679. §. *Retento, et* §. *nec exemptionem vers. dum ipsa Casinensis Ecclesia*, ut diximus a sui origine Cathedralis non indigens privilegio *coram R. P. D. meu Bourlemont*, post gloriosam obdormitionem Divi Benedicti, qui uti a Deo missus ad praedicendum, vere fuit Apostolus, et ita Episcopus, sicuti ex sententia Sancti Thomae, Gregorii, et Baronii, probat Archiepiscopus Rossanen. i.

Chron. Sancti Benedicti num. 131. *cum seqq.* redarguendo quemdam, qui ausus fuit hoc negare, et *Matthaeus de Laureto, pariter in Chronic. in vita S. Benedicti cap. 8 in annot. pag. 23 §. Ex quibus amplius, ut ait Rot. d. decis.* 264. *n.* 14. *coram Merlino*, usque tunc non fuit condecorata proprio Episcopo, sine quo Ecclesia, et si habeat jura Episcopalia et Cathedralitatis, adhuc improprie, non autem proprie dicitur Cathedralis, ut advertunt *Lotter de re benefic. lib.* 1. *quaest.* 18. *per tot.*, *et Rota decis. 353. n. 29. par. 5. recent. et decis. 349. n. 4. par.* 12. *recent. et in prima Decisione hujus Causae §. Quoad etiam.*

Et ita in hunc modum Ecclesia Monasterialis per Joannem XXII. erecta fuit in propriam Cathedralem, mediante praeeminentia Ordinis Pontificalis, et Dignitatis Episcopalis, ut expresse legitur in dicta Bulla, ibi.— « Cum periculum es-« set tanto gregi fidelium in singulis casibus, qui sunt Ponti-« ficalis Ordinis, et Officii, ad alienos Episcopus, et interdam « remotos non absque multarum animarum periculo habere re-« cursum etc. necessarium fore censemus, ut dictum Monaste-« rium etc. sublimetur honoris et potioris Dignitatis eminentia « sub Episcopalis appellatione nomine decoretur »:—Non autem ex eo, quia ante careret Juribus Episcopalis, et Cathedralitatis, quibus revera fruebatur, ut pariter clare legitur in eadem Bulla, ibi:— « Decernimus insuper, ut in locis singulis insigni-« bus, et non insignibus, tam sitis in terra, quae Abbatia Ca-« sinen, haetenus vulgariter nominabatur, quae in Spiritualibus, « et Temporalibus, quam etiam in locis vicinis Terrae prae-« dictae, quae in spiritualibus tantum suberant memorato, quae-« que alterius Dioecesis hactenus non fuerunt, et personis eo-« rum etc. idem Episcopus, sicut quondam Abbas, et Capitu-« lum et similem omnino jurisdictionem habeant, et exercere « valeant, et eo plus praefato Episcopo in eisdem locis Spiri-« tualiter, et Temporaliter, vel Spiritualiter dumtaxat, ut prae-« mittitur et subjectis vicinis Monasterio memorato, quae hac-« tenus alicui alteri Episcopo Spiritualiter minime subjacebant « competere debeat, quo in his, quae sunt Ordinis Pontificalis, « et Ministerium Consecrationis desiderant. »

Istaque veritas ad evidentiam comprobatur. Nam, et si Urbanus V. putans id magis expedire, abrogando solum titulum Episcopalem, inde eamdem Ecclesiam reduxerit ad pri-

stinum statum Abbatialem, adhuc haec remansit quasi Cathedralis cum proprio Territorio, sive Dioecesi, in qua Abbates pro tempore exercuerunt Jurisdictionem omnimodam, et quasi Episcopalem, *(T)* indictionem Concursus, Convocationem Synodi, aliaque spectantia ad Cathedrales, et Episcopos in eorum Dioecesibus, non per modum aequiparationis, sed vere et proprie, ut praeclare affirmat *Rota in dicta Capuana seu Montis Casinen. Parochialium* 10 *Martii* 1679 § *Retento coram R. P. D. meo Bourlemont*, *et ante decis*. 264. *n*. 15. *cum seqq. coram Merlino*, ubi praecise ait, Urbanum V. ademisse solum Episcopalem Ordinem, firmis in reliquis remanentibus juribus Episcopalibus.

His igitur stantibus, non desunt alia plura plene per Informantes pro Monasterio adducta, quae ostendunt Primatum, vel quasi Cathedralitatem Ecclesiae Montis Casini, non vero Sancti Germani, et signanter quia, ut in prima Decisione dicitur, ista semper Cathedralis consuevit appellari, et illius Abbas nuncupari Casinen: talis enim solita, et antiqua denominatio indicata superioritatem, tum quia consuetudini vetustae in his praeeminentiis decernendis Jura valde deferant, ut dixerunt *Bald. in cap. cum olim n.* 1. *de consuetud. et alii relati in Burgen Praeeminentiarum* 16. *Martii* 1671. § *Attenta potissimum coram R. P. D. meo Rondinino*, *confirmata prima Julii* 1676. *et* 8. *Februarii* 1677. *coram R. P. D. meo Bourlemont*. Tum etiam quia denominatio regulariter fit, et sumitur a digniori, ut arguit *Gratian. discept.* 893. *num.* 32. in illa fixa et immobilis reperitur marmorea Cathedra, a qua Ecclesia nomen Cathedralis desumere, et esse signum Cathedralitatis tradunt *Paris de consid. quaest.* 25. *n.* 3. *et* 4. *Tondut. quaest. benef. par.* 2. *cap.* 2. § *n.* 4. *Rot. decis.* 863. *n.* 1. *coram Manzanedò*, *Reverendissimus de Luca de praeemin. discur.* 2. *n.* 8. Illi solvuntur Decimae a Germanensibus: ipsa vigore antiquae Constitutionis Synodalis pulsat Campanas ante omnes alias Ecclesias in die Sabathi Sancti: ibi quiescit Sanctus Pater Benedictus, appellatur Ecclesia principalis a Leone Cardinali Ostiensi: Pro Matre et Domina fuit formiter recognita anno 1275 ab Archipresbytero, et Clericis Sancti Germani, unde desumitur istius subjectio, et illius superioritas *Gloss. in Clement.* § *verb. Matricibus de privil. Ciarlin.*, *controv.*

204. *n.* 11. *Bellet. disquisit. cleric. par.* 1. § 3. *n.* 45. *Rot. decis. 353. n. 3. et 4. par. 5. recentior. Lezzan., in sua Columm. Immob. de Cathedr. Eccl. Sanctae Mariae de Pilari cap.* 3. *n.* 225. *impress. inter ejus Oper. Moral. tom.* 4. *fol.* 426. *juxta noviss. impress. Lugdun.*, *Reverendissimus de Luca de praeemin: discur.* 4. *n.* 18., *et dixit Rota in dicta Burgen. praeeminen.* 7. *Februarii* 1677. § *unde recte*: et concurrunt alia, de quibus in dicta prima Decisione, quibus accedunt nonnulla alia signa hodie pro Abbate deducta, idipsum suadentia, nempe quaedam confirmatio de anno 1197 concessa a Coelestino III. qui confirmavit quamdam Concordiam initam inter Episcopum Theanen, et Abbatem, (*U*) et pluries in dicta confirmatione enunciatur, et appellatur Ecclesia Casinensis, pro qua nonnisi de ea in summitate Montis aedificata suadet subjecta materia intellexisse, dum agebatur de spectantibus ad illam jure Dioecesano; et non minoris ponderis est etiam declaratio emissa in dicto instrumento recognitionis de anno 1275., nimirum, quod vacante Dignitate Archipresbyterali Ecclesiae Sancti Germani pro electione facienda, peti deberet licentia ab Abbate, et electione sequuta, electus praevio juramento fidelitatis, et obedientiae confirmationem ab ipso Abbate impetrare deberet: Unde Abbatis, et ejus Ecclesiae superioritas, et praeeminentia concluditur ad *Text. in cap. cum infertur de majorit. et obed.*

Ulterius Ecclesia Montis Casini exigit Cathedraticum ab illa S. Germani, quae solutio subiectionem designat, *Barbos. de Canon. cap. 2. n. 7. Bich. decis. 336. n. 8. et coram Emintis. Orthubono decis. 179. n.* 18. *et 223. n.* 17. Accedit etiam Decretum Synodale anni 1537, (*V*) praecipiens quolibet anno in universa Dioecesi fieri commemorationem Sancti Benedicti, et Scholasticae, unde superioritas deducens ad quasi Cathedralitatem desumitur, ex deductis in prima decisione § *Comprobatur*. Et pariter Clerus quotannis accedit in ipsa die Dedicationis ad Ecclesiam Monasterialem pro Festo celebrando, et obedientia praestanda Abbati, quod Festum celebratur a cunctis Ecclesiis Dioecesis, quod est argumentum Cathedralitatis, *Barbos. de Canon. cap. 2. n. 7., Lezzan. d. cap. 3. n. 262. et cap. 4. n. 296., Rota decis.* 553. *n. 73. par. 5. recent. et decis. 640. n. 7., et decis. 665. n.* 29. *coram Bichio*, cum ultra propriae Ecclesiae de-

dicationem, debeat quoque celebrari Dedicatio Ecclesiae Cathedralis, ut relato Decreto Sacr. Congreg. Rituum sub die 2. Maji 1679. tradit *Gavant. in Thesaur. Sacr. Rit. tom. 2. sect.* 8. *cap. 5. num. 2.*

Demum apud eamdem Ecclesiam conservatur celebre Archivium, de quo pluries meminit *Rota et signanter coram Merlin. decis. 264. n. 28* ubi quod uti pubblicum, et insigne, fuit a summis Pontificibus in magna existimatione habitum, et pro signo Cathedralitatis recenset *Dunoz. Iun. decis. 995. n.* 10, *(X)* et ab ea recipit Ecclesia Germenensis Sanctum Oleum, quod esse signum Cathedralitatis tradit *Barbos. Apost. dealis*. 535. *n*. 9.. Monachi in functionibus semper praecedentiam habuerunt a Canonicis S. Germani, unde resultat praeeminentia, et superioritas, uti late ponderat *Lezzan. ubi supra cap. 3. n. 252. et seq., Rot. decis. 358. par. 5., et decis.* 177. *n. 7, par. 6., recent. et in dicta Burgan. praeeminent. § in ea autem parte, coram R. P. D. meo Rondinino*, et cum hodie non controvertatur quasi Cathedralitas, sed dumtaxat disceptetur, An, et cui Ecclesiae, talis praeeminentia competat, sufficiunt ad hunc effectum etiam adminicula, *Barbos. de Canon.* d. *cap.* 2 *n. 7.*, concurrente potissimum ad favorum Abbatis longaeva observantia usque in praesens, quae omnem dubietatem declarat, ut notat *Borbos. de Canon. d. cap. 2. n. 7. vers. ad effectum*, et late firmatum fuit in allegatis Decisionibus *Burgen Praeeminent. coram RR. PP. DD. meis Bourlemont et Rondinino.*

Non obstat, quod in Ecclesia S. Germani inchoentur, et terminantur Processiones, ibique etiam adsit Tronus Episcopalis quia hic non est fixus sed ligneus, et amovibilis appositus ad explendas functiones per Abbatem in ista Ecclesia ratione commoditatis Populi, ne fatigetur itinere pro accedendo ad Ecclesiam Montis, qua de causa, etiam Processiones ibi fiunt. Unde nulla ea praedictis oritur quasi Cathedralitas, et praeeminentia, quae nec minus desumitur ex retentione Olei Sancti, et Fontis Baptismalis, quia praedicta potius indicant Parochialitatem, cum ille debeat esse in Ecclesia habente Curam Animarum. Fusc. *de Visit. lib.* 1. *cap. 7. n.* 16. *Maya obser.* 10. *n.* 146. *et seqq.*, vel ad summum sunt signa cujusdam Matricitatis, seu praeeminentiae, respectu aliarum Ecclesiarum Loci *Frances. de Eccl. Cathedr. cap.* 15. *n.* 167. *et seqq.*

Pariter non suffragatur, quod Ecclesia Sancti Germani fuerit aliquando enunciata Cathedralis, et tributum huic loco nomen Civitatis, quia respectu ad nomen Civitatis, (*X*) apparet fuisse etiam hunc Locum nominatum Terram, Oppidum, Castrum, ut in *Summario* Abbatis num 25. respectu vero ad enunciativam Cathedralitatis, fuit aequivocum enunciantium, dum apparet, quod etiam Ecclesias rurales appellarunt Cathedrales, ut in eodem *Summario* num. 22., et in omnem eventum tales enunciativae non sunt attendendae, dum quaestio principalis hodie vertitur super enunciato, *Rot. decis.* 603. *n. 8. coram Dunoz. Iun., et decis.* 17. *n. 3. coram Zarate, et advertit Rota in dicta Burgen. Praeeminentiar. 8. Februarii* 1677. § *Hanc autem, coram R. P. D. meo Bourlemont.*

Postremo non subsistit, quod Electus novus Abbas Casinensis possessionem adipiscatur suae Dignitatis in Ecclesia Sancti Germani, quia eidem proficiscenti ad suam Ecclesiam Montis, primo occurrit Ecclesia S. Germani, quam visitat, et ibi recipit ad obedientiam Clerum illius, ut advertit *Rot. decis.* 5. *n.* 27. *par.* 13. *recent.*, et celebratio Dedicationis Ecclesiae S. Germani, cum non fiat per totam Dioecesim, sed solum in illa, non importat Cathedralitatem, cum quaecumque Ecclesia annuatim recolat diem suae Dedicationis, ita ut talis dies dicatur ejus natalis, ut ex *S. Leone serm. de Machab. tradit Gavant. in Thesaur. Sacr. Rit. tom.* 2. *sect. 8. cap. 5. num.* 2

Et ita ex praedictis, et aliis in prima Decisione recensitis, stetit Rota in primo loco Decisis. Utraque parte informante.

N. B. Per non ripetere le stesse cose si è tralasciato di far notare diversi equivoci ed errori, i quali si trovano confutati nelle Illustrazioni della prima Decisione.

DECISIO SACRAE ROTAE ROMANAE

REVERENDISSIMO D. ALBERGATO DECANO

MONTIS CASINI PRAEHEMINENTIARUM

Lunae 27. *Januarii* 1681.

In prima decisione hujus causae edita coram me die 30. Aprilis 1677. resolutum fuit constare de quasi Cathedralitate Ecclesiae Montis Casini, non autem S. Germani. In secunda vero, quae emanavit 22 Aprilis 1678. recessam fuit. Ideoque sub die 14. ejusdem mensis, anni tamen 1679. collatis ad invicem rationibus utriusque resolutionis inventae fuerunt majoris ponderis deductae in prima, et ideo ad illam DD. redierunt, et hodie disputato dubio in quo loco decisis esset persistendum, in primo, et tertio responsum fuit (*Z*).

Quasi Cathedralitas Ecclesiae Montis Casini satis resultat ex facto historico accessus S. P. Benedicti, qui post destructionem antiquae Urbis Cassinen. praecedenter in Episcopatum erectae, et ab Idolorum macula expurgatae per Principem Apostolorum, et a Theodorico Gothorum Rege paucis annis a Severi ejus Episcopi morte solo aequatae, ut notat *Ughell Ital. Sacr. tom.* 2. *in append. colum.* 1027.. *lib. B. circa medium* illuc a Deo Missus fuit, ut a sordibus Idolatriae, quae denuo irrepserat expiaret Populum, quo sua praedicatione ad viam veritatis revocato Ecclesiam in cacumine Montis aedificavit, ubi etiam Cathedram fixit Abbatialem, ut plene narratur in binis decisionibus, quae in favorem Abbatis prodierunt.

Nec subsistit, quod excidium antiquae Civitatis Casini acciderit post adventum Divi Benedicti, quia illud, quod asserebatur a Germanensibus non fuit de Urbe jam praecedenter destructa, sed de Monasterio a Divo Benedicto aedificato a quo proinde Monachi recesserunt, et ad Urbem accedentes habitarunt apud Lateranum, usquequo Petronax Monachus instauravit Monasterium, quod munivit Bertharius Abbas, et alterum successive aedificavit ad radices Montis sub invocatione Sanctissimi Salvatoris hodie conversum in Collegiatam Ecclesiam de qua agitur, ut in *Summ.* Abbatis dato 14 Apri-

lis 1679. *num.* 12. *et* 17., ubi pluries dicitur — lo Chierico etc. ho ricevuto in Monte Casino li Sacramentali per la Chiesa Matrice di S. Salvatore della Città di S. Germano, et circa illud ipse Bertharius Civitatem extruxit, ut narratur in *Chron. Casinen, cap.* 2. *num. 480*, et in praeterita § *Hinc etiam.*

Quamobrem cum S. Germanus, utpote a Berthario aedificatus, non adesset de tempore S. Patris Benedicti, multo minus adesse poterat ante illius adventum, et consequenter dici nequit, quod in ipsum transiverint jura antiquae Civitatis Casini, sed praecedenter acquisita fuerunt Ecclesiae Monasteriali, a qua Germanenses praetendentes fuisse avulsa, et sibi tradita plene, et concludenter probare debent tamquam fundamentum propriae intentionis.

Nec quidquam facit, quod Summus Pontifex Joannes XXII Ecclesiam Abbatialem erexerit in Cathedralem, et deinde Urbanus V eamdem ad pristinum statum Abbatialem reduxerit, unde informantes pro Germanensibus inferebant, ante erectionem, et post reductionem, Cathedralitatem fuisse in eorum Ecclesia, quia cum Ecclesia Monasterialis continuaret in suo primaevo statu, habendo propriam Dioecesim, (Z) mutata dumtaxat praerogativa Episcopali in Abbatialem, Summus ille Pontifex dignitatem Episcopalem restituendo providere voluit necessitati, et utilitati Populorum circa ea, quae Ordinis sunt, ne ab aliis illa mendicarent, ut colligitur ex verbis ipsius Bullae registratae per *Ughell.*, ubi supra ibi — « Sane conside-
« rantes etc. Quod tam Dominicus Populus, quem faecundavit
« Altissimus in Terra Monasterii Cassinensis, quam fideles alii
« in certis lociis aliis dictae Terrae contiguis, et vicinis eidem
« Monasterio spirituali jurisdictioni subjecti qui alterius Dioe-
« cesis non existunt, nec retroactis temporibus extiterunt Epi-
« scopalis solicitudinis curam, et diligentiam exigebant, cum
« periculum esset tanto gregi fidelium in singulis casibus, qui
« sunt Pontificalis Ordinis, et officii ad alienos Episcopos, et
« interdum remotos, non absque multarum animarum periculo
« habere recursum. » Et admittit *Rot. decis.* 264. *n.* 16. *coram Merlin. Adden. ad Buratt. decis.* 667. *n.* 26., *Tamburin. de Jure Abbat. tom.* 2, *disput.* 3. *quaest.* 4. *num.* 2. Accedente potissimum, quod Papa nullam mentionem fecit Ecclesiae S. Germani, quae si fuisset Cathedralis, illi prae-

cedenti ex certa scientia innotuisset, ne alias dicatur voluisse duplicem Cathedralem esse in unica Dioecesi contra *regulam text. in c. quoniam de offic. ordin.*, *Rot. decis. 39*, *n.* 1. *et* 12, *par.* 15., *et decis.* 90, *n.* 5, *par.* 16, *recent.*

Non obstat, quod Urbanus V postea Ecclesiam reduxerit ad primaevum statum Abbatialem, quia solum abstulit dignitatem Episcopalem, quam Joannes dederat, nihil in caeteris immutando. *Merlin. decis.* 264, *n.* 17., *Adden*, *ad Buratt. decis. 667*, *n.* 26., *Tamburin. de jur. Abbat. disp. 3. quaest. 4. n.* 2. et est de natura reintegrantionis reponere in statu, in quo quis antea reperiebatur, ut in proximis terminis *Gratien. disert.* 845. *a num.* 15., *Dunoz. Jun. decis.*830. *n.* 26, et cum hodie non agatur de vera Cathedralitate, quae proprio, et vero Episcopo convenit, sed dumtaxat de quasi Cathedralitate, et praeheminentia adversus Ecclesiam S. Germani, non repugnat, quod Ecclesia Montis Casini ante Joannem XXII, et post Urbanum V permanserit in illo statu quasi Cathedralitatis, quae congruit Abbatibus jura quasi Episcopalia habentibus, qualis est Abbas Montis Casini.

Minus relevat ad arguendam subjectionem, exemptio concessa per Papam Zaccharjam, quia per eam Monasterium non fuit exemptum a jurisdictione Episcoporum, quasi quod antea esset subjectum jurisdictioni alicujus Ordinarii viciniores, quia hujusmodi privilegium exemptivum non fuit ad liberandum a jurisdictione Dioecesana aliorum Episcoporum, quia ut exprimitur in d. Bulla Joannis XXII, ibi.—*Alterius Dioecesis non existuunt*, *nec retroactis temporibus extiterunt*, nec ad tollendam jurisdictionem quasi Episcopalem Abbatis, et Monasterii, sed ad illam ampliandam, ut patet ex contextu plura privilegia concedente, unde non debet in ejus odium modo retorqueri ex *regola text. in* l. *quod favorem ff. de reg. jur.*

Caeterum quasi Cathedralitatem, et praeheminentiam iterum DD. eliciebant, tum ex Divino oraculo, quo mittitur S. Benedictus ad Castrum Cassini, ut ad rem advertit *Coccin. decis.* 1867, *n.* 29. Tum ex signis illam indicantibus; nam ibi fixus est marmoreus tronus, ibique, et per totam Dioecesim celebratur festum Dedicationis, Abbas denominatur Cassin., ab ea tamquam a digniori pulsantur campanae ante omnes alias in die Sabathi Sancti, appellatur Ecclesia

principalis a Cardinale Hostien., Cathedralis a *Joann. Andr. in cap.cum contingat de for. compet.et ibidem a Butr. n.* 11., *et ab aliis relatis per Adden. ad Buratt. ubi supra.* Clerus S. Germani in die dedicationis ad illam accedit, et obedientiam praestat Abbati, praecedentiam recipiunt Monachi a Canonicis S. Germani, et alia plura suadentia maioritatem, et primatum concurrunt, de quibus plene in praeteritis Decisionibus absque eo, quod relevet aliquando, Ecclesiam Sancti Germani fuisse, et ipsam nuncupatam Cathedralem, quia has enunciativas fuisse erroneas probat *decisio edita* 14. *aprilis* 1679, § *Pariter*.

Praedictis additur, quod ultra solemnem dedicationem hujus Ecclesiae Montis Casini factam a Papa Zaccharia, ut juxta decisionem § Ulterius, illuc etiam accessit ad ipsam diem dedicationis celebrandam Alexander Secundus cum decem Archiepiscopis, et 44. Episcopis, et Clero S. R. E., consueverunt Summi Pontifices curam habere illius restaurationis, ut fecit Urbanus V qui eam tunc Episcopo vacantem ad manus suas pro eadem restauratione recepit, posteaque Monasterio, atque Abbatiali Dignitati restituit, in qua restitutione valde conferunt illa verba ejusdem Pontificis. — *Cassinensis Ecclesia Ordinis Sancti Benedicti*, sicque Monasterialis, et Regularis, illa enim S. Germani est saecularis. (*) Reperitur praeterea immediate subiecta S. Sedi Apostolicae, unde subjecta esse non potest Ecclesiae S. Germani *Rot. decis. 260. n. 19. par. 13 recent.* Coelestinus Tertius in approbatione Concordiae inter Abbatem, et Episcopum Theanen. nominando per tres vices Ecclesiam Cassinensem, indicavit Monasterialem, nedum ex subjecta materia, ut advertitur in decisione praecedenti § *his igitur*, sed praecipue declarando, quod ex Ecclesiis, quas Abbas dabat eidem Episcopo, nullus census reddi deberet d. Eccclesiae Cassinensi, sive alicui cellularum ipsius Monasterii Cassinen. Capitulum Sancti Germani per instrumentum acceptatum in publica Synodo fassum fuit, quod Ecclesia, et Capitulum S. Germani pleno iure subest, tam in spiritualibus, quam in temporalibus eidem Abbati, et Monasterio

(*) Niuno ha preteso mai che la Chiesa di S. Gennaro in Cassino sia Regolare. Dessa fu ed è vera Chiesa secolare, e poichè la Cattedrale del Clero secolare deve essere anche secolare; pare conforme a ragione che la Chiesa surriferita sia la vera Cattedrale del Clero secolare della Diocesi Cassinese.

Cassinen, et recognoverunt Cassinen. Ecclesiam Matrem, et Dominam eorumdem, ut similiter refertur in eadem *decisione sub dicto § his igitur*. Ex bulla d. Zachariae ac aliorum Pontificum successorum usque ad unionem Monasterii Congregationi Cassinen. Abbas eligebatur a Monachis, et Capitulo ipsius Monasterii. Ideoque illa Ecclesia est Cathedralis ejusdem Abbatis, ubi eius Capitulum eligit *C. qui propter 42. et Cap. in Genesi 55 de elect.* Illa S. Germani recepit quot annis Oleum Sanctum a praedicta Monasterii, cui etiam censum, et Cathedraticum solvit, quod est signum subjectionis, et respective superioritatis *Bich. decis. 336. n. 8.*, *Eminentiss. Orthob. decis.* 179. *n.* 18, *et* 275. *n.* 17. Monachi in constitutione Alexandri Tertii designantur Capitulum Abbatis; in Bullis Apostolicis jurisdictio tribuitur, vel Monasterio simpliciter, vel Abbati, et Monasterio, ut in illa dicti Joannis XXII. in alia Urbani V. et, caeteris omissis, in illa pauli V. et in altera Urbani VIII. Monasterium insuper ex concessione Sixti V. habet Seminarium, non vero Ecclesia S. Germani, ab eoque sicuti ab aliis Cathedralibus Regni, Fridericus Imperatur exegit quoddam subsidium, (**) prout pariter advertitur in antedicta decisione et *§ His igitur cum duobus seqq.*

Non suffragantur signa a Germanen. repetita ad ostenden, majoritatem suae Ecclesiae, nam Processiones, quae ibi fiunt in solemnitate Corporis Christi et Rogationum, existentia Fontis Baptismalis, asservatio Olei Sancti potius sunt signa Parochialitatis, quam Cathedralitatis, cum competant etiam Parochialibus, *Fusc. de Visit. lib.* 1. *cap.* 7 *n.* 16. *Maya Obser.* 20. *n.* 146 *et seq.* et ligneus Tronus ibidem collocatus ad exercen. fnnctiones, quas in eadem Ecclesia aliquando exercere consuevit Abbas non infert quasi Cathedralitatem ejusdem Ecclesiae, cum ibi functiones exerceantur, et processiones fiant ob majorem Populi commoditatem, ne itinere fatigetur, accedendo ad Ecclesiam Montis longe distantem a San-

(**) Il sussidio chiesto dall'Imperatore Federico II. a tutte le Chiese del Regno, Cattedrali e non Cattedrali, ai Canonici ed agli altri Sacerdoti delle stesse Chiese venne soddisfatto anche dal Monastero di Montecassino perchè essendo un Corpo morale ricco, dovea contribuire al pari di tutti gli altri corpi morali del Regno, ma non per questo poteva da ciò solamente dedursene la conseguenza, che quella Chiesa Regolare, Claustrale, era allora Cattedrale.

clo Germano, et ad summum praedicta probarent superioritatem Ecclesiae S. Germani, tamquam Matricis respectu Ecclesiarum ejusdem Civitatis *Franc. de Eccles. Cathedr. cap.* 15. *n.* 167. *et seq.*

Et ita absque repetitione aliorum, quibus praeteritae decisiones satisfecerunt Rotae in hac propositione, votantibus omnibus DD. stetit in primo, et tertio decisis, utraque Parte informante.

Rota est in voto constare de quasi Cathedralitate Ecclesiae Montis Casini, non autem S. Germani ex rationibus deductis in suprascriptis dscisionibus, ad quas etc.

A. Albergatus S. R. *Decanus.*

BULLA

INNOCENTIUS PAPA XI.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Alias in causa jurisdictionis, quae inter dilectos Filios Abbatem, et Monachos Monasterii Montis Casini Ordinis S. Benedicti ex una. et dilectos etiam Filios Capitulum et Canonicos Collegiatae Ecclesiae S. Germani ex altera partibus, pendebat indecisa, emanavit a congregatione Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, et consultationibus Episcoporum, et Regularium praeposita, decretum tenoris qui sequitur, videlicet.

In causa Montis Casini jurisdictionis vertente inter P. Abbatem et Monachos Montis Casini ex una, et Capitulum, et Canonicos Collegiatae S. Germani partibus ex altera, de, et super dubiis, et controversiis per hanc sacram Congregationem Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis, et consultationibus Episcoparum, et Regularium praeposita, partibus hinc inde in facto, et in jure informantibus, sub die 12. Martii 1676 referente Eminentiss. Castaldo, remisit ad Sacrum Auditorium Rotae pro ejus voto, eadem Sacr. Congregatio, visis tribus decisionibus per Sacram Rotam utraque parte informante coram R.P.D. Albergato sub diebus 30. aprilis 1677. 14. aprilis 1679. et 27. Januarii 1681., visoque ejusdem Sacrae Rotae voto registrato in calce ultimae Decisionis emanatae omnibus auditoribus votantibus, reque mature discussa,

nec non pluries citato, et intimato procuratore Capituli, et Canonicorum S. Germani, referente Eminentiss. Casanate in locum Eminentiss. Castaldi absentis subrogato, censuit, et declaravit; Ecclesiam Collegiatam S. Germani esse subjectam Ecclesiae Abbatiali Montis Casini, eidemque Ecclesiae S. Germani, illiusque Capitulo, et Canonicis super praemissis dubiis, et controversiis imponendum fore, et esse perpetuum silentium, prout praesentis decreti vigore imponit. Romae 14. Novembris 1681. G. Cardinalis Carpineus — Locus ✠ Sigilli impressi B. Panciaticus Secretarius.

Cum autem, sicut dilectus filius procurator generalis Congregationis Casinensis dicti Ordinis nobis super exponi fecit, ipse decretum hjusmodi quo firmius subsistat, Apostolicae confirmationis nostrae robore communiri plurium desideret, Nos ipsius procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter ànnuere volentes, cumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad affectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine super hoc humiliter porrectis inclinati, Decretum praeinsertum auctoritate Apostolica tenore praesentiam approbamus. et confirmamus, illique inviolabilis Apostolicae firmitatis robor adjicimus, salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis Cardinalium, decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis ad quos spectat, et pro tempore spectabit plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari: sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios, et delegatos, etiam causarum palatii Apostolici Auditores judicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 22. Martii 1687. Pontificatus nostri anno XI. I. C. Cardinalis Glasius. Loco ✠ Sigilli.

NOTE ED ILLUSTRAZIONI

A

La Sacra Ruota in tutto il suo ragionamento è stata tratta in errore dai Scrittori Benedettini, o fautori dei Benedettini monaci, e specialmente dall'Abate Angelo della Noce, che è stato l'autore di tutta la favolosa storia della giurisdizion spirituale della Diocesi Cassinese nel Monastero di Montecasino: cosicchè si è confusa la Chiesa dell'antico Cassino con quella di Montecassino, che la Sacra Ruota è per questo dice che — *Ecclesia Casinensis olim fuit Cathedralis, et successive quasi Cathedralis.*

B

Due gravissimi errori storici ha commesso la Sacra Ruota, sempre ingannata dalle parole del ripetuto Abate Noce; il quale avea scritto così:—*Ingruentibus non multo post Gothorum Regis Theodorici armis, et in citeriori hac Italia, cujus dominio inhiabat, impotenter pressantibus, cum omnes fere Urbes et Oppida illa diripuisset, moeniumque spoliasset, ut tradit Sabellicus Enn. VIII: lib, 4 tom. 2; barbari furoris tyrannidisque atrociores utique primitias experta est Civitas Casinensium quae occurrerat inter primas: fugatis populis aedificiisque dirutis, atque incensis, ut ubi vix fuerat appareret. Itaque haec causa fuit cur deinceps non invenimus Episcopos Casinatibus constitutos: indeque factum fortasis est, ut vacuam possessionem sacrilegus Idolorum cultus occupaverit* (confessa che la Diocesi di Cassino non venne giammai meno) ... *Non tamem propterea Casinensis Dioecesis desiit esse Dioecesis..... Interim calamitoso haec rerum Statu in Ecclesia perdurante, B. Benedictus, e Sublacensis antris, divino monitus oraculo, Cassinum demigrat, acceptaque a Deo immediate praedicandi potestate. Apostolicum hoc munus et per se, et per alumnos suos adeo noviter feliciterque vir sanctissimus obivit, ut*

4

merito Episcopalem potestatem in hac Dioecesi sibi praescripserit, posterisque tradiderit. Praeterquam quod munus ipsum Apostolicum, immediate a Deo sibi commissum, fuisse videtur legitima investitura Ordinariae et Episcopalis potestatis. E la Sacra Ruota, nulla dubitando del Noce, ha fondato le sue decisioni su di tale capzioso ragionamento.

Ma dagli scrittori contemporanei di Teodorico, come S. ENNODIO, S. SIDONIO CASSIODORO, GIORNANDO, MARCELLINO CONTE, VITTORE TUMACENSE, PROCOPIO di Cesarea, non si rileva affatto che Teodorico avesse distrutto Cassino, anzi tutti dicono (tranne la religione perchè Teodorico era Ariano), che costui fu un Principe giustissimo, pacifico, e ristoratore delle Città d'Italia.

Si narra di lui, che nel 489 si recò in Italia spintovi dall'Imperatore di Oriente per espellerne Odoacre Re degli Eruli, col quale ebbe tre battaglie, e nella terza lo vinse presso Ravenna, e poi l'uccise nel 493. Non si trova affatto registrato nellà storia che in quel tèmpo avesse Teodorico devastata la Campagna, ed in essa la Città di Cassino; mentre all'opposto si ha, che divenuto egli già possessore dell'Italia nel 499 fece pace con l'Imperatore d'Oriente, e nel 500 si portò a Roma, ed usò particolar cortesia al Papa SIMMACO, e che d'Italia partissi nel 526. Ai sopradetti scrittori fa eco lo stesso Sabellico, che l'Abate Noce, abusando della pubblica fede, si fece lecito dire di avere costui scritto ed attestato, tra le altre distruzioni fatte da Teodorico, lo intero abbattimento della Città di Cassino. Il quale Sabellico nell'Enn. VIII. lib. 2 pag. 337 dice — Nullus barbarorum regum LIBENTIUS est Romae visus, majoreve studio, et favore civium in Urbem acceptus, nullum rursus in se MITIOREM est aut Roma, aut Italia experta.... Sunt urbes quaedam ab eodem rege aedificiis excultae, Ticinum, Mutina, regia domo utrobique constituta. Posuit et Prothomartyri phanum Arimini, Ravennae Martino Basilicam, Spoletum sumptuosissimo aedificiorum apparatu excoluit, Sipontinis tributum remisit, ut urbem semirutam restituerent, Apono Balnea in Patavino agro muro clausit, aedibus balneo impositis, ut commodius frequentarentur..... Eratque Theodoricus talis in ORNANDA ITALIA quam ut ab omni externa injuria commodius tueretur.... atque his Theodoricus artibus est consecutus, ut diu Italia cum magna Europae parte, nullis bellorum terroribus fuerit obnoxia.... tum demum Symmachum, et Boetium, jam antea Ticini custoditos, interfecit.... Sic et Theodoricus, qui ad id tempus adeo CLEMENTER rexerat, ut cum optimo quoque antiquorum principum merito conferri potuerit, omnem anteactae vitae laudem ad extremum perdidit.

Dunque il Sabellino non parla affatto di Cassino nè per bene nè per male; dunque è falsissima l'assertiva dell'Abate Noce, ratificata dall'Abate Lucenti, cioè che il Sabellico avea lasciato scritto delle tirannie di Teodorico, e fra queste della intera distruzione di

Cassino. Eppure il Sabellico parla della venuta di San Benedetto al Monte di Cassino, — dicendo: Inclaruit his temporibus Benedicti Sanctitas. Is in solitudinem perdiu versatus, ad postremum in Casinati sibi sedem statuit — Parla di Totila, e di Zotone Duca di Benevento, il quale nel 589 distrusse il Monastero di Montecassino. E l'Abate Noce con sopraffino artifizio scambiando le epoche ed i nomi, cercò di addossare a Teodorico Re Goto, prima del 529 e verso la Città di Cassino, le barbarie che nel 589 usò Zotone Duca Longobardo col suddetto monastero. Le precise parole del Sabellico nell'Enn. VIII. lib. V. pag. 394 sono: — Zoto dux Beneventanus primus omnium induit arma, CASINENSEQUE DIRIPUIT COENOBIUM, DIREPTUM INCENDIT, INCENSUM SOLO AEQUAT. — Ecco il Teodorico dell'abate Noce, ecco la Città di Cassino adequata al suolo dal voluto Teodorico: vale a dire Zotone, e il Cenobio Cassinese. E che la inventata distruzione di Cassino avvenuta a tempo di Teodorico, o di qualsiasi altro Re de'Goti non abbia alcun fondamento storico, anzi dalla storia combattuta, si rileva pure da quanto trovasi registrato dal rinomato Giannone nella sua storia civile del Regno di Napoli. Il quale specialmente di Teodorico afferma, che costui « assunto al regno fece « cessare tante calamità dell'Italia, tal che per lo spazio poco me- « no di 33 anni che regnò in Italia, (cioè dal 493 al 526) la ri- « dusse in tanta grandezza, che gli antichi mali e desolazioni più « in lei non si conoscevano. Che resse l'Italia, e le provincie, che « poi formarono il Regno di Napoli non come principe Italiano, « ma come tutti gli antecessori Imperatori romani. Di tal che i « Pontefici Romani si congratulavano con lui, che si comportava » da principe saggio e prudente ». Non si legge affatto nel citato scrittore, che Teodorico avesse distrutto qualche Città dalla Campania, molto meno Cassino, o che ciò avessero fatto i suoi Goti. Inoltre dice il citato Giannone, che sebbene Teodorico fosse Ariano per religione, pure volle « che i Vescovi cattolici pregassero per « lui; e gli piacque di favorire la religione cattolica e di esserne « eziandio custode e difensore, cosicchè alla pietà di lui dobbia- « mo, che queste stesse provincie, ancorchè per circa settant' anni « sotto la dominazione di Goti Ariani non restassero da quel pestilente « dogma infettate, ma ritenessero la cattolica fede pura e intatta « come i loro maggiori l'aveano abbracciata, da potersi stare però « forte e salda alle frequenti invasioni de'Saraceni, che ne' secoli « seguenti la invasero, e la combatterono. Il quale esempio di « Teodorico, seguito dai Re Goti suoi successori, si fece in modo « che durante il loro dominio non restò ella nè perturbata, nè in « qualunque modo contaminata ». Dunque falsissimo è, che la Città di Cassino venne distrutta da Teodorico, come falsissimo che la popolazione era di nuovo divenuta idolatra.

Eppure la Sacra Ruota ingannata dalle parole surriferite dell'Abate Noce, nelle sue decisioni, sanzionò tali gravissimi errori storici, i quali sono poi contraddetti, e distrutti dallo stesso Abate Noce, e da altri ancora, i quali riconobbero Cassino esistente, non solo allorchè S. Benedetto si ritirò nella solitudine di quel Monte, ma anche molti secoli dopo la gloriosa morte di esso Patriarca.

Infatti il Pontefice S. GREGORIO scrive così — Sanctus vir (BENEDICTUS) ad alia demigrans locum, non hostem mutavit. Castrum namque quod Cassinum dicitur in excelsi montis latere situm est, qui videlicet mons, distenso sinu, hoc idem Castrum recipit, ubi vetustissimum fanum fuit, in quo, ex antiquorum more Gentilium, a stultorum rusticorum populo Apollo colebatur... Ibi itaque vir Dei perveniens etc. — Dunque S. GREGORIO riconobbe, che Cassino esisteva, e che ivi una moltitudine di zotici stolti contadini adorava tuttavia Apollo. Che se veramente fosse stato distrutto da Teodorico, o dai Goti, il Santo avrebbe di certo aggiunto, come è suo costume, — quod (Castrum) barbarie tunc Gothorum immanitate funditus erat perditum, et deletum.— Che anzi lo stesso Pontefice dice, che un tale Teoprobo, uomo nobile della Città,— (vir quidam nobilis Theoprobus nomine)—avendo presa familiarità col Santo, spesso si portava sul monte a visitarlo, come si legge nel lib. 2 de'suoi Dialoghi cap. 17. « Vir quidam nobilis Theoprobus nomine e-
« jusdem Benedicti Patris fuerat AMMONITIONE conversus, qui pro
« vitae suae merito magnam apud eum familiaritatis fiduciam habe-
« bat. Hic cum quodam die ejus cellulam fuisset ingressus, hunc
« amarissime flentem reperit. Cumque diu subsisteret, ejusque non
« finiri lacrymas videret, nec tamen ut vir Dei consueverat orando
« plangeret, sed moerendo, quaenam causa tanti luctus existere in-
« quisivit. Cui vir Dei illico respondit. Omne hoc Monasterium quod
« construxi, et cuncta, quae fratribus praeparavi Omnipotentis Dei
« judicio gentibus tradita sunt. Vix autem obtinere potui, ut mihi
« ex hoc loco animae cederentur. Cujus vocem tunc Theoprobus
« audivit; nos autem cerminus qui destructum modo a Longobardo-
« rum gente ejus MONASTERIUM scimus.» -E così lo stesso Abate Noce nel commentare il passo del citato Pontefice:—*In Castrum Casinum, viro Theoprobo mandat,* — poco ricordevole di ciò che avea prima asserito, dice—« Nempe a Monasterio in vertice montis misit ad Theoprobum in
« Cassinum Castrum in latere montis locatum.—Ed altrove:—Cumque
« ad Cassinum Castrum Benedictus pater pervenisset ».—Dunque egli stesso più non ritenne che Cassino fosse stato adequato al suolo prima che colà arrivasse S. Benedetto.

Cassino inoltre esisteva pure circa l'anno 834, come rilevasi dal martirologio Romano, che parlando di DIODATO, Abate di Montecassino, racchiuso in carcere da SICARDO Principe di Benevento, ove finì di vivere, dice così — apud Casinum S. Deusdadit Abati, qui

« a Sicardo tyranno in carcerem trusus, illic fame et aerumnis « confectus reddidit spiritum. — Esisteva anche nel secolo XI., giusta quanto scrive in più luoghi dei suoi Dialoghi Papa VITTORE III. già Abate di Montecasino col nome di Desiderio; il quale narrando la venuta dell' imperatore CORRADO in queste regioni dice « — Casi- « num venit, ac ad B. P. Benedicti limina conscendit — E parlando dell' infedeltà de' Normanni dice, che al Monastero era rimasta la sola città di Cassino — « praeter Civitatem, quae ad radicem Casini mon- « tis sita est — ed altrove: — in praefatam Casini Civitatem venien- « tes — Laonde, giova ripeterlo, non è affatto conforme alla storia, ma direttamente contraria, opposta alla storia, la falsissima assertiva dell'Abate Noce, e di chiunque ha creduto nelle parole di lui, che cioè, Cassino, prima del 529, fosse stata incendiata, distrutta, annientata dai Goti, e segnatamente dal loro Re Teodorico.

Tutta poetica, favolosa eziandio è l'altra assertiva, che S. Benedetto si portò a Cassino per espressa missione divina acciò avesse, con la predicazione, convertito alla fede cristiana quel popolo, il quale da cattolico, qual'era, in pochi anni vuoisi ritornato alla idolatria, dopo lo eccidio, e la totale vantata distruzione della Città. Imperocchè tutta questa spiritosa invenzione dell'Abate Noce è poggiata sulle parole del Pseudo-Gordiano, che egli stesso ravvisa in Pietro Diacono, il quale dal Mabillon, negli atti dei Santi Benedettini, e da altri, è detto autore favoloso, falsificatore della vita di S. Placido, ed anche scismatico ed impostore: cosicchè lo stesso Abate Noce parlando di lui disse: « — *Acta illa* (della vita di S. Placido) *non sunt germana Gordiani* « *dictata, sed* PETRI DIACONI, *qui Gordiani Graeca Latine retulit,* « *et multa* CONFARCINAVIT.... *fidem enim illorum suspectam red-* « *didit, dum Gordiano tribuere videtur, quae Gordiano aut ignota,* « *aut multo posteriora erant... Multa scripsit, sed sine delectu, et si-* « *ne crisi: vivido siquidem fuit ingenio, properantis tamen ac sabinde* « *praecipitis interdum judicii* ». — Fiorì Pietro Diacono in sul principio del secolo XII, in cui appunto si fissa l'epoca della falsificazione delle scritture, passato già in costume tra i Monaci, giusta il sentimento del Papebrochio, riferito ed approvato dal Mobillon nel *lib. 4 de Re Diplom. cap. 4 n. 2.*

Ecco come si esprime il citato Mabillon: — *Quo tempore in Orbem litterarium subierit* FALSORUM *Diplomatum labes, quosve auctores habuerit, hic in antecessum discutere juvat. Id undecimo aerae Christianae saeculo et sequentibus, dum universalis Ecclesiae pacem, tot undique schismata, seditionesque turbarent, vigeretque morum corruptela, obtinuisse putat* Papebrochius (in Propyl. cap. 8, n. 103.) *atque hujusmodi* FLAGITIUM *refundit praecipue in* MONACHOS. I quali Monaci vedendo per le fiere discordie del Sacerdozio e dell'Impero, e la Chiesa lacerata da Scismi, ed i Regni da fazioni, si applicarono a falsare scritture acconce ai loro fini,

perchè ad essi riusciva agevolissimo il guadagnarne l'approvazione da qualche Principe, purchè si fossero gettati nel partito di lui.

Ed altrettanto praticarono i Monaci di Montecassino, i quali a seconda delle circostanze, ora presero il partito del Sacerdozio contro l'Impero, ed ora quello dell' Impero contro il Sacerdozio, come è abbastanza noto per la Storia.

I guasti seguiti in queste regioni alla venuta dei Normanni, e le gare tra la S. Sede, e l'Imperatore Federico II, siccome diedero luogo alla distruzione dei principali Cittadini di Cassino, così aprirono l'adito ai Monaci Benedettini Cassinesi di occupar tutto, che in comune, ed in particolare a quella popolazione si apparteneva, e seguendo l'esempio del loro tempo, si studiarono di foggiare falsi, supposti titoli per giustificare la loro ingiusta occupazione. Poichè si sa da Bernardo Pezio Benedettino, che fra i suoi Monaci si distinsero egregiamente nell' imitare tutti i caratteri antichi, fra gli altri, il P. Leonardo, ed il P. Regibaldo, dei quali nel suo *Thesaur. Anecdot. noviss. vol. 1. pag. 34 Dissertat. Icagog.* §. 57, scrisse: = « Verum Regibaldum elegantia manus, et scri-
« bendi, pingendique artificio longe antecessit Leonardus, cujus
« illustre monumentum est Codex membraneus in 8. m.. ubi omnia
« ab *undecimo Saeculo scripturarum formas, et modus, centum spe-*
« *ciminibus, sua unius manu ita imitatum est, ut quisque Lector*
« *pereat, in suis quaeque Saeculis exarata esse putet.* — Laonde Riccardo da S. Germano nella sua Cronaca ha registrato, che a quei tempi in questi luoghi vi erano molti falsificatori, falsarii. — Mense Junio, egli dice « (an. 1231) inquisitiones fiunt in S. Germano, et per
« totam terram S. Benedicti per Robertum de Busso jussu Magistri Iustitiarii de Compagiis, FALSARIIS.— Che però il citato impostore, e falsificatore di scritture, Pietro Diacono, fu il primo il quale parlò di Missione divina, di apparizione, e di ordine espresso di Dio, da cui egli fa dire a S. Benedetto — *Te namque elegi ex omnibus incolentibus orbem: tu Evangelii mei tuba Caelestis, spiritu meo repletus. Surge jam et vade ad Castrum Casinum, et populum ejusdem provinciae qui adhuc Idolorum nefandis cultibus servit, et in quorum praecordiis Sathanae versutia regnat, qui nihil sunt, aut dicunt nisi quod in cordibus eorum venenosi, serpentia versutia scripsit sermone veneficus; praedicans meum ad cultum convertere stude, quia tecum ergo, et non te deseram, et confundam omnes adversarios tuos. Proficiscere Idolorum ad pugnam, confortare et esto robustus quia Castrum Casinum tibi tradam, et ibi sedes nominis tui in perpetuum erit. Talia dum S. P. Benedictus audisset, suos ad se discipulus evocans, sic eis orsus est. Audite me fratres et filii etc. — nam mihi Dominus Jesus Christus praecepit, ut ad culturam Idolorum exterminandam, aeternaeque oblivioni tradendam Castrum petam Casinum, ideoque voluntas Dei nostris voluntatibus modis omnibus anteponenda est. Cum*

ad Casinum Castrum Benedictus pervenisset, per 40 dies non longe a templo Apollonis Deum orans permansit; demum contrivit Idolum, subvertit eras, succendit lucos, atque cum discipulis suis Placido et Mauro Casinense fundavit MONASTERIUM, illudque in sua corporali requie, regulaeque descriptione caput omnium Monasteriorum constituit; ubi autem Templum Apollinis erat, Ecclesiam Beati Martini, ubi vero ara Apollonis fuit, Oratorium Sancti Joannis construxit, circumquaque manentes Populos ad Christi Fidem convertit.

Ora si può dire espressa missione divina questa favolosa invenzione di un tale scrittore? Di costui, il quale fu tanto ardimentoso che contro il Cardinal Gerardo Cattolico Legato Apostolico di Papa INNOCENZO II. in presenza dell'Imperatore Lotario II. avanzò le seguenti parole — *Casinense monasterium, nec ab homine, nec per hominem coepisse, sed sui principium ab Omnipotenti Deo, qui principium et finis est habuisse.*— Sino a metterlo in bocca di Papa CALLISTO II. fingendo che questo Papa in pieno generale Concilio Romano avesse detto, contro i Vescovi che si lagnavano delle usurpazioni che dai Cassinesi allora si facevano da per tutto sopra le loro Chiese — *Ecclesia Casinensis non ab hominibus, neque per homines, sed per Jesum Christum fundata est, cuius imperio B. Benedictus ad eumdem locum deveniens.... totius caput MONASTICI ORDINIS effecit* (Benchè per altro il Baronio dichiara gli atti di tale disputa solennemente falsi, e sono all'intutto rifiutati dall'Abate Cassinese Matteo Loreti). Dal che seguì che in prosieguo gravi scrittori, nulla dubitando di tale favolosa invenzione, e totalmente riposando su tali detti, sono incorsi negli errori di sopra indicati.

Il primo che parlasse, non di missione, ma d'ispirazione interna, fu Marco Poeta, Monaco e discepolo di S. Benedetto, il quale in un suo Carme (dove può aver luogo qualche figura poetica) cantò con un secco *monitus*, che Paolo Diacono espresse con un *Divina admonitione*, ed un *vocatum coelitus*, frase adoperata anche da S. Pier Damiani in un sermone della Vigilia del santo. Marco Poeta cantò :

Ad quem ex alto monitus cum monte venires,
Per deserta, Tibi, dux, via, Christus erat.

Paolo Diacono scrisse : — Certum est hunc Egregium Patrem vocatum coelitus OB HOC ad hunc fertilem locum, et cui opima vallis subjacet advenisse, ut HIC MULTORUM MONACHORM CONGREGATIO fieret. E si noti che questo scrittore non parla di altro, che della monizione interna, e divina, come dice altrove — denique cum Divina admonitione, a Sublacu in hunc, ubi requiescit locum, adventaret — non già per convertire alla fede cristiana i voluti idolatri di Cassino. (Città che in tempi delle persecuzioni ebbe molti martirii, alcuni dei quali sono notati a 20 Luglio del Mar-

tirologio di Corbie, come *Agrippiano* , *Metadulo* , *Respetta* ed altri ventitrè, e ad essi si possono aggiungere *Demetrio, Dionisio e Compagni*, che sotto Diocleziano, ed il Consolare, della Campagna patirono in Cassino le reliquie dei quali furono trasferite sopra Montecassino) e far sua quella Diocesi , ma unicamente per fondarvi — *congregationem multorum monachorum* — e quindi falsissimo è ciò che dice l'Abate Noce— Apostolicum munus, immediate a Deo (illi) commissum, fuisse videtur legittima investitura Ordinactae et Episcopalis potestatis.

S. Pier Damiani anche parla di semplice ammonizione divina — Divinitas admonitus hunc migravit. — Il Pontefice San Gregorio poi non parla affatto nè di ammonizione, nè di ispirazione divina, e molto meno di divina missione , cose che il santo pontefice non avrebbe taciuto, se fossero state vere, segno evidentissimo, che San Benedetto non ebbe mai quella missione espressa di Dio, molto meno la facoltà di far sua la Diocesi di Cassino , che l' Abate Noce giunse a chiamare legittima investitura da trasmettersi ai successori del Santo, anzi alle mura del Cenobio, come poi si è preteso. Cenobio, che il Patriarca dovea edificare sulla vetta di quel Monte.

Nè S. Tommaso d'Aquino dicendo:— « Divino judicio reputa-« tum fuit idoneus (S. Benedetto) cui immediate a Deo committere-« tur praedicationis officium— volle intendere che il santo fosse stato mandato con una espressa missione divina o Visione angelica, a predicare a Cassino per così assorbirsene la Chiesa e Diocesi, ma che fu stimato idoneo da Dio, e degno di essergli da Lui conceduto lo ufficio di predicare la sua Divina parola. Ed infatti , sappiamo da s. Gregorio che s. Benedetto convertì, non nella Città, ma nel suo Contado, che chiama Vicus, non molto lontano dal Monastero —*magnam multitudinem hominum rusticorum stultorum ad fidem Dei ab Idolorum cultu;* e neppure colà erano tutti idolatri, come il candore di san Gregorio ci ha attestato, allorchè scrisse: —*Ubi quoque quaedam sanctimoniales faeminae inerant*, e come ingenuamente ci conferma il medesimo Abate Noce dove dice, commentando questo passo di san Gregorio Magno: — « *Non ait Gregorius omnes* Vici *illius ido-« latras fuisse, sed non minimam in eo multitudinem ab Idolorum « cultu a Benedicto fuisse conversam. Quis ignorat promiscue tunc « in eadem loco Gentiles, et Christicolas , habitasse? ut proinde Mo-« nialium quoque ibi PRIUS esse patuerit Monasterium. excitatum* « NON A D. BENEDICTO SED A PRAEDECESSORIBUS EPI-« SCOPIS CASINENSIBUS, *et a fidelibus, qui inter Gentiles ibi vi-« vebant.*

Dunque riconobbe esso stesso, l'Abate Noce , che dai Vescovi predecessori, e dai fedeli della Città di Cassino era stato edificato quel Monastero di monache, il quale esisteva anche dopo lo arrivo di s. Benedetto. Eppure egli avea prima asserito che alla ve-

nuta di s. Benedetto — Civitas Casinatium fugatis populis, aedifi-
« ciisque dirutis, atque incensis, ubi vix fuerat apparebat — In tal caso, secondo lui, s. Benedetto avrebbe predicato ai sassi, ai ruderi, alle erbacce, ed alle ortiche nate in quel luogo nel quale Cassino appena appariva dove fosse esistito. Ecco l'altra pruova della fallacia delle studiate assertive del ripetuto Abate Noce, il quale cade in continua contraddizione con se stesso. Poichè se è vero che s. Benedetto convertì alla fede di Cristo gl' idolatri che erano sul monte, a non molto lungi dal monastero, nel Contado, nel Casale, Vicus, di Cassino, e vi abbattè l' Idolo, l'ara ed i boschetti di Apollo, come narra s. Gregorio, perchè poi questo gran pontefice e scrittore sommo, non dice che il Patriarca avesse operato altrettanto nella Città dei templi infami, degli Idoli, e delle loro Are, se la Città era ritornata all' Idolatria ? Ma nè s. Gregorio, nè Marco Poeta discepolo del patriarca, nè s. Adelelme, nè Paolo Diacono, s. Bertario, Leone Ostiense, e tanti altri scrittori Cassinesi e Benedettini hanno lasciato registato che tali cose avesse operato s. Benedetto nella Città di Cassino; dunque deve ritenersi che questa era tutta cattolica mercè la vigilanza e la cura de' suoi Vescovi dal tempo di san Pietro sino a quei di s. Benedetto, mentre in Città non erano i rustici, e contadini, ma cittadini e nobili, fra i quali quel Teoprobo indicato da s. Gregorio, che era amico del ripetuto Patriarca. Dunque sempre più si ravvisa quanto erronea, falsa, insussistente si è la diceria sparsa, divulgata dal ripetuto Abate Noce intorno la divina missione di s. Benedetto e la vantata distruzione di Cassino, da cui fu tratta in inganno, sia permesso di ripeterlo, la sacra Ruota non solo, ma tutti coloro i quali han voluto credere e giurare sull'autenticità delle Cronache, e delle storie scritte con ispirito di parte, dai diversi autori Benedettini Cassinesi, o fautori de' Benedettini.

C

Sembra che la Sacra Ruota in questo luogo ritiene per cosa dimostrata ciò che bisognava fosse stato dimostrato prima con validi e veraci documenti, senza pericolo di cadere in grave errore di fatto. Poichè si è veduto che s. Benedetto non poteva avere la INVESTITURA, come spiritosamente inventò l'Abate Noce, della Chiesa e Diocesi di Cassino: e distrutto il principio, che si è dimostrato falso, anzi falsissimo, ogni conseguenza che da quel principio emerge anche vien meno. Ma nella non ammessa e neppure data ipotesi, che S. Benedetto fosse stato tanto felice da acquistare il diritto della spirituale giurisdizione (benchè non fu mai Sacerdote, come non lo furono diversi altri suoi successori, nè la Chiesa nel canonizzarlo lo ha annoverato fra i confessori Vescovi, ma fra i semplici santi Confessori) dovea la Sacra Ruota rammentare il seguente fatto storico.

Dal 589 in cui Zotone incendiò, e distrusse il Monastero di Montecassino, ed i monaci se ne fuggirono, e ripararono in Roma, dove furono sino al 716, ricoverati presso S. Giovanni in Laterano, questa Diocesi, per tutto quel tempo di ben 130 anni da chi venne amministrata? non dai Monaci al certo, poichè nè Paolo Diacono, che fu uno dei primi Cassinesi del secolo VIII, nè Leone Ostiense Cardinale, il quale anche fu Monaco Cassinese nell' XI, parlano di qualche monaco, che dagli Abati di Roma, in detto tempo, fosse stato mandato, o di altro ministro, che in di loro nome avesse governata, retta la Diocesi Cassinese, la quale non cessò mai di essere Diocesi Cassinese. E che tale Diocesi non sia mai cessata lo attesta l'Abate Noce, e la stessa Sacra Ruota nelle sue varie Decisioni.

E poichè in quei tempi eravi consuetudine costante, che appena vacava una Diocesi, il Papa, affinchè non patissero quei fedeli danno spirituale di sorta, sino alla elezione del nuovo Pastore vi spediva un Vescovo, che non lasciando la cura della propria Chiesa, invigilava anche a quell' altra; nè erasi ancora introdotto il sistema de'Vicari Capitolari, ed i Vicari generali non erano altri che gli Arcidiaconi in Città, ed i Corepiscopi nel Contado (questo però nell' Oriente) bisogna per necessità ritenere, che in tutto quel tempo (e così deve dirsi dall'anno 884 al 951 circa, per la seconda distruzione del Cenobio di Montecassino fatta dai Saraceni, in cui i monaci fuggirono di nuovo e si stabilirono a Teano e Capua,) in dette epoche la Diocesi di Cassino sia stata governata o dal proprio Vescovo e Pastore, o da altri speditivi direttamente dal Papa, il quale non poteva affatto permettere che tale Chiesa e Diocesi fosse rimasta in abbandono, ciò che è un perfettissimo assurdo. An-

zi è una grave ingiuria per la Santa Sede il solo pensare ad un tale abbandono; poichè (come sappiamo dallo storico Giannone nel lib. 2, cap. VIII. tom 1 pag. 495 della storia civile di Napoli) la Chiesa di Cassino, al pari delle altre Chiese di queste provincie, come suburbicaria, ebbe per suo Metropolitano il solo Pontefice Romano. Ora può mai cadere in mente a chicchessia, che il Pontefice Romano, il Metropolitano di Roma, nella di cui provincia era la Città di Cassino, avesse voluto permettere, che dalla morte di S. Severo, (dato pure e non concesso che nessuno altro Vescovo vi fosse stato dopo di lui, quando si sa che nel 499 Rufino, e Fortunato nel 515 erano i Vescovi di Cassino) sino alla venuta di S. Benedetto a Montecasino fosse stata priva del proprio Pastore la Chiesa e Diocesi di Cassino al punto perfino di fare ritornare quei fedeli al culto degl'Idoli, per modo che s. Benedetto poi si ebbe l'ordine divino espressamente di estirpare quel culto indegno dell' idolatria e richiamare i popoli al culto del vero Dio? Queste sono utopie proprie di taluni individui, sono gravissimi errori. E poi se fosse stato vero, che S. Benedetto ed i suoi successori aveano---*jura Episcopalia, et omnimodam jurisdictionem*---perchè Leone Ostiense nel cap. 4. lib. 1. della Cronaca dice così, parlando del privilegio che papa Zaccaria avea conceduto ad abate Petronace --- *Ab hoc Sanctissimo Papa* (*Zaccaria*) *praefatus Abbas* (*Petronace*) *privilegium PRIMUS accepit, ut hoc Monasterium cum omnibus cellis sibi pertinentibus ab omnium Episcoparum ditione sit liberum, ita ut nullius juri subjaceat, nisi solius Romani Pontificis?*

Se allora nel 742 o 743 per la prima volta l'Abate ebbe dal Papa il privilegio della esenzione del Monastero di Montecassino con tutte le sue dipendenze dalla giurisdizione di qualsiasi Vescovo, per lo addietro dovette sottostare necessariamente a tale giurisdizione, la quale per certo esso non avea. E così se fosse vero che gli Abati sudetti per --- *octingentos fere annos sedulo exercuerunt omnimodam jurisdictionem et jura Episcopalia*---nella Diocesi di Cassino, perchè poi sino al 1049 non aveano l'uso de'ponteficali (senza dei quali non poteansi conferire neppure gli ordini minori) di tal che S. Leone IX per il primo concedette ad Abate Richerio l'uso solamente dei Sandali, della Dalmatica e dei Guanti (e pei guanti vi è anche dubio se sia vera la concessione) con limitazione di usarne soltanto nelle feste principali e nel solo Monastero, fra i solenni della messa: e l'uso della mitra, nel 1105 dato da papa Pasquale II ad Abate Oderisio e suoi successsori, per solo maggior decoro della Badia, e non già per fare l'ordinazione di qualche chierico, o monaco, per cui vi bisognava una espressa dichiarazione? E dicasi altrettanto per l'uso delle altre insegne pontificali, che gradatamente in tempi posteriori ebbero gli Abati di Montecassino dalla Sede Apostolica sempre --- *ob honorificentiam Sancti Loci*.

Si sa poi che non prima del 1218 gli Abati Latini in Occi-

dente, attesa la risposta del Papa INNOCENZO III all'Arcivescovo di Roan al quesito fatto a costui dall'Abate di un monastero, — *an de jure*—poteva un Abate, secondo il testo di Graziano — *conferre ordinem clericalem*—per la quale risposta, perchè affermativa, cominciarono i detti Abati (i quali erano Sacerdoti, ed aveano l'uso di qualche pontificale) a conferire l'ordine clericale, ed il lettorato, ed a chiedere eziandio la facoltà per conferire gli altri ordini minori: e pure di tutto questo nulla è registrato per gli Abati di Montecassino. Di più: se anche fosse vero il voluto esercizio della onnimoda giurisdizione spirituale dai tempi di s. Benedetto, perchè nei quattro libri della Cronaca Cassinese, ed in tante abbondantissime scritture di quei monaci, non si legge mai la celebrazione di Sinodo, nè di Visita della Diocesi fino al secolo XIII in cui avvenne, come dicono gl'intelligenti della materia, la usurpazione di siffatta giurisdizione? Il che meglio rilevasi nel finto, falso, supposto privilegio di ZACCARIA, così giudicato da molti gravi, ed accreditati scrittori, e nel quale i monaci mettono in bocca del Pontefice queste parole: — *Simili etiam modo licentiam damus eidem dilecto filio (Petronaci) ejusque posteris Abbatibus MONACHORUM Synodum congregandi*—Con le quali parole, qualora si volessero aver come vere, il Pontefice altra facoltà non concedeva che di congregar Sinodo, ossia Congregazione di Monaci, e non quella di celebrar Sinodo del Clero Secolare della Diocesi di Cassino (*).

Del pari, la medesima verità che gli Abati sudetti non aveano, sino al XIII Secolo, alcuna giurisdizione Spirituale nella Diocesi di Cassino, si conferma da quanto si ha nei Rituali Cassinesi, registrati da Leone Ostiense nella sua Cronaca, dai quali a tutta chiarezza rilevasi, che sino a quando gli Abati predetti non acquistarono la giurisdizione spirituale, il Clero Secolare di Cassino, o di San Germano, non ebbe mai alcuna spirituale dipendenza da quel Monastero.

Laonde se la Sacra Ruota avesse ben considerato e ponderato tutte queste particolarità e questi fatti storici, non sarebbe caduta nel gravissimo errore di ritenere, che i dritti Vescovili, e l'onnimoda giurisdizione siasi esercitata per ottocento anni *accuratamente* e senza interruzione dagli Abati Cassinesi ancorchè non fossero stati Vescovi.

(*) Di tale privilegio sarà fatta analisi critica in prosieguo.

D

Che la Chiesa di Montecassino talvolta fu appellata Abbaziale, Claustrale, e talvolta Cattedrale ancora, non ne risulta che per ciò solamente sia vera Cattedrale; poichè si è cercato studiosamente di confondere --*Ecclesia Casinensis* -- ed -- *Ecclesia Montis Casini* -- onde dedurre poi che sono identiche Chiese, e perchè di certo--*Ecclesia Casinensis* -- è stata sempre Cattedrale, così volendosi considerare identica con --*Ecclesia Montis Casini* -- anche si è cercato nominarla Cattedrale. Ma l' errore sta nella ripetizione dei principii. Bisognava prima dimostrare che la Chiesa di Monte Cassino fosse identicamente la stessa che la Chiesa Cassinese, o di Cassino : ma esse sono due Chiese del tutto diverse, mentre la Chiesa di Cassino -- *Ecclesia Casinensis* -- rimonta ai primordii del Cristianesimo, fondata, coma la tradizione costante dei maggiori ha ritenuto, dal Principe degli Apostoli, e lo ha consagrato la stessa Sacra Ruota, nelle sue Decisioni, e la Chiesa di Montecassino fu edificata prima da S. Benedetto, poi da Petronace. L' una è Chiesa Claustrale, edificata nella solitudine per uso di Monaci colà ritiratisi affin di attendere alla penitenza ed alla contemplazione: l'altra è Chiesa secolare e del popolo.

E questo tanto per la lettera, che per lo spirito di siffatta denominazione. In quanto alla lettera, alla Chiesa materiale -- *Ecclesia Casinensis* -- è affatto diversa da -- *Ecclesia Montis Casini* -- perchè questa edificata sulla vetta del monte, nel recinto di un Chiostro, per uso di solitarii religiosi; quella in mezzo della Città per le pratiche di pietà, e di religiona di tutta una popolazione. In quanto allo spirito poi -- *Ecclesia Montis Casini* -- significa un sodalizio monastico, per solenna professione addetto alla povertà, al silenzio, alla solitudine, poichè il Monaco altro non voleva dire nella Chiesa, se non colui il quale lasciava di propria volontà il consorzio anche dei fedeli, e si andava a nascondere nel Chiostro per ivi piangere i suoi, e gli altrui peccati, e per attendere alla perfezione. -- *Ecclesia Casinensis* -- all'opposto significa, nella sua primitiva istituzione, il sodalizio di Chierici secolari addetti al servizio dei fedeli per l'amministrazione de' Sagramenti, e per lo esercizio delle altre funzioni pubbliche della Chiesa. Ond'è che quando un Chierico si rinchiudeva in un Monastero, lasciava di servire in pubblico la Chiesa, e quando un Monaco era portato al Chiericato, si traeva dal Monastero, e si astringeva a servire la Chiesa pubblicamente. E perciò nel *Can. 39. 16. qu. 1.* si legge: -- *Aliud convenit cuique ex eo quod Monachus est, aliud ex eo quod Clericus est: ex eo quod MONACHUS est, sua et aliorum PECCATA DEFLENDI HABET OF-*

FICIUM, ex eo quod ***CLERICUS*** *est* ***DOCENDI, ET PASCENDI POPULUM.*** E siccome, per disposizione de' Sacri Canoni, la Cattedrale deve stare, non sopra di un monte, nella solitudine, nel recinto di un Chiostro, ma in mezzo al popolo, nel luogo più centrale della Città, dove è obbligato di risedere il primo Parroco, o Pastore, perchè la Cattedrale altro non è che la prima Parrocchia della Diocesi, in cui quel primo Parroco e Pastore, che è il Vescovo fa i Sermoni, le Omelie, e spiega il Vangelo al suo Popolo e Clero, i quali formano con lui la Chiesa militante, e la Chiesa di Cassino, come oggi quella di S. Germano era, ed è posta nella Città primaria della Diocesi, quando quella del Monte Cassino è nella solitudine di un Chiostro, a lunghissima distanza dell' abitato senza Clero, senza Popolo, da per sè ognuno può giudicare lo equivoco, per non dire altro, preso dalla Sacra Ruota in tal riguardo.

Nè può dedursi alcuna pruova in favore di quel Monastero da ciò che la stessa Sacra Ruota ha soggiunto, dicendo che la Diocesi si è sempre appellata-- *Dioecesis Casinensis*, -- ed alle volte (però in tempi molto recenti) -- *Dioecesis Montis Cassini* -- e non già -- *S. Germani* -- Anzi questa denominazione è tutta favorevole a provare il contrario. Poichè non si è preteso dire che la Diocesi fosse Diocesi di S. Germano, ma propriamente si è sempre sostenuto, che quella Diocesi non è stata mai abolita, nelle forme canoniche, nè mutata: ma che la Chiesa di Cassino sempre è esistita, ed essendo la Città di S. Germano, oggi nuovamente Cassino, succeduta all'antica, questa Diocesi è succeduta all'antica, come nella pesteriore decisione del 22 aprile 1678 riconobbe la medesima Sacra Ruota. E molto meno può inferirsi alcuno che a favore del ripetuto Monastero quell'altro argomento, che lo Abate si è denominato — *Abbas Casinensis* —, poichè tal denominazione si è data benanco a tutti gli Abati della Congregazione Benedettina, detta Cassinese perchè s. Benedetto fondò l'Ordine suo monastico in Monte Cassino. E sarebbe veramente strano se si dicesse che gli Abati dell'ordine Cassinese, ed i quali non sono abati di Montecassino, eppure si dicono Abati Cassinesi, sono tutti Ordinarii della prefata Diocesi. Nè poteva dirsi — *Abbas s. Germani*, — perchè la Città di S. Germano giammai tanto ha preteso, la quale non è stata, non è, e non aspira di essere Comunità monastica e religiosa, ma tanto il Clero, quanto il popolo sono corporazioni secolari ed entrambe giammai hanno sognato di avere per loro capo l'Abate come Abate, ossia come Superiore di una Monastica Comunità.

E

Ammesso pure che Papa Zaccaria dedicasse la Chiesa di Montecasino ad onore di S. Benedetto (qualora, per una semplice ipotesi che non si può concedere, volesse supporsi vera siffatta dedica, imperciocchè, come in appresso ciò verrà meglio sviluppato, uomini eruditi, e di sana critica, dimostrano che essa sia una mera finzione, per la ragione che nel voluto Privilegio di Zaccaria a Petronace Abate, che i medesimi chiamano un gruppo di falsità e di finzioni, dicesi che a 18 Febbraio 742 già da gran tempo Zaccaria avea dedicata la Chiesa di Montecasino con tredici Arcivescovi, e sessantotto Vescovi, mentre in quei tempi in tutto l'Occidente non eravi tal numero di Arcivescovi, molto meno in Italia, tanto più che Leone Ostiense non parlò affatto di questa dedica così solenne, della quale al certo avrebbe parlato se fosse stata vera; cosicchè conchiudono quei critici che chi inventò tale impostura si propose per modello di fare la scimia della dedica vera fatta da Papa Alessandro II nel 1071): Ma dato pure e non concesso che da Zaccaria fosse stata dedicata quella Chiesa a S. Benedetto, ed ammesso che riposi colà il Corpo di questo Patriarca, non deve perciò dedursene, come legittima conseguenza, che quella Chiesa sia da ritenersi, solo per questo, per quasi Cattedrale. Dappoichè era naturale che la Chiesa venisse dedicata ad onore di Colui, che fu il fondatore del Monastero Cassinese, e dell'ordine monastico in Occidente, il corpo del medesimo Patriarca ivi e non altrove dovea essere seppellito per moltissime ragioni, e specialmente per monastica costituzione racchiusa nella Regola dell'Ordine dettata dal Santo, la quale tanto prescriveva.

F

La Sacra Ruota ben dovea rammentare, che gli Abati di Montecassino sono i Capi, i Superiori del Monastero, e da qualche tempo anche gli Ordinari della Dioecesi di Cassino. Quindi la residenza in Montecassino è de'medesimi è nella qualità di Superiori del Cenobio. In quella di Ordinarii Diocesani essi dovrebbero risedere in Città, e se ciò si è trascurato è piuttosto una loro mancanza alla residenza, di

cui sarebbero colpevoli innanzi a Dio, e non già una ragione per dimostrare la quasi Cattedralità della Chiesa Abbaziale, posta sulla vetta del monte, Chiesa Monastica, Claustrale, priva del Sacro Fonte, ed officiata da religiosi, e la quale giammai ha avuto il peso della soddisfazione della Messa Conventuale, annesso a tutte le Chiese Cattedrali, ed alle Collegiate servite dal Clero Secolare.

G

Circa il suono delle campane nella mattina del Sabato Santo della settimana maggiore, al tempo della Decisione, della quale ora è esame, la Sacra Ruota dovea considerare, che allora dai Monaci Benedettini si sosteneva che quel Monastero era in territorio separato da quello di Cassino. Cosicchè quel suono non avea per lo addietro suscitato quistione per la ragione che la Chiesa di San Germano sempre avea suonato prima delle altre Chiese della Città e del territorio. Inoltre dovea riflettere che anche per amore di pace e pel timore del carcere (giacchè nel 1669 l'Abate di Montecassino che si chiamava il primo Barone del Regno, oltre la civile acquistò pure la criminale giurisdizione mediante la somma di 34.000 ducati) il Capitolo di S. Germano, o Cassino dovè allora tollerare che la Chiesa del Monastero avesse suonato le sue campane o contemporaneamente, o prima della Chiesa di San Germano, di questo sistema, od abuso non se ne diede gran pensiero, poichè le altre Chiese del territorio e della Città, in segno di loro dipendenza, non suonavano le loro campane se non dopo, ed immediatamente insieme a quelle della prelodata Chiesa di San Germano.

Venne questo osservato costantemente fino all'anno 1781. A tale epoca piacque al Vicario generale della Curia Spirituale Casinese d'introdurre una novità pregiudizievole alla Chiesa suddetta, con fare intimare alle Chiese tutte della Città, e del territorio, di non attendere il suono delle campane della Chiesa di S.Germano, ma che dovessero corrispondere al suono di quelle della Chiesa di Montecassino. E si noti, che il Vicario allora era monaco Benedettino, come lo era stato costantemente da circa il 1577 quando l'Abate Bernardo Ferrajolo volle dare un'altro colpo per rafforzare nel Monastero la giurisdizione spirituale di fresco usurpata, con fissare la carica del Vicario generale nel ceto dei Monaci, giusta la testimonianza di Marco Antonio Scipione nell'opera sua — *de Elogiis Abbatum Ca-*

sinen -- dicendo: -- (Bernardus) *Superiorum Abbatum praestantissimos aemulatus, aegregie sui muneris partes est exequutus. Quo* SPIRITUALIS JURISDICTIO *fieret in posterum* STABILIOR PRIUS OMNIUM *instituit, ut Vicarius Generalis e Monachorum Collegio deligeretur.* -- Nè tal carica è cessata nei monaci anche dopo le leggi di soppressione del 7 luglio 1866, e 15 agosto 1867, trovandosi tuttavia per Vicario generale lo stesso monaco Benedettino come prima delle citate leggi.

La novità del 1781, di sopra menzionata, occasionò un lungo e strepitoso litigio, che di ordine Sovrano tolto dall'esame e giudizio della Curia Spirituale Cassinese, per essere stata riconosciuta deferente, sospetta, fu rimesso alla Curia Vescovile di Venafro, come si ha dal seguente Reale Dispaccio del dì 7 settembre 1782 (provocato ad istanza della stessa Curia Cassinese, la quale espose al Re che erasi commesso attentato e novità criminosa dal Capitolo di S. Germano, quando l'attentato e la novità suddetta fu da parte di essa Curia). Il Dispaccio è così concepito: — « Nel passato Sabato Santo « dalla Chiesa di San Germano fu commesso un'attentato di suonarsi « le campane un'ora prima, che suonassero quelle della Chiesa di Mon« tecassino, donde è nato, che a querela del Promotor Fiscale della « Curia Cassinese, pende in essa, causa criminale contro gli autori « di tal novità; ma poichè in questa causa trattasi dell'interesse della « Chiesa di Montecassino, S.M. ha determinato, che non proceda la « Curia Cassinese, ma vuole che proceda la Curia di V.S. Illustriss. « contro gli autori e complici di detto attentato, della quale riso« luzione siccome ne ho prevenuto il P. Abate di Montecassino, « acciò rimetta gli atti della detta causa ad Uss. Illustriss. così nel « Regal Nome ne rendo partecipe Lei, affinchè in vista degli atti « sudetti esegua questa Regal disposizione ».

E giova qui notare, che un tal Dispaccio venne richiamato e confermato a 12 aprile 1783 colla soggiunta che detta Rev. Curia Venafrana avesse proceduto nella sola causa del voluto attentato, come a ciò specialmente delegata dalla Maestà del Sovrano, mentre « la M. S. per mezzo del Delegato della sua Real Giurisdizione a« veva fatto intendere alle parti, che per lo PETITORIO circa la « CATTEDRALITA' della Chiesa di Montecassino si dovessero de« durre le ragioni nella Regal Camera di s. Chiara.

La Curia Cassinese fece ogni sforzo ed usò prepotenza molte in tal rincontro, cosicchè ai 18 Febbraio 1784 la Curia di Venafro per propria sua discolpa fu obbligata di fare al Real Trono la seguente relazione:

« S. R. M. — Signore — Con Real carta dei sette del corrente febbraio cui è annesso ricorso del Procuratore del Capitolo della Chiesa Maggiore di San Germano, comanda V. M. a Monsignor Stabile Vescovo di questa Città di Venafro, che questa di lei

Vescovil Curia, speditamente proceda a quanto gli è stato sovranamente incaricato nella causa del suono delle campane della suddetta Chiesa Capitolare, e di quella della Chiesa del Monistero di Montecasino nella mattina di Sabato Santo 1782, e che dia gli ordini e le provvidenze, che convengono affin di evitarsi li disordini nel venturo Sabato Santo.

« Affine di darsi da questa Vescovil Curia la dovuta esecuzione alli provvidi comandi della M. V., perchè occorrono diverse cose da rappresentarle, per l'assenza di esso Monsignor Vescovo di qnesta Diocesi per abilitarsi da incommodi di sua salute, corre a me il dovere di passare all'intelligenza della M. V. quanto ha operato finora questa stessa Curia in tale assunto, e su l'altro riguardante la causa della elezione de' Procuratori e de' Razionali del riferito Capitolo, avverso dei decreti fatti dalla Spiritual Curia di Montecasino, qual causa in grado di appellazione, si è compiaciuta la M. V. rimettere alla Vescovil Curia Venafrana, con altra Real Carta de'31 maggio 1783, e con altra de' 27 dicembre dello stesso anno.

Per quanto appartiene alla causa del suono delle campane della Chiesa di San Germano prima di quelle della Chiesa del Monastero di Montecasino la mattina di Sabato Santo 1782, perchè trattavasi d'interesse del Monastero di Montecasino, determinò la M. V. che non procedesse la Curia Cassinese, siccome a querela del di lei Promotor fiscale ne pendeva in quella la causa criminale contro degli autori e complici di tal novità, e comandò al medesimo Monsignor Stabile, che questa sua Vescovil Curia procedesse, e di tal Ordine ne fu prevenuto il P. Abate di Montecasino, acciò rimettesse gli atti della suddetta causa al Vescovo medesimo, ed a questa di lui Curia, come da venerato Real Dispaccio de' 7 di settembre dello stesso anno.

« Stiede questa Vescovil Curia in espettazione degli enumerati Atti, li quali furono finalmente rimessi dal P. Vicario Cassinese a primo di maggio del caduto anno 1783; ma perchè riscontrati, ed esaminati attentamente, furono trovati soggetti a molte reali eccezioni, tra le quali perchè non eransi esaminati se non 17 testimoni, sebbene vedonsi rubricati, citati e relati in dorso della citazione 23 testimoni. Di più due de' testimoni esaminati contradicono, non vi è veruna prova contro di taluni autori della novità, specialmente contro del Canonico D. Ferdinando Danese, il quale si vede specialmente citato ed esaminato come testimonio ed indi vien rubricato fra li voluti rei.

« Ed oltre di altre eccezioni, essa Spiritual Curia Cassinese continuò a procedere all'informo, dopo che dal Capitolo di San Germano fu allegata sospetta con formale istanza, alla quale, oltre della presentata, niuna provvidenza si diede, secondo le Leggi, per la discussione dei distinti capi di suspicione. Stimò questa Vescovil Cu-

ria Delegata ordinare, con decreto in piedi dell'istanza prodotta dal Procuratore del suddetto promotor Fiscale Cassinese a 19 Maggio, il nuovo esame di tutt'i testimoni rubricati in quegli Atti.

« Ma perchè il suddetto Procuratore si ripigliò dagli Atti nel riferito giorno la suddetta di lui istanza coll'enunciato decreto, che a replicate amichevoli ricerche non ha voluto restituire fino alli 31 del prossimo passato gennaio, e non ha inteso di ricercare il nuovo informo, nè accudire per quello, non ha potuto perciò questa Curia procedere ad atto alcuno in detta causa: sebbene poteva astringerlo alla restituzione di detta istanza e decreto negli stessi Atti, per poter speditamente eseguire li Sovrani comandi della M. V., o almeno umilmente rappresentarle le SOVERCHIERIE, che dal medesimo si commettono. Che anzi ha preteso doversi procedere ad esemplare gastigo degli Autori e complici della novità col solo informo ILLEGALE preso dalla Curia Cassinese.

« Per quanto poi appartiene all'altra causa, intorno alla validità, o invalidità dell'elezione de' Procuratori del Capitolo della sudetta Chiesa Maggiore, fatta dal medesimo a 27 Dicembre 1782 nelle persone dei Primicerii D. Giuseppe Jannarelli, e D. Silvestro Longo, e se i Razionali per la visura dei Conti dei passati Procuratori dovesse farsi dal Capitolo medesimo nelle persone capitolari, o fuori del corpo del Capitolo, per la dovuta esecuzione de' venerati comandi della M. V. si spedirono da questa Curia a quella di Montecasino le lettere inibitoriali, acciò non avesse quella più proceduto in dette cause, e che avesse rimessi gli Atti fin'allora fabbricati, siccome quella eseguì.

« Pervenuti detti Atti e fattane l'apertura, e communicati alle parti, vi si interpose il decreto — *ad non posita ponendum et ad non probata probandum*, — e compilatone il termine, con nuovo decreto se ne fece la pubblicazione, della quale le parti stesse ne fecero l'uso conveniente. Ma perchè la Curia Cassinese ad istanza di cinque Canonici dissidenti volle ordinare con decreto formale, ai 28 del passato Dicembre, al suddetto Capitolo, che — *citra praeiudicium poenarum incursarum* — si fosse congregato nella Curia Cassinese, ed avanti del P. Vicario di quella, ed avesse eletti li nuovi Procuratori — *more solito, et servata forma soliti* — minacciando di eligerli la medesima in caso di controvenzione, non ostante che per Sovrano comando ritrovavasi una tal causa, in grado di appellazione, in questa Vescovil Curia, e dalla medesima formalmente quella inibita: ad istanza di detto Capitolo furono spediti a 29 dello stesso mese, e notificate alla Curia Cassinese nuove lettere inibitoriali, e consegnatane copia al P. Vicario Cassinese, al Consultore, e Cancelliere di detta Curia, a ciascheduno dei Canonici dissidenti, ed agli riferiti Procuratori interini Persongella e Gargano, a non più procedere in detta causa, ed a rimettere li nuovi Atti

formati per l'attentata nuova elezione de' Procuratori, e che fra di tanto li Rev. D. Giuseppe Canonico Teologo Persongella e D. Nicola Semicanonico Gargano, attuali allora Procuratori interini, eletti dal Capitolo — *nemine discrepante*—come dalla copia legale della risoluzione capitolare, avessero continuata una tal carica fino alla decisione della controversa elezione.

« A NULLA VOLLE essa Curia Cassinese UBBIDIRE. Ma essendo comparsi li cinque Canonici dissidenti, e facendo uso di altre insussistenti eccezioni, asserendo che l'elezione de'Procuratori si comprendeva in quella degli altri Officiali del Capitolo, poteva la Curia Cassinese procedere nella causa dell'elezione de'Procuratori, assertiva che si oppone diametralmente all' enunciato decreto della Curia Cassinese de' 28 dicembre, con cui ordinò doversi congregare il Capitolo soltanto — *pro eligendis novis Procuratoribus eiusdem Ecclesiae*—del qual decreto è stato esibito a questa Curia copia legale, e per conseguenza proposero *aeree nullità* contro delle suddette lettere inibitoriali.

« Diede sfogo questa Curia alle parti per discutere le proposte vaghe e generali nullità di tali lettere inibitoriali, ed intese amendue le parti in iscritto ed a voce, essendosi riconosciute contrarie alli supremi comandi della M. V., alla natura della causa, alla verità de' fatti, ed agli atti sin'allora formati, fu decretato non ostare tali proposte nullità, e che con effetto la Curia Cassinese avesse rimessi li nuovi atti *nullamente* formati senza più ingerirsi in detta causa.

« Postasi in animo detta CURIA CASSINESE LA RISOLUZIONE DI NON UBBIDIRE alle enunciate lettere inibitoriali di questa Curia, nè di rimettere gli atti nuovamente formati, e non avendo potuto ottenere che il Capitolo si fosse congregato per l' elezione de' nuovi Procuratori, con nuovo suo decreto de' 30 del passato Gennaio richiamando il di lei decreto dei 29 dell'antecedente dicembre per asserita contumacia del Capitolo, e non ostante l'istanza di suspicione di quella dallo stesso Capitolo proposta, si avanzò a fare di sua autorità l'elezione degli Officiali del medesimo, e fra quelli ardì eliggere per Procuratori del Capitolo medesimo, e sua Maggiore Chiesa di San Germano li RR. D. Paolo Canonico Parroco Tullio, e D. Pasquale Semicanonico Papa, che sono due dei cinque Capitolari dissidenti. Per *raffrenare* una tale nuova *irruenza*, ad istanza del Capitolo furono spedite da questa Curia Vescovile, e notificate a 5 del corrente Febbraio ad essa Curia Cassinese, e suo P. Vicario Generale, suo Consultore e Cancelliere, nuove lettere inibitoriali coll'inserto tenore dell'altro Real Dispaccio della M. V. dei 27 dell'antecedente Dicembre, col quale comandò, che tenendo presenti, questa Vescovil Curia, gli antecedenti ordini, speditamente proceda a ciò che convenga per tal dipendenza, con passare alla

Curia di Montecasino quegli ordini, che crederà confacenti alla regolarità del giudizio, colle quali nuove lettere inibitoriali se gl'ingiungeva di non procedere ad atto alcuno, e di rimettere con effetto tutti gli atti formati dalla trasmissione dei primi fin dal dì 23 del passato Giugno. Si inibirono ancora li nuovi eletti Procuratori Tullio e Papa a non intromettersi nella conferitali carica di Procuratori, e di dedurre in questa Curia le ragioni, che credevano competerli per una tale elezione, ed in caso contrario, si sarebbe da questa Curia il tutto rappresentato alla M. V.; che fra di tanto avessero continuato l'esercizio di Procuratore dello stesso Capitolo, e sua Chiesa Maggiore li suddetti RR. Canonico Teologo Persongella, e Semicanonico Gargano, come ho rappresentato di sopra alla M. V.

« Nè anche la Curia Cassinese e li descritti intrusi due Procuratori hanno voluto ubbidire agli Sovrani comandi della M. V. per mezzo delle suddette nuove lettere inibitoriali, delle quali a ciascheduno se gli è consegnata copia nell'atto della notifica, che anzi dopo tali notifiche li suddetti intrusi Procuratori fecero apporre le nuove serrature e chiavi in due stipi esistenti nella Sagrestia della suddetta Chiesa Maggiore di S. Germano, addetti all'uso e servizio de'Procuratori -- *pro tempore* -- del Capitolo, con aversi preso e ritenuto presso di loro le nuove chiavi, dopo che fin dalli due dello stesso mese, col braccio, e coll'autorità della Curia medesima Cassinese, alla presenza ed assistenza del Rev. D. Alessandro Rossi Cancelliere di quella, erano stati sfasciati detti stipi, e sveltene le serrature, giacchè detti stipi si ritenevano chiusi per uso e servizio della procura dalli sopradetti RR. Can. Teologo Persongella, e Semicanonico Gargano, che conservano presso di loro le prime chiavi, ed il medesimo Rev. Semicanonico D. Pasquale Papa, procuratore intruso, si avanzò ancora a cancellare dal Libro degli adempimenti degli obblighi delle Messe di detto Capitolo e Chiesa Maggiore, che si conserva nella propria Sagrestia, li nomi de' Sacerdoti; che erano stati destinati dalli riferiti Procuratori interini Persongella e Gargano, a celebrare certe Messe, secondo il solito, da' Procuratori, e vi scrisse di proprio pugno — *il Procuratore Papa le celebrerà* — siccome hanno esercitato tali intrusi Procuratori altri atti possessivi di un tale impiego, e tuttociò ha fatto costare a questa Curia il Procuratore di detto Capitolo.

« E perchè ha preveduto il Capitolo medesimo, che col favore della Curia Cassinese, avrebbero gli stessi Procuratori Tullio e Papa, esatto denari della Chiesa e Capitolo medesimo, dall'Amministratore, o sia Esattor laico residente in S. Germano, a richiesta dello stesso Procuratore del Capitolo, fu spedito da me lettera d'officio, coll'inserto tenore del Real Dispaccio dei 27 di-

cembre scorso anno, al Governatore e giudice di S. Germano, e stato Cassinese, acciò facesse intendere a quell' Esattore di non riconoscere altri Procuratori, nè consegnare danaro della Chiesa e Capitolo a niun'altra persona, che ne spacciasse il carattere, se non del Canonico Teologo Persongella, e Semicanonico Gargano. E sebbene una tal lettera sia stata consegnata per mano di Regio Notaro a detto Governatore fin dalli 11 del corrente Febbraio, come dall' atto esistente negli atti, pure fino al giorno di oggi niun riscontro ne ho riportato dell'esecuzione.

« Stando fra di tanto — *in limine expeditionis* — le descritte cause dell'elezione de'Procuratori, e dei Razionali, e notificata al Procuratore dei cinque Canonici dissidenti la monizione— *ad sententiam*— per sostenere gli attentati, le violenze e le dissubbidienze commesse, tanto da essi, quanto dalla CURIA CASSINESE, e la di loro elezione fatta da quella, ha presentato negli atti un' istanza con alcuni capi di suspicione di questa Curia, li quali sebbene non meritassero discussione, che anzi potevansi non ammettere, perchè presentati fuori del termine dalla Legge permesso per li giudici delegati, specialmente dalla *L. 14 Cod. de judicibus*, ben nota alla M. V., pure fu ricevuta, e se ne ordinò alla parte avversa la notificazione, che non ha curato detto Procuratore dei cinque Capitolari dissidenti, fra li quali vi sono gl'intrusi Procuratori Tullio e Papa, di farla notificare al Procuratore del Capitolo, per mettere in maggior chiarezza se meritavano l'ammissione e discussione, siccome il tutto rileverà, la M. V., da detta Istanza di suspicione, che originalmente umilio.

« Da quanto finora fedelmente ho rappresentato alla M. V. rileverà la cieca ubbidienza di questa Vescovil Curia alli Sovrani comandi, e per contrario la RESISTENZA della Curia Cassinese, e de' pochi Canonici dissidenti e della Corte Laica di S. Germano e di altri loro aderenti, a qualunque decreto, ed insinuazione di questa stessa Curia. Dal che con fondamento è da temersi, che resteranno vani gli ordini e le provvidenze, che convengono, ordinate dalla M. V. da farsi da questa Vescovil Curia coll'ultima Real Carta dei 7 corrente Febbraio, affine di evitarsi li disordini per il suono delle campane nella ricorrenza del venturo Sabato Santo, se non sarà questa Curia assistita ed avvalorata da altre superiori Sovrane provvidenze della M. V., per ridurre ognuno alla dovuta cieca e pronta ubbidienza e rassegnazione alli Sovrani comandi, e resto al Real Trono con ogni dovuto rispetto genuflesso — Di V. R. M. — Venafro li 18 di Febbraio 1784.

Dopo della quale Relazione la Curia Vescovile di Venafro divenne finalmente alla decisione della controversia del suono delle campane, ed emise la sentenza, di cui rapportasi il solo dispositivo in questi termini :

« Viso Regali Rescripto diei 7 mensis Februarii currentis anni
« 1784 ad hanc nostram Episcopalem Curiam Venafranam per S.R.M.
« delegatam in causa criminali contra Auctores et complices pro
« attentato sonitus campanarum Majoris Ecclesiae sub titulo S. Ger-
« mani Civitatis eiusdem nominis ante sonitum campanarum Vene-
« rabilis Ecclesiae Sacri Regalis Monasterii Montis Casini in mane
« Sabbathi Sancti anni 1782 , et pro ordinibus , et provvidentiis
« praestandis ad impedienda nova attentata , ac dissidia in mane
« Sabbathi Majoris Hebdomadae currentis anni 1784 : Visis etiam
« supradicti Regalis Rescripti notificatione Procuratori Rev. Promo-
« toris Fiscalis Rev. spiritualis Curiae Casinensis , et Procuratori
« Rev. Capituli et Majoris Ecclesiae S. Germani , illorumque re-
« quisitoria ad deducenda in hac eadem Episcopali Curia Delegata
« eorum jura : visis pariter instantia pro parte supradicti Rev. Pro-
« motoris Fiscalis, nec non instantia et documentis exhibitis pro
« parte Rev. Capituli , et Majoris Ecclesiae S. Germani , et Actis
« omnibus per Rev. Dominum Vicarium Generalem huiusmet Epi-
« scopalis Curiae Venafranae , ut supra Delegatum, fuit provisum
« et *Decretum* -- QUOD SALVIS ET INTEGRIS REMANENTIBUS PARTIUM
« JURIBUS CIRCA CATHEDRALITATEM ECCLESIAE PER SUPREMUM TRI-
« BUNAL CAMERAE S. CLARAE EXAMINANDIS ET DECIDENDIS -- et ab-
« sque praejudicio, ac nullatenus impedito cursu supradictae causae
« criminalis contra Auctores , et complices attentati commissi Sab-
« batho Sancto anni 1782 , in statu et termino in quibus causa
« praedicta reperitur , et ut debitus servetur ordo in Solemnitate
« memoriae Resurrectionis D. N. J. C. praescriptus ab Ecclesiae le-
« gibus, praecipue a Leone Papa X. in constitutione incipiente. —
« Dum inter mentis — edita in Concilio Generali Lateranensi, et ad
« impedienda nova attentata, jurgia et dissidia -- ECCLESIAE OMNES
« ET SINGULAE INFERIORES, SIVE PAROCHIALES , SIVE REGULARIUM ,
« SIVE MONIALIUM, SIVE ALTERIUS QUALITATIS CIVITATIS S. GERMA-
« NI, EORUMQUE RECTORES, PROCURATORES , MINISTRI ILLARUM SER-
« VITIO ADDICTI NULLATENUS AUDEANT IN MANE SABBATHI SANCTI
« MAJORIS HEBDOMADA PULSARE SUARUM ECCLESIARUM CAMPANAS ,
« ANTE SONITUM CAMPANARUM SUPRADICTAE MAJORIS ECCLESIAE SUB
« TITULO S. GERMANI SUB POENA DUCATORUM CENTUM PER QUEMLI-
« BET RECTOREM, SEU COLLEGIUM SOLVENDORUM PIISQUE USIBUS AP-
« PLICANDORUM -- et in defectum de controventione fiat relatio S. R.
« M. -- SALVIS TAMEN ET INTEGRIS REMANENTIBUS VENERABILI ECCLE-
« SIAE SACRI REGALIS MONASTERII MONTIS CASINI JURIBUS PULSANDI
« AD LIBITUM ILLIUS CAMPANAS EODEM DIE, UTPOTE ERECTIS ET EXI-
« STENTIBUS, ECCLESIA ET MONASTERIO PRAEDICTIS, IN TERRITORIO
« SEPARATO AB ILLO CIVITATIS S. GERMANI ET AB EADEM PER TRIA
« MILIARIA CIRCITER DISTANTIBUS—Et ita etc. et expediantur ordines
« in forma.—Datum Venafri ex Curia Episcopali hac die prima Mensis
« Aprilis anni 1784 -- Joannes Canon. Camerario Vicarius Generalis

« Venafranus et Judex Delegatus—Marcus Antonius Primicerius Mac-
« chia Cancellarius Episcopalis—Pro cujus decreti executione vobis
« supradictis Regiis Notariis, Nuntiis, et Cursoribus in solidum com-
« mittimus et Regia, qua in his fungimur authoritate, mandamus
« quatenus ad omnem instantiam et requisitionem supramemorati
« Procuratoris Rev. Capituli, et Majoris Ecclesiae S. Germani quis
« vestrum requisitus fuerit, Decretum praedictum per Nos latum,
« notificetur Rev. Rectoribus, Superioribus, Superiorissis, Admini-
« stratoribus, et Ministris cuiuscumque nominis omnium et singu-
« larum Ecclesiarum inferiorum, Parochialium, Regularium, Mo-
« nialium et alterius cuiuslibet qualitatis, ut fideliter se contineant
« in sonitu campanarum ad tramites praesenti Decreti, et ut de eo
« plenam habeant notitiam, nec ignorantiae causam allegare va-
« leant, citentur, moneantur, et requirantur in forma, et praesen-
« tes cum debita relatione in Actis eiusdem nostrae Episcopalis Cu-
« riae Delegatae reproducantur ad finem etc. — Datum Venafri ex
« Curia Episcopali hac die prima mensis Aprilis anni 1784 — Joan-
« nes Canon. Camerario Vic. gen. Venafranus Delegatus etc. Mar-
« cus Antonius Primicerius Macchia Cancell. Episcopalis ✠ Loco
« signi.

La pronunziazione della prelodata Curia Vescovile di Venafro non piacque affatto ai Monaci di Montecasino i quali, usando della prepotenza baronale, giunsero fino a praticare atti violenti per impedirne la esecuzione, come chiaro si scorge dal seguente decreto del Governatore e Giudice di San Germano, (suddito, vassallo e ligio del Barone qual'era l'Abate di Montecassino) emanato per ordine del Vicario Generale della Curia Cassinese il P. D. Luigi Milazzo monaco Benedettino.

« Ferdinando IV. per la Dio grazia Re ec. Don Pasquale
« Berardi Dottore dell'una, e l'altra legge, Governatore e Giudi-
« ce Generale della Città di S. Germano, e suo Stato ec. —
« Giurati e servienti ec. — Sappiate, come questa mattina giorno 9
« del corrente aprile ed anno 1784 — ci è pervenuta Lettera di ufficio
« del P. D. Luigi Milazzo Vicario generale della Curia Cassinese del
« tenor seguente — Illustriss. Signore Padrone Colendissimo — Aven-
« do la Curia di Venafro con punibile attentato ecceduta la delegazione
« datale dalla M. del Re (D. G.) per la causa del delitto ommesso da
« pochi refrattarii capitolari (*Si noti che sono dichiarati pochi re-
frettarii, nientemeno che le quattro Dignità, la maggior parte dei
Canonici e quasi tutt' i Semicanonici i quali sostenevano la difesa
dei diritti della Chiesa, e del Capitolo*) di questa Chiesa di S. Ger-
« mano, ha creduto questa mattina 9 Aprile poter far notificare ordine
« a questa Curia ed alle altre Chiese di questa Città, che domani mat-
« tina, giorno di Sabato Santo, suonino le Chiese di s. Germano
« dopo quella Collegiata; e come che questi ordini si notificano da
« notar Vittiglio, o chiunque altro notaro, la prego di ordinare,

« che detto notaro, o chiunque altro, non ardisca di andare per
« le Chiese notificando gli ordini sudetti ingiusti, irregolari ed ec-
« cedenti la delegazione della Curia di Venafro, incaricandola
« della sollecitudine per evitare disordini, che il cervello torbido,
« del Vicario di Venafro (*il bue chiama cornuto l' asino dice il*
« *proverbio,*) di concerto con questi refrattarii Capitolari vogliono
« far succedere: E pronto a suoi comandi con piena stima mi raf-
« fermo—di Uss. Illustriss. S. Germano 9 Aprile 1784 — Devotiss.
« Servo vostro D. Luigi Milazzo Vicario Generale — Che perciò
« col presente vi diremo, ed ordinamo di far ordine e mandato
« al Magnif. Notaro — D. Francesco Vittiglio, ed agli altri Notari
« di questa Città, che non ardischino di notificare l'ordine della
« Curia di Venafro alle Chiese di questa sudetta Città di S. Ger-
« mano Regolari e Secolari sotto pena d'immediata carcerazione, e
« di ducati cento: e così eseguirete, e non altrimenti, *dantes* etc.
« *mandantes* etc.—S. Germano questo giorno 9 aprile 1784 — Pa-
« squale Berardi Governatore e Giudice — Gennaro d'Antuoni Ma-
« strodatti ».

Al seguito della relazione fatta al Sovrano dalla Reverendissima Curia Vescovile di Venafro, Delegata di Reale comando a decidere le diverse controversie, dalle quali veniva tormentato il Capitolo della Maggiore Chiesa di S. Germano, non solo direttamente dalla Curia Spirituale Cassinese, ma anche indirettamente per mezzo di alcuni Capitolari partigiani della stessa, e nemici della propria Chiesa (cosa che spesso si è verificata); e dopo i ragionati ricorsi umiliati al Real Trono dal medesimo Capitolo, il Re emise diversi Reali Dispacci, fra i quali uno in maggio 1784 partecipato al Duca Ferritto del tenore che segue.

« Di Real Ordine rimetto a V. S. la relazione del Vicario Ge-
« nerale di Venafro, riguardante le nuove contese insorte colla
« Curia Cassinese circa altri disordini seguiti nel passato Sabato
« Santo in San Germano pel suono delle campane unitamente ad
« un ricorso umiliato nelle Reali Mani per parte del Capitolo di
« detta Città, il quale riepilogando la serie delle antiche contro-
« versie, e violenze che crede aver sofferte dall'Abate e Curia di
« Montecasino, implora le Sovrani provvidenze affinchè, tenendo
« presente la Consulta del suo Antecessore in data de' 24 di Feb-
« braio 1783, cui S. M. si uniformò, con delegare per la sola
« causa del suono delle campane la Curia di Venafro, e facendosi
« carico di tutto ciò che si espone per parte del Capitolo di San
« Germano, relativamente soltanto al medesimo assunto, informi
« col suo parere e proponga gli ordini da darsi — Palazzo 22
« Maggio 1784 — Carlo de Marco — Sig. Duca Ferritto ».

Lo inqualificabile attentato della Curia Cassinese di sopra riferito, mise il Capitolo nella dura necessità di ricorrere nuovamente al Sovrano, a cui umiliò il seguente esposto.

S. R. M. -- Signore -- Il Capitolo della Città di S. Germano pro-
« strato ai piedi della M. V. supplichevole umilmente le rappresenta,
« che con più ricorsi ha esposto al vostro Regal Trono le SOVER-
« CHIERIE, e le VIOLENZE, le OPPRESSIONI, gli SPOGLI, gli AT-
« TENTATI ed ABUSI di GIURISDIZIONE, che dal Sabato Santo del
« 1782 ha sofferto dalla Curia Spiritual Cassinese, la quale come PRE-
« POTENTE, ha preteso di spogliare la Chiesa di S. Germano della
« giustissima preeminenza alle altre Chiese inferiori della Città nel
« suono delle campane in detto giorno, volendo, che queste, contro
« le leggi, e contro il solito, corrispondessero col suono al suono del-
« la Chiesa Regolare di Montecasino, distante dalla Città tre mi-
« glia, il di cui Abate è Ordinario pur anche della Diocesi, e che
« la stessa Chiesa di S. Germano, ancorchè non giunta in questa
« l'ora del Gloria nella Sacra Funzione, col suono delle sue cam-
« pane corrispondesse a quelle di Montecasino.

« Il Capitolo supplicante per difesa dei dritti della sua Chiesa
« stimò bene anticipare in quell' anno la Sacra Funzione; e pre-
« venire col suono delle sue campane tutte le Chiese. Da questo
« nacque, che mossi a sdegno l' Abate e i Monaci e Curia Cassi-
« nese facessero scalare dai Birri il campanile chiuso; bastonare
« i Sagrestani, che sonavano, e carcerarli, caricare pubblicamente
« di villanie il Capitolo, fattolo a se chiamare davanti, sospende-
« re *a Divinis* e dall'esercizio della Confessione *de facto*, e senza
« processo, contro la polizia del vostro Regno, tre Dignità del Ca-
« pitolo, l' Arcidiacono e due Primicerii, con ammirazione e scan-
« dalo pubblico; riabilitati poi in virtù di nostro Regal Dispac-
« cio, ma in seguito nuovamente sospesi dall' esercizio della Con-
« fessione, come tutt' ora si ritrovane; ed anche l' Arciprete pri-
« ma Dignità, il Canonico Teologo, ed altri Capitolari per pura
« vendetta.

« La M. V. dell' accaduto commise l' informo al Commissario
« della Campagna. Accapato detto informo si compiacque pur an-
« che V. M. commettere la cognizione del preteso attentato del suo-
« no preventivo prodotto dall'Abate contro il Capitolo supplicante,
« alla Vescovil Curia di Venafro. Questa ricevuti gli atti a capric-
« cio formati dalla Curia Cassinese disse -- *Testes examinati per Cu-
« riam Spiritualem Casenensem deano, et ex integro examinentur co-
« ram nobis* -- Un tal decreto non piacque ai Monaci sul riflesso,
« che i Testimoni avanti al Giudice spassionato, qual'è la Curia
« di Venafro, avrebbono deposta la verità, e sarebbe andato a ter-
« ra il di loro mal fondato edificio di vendetta meditata contro il
« Capitolo supplicante, onde fin' ora vedesi incagliato un tal giu-
« dizio, siccome simili vicende hanno incontrato l' altre cause di
« detto Capitolo intorno all' elezione degli annuali Procuratori e Ra-

« zionali, commesse dalla M. V. alla stessa Arcivescovil Curia Venafra-
« na e l'altra ancora dell'ingiusta carcerazione di due Individui Pro-
« curatori del Capitolo medesimo, al di cui ricorso, si piacque la
« M. V. ordinarne l' informo al Tribunale di Campagna, dal qua-
« le accapossi e fattane la relazione fin dal passato anno ne pen-
» de ancora l' ordinata Consulta. E tutto ciò avviene per la *pre-*
« *potenza e per i raggiri* de' quali fa uso il Monastero di Mon-
« tecasino.

« Da quel punto però fino al presente la *prepotenza* Cassinese
« non ha cessato direttamente ed indirettamente di angustiare il po-
« vero Capitolo con infinite controversie mossegli e fattegli muovere
« contro per mezzo di ben pochi Individui del Capitolo istesso, suoi
« parziali e dipendenti, violando ogni dritto e ragione. Delle cen-
« nate controversie molte si trovano rimesse dalla M. V. per Consul-
« ta alla Curia del Cappellano Maggiore, ed altre al Delegato della
« Vostra Real Giurisdizione col comando di consultare, e propor-
« re gli ordini da darsi, specialmente sulle relazioni, così della Curia
« Vescovile di Venafro Delegata, che del Commissario di Campagna,
« che qualificano le *violenze* c. r. le *oppressione*, *attentati*, ed *abusi*
« di Giurisdizioni sofferti dal Capitolo supplicante.

« Tanto le descritte Relazioni, ed i ricorsi replicati del Capi-
« tolo, che i vostri Regali Dispacci, finora non hanno avuto esecu-
« zione, perchè la *prepotenza* Cassinese nei Tribunali facilmente tro-
« va tempo da differire l'esecuzione della Giustizia, sotto pretesto
« di accomodo progettato, tuttochè ben si comprenda, che il pro-
« getto di accordo sia intento solo a temporeggiare, e frattanto le
« *violenze*, e le *oppressioni* galleggiano, e il povero Capitolo si ve-
« de sempre più in angustie e dispendii.

« Specialmente S. R. M. a ricorso del Capitolo, con Regal Di-
« spaccio de' 7 Febbraio del caduto anno 1784, si ordinò alla Cu-
« ria di Venafro, che nella ricorrenza del Sabato Santo per il suo-
« no delle campane, che altra volta avea cagionato non lievi dis-
« turbi, in vista avesse speditamente proceduto a quanto per tale
« assunto le era stato sovranamente incaricato, e dato avesse gli
« ordini e le provvidenze, che convenivano a fine di evitarsi gli
« disordini — La Curia di Venafro cerziorò le parti del Sovrano
« Oracolo pervenutogli, le intese pienamente in giudizio, ed indi
« sotto il dì 1 Aprile di detto anno 1784 diè fuora il suo Decreto
« del tenor che siegue:

« *Videlicet, fuit provisum et decretum quod salvis et integris re-*
« *manentibus partiam juribus circa CATHEDRALITATEM Ecclesiae*
« *per Superiorem Tribunalem Regalis Camerae Sanctae Clarae exa-*
« *minandis et decidendis etc.* (come si legge nella sentenza di detta
« Curia Venafrana).

« Un tal giustissimo decreto con provvisioni di quella Curia

« Delegata che inserto contenevano il cennato vostro Regal Di-
« spaccio di dover dare gli ordini e le provvidenze per evitarsi
« nuovi disordini, nel Venerdì Santo di detto anno 1784 notificato
« per mano di pubblico Notaro alla Curia Cassinese, dal di lei
« attual Consultore, con indicibil disprezzo della Curia Delegata, e
« de'vostri Sovrani comandi, fu lacerato alla presenza dello stesso
« Notaro con minaccia di carcere se avesse ardito di notificarlo
« alle altre Chiese inferiori della Città; ed indi per mezzo del go-
« vernatore locale, dipendente della Curia Cassinese (essendo l'Abate
« di Montecasino Ordinario e Barone insieme) fatta intimare la
« stessa minaccia di carcere e di ducati cento a tutt' i Notari e
« pubblici servienti, il perchè non vi fu chi lo notificasse. Nella
« mattina poi del Sabato Santo dello stesso anno 1784 al suono
« delle campane di Montecasino la Curia Cassinese non solo fè cor-
« rispondere il suono di tutte le Chiese inferiori della Città; ma
« benanche delle campane della stessa Chiesa Maggiore di San Ger-
« mano, prima che la Sacra funzione in questa fosse giunta all'ora
« della Gloria, fatto scalare da Birri il campanile chiuso, e dai me-
« desimi suonare con iscandalo pubblico, ed ammirazione.

« Con nuovo ricorso, e con distinta relazione di tutto lo ac-
« caduto della Curia Venafrana, se n' esposero dal Capitolo suppli-
« cante le giuste doglianze al vostro Regal Trono. V. M. si com-
« piacque rimettere l' uno e l' altra al signor Delegato della Real
« Giurisdizione con ordine di consultare la M. V. e proporre gli
« ordini da darsi.

« Il Signor Delegato, intese le parti, propose loro progetto di
« accordo anche sulla relazione del Commissario di Campagna per
« la ingiusta carcerazione sofferta da due Capitolari.

« Il *prepotente avversario* c. r. ha temporeggiato fin' ora, e
« tuttavia temporeggia senza venire all'accordo proposto tante vol-
« te. Intanto si approssima il Sabato Santo, e non trovandosi nulla
« assodato teme il Capitolo nuovi inconvenienti per la detta pree-
« minenza del suono.

« Quindi è che il povero Capitolo ricorre dalla Paterna Cle-
« menza della M. V. e la supplica degli espedienti opportuni, e
« delle Sovrane economiche provvidenze per la dovuta esecuzione,
« affinchè non ardisca la Curia Cassinese resistere e disprezzare li
« Sovrani ordini della M. V., e non ardisca quella di prorompere
« nelli soliti attentati e prepotenze contro del diritto, che ad esso
« Capitolo e sua Chiesa Maggiore della detta Città compete. E per
« tutt'altro esposto nei ricorsi e relazioni precettarsi il disbrigo delle
« Consulte ordinate così alla Curia del Cappellano Maggiore, che
« al Delegato della Real Giurisdizione. Tanto spera il povero Ca-
« pitolo dalla mano benefica della M. V., che non soffre le op-
« pressioni dei suoi figli, e fedelissimi sudditi, e tutto riceverà in
« grazia, *quam Deus etc.*

Laonde il Re, dopo esatte ed accurate informazioni prese sul riguardo, non potendo più tollerare quello, che dalla ripetuta Curia Cassinese si commetteva in aperta conculcazione della giustizia, a 11 agosto 1787 emanò suo Real Dispaccio così concepito.

« Informato il Re, che la Curia Vescovile di Venafro, non « abbia potuto disbrigare di Giustizia il Giudizio criminale sopra » i pretesi attentati imputati all'Arcidiacono, ed a due Primicerii « del Capitolo di San Germano, in occasione della contesa intor- « no al suono delle Campane nel Sabato Santo a motivo de' CON- « TINUI IMPEDIMENTI, che si sono frapposti dalla CURIA CAS- « SINESE, fino a praticare VIOLENZE, con aver LACERATE « PUBBLICAMENTE le notifiche, che dalla Curia di Venafro si « sono dirette al Consultore della Curia Cassinese, e con aver mi- « nacciato di CARCERAZIONE anche il Notaio, S. M. ha risolu- « to che V. S. Illustr. nel Real Nome sentir faccia all'Abate di « Montecasino, che la M. S. sospenda per ora di provvedere su « gli attentati relativamente al procedimento della Curia di Vena- « fro Sovranamente incaricata nella dipendenza criminale circa il « suono delle campane contro gl'individui del Capitolo della Chie- « sa di San Germano, per sperimentare se tali attentati siano pro- « venuti dall'opera e dal consiglio del passato Consultore D. Pasquale « de Martini, oppure dalla Curia stessa Cassinese. E che la M. S. « vuole e comanda, che si eseguano esattamente gli Ordini dati « sull'assunto alla Curia di Venafro, alla di cui giudicatura si ab- « bia ad ubbidire, e produrre quei gravami, che le Leggi accor- « dano: Con badar BENE LA CURIA CASSINESE a non ULTE- « RIORMENTE CONTROVENIRE se non voglia essere ESEM- « PLARMENTE PUNITA. Quindi nel Real Nome comunico a V. « S. Illustr. questa Sovrana Determinazione per la pronta esecu- « zione. — Napoli 11 Agosto 1787. — Carlo de Marco — Si- « gnor Commissario di Campagna ».

Ed ecco tutta la storia sincera dell'accaduto dal 1781 al 1784 per la quistione del suono delle campane nella mattina del Sabato Santo tra l'Abate ed i Monaci di Montecassino, ed il Capitolo di S. Germano,

Che però se nel 1784 non militò la ragione del suono delle campane a favore della Chiesa di Monte Cassino per la dimostrazione della pretesa Cattedralità, e lo esame di tal quistione in PETITORIO dal Potere Civile venne affidato alla Real Camera di Santa Chiara, quale giudice competente (ciò che dimostra che la Civile potestà giammai riconobbe per giudicato le Decisioni della Sacra Ruota, ed i Decreti della Curia Romana sopra dei quali si poggiano i Monaci di Montecasino) molto meno il poteva all' epoca in cui tali Decisioni vennero emanate. E la stessa Sacra Ruota ebbe a confessare una tale verità nella Decisione del 22 Aprile 1678 quando giusta-

mente osservò, che la proibizione fatta alla Chiesa di S. Germano dall'Abate di Montecasino per lo suono delle campane, era una recente innovazione commessa da quell'Abate, il quale nel contempo era Barone, Capo del dominio temporale, al cui comando il Capitolo in qualità di suddito, che allora dicevasi vassallo, dovea ubbidire; ma che tal recente novella proibizione emessa appunto per acquistare un dritto addurla come prescrizione in favore del proibente, non poteva sostenersi, nè tenersi in conto alcuno.

II

Circa la esazione delle Decime la Sacra Ruota non avendo tenuto presente tutta la Storia del come furono quelle introdotte, e per qual ragione, è percio utile di quì recarla a sostegno della verità allora tenuta nascosta.

Egli è risaputo che dal 742 al 1216 gli Abati, ed il Monastero di Montecassino aveano gradatamente ottenuto dai Romani Pontefici varii privilegi, fra i quali eravi quello di una certa superiorità su i Chierici, e Preti addetti al servizio delle Chiese dipendenti dal lodato Cenobio. Nel 1229 Papa Gregorio IX. creò Vescovo di Teano Roffredo Arciprete di S. Germano, il quale ebbe per successore nell'Arcipretura Guglielmo da S. Germano, Cappellano del Papa,

Ora è bene, e torna molto a proposito, di fare avvertire come in questi tempi appunto ogni cosa era stata macchinata con accurato studio, con finissima astuzia dai Monaci di Montecassino per lo edificio della spirituale giurisdizione in quel Monastero, e si stava attendendo solamente una qualche circostanza propizia, cioè, qualche torbido politico per iscoprirlo, e mostrarlo, prima che immaginato, già fatto.

Questo edifizio dalla sapienza del Mondo, che è la politica, era stato architettato e fondato sopra sette grandi, e ferme colonne. Esse sono. La esenzione totale da ogni Vescovo; il comando ottenuto sopra i sudditi del Monastero, come principe temporale, quali Vassalli: l'ornamento e l'uso delle varie insegne pontificali; la investitura, al pari degli altri padroni temporali, dell'Arciprete di S. Germano, ed il giudizio accordato all'Abate, ed al Monastero, sopra i delitti del Clero: la Superiorità a tanti Chierici, e Preti, che servivano le Chiese, e le quasi Parrocchie dipendenti dallo

stesso Monastero : la facoltà di poter scommunicare i perturbatori dei beni e delle ragioni della Badìa ; ed in fine la facoltà di conferire gli ordini minori ai proprii Monaci.

Quella tanto aspettata opportunità finalmente si presentò, e subito i Monaci se ne avvalsero. Un fiero tremuoto al 1 di giugno del 1231 arrecò gravissimi danni e disastri da Capua fino a Roma.

Allora l'Abate Landenolfo invitò il Clero a portarsi processionalmente al Santuario di Montecassino per implorare da Dio la liberazione dá tanto flagello , poichè per circa un mese continuarono le scosse quando più , quando meno forti. Tutto il Clero in tale circostanza indistintamente , anche quello non soggetto affatto al Monastero , compì l'atto religioso di penitenza sia per non dare scandalo , sia perchè pietoso e timorato del Signore. Ma da quei Monaci fu ritenuto , che il Clero di s. Germano vi fosse andato in virtù dell'invito dell'Abate , e venne segnato fra le memorie di quell'archivio con la mira di potersene in prosieguo servire di esempio per addurlo a pruova di possesso di questo creduto diritto. Ed ecco in febbraio del 1242 morì presso Martorano in Calabria, Errico figlio primogenito dell'Imperatore Federico II , il quale con sue lettere dirette a tutt' i Prelati , e Grandi del Regno volle che se ne fossero celebrate le esequie solenni in tutte le Chiese del Reame. Scrisse pure all'Abate di Montecassino acciò si fosse altrettanto praticato nelle Chiese dipendenti da quella Badìa. Stefano Abate , che come Padrone nel temporale uso a comandare da Padrone, subito proclamò l'ordine dell'Imperatore. In quei tempi quest'ultimo teneva assai tormentata la Chiesa Romana imprigionando gran parte di Cardinali, e volendo che si fosse eletto un Papa di suo piacimento.Quindi per timore dell' Imperadore niuno si oppose , e Giovanni II. allora Arciprete di S. Germano, al pari degli altri, ubbidì per non essere preso da ribelle di Federico , e non soffrire l' esilio , rimanere in carcere come tanti altri Cardinali e Prelati, e nel quale egli già era dal 1240 insieme con suo fratello Pietro. Nè il Capitolo osò di opporsi per tema di simile trattamento , e perchè non avea a chi ricorrere, essendo la Santa Sede vacante da quasi un'anno. Ed anche che non fosse stata vacante il ricorrervi sarebbe stato lo stesso che incorrere nello sdegno dell' Imperadore , a cui l'Abate, tenutosi offeso , l'avrebbe rappresentata qual cosa molto criminosa , ed altro di peggio, calcando la mano contro i pretesi delinquenti.

E questo fù un secondo passo. Ma sopraggiunse un torbido peggiore , che in un momento fece scoprire tutta la gran mole dell'edificio di sopra menzionato. Nel dì 11 agosto 1258 all'incoronazione di Re Manfredi, fatta in Palermo, v'intervenne , tra gli altri, l'Abate di Montecassino , il quale fu Theodino di Capistrello, uomo ambizioso fuor di misura, e perciò ad ogni costo a dritto , o a torto che fosse, avea voluto già una mitra in capo. Egli adunque avea procu-

rato di essere eletto Vescovo di Acerra, che allor vacava, e perchè era un palese fautore di Manfredi contro del Papa, a tal riguardo l'ottenne, e ne prese il governo così sol da eletto. Morì tra questo Riccardo Abate, e ancorchè Alessandro IV avesse proibito, che alcun Capitolo, o Convento procedesse ad elezione senza espressa licenza sua, Theodino pur vi aspirò e subito mise le sue macchine in azione. Ne supplicò Manfredi, visibilmente su i principii del 1253, e questi per affetto del suo fedele, e forse buon' ungitore, spiccò un preciso ordine al Monastero in favore di lui, *ed ecco la maggior parte del Convento* (così dice la Bolla di Urbano IV a Bernardo Abate, la quale era macchiata dall'istessa pece in vilipendio del Pontificio divieto, come avea anche fatto il Capitolo dell'Acerra, l'elesse Abate, e Theodino lasciò il Vescovato, volò a Palermo, assistè alla coronazione di Manfredi, a 13 Agosto del 1258 gli giurò fedeltà, ritornò a Monte Casino, e quando ciò al solo Papa spettava, fece benedirsi, ed ordinarsi in tal Dignità, dal Vescovo di Troja pur seguace del Sarracino, ma costretto, com'egli asserì, e che con somma prudenza disse di farlo non già a suo nome, ma a quello della Santa Sede. Ciò fatto fece giurare fedeltà dai Vassalli (e non si parla ancor di Clero suddito, che anche giuri nel 1258 a questo suo quasi Vescovo -- *subjectionem et obedientiam* --) li tagliò malamente per far quattrini, e prese a farla in tutto da vera Abate. Queste son cose, che così le scrive Urbano IV. presso Ughelli. « — Sane dicto Monasterio « pastoris regimine destituto major pars Conventus ipsius Monaste- « rii de mandato Manfredi quondam Principis Tarentini persecutoris « Ecclesiae manifesti, Theodinum, qui se gerebat pro electo in E- « piscopum Acerrarum, olim ipsius Monasterii monachum et infir- « marium, spreta generali prohibitione facta per Sedem Apostoli- « cam (Alessandro IV nel 1255) quod nullum Capitulum vel Con- « ventus absque mandato Sedis ejusdem in Regno licite procederet « ad electionem aliquam celebrandam, in Abbatem praedicti Mona- « sterii nominavit. Cujus nominationis praetextu idem Theodinus ad « eumdem Manfredum accedens fidelitatis sibi praestito juramento, « administrationi dicti Monasterii irreverenter se ingessit, recipiendo « inter alia fidelitatem a Vassallis ejusdem, et illis imponendo col- « lectas, et alia quae ad Abbatis ministrationem pertinere noscun- « tur, publice in dictae Sedis contemptu, et animae suae pericu- « lum exercendo. Nos autem videntes dicti Monasterii per hoc of- « fuscari decorem, et nequientes tantum ipsius dispendium, et igno- » miniam relevare, nominationem hujusmodi non sine multiplici « nominantium temeriate praesumptam cassavimus, cassam et irri- « tam pronunciavimus, ac decernimus nullius existere firmitatis. Et « quia dicebatur, quod venerabilis frater noster Episcopus Troja- « nus, personaliter ad eumdem Theodinum accesserit, confirmatio- « nis, et benedictionis munus authoritate nostra impensutus eidem,

« nos, si quid per eumdem Episcopum factum erat, in hac parte,
« vel alterius fieri contingerit, cassavimus similiter, et decernimus
« aliquatenus non valere ». -- Ma questa sentenza di Urbano, che fu
nel 1263 -- *Datum apud Urbem veterem 4. Kal. Aprilis Pontificatus anno secundo* -- fu preceduta da un'altra di Alessandro del 1253, nel
dì della dedica delle Basiliche de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo. Perchè Alessandro IV subito informato dell'accaduto in Palermo, privò,
nel detto giorno, Manfredi del Principato di Taranto (e perciò sopra dice Urbano -- *quondam principis* Tarentini -- scomunicò Riccardo
Vescovo di Girgento, e lo depose dal Vescovato, perchè avea celebrato, l'avea unto Re, e depose Pietro Arcivescovo di Sorrento,
e Theodino Abate di Monte Casino, perchè vi aveano assistito. Di
cui la sentenza, o cosa essa sia, così si legge: -- « Item Alexander
« Papa attendens, quod Agrigentinus Episcopus eidem Manfredo suas
« execrabiles manus imposuit, et in Regem inunxit etc. Eumdem
« Agrigentinum Episcopum excommunicavit et ab Episcopali digni-
« tate deposuit: Surrentinum Archiepiscopum ab Ecclesia Surren-
« tina, et Abbatem Monasterii Casinensis a Monasterii regimine » --
(quì dove importa, non si dice -- *Ecclesia Casinen* -- come la Surrentina, ma -- *Monasterium, a Monasterii regimine* -- non già -- *ab Ecclesia Casinensi*) *quia unctionis, coronationis, et Manfredum in illis astiterunt, amovit; praecipiens AGRIGENTINAE ET SURRENTINAE ECCLESIARUM CAPITULIS ET CONVENTUI MONASTERII CASINENSIS* (ci vuol più chiarezza, che ancor Monte Casino non
era Chiesa Cattedrale, ma Monastero, e che ancor non era Capitolo, ma Convento? e che ancor Chiesa Cattedrale era la Chiesa dell'antico Cassino, trasferita in quella del nuovo Cassino, ossia S. Germano? e niente soggetta a quel Monastero o Convento?) *ut universis Vassallis Ecclesiarum et Monasterii ne illis intenderent, neque illis in juribus et redditibus responderent.* -- Ma la sentenza del Papa
non ebbe effetto, seguirono le cose come prima, e nemmeno obbedito da questi Monaci, Theodino seguì, col braccio di Manfredi, a farla in tutto da vero Abate. Intanto morto Alessandro nel
1261, gli successe Urbano IV, e questi dato il Regno a Carlo di
Angiò, nel 1263 chiamò in Roma Bernardo Abate di Lorin suo amico, e conoscendone bene il pregio, gli diede l'Abadia di Monte Cassino. Ma ciò pure per allora non ebbe effetto, che però l'ebbe
quando Theodino fu privo del sostegno di Manfredi, il quale a
Febbrajo del 1266 perdè per man dell'armi Angioine la vita insiem col Regno presso Benevento. Allora Theodino fu preso e posto in oscuro carcere da Bernardo, e dopo cinque anni nel 1270
a gran preghiere di Riccardo Cardinale di S. Angelo in Pescaria,
fu condannato in esilio, in qualunque de' loro Monasteri che erano nell'Isola di Sardegna, avesse voluto, per tenerlo così lontano
da queste parti. Questi è Theodino e tali furono le sue vicende.

Il quale, oltre di essere ambizioso, fu un cervello torbido, ed amico di novità. Era un temerario ed intraprendente, era uno scomunicato, e deposto da due Pontefici; e pure facea il suo personaggio in Commedia, di Abate di Monte Casino. Papa Urbano nella Bolla data a Bernardo, a 29 Marzo del 1363, non dice, che Theodino avesse altro fatto sin'a quel tempo, se non che il solito degli Abati predecessori (-- *quae ad Abatis administrationem pertinere noscuntur* --), e perciò deve dirsi, che sino al detto Marzo patì ben ella, e fu occupata da questo Theodino contro il volere della Santa Sede. In tutto il Regno allor più che mai non si obbediva, nè riconosceva il Papa, per ordine di Manfredi, che vedeva Urbano di nuovo averlo scommunicato, e chiamato Carlo conte di Provenza a levargli il regno. I motivi dell'odio erano in amendue gl'istessi: Theodino era stato di nuovo deposto dall'Abadia, Manfredi di nuovo privato del regno. Dell'Abadia era stato investito Bernardo, Carlo del regno, e perciò Manfredi portò l'armi sopra lo Stato della Chiesa, e Theodino di lui fedele imitatore e Vassallo, portò la sua arroganza sopra il Clero dell'Abadia, e siccome Manfredi occupò le terre, così egli occupò al Papa la giurisdizione spirituale, che sin allora vi aveva avuto. Egli era Papa: era tutto: e perciò volle far da Vescovo nel territorio dell'Abadia. Piantò egli un Vicario generale nell'Abadia e col titolo di -- *Abatis Cassinensis in spiritualibus, et temporalibus Vicarius generalis* -- (nome, che sin allora non si era affatto dai Monaci usurpato) e si ha tutta ragione di credere che il primo colpo fu di togliere la giurisdizione civile e criminale, che Gerardo avea restituita all'Arciprete sopra tutto il Clero dell'Abadia, e di metterla in mani di questo suo novello Vicario generale, per aprirsi la strada, col timore, alle altre intraprese. Anche il Clero, che serviva le Chiese soggette, dipendenti del Monastero non era di lui suddito, ma, come i Monaci, esente dall'Arciprete, e da ogni Ordinario, ed -- *immediate* -- soggetto a Roma: questo beneficio il Monastero l'avea conseguito per conto di loro e se fosse stato soggetto al medesimo--*in spiritualibus*--sarebbe stata una libertà di esenzione ridicola, che li avesse fatto solamente cambiar padrone. Infatti si vede poi, che Onorio III, anche nel 1216 non confermò all'Abate di potere -- *omnes clericos vel laicos suos cuiuscumque ordinis vel sexus ad confessionem recipere et de quibuscumque criminibus, et causis ad Ecclesiasticum judicem pertinentibus judicare;* --- nè meno diede o confermò la facoltà -- *congregandi Synodum tam Monachorum, quam Clericorum aliorum, qui in tenimentis Monasterii habitaverint* -- ma solamente confermò di poter giudicare dei loro Monaci e Monache — *Liceat quoquo*, son sue parole, *subjectos Monasteriis tuis, tam Monachos quam moniales judicare.* -- Ma tanto bastò: nella suddetta guisa, l'uno e l'altro passarono in mani dell'Abate, e l'Arciprete (se non vacava il suo posto). e il Capitolo

bisognò che avessero veduto e sopportato. È facile pure che Theodino dicesse di ritirarsi, così facendo, la concessione già fattane agli Arcipreti, confondendo in tal modo le specie, quando Gerardo come Principe secolare, e come faceano allora tutti i Principi cattolici, e dabbene, non aveva fatto altro, che restituire alla Chiesa la totale giurisdizione sopra del Clero, dai suoi giudici secolari.

Ma all'arma del timore bisognò mettere il contropeso delle carezze per far duraturo e fermo più l'acquisto, e queste pure non si tralasciarono da Theodino. Vi era assai gente, che avea bisogno e volontà di ordinarsi : gli antecedenti Abati non aveano preso da se, che ad ordinare i proprii Monaci -- *in minoribus* -- e per questi ordini al Clero che serviva le Chiese dal monastero dipendenti e per li sacri ad essi, e a Monaci, chiamar qualche Vescovo, che si fosse anche incomodato di ordinargli quei poveri suoi Vassalli Chierici, che non servivano le Chiese suddette, per non vederli in quella turbolenza di cose così languire senza vi fosse chi in ciò li aiutasse e consolasse. Il Vescovo è vero amico e devoto del popolo: lo serve; gli ordinati prendono affetto, e ringraziano il benefattore, che è loro padrone, e Theodino si mise in possesso di questo dritto, di far ordinare, a'suoi cenni, quanti Vassalli del Monastero avessero voluto ordinarsi. Per servire le Chiese del Monastero sin'allora vi erano stati addetti chierici amovibili, e prezzolati: il beneficio è una gran catena, così ragionava Theodino, e i nostri antecessori furono assai balordi, per non formarla, giusta il piano del gran Richerio. Per quel che tocca alla spesa tutto ritorna in uno: questo Clero là si pagava, onde sempre il Monastero ne riceve il suo consueto. Gli amovibili sian perpetui, sol s'invigili di non dare il beneficio, che a'benemeriti di Cassino, e non mai a gente torbida, e nemica, con la regola per conoscerli, se non voglion sopportare la nostra soma, se vogliono ricuperare la loro libertà, e se attraversano a' nostri attentati, si riserbi come censo libero, e franco; e sotto altro nome, quel che prima per libero e franco se ne tirava in tanta cera, e quattrini l'anno, per formarne l'obbedienza del -- *Pastor Bonus*, -- e si conferisca, come beneficio, quella Chiesa, quell'Altare, quella divenuta quasi parrocchia per accortezza dei nostri antichi. Con questo artificio non si vedrà più, che le diamo come padroni diretti, ma necessariamente si dovrà credere, che le provvediamo come Vescovi, ed Ordinarii; massimamente le quasi parrocchie, e le cure le quali provvederemo come costoro, con l'indizione di un concorso, onde principieremo a dare indirettamente le licenze di confessare. Che importa, o che pregiudizio sostanziale egli è mai, che ne saremo detti amministratori, e non più padroni? Il Monastero è un corpo immortale e amministriamo pur noi in eterno, perchè niente nuocciono i termini quando sempre la disposizione ed il possesso di esse sia presso di noi. Prima si visitavano non i Chierici, che ser-

vivano, ma le Chiese, e come cosa nostra propria, per osservare in qual modo venian servite, e se male, la pena non era altra, che mandar via i chierici vecchi, e mettervi i nuovi; così eravamo tenuti, come padroni diretti, a risarcirle, e provvederle di apparati, e di sagri censi. Adesso però ci scolleremo di tutto questo, e faremo cascarlo sopra i provvisti, che in tal maniera saran soggetti, insiem con gli altri che vi celebreranno, alla Santa Visita nostra, e conseguentemente a darci le procurazioni per ciò dovute, colle pene, o col castigo, che meriteranno le loro negligenze. E sarà certo un bel gusto di tirare dall'Abadia procurazioni di due maniere, cioè queste nuove, e le vecchie come Principi secolari. Prima comandavamo questo Clero delle nostre Chiese, ma se lasciar voleva di servirci, era in arbitrio di lui, e questo maggiormente facea conoscere, che non avevamo giurisdizione spirituale sopra dello stesso; adesso però dovrà sempre obbedire, perchè -- *de jure* -- ci va annesso il giuramento di soggezione e di obbedienza nella collocazione del beneficio. Tanto si acquista e niente si perde, ed ecco si apre in Monte Cassino una Dataria dove a folla tutto il Clero concorre a quei benefizi, e fa volar mille suppliche all'Abate, per farlo diventar Vescovo, e sè, senza avvedersene, suddito di lui.

Queste cose son tanto vere, che l'attesta anche il P. Gattola, e se pare cosa piccola questo autore, sì interessato del Monastero, non sarà certamente così l'autorità ed attestazione che ne fa un Romano Pontefice, qual fu Bonifacio IX, il quale nel 1403, come si legge in Margarino, ciò ampiamente dichiara in un Diploma concepito nei seguenti termini.

Dilectis filiis Abbati et Conventui Monasterii Casinensis etc.

« *Licet nonnulla Monasteria, prioratus, praeposituras Ordinis S. Benedicti, nec non Ecclesiae, et alia diversa beneficia ecclesiastica et Regularia etc. vobis et Monasterio vestro subsint, et in quibus etiam jus visitandi et inquirendi, nec non corrigendi et puniendi excessus quoslibet, qui per degentes in eisdem, nec non illas personas, quae ipsis Monasteriis, prioratibus, praeposituris, Ecclesiis, praesunt, pro tempore committuntur etc., et etiam nonnullae ex personis eisdem, quae monasteriis etc. Ecclesiis et aliis beneficiis ipsis praesunt, certum canonem sive censum vobis, et eidem Monasterio vestro, annis singulis solvere teneantur etc.* -- e l'istesso apparisce dalla Cosiituzione 99, d'Innocenzo VIII del 1485. E che poi l'avesse fatto Theodino, il fa vedere Bernardo Abate, immediato di lui successore, che subito le trascrisse nel suo Registro Primo e secondo. — *Ex regestis Bernardi*, dice Gattola in Lucenti, *maxime notanda, Coenobium Casinense do-*

tasse bonis Archipresbyteros, Capitula, Sacerdotes, Parochos , et Ecclesias omnium suarum, Civitatis, Terrarum, et Castellorum , ut legere est in citatis Regesti. — (E dei Registri di Abate Bernardo si farà cenno più ragionato in altro luogo). -- Il Catedratico non piantò già Theodino, il qual dritto essendo entrato col Vescovato nel 1322, fu peso di Pietro de Tartaris, nella sua visita del 1377, di farlo restare sotto gli Abati , come confessa il medesimo P. Gattola in Lucenti.

Nè Theodino ancora piantò la quarta Vescovile, o che si dica la canonica porzione sopra i legati pii perchè tolse , che le Chiese potessero ricevere legati pii, e nel caso che loro fossero fatti, ricadessero--*ipso facto*--tutt'interi a beneficio del Monastero. Nel che seguì le vestigia di Landenolfo Abate, che nel 1231 ciò avea proibito a Frati Minori, che novellamente entravano nell'Abadia. Ma ben piantò la quarta funerale, e perciò Bernardo, che seguì le stesse pedate, solamente di questa fece menzione nel suo primo Registro: argomento che abbattè i pensieri del P. Gattola, il quale sostenne che sempre, sin da tempi di S. Benedetto, il Cattedratico ancora e la quarta Vescovile il suo Abate ricevesse da questo Clero, scrivendo: -- « Monasteriali Ec-
« clesiae Casini tamquam Principi, ex primaeva sua fundatione, ut
« Cathedrali totius Dioecesis, solvunt Cathedraticum tum ipsa insi-
« gnis Collegiata S. Germani , cum caeterae omnes Dioecesis Ec-
« clesiae , quod cedit in signum verae subjectionis, (ut in textu
« Can. Placuit , et ex Bulla Honorii III in Cap. Conquerenti : et
« pluries Sagra Congregatio Episcoporum; et praecipue anno 1579,
« et in una Lavellen. Juris 1605 , et in alia Beneven. 28 Feb.
« 1685) tutte ragioni buone , se si parli del tempo in cui tanto egli scriveva, perchè il Monastero allora erasene posto nel possesso. Se allora si fosse pagato il Cattedratico ancora e la quarta Vescovile , Bernardo parimente l'avrebbe portato ne' suoi Registri, nè il P. Gattola avrebbe avuto cuore di non farne menzione, e non facendolo è segno chiaro , che Theodino non le piantò, e che nè egli, nè Bernardo l'esigettero dal Clero Secolare dell'Abadia.

Per riguardo alle Decime egli è vero, che Papa Innocenzo III nel 1210 ne permise ai Monaci Cassinesi la esazione dalle possessioni appartenenti alle Chiese dipendenti dal Monastero, ma -- *nomine praedictarum Ecclesiarum* -- come si espresse il Pontefice, con la condizione di farne parte ai Preti, e Chierici , che le servivano, e senza tener conto delle Decime esatte dai Preti per lo passato , si accomodassero amichevolmente per quelle, che si doveano esigere per l'avvenire. — *Ita quod*, dice Innocenzo, *cum Clericis, qui deserviunt praedictis Ecclesiis, de hujusmodi Decimis rationabiliter componatis; tamquam eas haetenus minime recepissent.* -- Però fu anche Theodino , che introdusse le Decime spirituali , cosicchè mentre prima queste erano di due, allora furono di tre specie, per il nuo-

vo diritto di ordinario, servendosi dei preti, ed Arcipreti dal Monastero beneficiati, per riscuoterle da tutto il Popolo, il quale allora, sino a muovere pietà, era oppresso d'insopportabili balzelli, per modo che per quanto il Signore avesse benedetto le sue fatiche, sempre era costretto a vivere assai stentata la vita, poichè tutto prendeasi il Monastero ora per questo, ora per quell'altro diritto. L'Abate come padrone temporale e con farsi credere e tenere per Signore di tutto il feudo dell'Abadia, esigeva tante settime e decime, e trigesime, e se l'aveva formate a guisa degli altri principi secolari, che anche le possedevano, Roberto Guiscardo, Duca di Puglia e di Calabria, donò a Montecasino il Monastero di San Pietro Imperiale -- *quod constructum est in Civitate nostra Taranto, cum omnibus pertinentis suis etc. Insuper etiam decimam frumenti, et hordei, vini et olei, et omnium piscium pyscariarum nostrarum, quas nunc illic habemus, vel habituri sumus;* -- come si legge nel suo Diploma edito in Lucenti, col. 728. Di ciò non ci ha dubbio, gli esempi sono infiniti, e perciò si tralascia di recarne altri. Oltre queste decime temporali, Monte Cassino aveva decime spirituali, come padrone -- *pleno jure* -- che era di moltissime Chiese, alle quali per lo -- *jus baptismi* -- visite degli infermi, e quasi piena parrocchialità acquistata in virtù dei privilegi de' Romani Pontefici, eran dovute le decime da i filiani, e queste l'Abate le riceveva dividendole per metà, e secondo meglio si potea convenire con quei preti, che ci mettea a servirle. Con che è chiaro, che queste non riceveale come quasi Vescovo ed Ordinario di Cassino, ma come Capo di quelle tante quasi parrocchie, che per virtù dei mentovati Privilegi il Monastero ebbe la facoltà di esercitare funzioni in quelle Chiese a lui soggette dove tenea quella specie di sotto-curati, con tale stipendio. Finalmente ebbe decime spirituali come Ordinario dell'Abadia, e queste furono da Theodino introdotte, senza pregiudizio però alcuno delle suddette precedenti. E prese ad esigerle da tutto il Clero e popolo, per la suprema vigilanza e cura che di essi aveasi addossata, come esigeale ogni Ordinario dal suo popolo. E con questo venne ad esigere dal Clero decime spirituali per i loro beni patrimoniali, decime spirituali per quelli che acquistavano, in servendo le Chiese, dipendenti dal Monastero, e decime spirituali, che gli Arcipreti esigevano per la cura dai popoli delle quasi parrocchie del Monastero, che Theodino avea conferito in beneficio ad essi: di che non può darsi più barbara cosa, e se la scrittura comanda -- *non percuties bis in idem* -- che si deve immaginare di questo *ter*? Era perciò caso veramente da farne caso. Il Monastero allora era bisognoso, l'Abate non avea mensa, e bisognava così tosare, anzi dissanguare il popolo per formargli un appannaggio.

Abbracciarono queste decime ordinarie tutti, senza eccezione che fosse, nè miglior testimonio si può addurre, che il 2.° Registro,

che si dice di Bernardo Abate, scritto però nel 1287 sotto il successore Tommaso, dove nella pagina prima leggesi: -- « Conditiones
« Civitatis S. Germani, Castrorum et hominum Abbatiae Casinensis etc. per inquisitiones factas de Mandato Reverendi in Christo
« patris (*un titolo di questa maniera non si era potuto mai incontrare sin' a quest'epoca*) et semper recolendae memoriae Bernardi,
« Sacri Monasterii Casinensis Abbatis, in praedictis locis, inventae anno Domini 1273. In primis inventum etc. *e quindi al n. 4.*
« Item Universi habitatores praedictorum locorum te omnes habentes terras in territorio eorumdem, qui ex speciali privilegio reperiuntur liberi, et immunes, ut spirituales filii, et subiecti
« (*nome non prima mai usato in tutte le Croniche, scritture e privilegii di Montecasino*) de universis seminibus, et oleo, integram decimam
« partem Monasterio Casinensi reddere et solvere teneantur. » -- Gli Abati prima, come padroni del temporale, avean fatti liberi e franchi alcuni de' loro più benemeriti, oltre i chierici, che l'aveano già -- *de jure* -- dalla prestazione delle settime -- *de quatuor seminibus* (come nel lungo titolo leggesi) *videlicet*, *grano*, *hordeo*, *mileo et fabis* -- e pur *de vino*, e delle decime dell'olio, e cose tutte, che eransi introdotte ed esigevansi con rigore. Si prese allora a parlar delle decime spirituali ordinarie, introdotte da Theodino e perchè la cosa era fresca, le materie non erano ancora chiarite. Si dubitava per questo, se mai gli esenti doveano anche esser privilegiati ed esenti in queste, e da Theodino fu deciso, che tanto gl'immuni quanto gli angarii (così allora i Monaci li chiamavano con Bernardo) erano tenuti a darle, e non solo -- *de quatuor seminibus* -- grano, orzo, e miglio e fave, ma di tutt'i semi -- *de universis seminibus.* -- Di modo che oltre i chierici, de' quali sopra si è parlato, un povero angario era tenuto a dare tre decime, per esempio, del solo olio una decima temporale, ed una spirituale agli Abati come padroni e come Ordinarii, ed un'altra al suo vice-curato, parroco ed Arciprete. Donde dedottone le spese fattevi, e le fatiche, altro che l'affanno e il dolore dovea restargli per se e per la sua famiglia. Le decime poi date a quegli Arcipreti si rivercavano di nuovo fuori. Erano essi tenuti a dividerle col loro Clero, e gli uni e gli altri poi dovendone le decime all'Abate, come Ordinario. In tal guisa tutto andava a colare, per così dire, a Monte Cassino di quanto mai faticavasi e raccoglievasi, per il Dominio che avea il Monastero, da chi che fosse, chierico, o secolare, e se ne formava come un fiume d'oro, che dopo un certo corso per via d'infiniti Vassalli si scaricava nell'Abadia.

Eppure la Sacra Ruota non tenne in seria considerazione, nè queste cose nè l'altra seguente particolarità. Nel 1566, (cosa che si ripetè nel 1715) i Monaci pretesero le Decime non -- *jure ordinarii* -- ma -- *jure dominii* -- ed in sostegno di tal preteso diritto presentarono in S. C. in

Banca di Basile, presso lo Scrivano Fiorentino, la particola del Registro 2 di Bernardo Abate del 1273: il che altro non pruova se non che tali Decime non si sostenevano più come spirituali, altrimenti non si pretendevane -- *jure Dominii*. -- La Sacra Ruota perciò se tanto avesse riflettuto, o non ne avrebbe fatto cenno, ovvero, come poi considerò nella seguente Decisione del 22 Aprile 1878, dovea conchiudere che la esazione di tali decime per nulla potea giovare come argomento in favore della voluta Cattedralità della Chiesa Claustrale del Monastero. E se Raimondo Vescovo di Cassino ricorse alla scomunica per astringerne i Sangermanesi al pagamento, è troppo noto che costui allora era il vero Vescovo della diocesi. Oltre di che, ciò dimostrerebbe che quei Cittadini, non volendo riconoscere un siffatto diritto, si opponevano sempre alla soddisfazione di tali Decime. E questo sia di dimostrazione sufficientemente sviluppata contro il voluto diritto della esazione non dovuta delle decime suenunciate.

Nè può militare contro la Chiesa di San Germano quell' altro argomento addotto dai Monaci, e ritenuto dalla Sacra Ruota , di essere stati ammessi come Canonici gli Ecclesiastici di età inferiore ai 22 anni. Dappoichè prevalse per moltissimo tempo, e può dirsi fino ai principii del presente Secolo, il sistema di potersi rinunziare i Canonicati in beneficio di chi meglio fosse piaciuto al resignante, con la ritenuta di una pensione annuale, sua vita durante, per modo che i novelli provvisti potevano essere considerati quali coadiutori di essi Canonici resignanti. E da ciò accadde tante volte, che non si badava strettamente all' età. Se pure non vuole ritenersi, che gli Abusi di quei tempi permettevano , che nella Chiesa suddetta fossero accolti per Canonici i Chierici di età minore a quella prescritta dal Concilio Tridentino, affinchè ciò potesse servire , a chi questi abusi introduceva, o tollerava, di argomento contro la Cattedralità della surriferita Chiesa. Ma ognuno al certo facilmente comprende come questo studiato artifizio non può pregiudicare affatto i diritti , e le ragioni intrinsecamente inerenti alla medesima Chiesa, la quale per la medesima sua originaria istituzione è Cattedrale , come è dimostrato in altro separato ragionamento stampato precedentemente, ed il quale si trova collocato in fine, dopo la decisione della Sacra Ruota del 22 Aprile 1678. Anzi il buon senso detta, che niuno può giovarsi in suo favore di quelle ragioni le quali studiosamente ed abusivamente ha fabbricate da se stesse affine di recarle a tempo avvenire contro del diritto, della giustizia , della verità. Nè ha fondamento di vero l'assertiva circa l'amministrazione dei Sacramenti esercitata, come dicesi, da tutti della Chiesa di Montecasino. Poichè in detta Chiesa si amministrano soltanto la Penitenza, da quei Padri che nè hanno la debita facoltà, e la Eucaristia ai fedeli i quali per loro propria particolar divozione visitano quel celebre Santuario; come si pratica ne-

gli altri Santuarii dell' Orbe Cattolico. Ma nè Battesimo, nè Matrimonio colà si amministrano ordinariamente, siccome si pratica in tutte le Chiese parrocchiali, perchè non vi è Battistero, nè vera Parrocchia, nè tali cose vi sono state giammai nei secoli antecedenti; ciò è preciso fatto storico a tutti pur troppo noto.

Dalla decantata ubbidienza all' Abate introdottasi in tempi di prepotenza, neppure si può argomentare la voluta Cattedralità di quella Chiesa Claustrale, nè dall' aver costretto il Capitolo di San Germano a sottoscriversi Capitolari della Collegiata, poichè questa innovazione rimonta all' anno 1626, cosa che per lo passato giammai erasi praticato, e fu introdotta alla stessa guisa delle altre innovazioni di sopra accennate.

I

Se la Sacra Ruota avesse potuto considerare che gl' istromenti del 1275 (i quali si potrebbero anche dire foggiati, supposti, falsi, perchè contenuti nel Registro di Abate Bernardo, e non videro la luce che quattro secoli dopo, cioè nel 1677, estratti dall' Archivio di Montecasino in una causa nella quale eravi tutto l' interesse di quel Monastero) la stessa Sacra Ruota o non ne avrebbe fatto conto, o pure li avrebbe valutati per quel che sono realmente.

Stimasi perciò necessario di far conoscere la vera storia di tutto il fatto, di cui è parola nei detti istromenti, dato per una ipotesi che fossero genuini, poichè or ora vedrassi qual giudizio venne fatto di quei Registri del mentovato Bernardo, Abate del Cassinese Cenobio.

Theodino, come già si è veduto, fu il primo che dal 1253 in poi spiegò la gran bandiera della giurisdizione spirituale in Montecassino, benchè peraltro non siasi preteso in quei tempi la qualità di Cattedrale nella Chiesa di quel Monte, la quale sempre veniva ritenuta per Abbaziale, per Claustrale, esente soltanto da giurisdizione de' Vescovi, ed immediatamente soggetta alla Santa Sede.

A Theodino, che fu un Arpia, come sono quasi sempre i conquistatori, successe Abate Bernardo, che per cinque anni lo tenne prigione in oscuro carcere, e poscia lo confinò esiliato in un Monastero Benedettino nell'Isola di Sardegna. Bernardo uomo circospetto, industrioso, dotto, dabbene, illustre per maturità di consiglio, sollecito ed attento, considerando che non giova lo acquistare se poi

non si sappia conservar l' acquistato, con la sua melliflua dolcezza, e con assai destre maniere, non solo conservò lo occupato dal suo predecessore Theodino, ma fu da tanto da basare quell' edificio della spiritual giurisdizione sopra fondamenti tali, che tante volte scrollato, pure lo stesso giammai è interamente a terra caduto. Egli da buon francese che era, usò tutti gli adescamenti che seppe inventare, le lusinghe più forti per guadagnare e Popolo e Clero, sapendo egli benissimo che guadagnati gli animi della popolazione, era cosa facilissima che Roma avrebbe tollerato, e così il Monastero alla fine sarebbe giunto al possesso sicuro della tanto ambita giurisdizione Vescovile, la quale non lasciava un momento in quiete l' animo di quei Cenobiti. Cosicchè questa gran macchina cominciata da un Abate forestiere, qual fu Richerio di Liegi in Fiandra, dovea completarsi pure da un altro Abate forestiero, qual fu Bernardo di Provenza.

E poichè il debole della gente nobile è l' onore; il Clero di Cassino figlio di un popolo il quale, perchè nobile e gentile, tutto facea con le carezze e le buone, Bernardo, che se n' era avveduto fin dal principio, volle attaccarlo con queste armi e domarlo. All'entrare Bernardo nel governo della Badia si gridò pace, si promise sollievo, e sgravò. Poverelli! egli esclamava, assassinati da Theodino. Non più tirannie, queste saranno distrutte, e chi le pose, già è in carcere oscuro. Ora è tempo di grazie, e queste saranno largite in abbondanza. Egli, prima al popolo, poi al Clero, fece mostra di usare larghe concessioni, come si ha dal suo Diploma del dì 30 Ottobre 1267 quì appresso trascritto.

« In Nomine D. N. J. C. anno Incarnat. ejus 1267. Re-
« gnante Carolo Dei gratia Siciliae Rege Magnifico, ipsius Regni
« anno tertio; mense Octobris, penultimo die ejusdem mensis, in-
« dictione undecima.

« Licet universis nostrae sollicitudini deputatis teneamur ex
« debito suscepti regiminis providere, ut non solum meritis prae-
« mia largiamur, sed praemia praemiis cumulemus, ut quilibet pro
« sui gradus praerogativa super merita se gaudeat beneficia asse-
« cutum. Inter caeteros tamen Clero et Civibus S. Germani, et
« S. Petri in Monasterio, nostris fidelibus » Sia permesso interrompere un poco il seguito del diploma e considerare le seguenti cose. Abate Bernardo dice nel suo Diploma che Cittadini e Clero di S. Germano si erano mantenuti sempre fedeli al Monastero, ed agli Abati tanto nella prospera, che nell' avversa fortuna, non essendosi allontanati un tantino dalla fedeltà del Monastero Cassinese. Ma i Cronisti, e gli Storici Cassinesi hanno ripetuto fino alla nausea, e fra questi il celeberrimo Pietro Diacono, che disse — *Sangermanenses semper rebelles.* — Dunque o mentisce l'abate Bernardo, oppure ha mentito quel falsificatore della Cronaca Cassinese, predetto

Pietro Diacono, il quale ha lasciato registrato, che i Sangermanesi sono stati— INFIDELES INQUIETOS ET REBELLES,— le parole di cui fedelmente si leggono ripetute nei Successori Cronisti, e Storici di Montecassino.

Eppure nel Maggio del 1045 i Sangermanesi tali non furono quando Rodolfo Conte dei Normanni, i quali ad onta dell'abate Richerio soggiornavano nel castello di Sant' Andrea, perchè protetti da Pandolfo Principe di Capua, venne nella Chiesa Maggiore di S. Germano per far prigione l' abate. Si diede il segno della campana ai Cittadini, e questi accorsero armati, uccisero molti di quei guerrieri, presero il Conte, e lo racchiusero sopra il Monastero di Montecassino. Indi girarono per tutt' i luoghi soggetti alla Badia, riebbero tutt' i castelli, e costrinsero ad arrendersi i Normanni fortificati in S. Andrea fra lo spazio di quindici giorni.

Nè ribelli furono nel 1057 quando VITTORE II. mandò in San Germano il Cardinale Umberto per esaminare la elezione di Abate Pietro I. Alcuni Monaci fecero sentire ai Cittadini che quegli era venuto per deporlo, e diedero il segnale acciò fossero andati in ajuto. In un salto quella moltitudine armatasi corse al Monte, con fremiti minacciando coloro che erano venuti da Roma per deporre l' abate, il quale stentò non poco per racchetarli.

Nè lo furono nel 1126 quando il Papa ONORIO II avendo nella quinta settimana di quaresima pronunziata sentenza di deposizione contro l' abate Oderisio II, e ciò non ostante avendo costui funzionato sollennemente nella Domenica delle Palme, il Papa nel giorno di Pasqua lo separò, con i suoi fautori, dal seno della Chiesa, vietando a tutti di prestargli obbedienza. Da questo suscitossi una grave dissensione e contesa fra i Monaci, ed i Cittadini di San Germano. Quell'abate mandò degli armati a custodire la Rocca Janula, ed impaurire i cittadini; ma costoro valorosamente li disarmarono. Allora Oderisio irritato si portò in Pontecorvo per armar gente contro della Città; ma andarono a vuoto gli sforzi di lui. Anzi i Cittadini si unirono con l' Arciprete, il quale da parte del Papa scommunicò l'abate, e costrinse i Monaci a fare novella elezione, come in effetti seguì.

Come non furono al certo ribelli i Sangermanesi nel 1137, allorchè Papa INNOCENZO II comandò a tutt'i sudditi della Badia di non obbedire all' Abate, nè ai Monaci, perchè costoro governandosi secondo la prudenza terrena, che è la politica, per far contento Ruggiero si erano dichiarati per l' antipapa Anacleto, lusingandosi di provvedere in tal modo alle cose del Monastero sparse in varie provincie soggette allo scismatico Principe; e perciò prestarono giuramento di fedeltà ad un tiranno, che non vollero dare a Papa Onorio.

Troppo lungo però sarebbe l'addurre altre autorità, e più appresso cadrà acconcio di far conoscere ancora di quale e quanta ef-

« et pacem ac quietem vestram modis quibus possumus ampliare,
« maxime cum haec quae sequuntur a quibusdam antecessoribus no-
« stris concessa non fuerint (sicut docuit) observata, praesenti vo-
« bis Constitutione confirmamus, ut de coetero » -- non s'imponga loro
quell'*adjutorum, quod vulgo dicitur Data*: -- ma per contrario, che
godano di quella medesima immunità, che gode il Monastero circa
l' esercito Regio -- « Pro Regio vero exercitu, quoniam super hoc ex
« indulgentia Imperiali, immunitas est Ecclesiae nostrae concessa,
« volumus, ut vos eadem libertate gaudentis, in qua Ecclesia no-
« stra gaudebit. » -- Finalmente confessa l' estorsioni di Theodino:
« Cum autem aequissimum est ea, quae contra veterem consuetu-
« dinem depravata sunt, in suum statum reformari, concedimus
« vobis omnibus de praedictis locis, ut plateatica et passagia per ter-
« ram nostram exsolvere non teneamini, nisi juxta veterem consue-
« tudinem non obstante vobis, si modernis temporibus inde fuistis
« plus gravati. » E pure il P. Gattola l' ha stampato, per dispo-
sizione al certo di Dio, acciocchè i Sangermanesi, e la Diocesi una
volta alla fine avessero per difendere i loro dritti con le armi, che
prima erano nascoste in M. Cassino.

Concesse all' Arciprete e Capitolo di S. Germano quanto sapes-
sero domandare, fuori della giurisdizione spirituale: degli altri Ar-
cipreti e Cleri della Diocesi non fece caso, perchè sapea quanto sia
naturale cosa che l' accessorio siegue la natura del principale, e che
i Castelli e le Ville sieguono l' esempio della Metropoli; tanto più
che questi per simile dolcezza eran forse già guadagnati. -- » Delle
« vostre preminenze niente si tocca, anzi pienamente si vogliono
« conservate: gli onori, e la dignità di questo Arciprete e Capito-
« lo non avran pari per l' Abadia, sarà il primo, sarà il più de-
« gno: la Cura delle Anime della Città sarà in mani sue, come
« prima. Il Santo Crisma a vostro beneplacito sarà fatto, o quan-
« do vorrete voi, o pure Noi, se voi non ne fate istanza, e non
« altrove, nè sopra Monte Cassino, ma sempre nella vostrà Chiesa,
« dove sarà solo nostro peso invitar un Vescovo, che venga a far-
« lo nel dì della Cena Domini. A riserva di un sol caso, cioè pur-
« chè voi, o la vostra Chiesa non fosse interdetta, perchè allora,
« per non pregiudicare alle vostre preeminenze, non in altra Chie-
« sa del territorio dell' Abadia (che volea dire nemmeno in Monte
« Cassino) ma fuori dell' Abadia faremo consagrarlo. E pure al-
« lora facendosi in altra parte, obblighiamo noi e nostri successo-
« ri, non solo di farlo condurre, ma anche di consegnarlo di no-
« stre mani, se noi e nostri saran presenti. Il Santo Sinodo per
« maggior decoro, ed onore di tal Capitolo, non si farà da noi,
« nostri successori, o Vicari generali, che nella vostra Chiesa, e
« ciò in perpetuo, purchè non vi sia l' impedimento suindicato del-
« l' interdetto. E per fine nella medesima vostra Chiesa, e non al-

« trove, si debbono ricevere nel principio di quaresima i pubblici « penitenti, nè altrove che quivi esser riconciliati alla Chiesa nel « dì della Cena Domini, come ordinano i Canoni a pro delle Chiese « Madri, come è la vostra, dove bisogna soddisfare al Pasquale « precetto il popolo, che vuol dire nel confessarsi, e comunicare ». (Che fu come se avesse detto, con voi faremo tutto, e senza voi non faremo cosa di Vescovile, la vostra Chiesa sarà la nostra Cattedrale, e voi sarete il nostro Capitolo). Così Bernardo lusingando adescava, ed ecco le precise parole dal Gattola riportate, tratte come egli dice, da quel Registro -- *Sane praedecessorum nostrarum gratias vobis generaliter, seu specialiter concessas* (quali sono queste grazie ?) *ut terra Sancti Germani, quae sicuti est,* (si noti la espressione) *et appellatur Civitas, sic manifestis praerogativis ab omnibus in perpetuum habeatur, deliberatione praehabita diligenti* (nuova deliberazione e con diligenza per la novità delle cose) *vobis concedimus* (e nuova concessione) *in perpetuum statuentes, ut quandocumque nos Abbas, vel successores nostri, qui pro tempore fuerint, aut Conventus Casinensis, Sede vacante, sive proprio motu, sive ad supplicationem* (si pregiudicava se dicea *ad petitionem*) *Archipraesbyteri, Archidiaconi, Primiceriorum, seu Capituli S. Germani Episcopum convocabimus ad Sanctam Chrisma IN MAJORI ECCLESIA CIVITATIS SANCTI GERMANI, et non alibi conficiatur, et conservetur, nisi forte ipsa Ecclesia, vel Capitulum, haberet impedimentum interdicti, propter quod ibidem confici non deberet : quando vero ipsum adesse* (l' interdetto) *contigerit, ipsa die, Nos Abbas, et Successores nostri, vel, Sede vacante, Conventus, Sanctum Chrisma confectum alibi extra Abbatiam, ad ECCLESIAM MAIOREM SANCTI GERMANI, per nos procuratum, facimus deferri, et ipsum de manu nostra. Nos praedictus Abbas, si praesens fuerimus ministrabimus Archipresbytero S. Germani etc.*—questo *etc.* riempie ognuno di sospetti: il P. Gattola non suol farlo, se non dove vi sono cose, che pregiudicano il Monastero, e se non fosse così, in questo luogo dove era più necessario, non era gran cosa, nè faceva crescere di più il volume, quattro, cinque, otto, dieci righi di vantaggio. E si può ascrivere a un gran miracolo, o a un mezzo sonno, quando che le suddette cose, senza pure passarle con un *etc.* fè stamparle. E quello che è più notabile, non s'incontra in tutto questo lunghissimo diploma un'altro *etc.* da lui fattovi, fuorchè nel fine, dove si dice—*Actum in Monastero Casinensi etc.*—che se non voglia dirsi essere di M. Bruno il Notaio, si può riferire a replica dell' anno, mese e giorno ed altro, che scrisse nel principio del diploma. Non come quì, dove tanto importava, far un inopportuno *etc.* che si vede anche da ciechi, e fin di se dubitare con gli accorti, i più semplicioni. -- *Ad decorem et honorem addentes praedictum ut SANCTA SYNODUS IN PRAEDICTA MAIORI ECCLESIA S. GERMANI.*

impedimentis praefatis cessantibus, per nos Abbatem, vel Successores nostros, seu Vicarios nostros, nobis absentibus, PERPETUIS TEMPORIBUS CELEBRETUR. Sed et in CAPITE JEJUNII SACRAMENTUM PUBLICE POENITENTIUM cum debita Solemnitate FIAT PERPETUO IN ECCLESIA MEMORATA, et in die COENAE DOMINI RECONCILIATIO EORUMDEM, SICUT JURA VOLUNT. Insuper volumus, et concedimus ut Conestabulus militum, -- con quel che segue del temporale, perchè non parla più dello spirituale.

Queste sfigurate imagini, o per meglio dire ombre, dell' antica libertà (come sotto Augusto restarono quelle della Repubblica) ed altre simili, che il P. Gattola ha inprigionato in quello suo *etcaetera* furono i doni della sopraffina oleosa politica di Bernardo: con la quale penetrò sino all'ossa del primo Clero dell'Abadia. E se le cose fossero così rimaste, sarebbe stato anche sopportabile. Ma oh quanto gli Abati successori dopo del Vescovato degenerarono — *a parentibus suis* -- !

Si guardò egli, Bernardo, di dare il Vicariato all'Arciprete di S. Germano, acciò si dimenticasse della giurisdizione che prima aveva, nè volle ad altri confidarlo, che al suo fratello Aiglerio Arcivescovo di Napoli (per dono di Carlo Re suo Signore) anche ad oggetto, che a suo nome potea fare quelle cose, che erano -- *Ordinis Episcopalis* -- nell'ordinazione de'suoi, ed altro. E questi Aiglerio condannò Theodino ad esilio, o piuttosto a deportazione -- *in insulam* -- e la sentenza recata dal Gattola ha questo principio, sotto la data di Napoli presso S. Angelo *in Formis*, a 18 marzo del 1270. -- *Nos Aiglerius miseratione Divina Neapolitanus Archiepiscopus, et Reverendi Patris, ac Fratris Domini Bernardi Abbatis Casinensis in temporalibus et spiritualibus Vicarius Generalis etc.* Non si prese egli questo ufficio se non che solo per aiutar suo fratello, che fu il primo e l' ultimo esempio in persona di un Arcivescovo.

Però dopo di tutto questo, l' animo di Bernardo non rimaneva soddisfatto. Temeva che non istesse fermo bene il suo edifizio, e forse che ne sentiva qualche susurro, poichè l'Arciprete ed il Capitolo di S. Germano avendo ravvisata l'usurpazione già occupata da Theodino, consumata da Bernardo, della giurisdizione, aveano mosso istanza e ricorso presso la Curia Romana onde essere reintegrati negli antichi loro diritti. Laonde il citato Bernardo cercò di strappare dal detto Capitolo ed Arciprete un pubblico istromento nel 1275, col quale costoro capitolarmente congregati nella Chiesa, detta di S. Maria, furono obbligati di confessare e riconoscere (come riferisce la Rota Romana nella decisione: -- *Subortis coram Albergato* 1677 §. *Comprobatur*; e nella decis. *Fuerat: coram eodem* del 1679 §. *His igitur--Ecclesiam Casinensem pro eorum Patre et Domina etc.* — che -- *vacante dignitate Archipresbyterali Eccclesiae S. Germani, pro electione facienda peti deberet licentia ab Abbate, et elec-*

tione sequuta . electus , praevio juramento fidelitatis et obedientiae , (questa obbedienza non ci era a tempo di Gerardo , nè di Roffredo nel 1120. o 1188 , e l'introdusse Theodino) *confirmationem ab ipso Abbate impetrari deberet.* -- Tanto ancora eran nuove queste cose , ed assai mal ferme. E perciò si sente dall'autore dell' Indice Casinese , che nel primo registro di esso Abate si tratta , e non sia grave a riportarne le parole : — *QUOMODO VAXALLI ET ALII SUBDITI MONASTERII TAM SAECULARES QUAM SPIRITUALES PERSONÆ SE SUBDUCEBANT ET SUBTRAHEBANT A DOMINIO MONASTERJ CASINENSIS, et a certis debitis servitiis et IMPENSIS EXQUISITIS et inauditis fraudolentiis, quae idem vir prudentissimus, et sagacissimus sua industria reformavit, et restauravit, et eosdem et omnes alios sub ditione* Monasterii *(sicut justitia requirebat) subdidit et subegit* -- Di queste brighe , e fatiche di Bernardo il Padre Gattola non stimò a proposito che riferirne due sole del temporale : dello spirituale non stava bene, perchè scoprivasi terreno, ed eran pregiudiziali notizie pel Monastero, e se non fosse per questo autore del 1485, monaco del luogo ed imbevuto delle massime del suo chiostro , che erano come articoli di fede tra i suoi Monaci, onde disse -- *exquisitis et inauditis fraudolentiis et sicut justitia requirebat* -- non si sarebbe saputo altro dal P. Gattola se non la ribellione degli abitanti di S. Elia , e la sommissione dell' università di Cervaro per le decime temporali , e terratico ed altre servitù e pesi , con accennare che l'istesso fecero l'altre Università dei luoghi dell' Abadia. Delle brighe per le cose spirituali e col Clero , come dice il suddetto autore se la passa zitto e tacito come un fiume che dove è sordo , quivi e sempre pericoloso.

Ma anche prima di Theodino, e probabilmente a Tempo di Richerio, gli Abati di Montecasino, per i diversi privilegi da'Romani Pontefici ottenuti, e dei quali abusavano, ed anche perchè erano principi temporali commettevano delle soverchierie, e prepotenze, di tal che il Capitolo di San Germano fu costretto d'implorare la protezione Apostolica per avere la garanzia dei beni della Chiesa , e delle loro persone. Ond'è che Alessandro III nel 1167, e Clemente III nel 1188, presero sotto la protezione della Santa Sede i supplicanti; -- *Capituli Ecclesiae Sancti Germani bona confirmat , idemque sub S. Romanae Ecclesiae protectione suscipit* -- dice il Margarino parlando della Bolla di Clemente III.

E che allora veramente esisteva il Capitolo è chiaro dal fatto che in due pubblici atti, uno in Maggio 1089 , e l' altro in Gennaio 1118, trovansi segnati per testimonii i Primicerii di S. Germano.

Il primo atto pubblico comincia --- « Nos quidam Gentilis « quondam Balduini Comitis, et Transmundus etc. ante praesentiam

« Benedicti Algisi Civitatem Soranae judicis.... ATQUE IOHANNIS « LEVITAE ET PRIMICERII ECCLESIAE SANCTI GERMANI.

E l'altro — « Ego Roggerius Scannacaballa filius cujusdam « Landonis Comitis Calvensis... omnia suprascripta fece, et te Gri- « mbaldum Diaconum et Curiae Notarium Civitatis S. Germani, (e si noti che nel 1118 S. Germano veniva denominato Città in un pubblico autentico documento) — « qui interfuisti scribere, « et vos Saldi Cum Venafrensis, et GUILLIELMUM PRIMICERIUM.... « EGO GUILLIELMUS SUBDIACONUS ROMANAE ECCLESIAE ET PRIMI- « CERIUM S. GERMANI. » (Registro di Pietro Diacono pag. 229 e 250, conservato nell'Archivio di Montecassino).

La quale Bolla di Clemente III contiene due particolarità, cioè la garenzia dei beni di essa Chiesa, e la protezione delle Sede Apostolica per l'Arciprete, e Chierici, ossia tutto il Clero, esentandolo dal foro secolare in conformità del prescritto de' Sacri Canoni, e dello Statuto di Abate Gerardo, morto verso l'anno 1125, il quale fu detto anche il bellicoso, poichè allora gli Abati si spaziavano assai negli affari del secolo, e nelle INVESTITURE dei Beneficii, ed Arcipreture, facendo da Sovrani, come ogni altro principe temporale.

Or se gli Abati veramente in quei tempi avessero avuto lo esercizio della giurisdizione spirituale, a che serviva il ricorrere a Clemente III, e ad Alessandro III prima di lui? Ed il Papa prese quell'Arciprete e suo Clero sotto la protezione apostolica, una con i loro beni, lasciandone la Investitura agli Abati di Monte Cassino, i quali volevano farla da principi secolari come praticarono col Preposito di Atina, secondo narra l'Ughelli nella sua Italia Sacra tom. 1, col. 502, il che praticavasi pure con gli Abati Curati di Villa Santa Lucia, ed Arcipreti di Piedimonte in Diocesi di Aquino, e con gli Arcipreti di Acquafondata e di Viticuso in Diocesi di Venafro, al riferir dello Storico Cassinese D. Erasmo Gattola.

E similmente la cosa correa con gli Arcipreti di S. Germano, riconoscendo l'Investitura dagli Abati di Monte Cassino, quali principi secolari, e la Spirituale Giurisdizione dal Papa, di cui erano allora Vicarii, e sotto la protezione del quale erano soggetti insieme al proprio Clero. E questo appunto esprime la parola -- *instituti* -- che si legge nella Bolla di Clemente III, corrispondente all'-- *investiti* ed *investiturae* -- che leggonsi in quella di Giovanni XXII del 1322. E tutto, essi Abati, facevano coll'assenso de' loro Monaci — *Fratrum* — non già del Capitolo, sopra di cui non aveano altra giurisdizione, che quella della semplice investitura acquistata più con la forza, ed altro, che col diritto.

E così con la forza ancora cercarono di acquistare la giurisdizione spirituale cominciata da Theodino, e seguita da Bernardo, il quale con la carcere, come è stato accennato, e con la scomunica, avvalendosi in tale circostanza del privilegio, che godea il Monastero di

poter l'Abate scommunicare i perturbatori dei beni, e delle ragioni del Monastero istesso, ed egli Bernardo fu che si avvalse di tale arma, ciò che non avea osato Theodino, sì perchè a principio non bisognava alienarsi gli animi de'nuovi sudditi, ma era necessario andar con le buone e dolci maniere per maggiormente stringerli, sì perchè Federico II e Manfredi col loro esempio aveano assuefatti i popoli a non fare il dovuto conto di tali armi spirituali, ed anche perchè egli, Theodino, scommunicato dal Papa non ne faceva caso, onde l'usarne correvasi rischio grandissimo di esporle al dispregio niente meno, chè chi le usava.

Con la carcere adunque, e con la scommunica Bernardo obbligò l'Arciprete ed il Capitolo di San Germano a rinunziargli diverse onorificenze e prerogative, mediante non uno, ma ben tre istromenti del 1275, come se Capitolo ed Arciprete fossero stati i perturbatori delle volute ragioni del suo Cenobio.

Ma dallo esame critico di tali atti ognuno si convince che furono estorti con violenza inqualificabile, quindi quella rinunzia carpita, estorta -- *per metum cadentem in virum constantem* -- non poteva conseguire veruno effetto giuridico, e le assertive in essi contenute sono nulle, illegali, qualora volessero quegli atti ritenersi per genuini, mentre circa la fonte donde si dicono estratti, i registri dell'Abate Bernardo, i critici hanno fatte le seguenti osservazioni.

Essi dicono che il secondo Registro detto di Abate comparve per la prima volta nei Tribunali del Regno di Napoli nell'anno 1565, con questo titolo: -- *Aliud Registrum Bernardi Abbatis 1275 process.* -- S. C. in Banca di Basile presso lo scrivano Fiorentino -- *super praestatione trium Dietarum* -- e fu restituito al Procuratore del Monastero a 20 ottobre del medesimo anno con obbligo di esibirlo quante volte fosse stato richiesto. Fu richiesto infatti ai 25 del detto mese per parte della Città di San Germano, e si domandò, che si ordinasse un distinto notamento delle rasure, cassature, e addizioni osservate in quel Registro. A dì 11 febbraio del 1566 fu esibito negli atti (come da' fogli 20, 27, 90 e 92 del processo) questo notamento fatto dal Mastrodatti del S. C. Giannandrea di Caro, il quale attestò, che sino al foglio 123 vi erano ben che CENTOSESSANTA di RASURE ed ADDIZIONI.

Nel 1623, di nuovo fu esibito questo Registro a Scipione Rovito, portante però altro titolo — *Registrum Secundum*---senza rasure, e senza addizioni. Si riscontrò col Registro Primo, e si vide diversità sì chiara di inchiostro, di scrittura, e di carta, compresa in sei indizi manifesti di falsità, che i Monaci rimasero quasi confusi: appena dissero, che *bastava apparere, che detto 2 Registro fosse stato tutto di una mano* (fol. 775 del proces). E pure diverso da esso fu l'altro inviato nel 1585 a Sisto V e con questo titolo -- *Itum aliud Registrum pariter ejusdem Domini Bernardi de conditionibus*,

inquisitionibus generaliter factis per ipsum, incipit: conditiones Civitatis S. Germani, et finalis carta incipit. Abbatia, et habet cartas num. 83-- mentre quello del 1565 passava i fogli 124, e quello del 1623 non corrispondeva affatto al numero dei fogli osservati, ed enumerati la prima volta dal Caro.

Ond' è che i medesimi critici han dovuto poi conchiudere, che tali scritture non possono, nè debbono fare stato, specialmente nelle cause che interessano quel Monastero. Intanto tornando agli enunciati istromenti del 1275 dai Monaci Benedettini, nei passati secoli, si è preteso di sostenere, che l'Arciprete ed il Capitolo di San Germano altro non fecero, in quegli atti, che rinunziare espressamente alla lite, ed alla quistione agitata nella Curia Romana per taluni diritti, e per la giurisdizione spirituale, che dicevano, già allora presso del loro Monastero. Ma il fatto sta, che dopo il -- *quibusdam juribus* -- in quegli atti si soggiunge -- « quae ad eamdem Ecclesiam idem Archi-
« praesbyter contendebat, inter nos et eumdem Archipraesbyte-
« rum existit in Romana Curia agitata; nec non appellationibus, sup-
« plicationibus, et adhaesionibus ab eo factis, aut praesenti facien-
« dis, aut quidquid juris competit, seu competere possit eisdem,
« aut Ecclesiae praefatae in eisdem juribus, videlicet, super facien-
« dis primis tonsuris, repraesentatione Clericorum ad Ordines, co-
« gnitione causarum Matrimonialium; injungendis poenitentiis de op-
« pressis, nec non Clericorum correctione, aut jurisdictione qualibet,
« posuerunt omnes insimul, et idem Archipresbyter per se ipsum
« in dispositione, arbitrio, ordinatione, definitione, seu mandato no-
« stro, promittentes stare, parere et etiam obbedire alte et basse,
« dispositioni, arbitrio, definitioni, seu mandato nostro in toto, vel
« in parte, tam super praemissis, quam super quibuscumque aliis,
« quae statum, dispositionem, ordinationem eiusdem Ecclesiae respi-
« ciunt, prout de nostra processerit voluntate, prout de promissio-
« nibus patet per infrascripta publica documento, quae duximus in-
« ferius adnotanda. » È rinuncia della sola lite questa ? Pare che vi sia qualche cosa di più, e che non sia necessaria spiega alcuna.

Ma per conoscere maggiormente il vero, è necessario di dirsi ciò che prima di detto istromento fu astretto di fare il povero Arciprete Nicola. Il medesimo trovavasi scommunicato dall' Abate Bernardo (il quale fu il primo ad avvalersi di quest' arma spirituale come si è accennato) e perseguitato per tutt'i modi, che il nominato Abate avea in suo potere. Per esimersi il medesimo da tali vessazioni e specialmente dalla scommunica, e dalla carcere; dovè sottoporsi alle leggi, che al detto Abate piacquero d'informarsi.

Con pubblica scrittura fatta il dì 29 Aprile di detto anno, il lodato Arciprete dovè dichiarare (non di sua libera volontà ma per forza) che -- « bona et spontanea sua voluntate renunciavit, et
« cessit expressim liti et quaestioni motae per ipsum Archi-

« presbyterum in Romana Curia contra praedictum Dominum
« Abbatem , seu procuratores ipsius , super possessione, vel qua-
« si , quorumdam jurium , quae idem Archipresbyter conten-
« debat ad Ecclesiam Sancti Germani pertinere , seu quam mo-
« vere posset contra eumdem Dominum Abbatem, et Monasterium
« Cassinen, de juribus praedictis, appellationibus, etiam supplicatio-
« nibus et adhaesionibus , ponens in dispositione, arbitrio , defini-
« tione, seu mandato eiusdem Domini Abbatis quidquid juris com-
« petit , seu competere posset ei, aut dictae Ecclesiae S. Germani
« super praemissis, et promictens et obligans se et successores suos
« stare, parere, et obbedire alte et basse dispositioni, ordinationi ,
« et arbitrio,.... dicti Domini Abbatis in toto , vel in parte, tam
« super praemissis, quam super quibuscumque aliis, quae statum,
« dispositionem, ordinationem respiciunt praedictae Ecclesiae S. Ger-
« mani.

Bastò tale rinuncia all'Abate Bernardo ? No certamente. — « Re-
« nunciavit et idem Archipresbyter , in manibus praedicti Domini
« Abbatis, Archipresbyteratui, Dignitati, et loco Archipresbyteratus
« eiusdem Ecclesiae, ut idem Dominus Abbas disponat, ordinet, et
« mandet de eo , et Dignitate Archipresbyteratus praedicti , prout
« de ipsius domini Abbatis processerit voluntate, nihil unquam am-
« plius petiturus, nisi quatenus per praedictum dominum Abbatem
« de ipso Archipresbytero extiterit ordinatum: et per annulum prae-
« dicti domini Abbatis sè praedictis omnibus devestivit , et disa-
« stuit, et eumdem dominum Abbatem per eumdem investivit, pe-
« tens humiliter ab eodem domino Abbate munus ei absolutionis
« impendi ab excommunicationibus, quibus ob suam contumaciam,
« quia eidem Domino Abbati inobediens fuerat , et per sententias
« eiusdem domini Abbatis extiterat innodatus, qui dominus Abbas
« eidem Archipresbytero, munus absolutionis impendens ad suppli-
« cationem ipsius excommunicationis sententias relaxavit. »

È questa una rinuncia e cessione della sola lite mossa ? E' ve-
ramente che — *Bona et spontanea sua voluntate renunciavit et ces-
sit expressim liti etc.?* --Se tutte le rinuncie vengon fatte come la pre-
sente, sono al vero buone, valide , efficaci e di propria spontanea,
libera volontà!!!

Non fu contento di questa sì famosa rinuncia l' abate Bernardo,
la credè non sufficiente , e perciò sotto lo stesso dì 29 aprile del
detto anno, fece dal precitato Arciprete, dall'Arcidiacono, e dal Capi-
tolo di San Germano, congregato nella Chiesa Maggiore di S. Ma-
ria, alla sua presenza e de' suoi Monaci dichiarare : — « Bona et
« spontanea eorum voluntate confessi sunt, et recognoverunt quod
« Ecclesiam, et Capitulum Sancti Germani pleno jure subesset tam
« in spiritualibus, quam in temporalibus eidem domino Abbati, et
« Monasterio Casinensi, et recognoverunt Casinensem Ecclesiam ma-

« trem et dominam eorumdem. Recognoverunt etiam et confessi
« sunt, quod litem et quaestionem motam et agitatam in Romana
« Curia contra eumdem dominum Abbatem, seu procuratores ipsius,
« super possessione, vel quasi quorundam jurium, quae idem Ar-
« chipresbyter contendebat ad Ecclesiam S. Germani pertinere, et
« in eis se turbari per dominum praedictum, idem Archipresbyter
« non movit, nec agitavit de voluntate, seu mandato Capituli prae-
« dicti; nec idem Capitulum ratum habet quod per dictum Archi-
« presbyterum actum est in praedicta Romana Curia super juribus
« praedictis, imo revocant in praesenti quidquid actum est etc. Re-
« nunciantes et cedentes expressim idem Archipresbyter, Archidia-
« conus, et Capitulum praedictum liti et quaestioni motae de praedi-
« ctis, atque moveri posset contra praedictum Dominum Abbatem
« per praedictum Archipraesbyterum, seu nomine Capituli praedicti,
« appellationibus, supplicationibus et adhaesionibus, Verum quia tam
« super faciendis primis tonsuris, quam super repraesentatione Cle-
« ricorum S. Germani ad Ordines, Cognitione Causarum Matrimo-
« nialium, et injungendis poenitentiis de oppressis, necnon de cor-
« rectione Clericorum praedictorum fuerat inter praedictum dominum
« Abbatem et praedictum Archipresbyterum orta materia quaestio-
« nis, cum idem Archipresbyter contenderet jura ipsa ad se, et ad
« dictam Ecclesiam S. Germani pertinere, et idem dominus Abbas
« eadem jura in praedicta Ecclesia tamquam Ordinarius vindicaret.
« Tandem praedicti Archipresbyter, Archidiaconus, et Capitulum prae-
« dicta bona gratuitaque eorum voluntate, in praesentia nostri, qui
« supra Judicis, Notarii, et testium subscriptorum quidquid juris
« competit aut competere posset eis, aut dictae Ecclesiae S. Ger-
« mani, super praemissis, et alia Jurisdictione qualibet, posuere in
« dispositione, ordinatione, arbitrio, definitione, seu mandato eius-
« dem domini Abbatis, promittentes et obligantes se, et succes-
« sores eorum stare, parere, et obbedire alte et basse dispositioni,
« ordinationi, arbitrio, definitioni seu mandato ipsius Domini Ab-
« batis in toto, vel in parte, prout de ipsius processerit voluntate,
« tam super praemissis, quam super quibuscumque aliis, quae sta-
« tum, dispositionem, et ordinationem respiciunt Ecclesiae praedic-
« tae S. Germani. Quibus confessionibus, et cessionibus, et aliis
« praedictis omnibus, ut praenarrata sunt, per eosdem Archiprae-
« sbyterum, Archidiaconum et Capitulum praedictum, coram prae-
« sentia dicti Abbatis factis, idem Dominus Abbas in nostri, qui
« supra Judicis etc. praesentia de consensu et voluntate venera-
« bilium Fratrum suorum Monachorum Casinensium (ecco che non
« èra Capitolo Cattedrale, ma Convento di Monaci) ibidem praesen-
« tium, praedicta omnia acceptavit (che grazia particolare s' impar-
« tisce all' Arciprete, Arcidiacono, e Capitolo di S. Germano!) et
« ea suscepit ordinatione, dispositione, declaratione, definitione, ar-

« bitrio, seu suo judicio terminanda, prout ei visunm fuerit expe-
« dire ».

Che bella cosa assumere, e fare da giudice e parte! Chi mai è colui, che vuol decidere contro di se stesso?

Colla semplice lettura pertanto di tali carte chi è che possa dire che l'Arciprete, l'Arcidiacono, ed il Capitolo cedettero allora alla sola lite? E quel--*quidquid juris competit aut competere posset eis; aut dictae Ecclesiae S. Germani super puaemissis*, cioè, *tam super faciendis primis Tonsuris, quam super repraesentatione Clericorum etc., et alia Iurisdictione qualibet, posuere in dispositione arbitrio etc. Abbatis etc.*--si può chiamare è anche una cessione di lite, di appellazioni ed altro? Quando devesi rapportare cosa, che contiensi in una scrittura è di mestieri, che non si rapporti dimezzata: la verità bisogna che sia palesata in tutta la chiarezza, e qual'è realmente.

Ed è cosa in vero assai singolare il vedere come poi il detto Abate Bernardo nell'istromento che porta in data del 1. Maggio 1275. dopo di aver fatto rinunziare non solo l' Arciprete, ma anche l' Arcidiacono, ed il Capitolo di San Germano a quei diritti, a quelle preminenze, a quelle prerogative, sia di essi Capitolo, Arcidiacono, ed Arciprete, sia della Chiesa istessa, e per cui verteva lite, e quistione presso la Curia Romana, egli, sempre con la sua politica sopraffina, e con una certa astuzia assai furba volle far mostra di conceder ad essi alcune larve di giurisdizione delle quali in prosieguo furono anche interamente spogliati.

In fatti nel detto voluto stromento del 1. Maggio 1275 lo astuto Bernardo ecco come si espresse.

« Exigit filialiter devotio, et lex suadet naturalis, ut qui obsequiis
« parentes ad beneficia provocant, quique obsequiose deserviunt, ac
« reverentiam parentibus debitam impendunt, benignitatis paternae
« laetentur compendiis, et claris honoribus recompensatione congrua
« adornentur, ex hve enim de gratis constat offici gratiores. *(Però il lettore già lo ha veduto, egli avea adoperato la scommunica e la carcere per costringerli alla rinunzia e poi cercava di addolcire gli animi con siffatte lusinghiere parole)* « Nec enim dignitas paternae
« detraeht creditur quidquid honori adijcit filiorum, et insuper prae-
« heminentibus inesse debet clementia, ut humiliatos corde quos
« olim furte tumor elationis crexeral, benigne suscipiat, et no-
« lit litis praeteritae malectam referre, aut antiquae discordiae
« poenitus reminisci. Cum igitur dilecti filii Mag. Nicolaus Archi-
« presbyter, Mag. Stephanus Archidiacones, et Capitulum Sancti
« Germani multa erga nos, et Casinense Monasterium ferveunt DE-
« VOTIONE, AMORE ac etiam CHARITATE, prout INDICIIS didicimus
« MANIFESTIS *(e con tutto questo l' Arciprete fu tenuto in carcere: si può supporre ippocrisia più raffinata)* « et nos veluti eorum Pa-
« trem et Dominum devote colunt, et nobis voluntate promptissima

« obsequuntur, et sic se profunde humiliaverunt coram nobis,
« confitentes et recognoscentes etc... Nos Bernardus Dei gratia Ca-
« sinensis humilis abbas attendentes FIDEM DEVOTIONEM et HUMILI-
« TATEM Archipresbyteri, Archidiaconi et Capituli praedictorum, Vo-
« lentes insuper inter Nos, et dictum Monasterium nostrum, et prae-
« dictam Ecclesiam Sancti Germani omnem in futurum tollere ma-
« teriam jurgiorum, et de ipsius Ecclesiae, ac pariter ejus statu de
« caetero minime dubitetur, et ut res eorum ponatur in tuto: ha-
« bito et deliberato cum FRATIBUS nostris consilio, de ipsorum vo-
« luntate atque consensu, nec non de peritorum virorum consilio
« nobiscum habendo Mag. Ricardum judicem et advocatum Casi-
« nen. soper subiectione etc (*si noti che in tutta la scrittura non è mai detto che*—FRATES—*i Monaci fossero Canonici, nè che formavano* CAPITOLO, *ma semplice* CONVENTO -- « Declaramus itaque, disponimus,
« ordinamus, mandamus, statuimus, et etiam definimus, ut ejusdem
« Ecclesiae Archipresbyteratu vacante..... petatur a Nobis et Suc-
« cessoribus nostris , vel Casinensi CONVENTU, sede vacante , per
« Archidiaconum et CAPITULUM ejusdem Ecclesiae licentia eligendi.
(questo perchè il Monastero avea il dominio temporale , il diritto del-
« *la investitura)* Electione igitur ab eodem Capitulo celebrata , ut
« moris est, praesentetur Abbati, aut Conventui confirmanda, vel
« etiam infirmanda.....

« Haec autem omnia, quae de Archipresbytero dicta sunt, in e-
« lectione Archidiaconi decernimus observanda: De Primiceriis vero
« in eadem id fiat, sicut extitit hactenus consuetum... Statuimus et
« ordinamus (*ecco ora le volute grazie*) quod liceat Archipresbytero ejus
« dem Eccelesiae Sancti Germani venienti ad militiam, seu consortium
« clericale, dare CLERICATUM et facere ipsum Psolmistam in hunc
« modum, accipiat psalterium etc. et sic installet eumdem ; ac de-
« mum ipsum repraesentet Abbati... Statuimus insuper, ordinamus,
« et etiam declaramus, quod Clericorum correptio in minoribus ec-
« cessibus et delictis ad Archipresbyterum debeat pertinere, et eius
« consensu Archidiaconi eos corrigat, et indicat poenitentias , ut
« praeter Archidiaconum, et Primicerios, eosdem Clericos ad tempus
« ab Officio, beneficioque suspendat , interdicat, et excommunicet ,
« prout eorum saluti viderit expedire.... Indulgemus etiam eidem
« Ecclesiae Sancti Germani, quod Archipresbyter perpetuo sit Poe-
« nitentiarius Abbatis in poenitentiis de oppressionibus puerorum
« in tota PAROCHIA Sancti Germani , et Ecclesiarum ejus tantum ,
« tam infra muros, quam extra muros Civitatis Sancti Germani. In-
« dulgemus etiam Ecclesiae praedictae, ut Clerici per Abbatem vel
« aliquem Episcopum de ipsius mandato ad minores Ordines jam
« promoti, si fuerat ad Sacrus Ordines promovendi, Archipresbyter
« ejusdem Ecclesiae Sancti Germani , vices Abbatis gerens in hac
« parte, Clericos ipsos de scientia, natalibus, aetate, ac vita examinet,

« et quos utiles viderit, praesentet Abbati, ut eos per suas literas
« ab aliquo Episcopo faciat ordinari. Examinatio autem Clericorum
« ipsorum sit in anima, et conscientia Archipresbyteri praedicti.
« Item ordinamus; statuimus, concedimus, et etiam indulgemus prae-
« fatae Ecclesiae Sancti Germani, quod Archidiaconus Sancti Germani
« sit perpetuo Officialis Abbatis Casinensis in tota PAROCHIA ejusdem
« Ecclesiae Sancti Germani, et Ecclesiarum ad eam spectantium, tam
« intra muros, quam extre muros Civitatis ejusdem, et non in aliis
« locis, ad audiendas omnes causas matrimoniales, et cum fuerit
« definitiva sententia proferenda, faciat relationem Abbati, vel ejus
« Vicario, et de ipsorum Consilio conscripta, et ordinata definitiva
« sententia, per eumdem Archidiaconum in Ecclesia Sancti Germani,
« aut in Ecclesia Sanctae Mariae, ubi malit eligere, proferatur, et
« si causa in hoc casu, quam in aliquo praedictorum, fuerit ap-
« pellanda, ad Abbatem appellabitur, vel ad Papam... Sane privi-
« legia et indulgentias a nobis eidem Ecclesiae S. Germani concessa,
« tam super Sancta Synodo celebranda in eadem Ecclesia, quam
« etiam de confectione Sancti Chrismatis, et distributione ipsius,
« corroburamus, et innovamus, ac decernimus in suo roboro per-
« manere.... Statuimus etiam ut in eadem Ecclesia statuatur certus
« numerus Clericorum et Archipresbiter beneficia ipsis Clericis in-
« ferat, quae COMMUNITATI ejusdem Ecclesiae non fuerunt deputata;
« decernentes, ut beneficia quorum Communitati Clericorum annexa,
« et eorum juramento firmata, ad usus Communitatis ex nunc et
« in perpetum teneantur et nemini concedantur, nisi essent aliquae
« res steriles, aut minus fructuosae, quae per stadium, et laborem
« alicujus Clerici, diligentiam apponentis, sperarentur fieri meliores,
« et hoc sit in prudentia Archipresbyteri, communicato consilio Ar-
« chidiaconi, Primiceriorum, et aliquorum seniorum de Ecclesia
« memorata... Praeterea statuimus, et etiam eidem Ecclesiae indul-
« gemus,ut Archipresbyteratu praedicto vacante, vel Archipresbitero
« in remotis agente, aut diuturna absentia occupato, omnia et sin-
« gola, quae ad Archipresbiterum pertinent, per Archidiaconem e-
« jusdem Ecclesia libere valeant exerceri, et eodem Archidiaconatu
« vacunte, vel diuturna absentia occupato, ea, quae ad ipsum Ar-
« chidiaconum pertinent, posset Archipresbyter exerceri, tamquam
« a Nobis ad ea perpetui delegati. — Actum in Civitate S. Ger-
« mani, in Majori Ecclesia S. Germani in SANCTA SYNODO in ea-
« dem Ecclesia celebrata.

Ed è molto notevale quel — SANCTA SYNODO — come se la riunione capitolare dentro la Chiesa Maggiore di S. Maria alla presenza del Notaro, Giudice a contratti, e dell' Abate con i suoi Monaci per la stipula di un atto, che si dice pubblico, stipulatosi fra l' Arciprete, Arcidiacono e Capitolo di S. Germano, e l'Abate unitamente al suo Convento, potesse chiamarsi — SANCTA SYNODUS: — Ciò che per

altro si lascia alla decisione degli eruditi nella materia, mentre si passa a dire poche altre parole intorno a Bernardo.

Egli di nazione francese, il quale accompagnò l'Angioino Carlo I. nel venire alla conquista del Regno di Napoli, e che fu partecipe e moderatore dei consigli di lui, come rapporta Marcantonio Scipione — *Series Abbat p. 146.*—sì che potè tutto intraprendere, tutto azzardare per ingrandire sè, ed il Monastero di Montecassino spogliandone così barbaramente il Clero Secolare, e che avea, come dicono taluni, il mele in bocca, ed il rasojo alla cintola, volle poi far mostra di lasciare al medesimo Clero e di concedergli poche larve di onorificenze, delle quali quest'ultimo fu anche privato interamente nei secoli susseguenti.

Chiarissimo egli è pertanto, che la spirituale giurisdizione con la forza, con la violenza cadente—*in virum constantem*—per tutte le circostanze indicate di sopra, dall'Abate Bernardo fu tolta all'Arciprete, ed al Capitolo di S. Germano; la qual cosa con suo proprio vocabolo da moltissimi è stata dichiarata una solenne usurpazione; che giammai ha potuto acquistare il valore di legittima prescrizione, sia perchè lo invocare la prescrizione è un confessar nettamente, che il titolo del possesso è vizioso, e sì ancora perchè in materia di prescrizione corre un gran divario fra la Canonica, e la Civile, essendo assai noto, può dirsi anche ai principianti, agli inesperti medesimi, che nella ragion Canonica non si tiene affatto conto di possesso formato sopra un titolo vizioso, interpellatamente e moltissime volte interrotto dai replicati ricorsi, ed istanze fatte dalla parte interessata, ad entrambe le Potestà, la Ecclesiastica, e la Civile, come ha praticato sempre il Popolo ed il Clero di Cassino. Di modo che l'Ughelli non potè contenersi dal dire, che una giurisdizione la quale si ha in pura amministrazione, ed è sottoposta immediatamente alla Sede Apostolica, non possa mai rinunziarsi senza il consentimento di lei, e rinunziata non possa prescriversi giammai.

11

L

Che la Chiesa di San Germano, oggi Cassino, fosse stata surrogata alla Chiesa dell'antico Cassino, e sia perciò entrata nel pieno diritto delle prerogative e qualità di essa Chiesa, nè che a ciò si richiedesse l'espressa autorità e beneplacito del Papa, sono cose le quali non hanno bisogno di altra osservazione, dopo che la medesima Sacra Ruota nella Decisione del 22. Aprile 1678 vi fece un ragionamento assai dotto e circostanziato, e ne addusse solide e gravi ragioni. Laonde non occorre perdere opera e tempo inutilmente intorno a questo punto.

Riguardo poi alla decantata recente edificazione della Chiesa, e della Città di San Germano in altro luogo vedrassi la insussistenza di tali assertive

M

Dice la Sacra Ruota, che nulla possono giovare alla Chiesa di San Germano le parole della Bolla di Clemente III del 1188—*Archipresbytero Ecclesiae S. Germani et Clericis*—senza la espressione di alcun Santo, (la qual cosa giusta lo stile della Curia Romana nel dire—*Ecclesia*—senza altra aggiunta, per Antonomasia s'intende la Chiesa Cattedrale) perchè quella enunciativa, secondo lei, emessa ad istanza del Capitolo supplicante non può addursi come argomento in proprio favore. E pur si è veduto, che nel *celebre* diploma del 30 ottobre 1267 dell' Abate Bernardo, e nei decantati istromenti del 29 aprile, e 1 Maggio 1275, come in altre scritture il Capitolo, l'Arciprete, l'Arcidiacono, e Primicerii sono detti di —*Ecclesiae S. Germani* — senza la espressione di altro Santo. Dunque la Sacra Ruota poteva dispensarsi dal farne argomento di contraria dimostrazione. E pure si è veduto che nel 1089 e nel 1118 due Pri-

micerii di S. Germano sono firmati come tali in atti autentici, ciò che pruova che già in quell' epoca esisteva il Capitolo. A cui un certo Roffredo nel 1238 con suo testamento raccomandava la esatta esecuzione di una sua pia volontà dicendo — « Item corri-« giam meam de serico cum argento, quam habet uxor mea, re-« lioquo Crucifixo de S. Germano, ut eu cingatur in magnis festi-« vitatibus... et rogo *Capitulum S. Germani* et de hoc etc.» — Quale testamento conservasi nell'Archivio di Montecasino.

Se non che lo stesso argomento potrebbe ritorcersi contro del Monastero di Montecassino. Poichè le Bolle sopra delle quali fonda quel Cenobio la sua giurisdizione spirituale, e la voluta Cattedralità di quella Chiesa Claustrale, sono state emesse ad istanza e suppliche dell' Abate e del Convento di Montecassino, come si esprimono i Romani Pontefici. — *Sane pro parte dilectorum Filiorum*, *ABBATIS ET CONVENTUS Monasterii in Monte Cassino Ordinis S.Benedicti exhibita Nobis PETITIO continebat quod etc.* — Dunque tutte le enunciative emesse in tali Bolle, per giudizio della Sacra Ruota, nulla giovano al Monastero surriferito. Ed a tal proposito vi sarebbe la seguente ragione assai grave a dimostrare come tutte quelle Bolle non possono giovare al predetto Monastero, ed è che i Privilegi, le grazie dei Sovrani, e le sentenze dei Giudici inferiori, divengono inefficaci, e di niun momento, quando le suppliche, i libelli sieno infetti del vizio di surrezione od orrezione giusta i *cap. Constitutus, cap. Postulantes, cap. Super litteris, cap. ad audientiam, cap. Sedes de rescript. cap. Si propronente* — Nè suffragano le clausole solite ad apporsi dai Papi nelle loro Bolle — *ex certa scientia, Motu proprio, De plenitudine potestatis,* — perchè queste non valgono a purgare il vizio della surrezione quando maliziosamente si espone il falso: ed anche perchè esse si pongono de — *Stylo Cancelleriae* — come avverte la *Clement I. de Praelat:* ed inoltre perchè l'orrezione si reputa un vizio assai enorme — *Plus enim est mentiri, quam verum tacere* — dice *Rein. Cons. 158, lib. I. et Cons. 88 lib. 4, Innocenti cap. Cum Dilecto de rescript.*

Ora le Bolle Pontificie, delle quali il Monastero di Montecassino ha sempre cercato di giovarsi in sostegno della voluta antichissima, originaria giurisdizione spirituale, e della pretesa Cattedralità di quella Chiesa Claustrale, quasi tutte sono poggiate sulla supposta Bolla di Papa ZACCARIA all' Abate PETRONACE, della quale, per confessione dei medesimi Padri Cassinesi, non esiste, siccome giammai ha potuto esistere, l'originale; di tal che il *BARONIO Ann. Eccl. ad an. 747 pag. 193*, ed il *Gallonio in Apolog. contra Constant*, la dichiararono falsa. E questo per moltissime ragioni, delle quali alcune si accennano di volo, e sono.

Falsa perchè nell'ottavo Secolo, e molto tempo dopo, gli Abati di Montecassino non furono sacerdoti, e lo stesso Petro-

nace, come lo storico D. Erasmo Gattola confessa ingenuamente è assai incerto se fosse stato monaco quando nel 716 si portò a quel Monte, o vi si fosse fatto in prosieguo, benchè il Mabillon — *Annal. Benedettin. tom I. pag. 250*—il voglia divenuto monaco in età avanzata, il quale Mabillon affermò che S. Mauro ad insinuazione ed esempio di S. Benedetto, fu solamente Levita, dicendo nella prefaz. *in saecul.*§.7.1.—« Sanctum Maurum Abbatien S.Patris Benedicti disci-« pulum Magistri carissimi *HORTATU ET ETIAM EXEMPLO LEVITICI tan-« tum ORDINIS FUISSE CONSTAT.*—«E lo provò con il capo sesto della Regola del S. Patriarca, e dimostrò che sino al secolo XI gli Abati per lo più non furono Sacerdoti. Dal che ne segue, che allora non era annesso il Sacerdozio alla Dignità di Abate, non essendo il sacerdozio di essenza del monachismo, come ognuno pur troppo conosce. Nè Sacerdoti furono diversi altri Abati sino al XII Secolo, secondo narrano i Cronisti e Storici medesimi Cassinesi. E quindi non potevasi esercitare la voluta giurisdizione spirituale da chi non era Sacerdote. E l' accuratissimo Camillo Pellegrini, il quale mise in buon ordine cronologico la serie degli Abati Cassinesi dal 720 al 1307, distinse col titolo di Sacerdote solamente S. Bertario, ucciso dai Saraceni nell' anno 883. E qui si rifletta che costui neppure fu annoverato, elevato alla dignità di Santo, fra i Martiri Pontefici, ma fra i semplici Martiri non Pontefici: dunque non era Vescovo di Cassino. Che se il carattere di sacerdote allora fosse stato comune a tutti gli Abati, il Pellegrini non avrebbe omesso dirlo negli altri, o l' avrebbe tralasciato in S. Bertario. Nè deve recar meraviglia se per tutto quel tempo alla dignità di Abate non era annesso il Sacerdozio, quando si consideri, che il Monaco altro non indicava in quei tempi, se non un'uomo il quale lasciava di propria volontà il consorzio financo dei fedeli per andare a chiudersi in una solitudine ed ivi piangere i propri, e gli altrui peccati. Il Chierico era un'uomo scelto dagli altri, per esercitare le funzioni pubbliche della Chiesa; cosicchè se un chierico si rinchiudeva in un Monistero lasciava di servire in pubblico la Chiesa; se un monaco era portato al Chiericato, si toglieva dal Monastero e si obbligava a servir la Chiesa. Dunque, se ne può benissimo dedurre, che anche per questa riflessione sia finta, non vera la foggiata Bolla di Zaccaria, circa la giurisdizione spirituale che da quella si è cercato di far derivare a favore del Cenobio di Montecassino.

Dicono inoltre i versati nella sana critica, che essa sia falsa perchè Paolo Diacono, che fiorì nell'ottavo secolo, fece menzione sì nel lib. 6, *cap. 40* di vari donativi fatti da Papa Zaccaria a Petronace, ma per nulla parlò del lungo privilegio, che si è voluto attribuire a tal Papa: il che non avrebbe egli al certo trascurato di registrare se fosse stata vera interamente la Bolla, se a suo tempo fosse quella esistita, quale si è poi divulgata. Di più perchè Leone Ostiense Cronista del

Secolo XI non parlò nel *lib. 1, cap. 4*, della sua Cronaca, che della semplice esenzione passiva da Zaccaria conceduta a quel Monastero, ed alle sue dipendenze, segno che allora non esisteva quel decantato privilegio.

Perchè varie sono fra loro e non conformi le copie della finta Bolla di detto Pontefice, e se ne rapportano fino a tre di diversa data. La prima del *XII Kalen. Martii 741*, e si sa che Zaccaria fu eletto Papa al Dicembre del 741: la seconda del 21 Gennaio 742, la quale nella sostanza contiene una moltitudine di falsità, che ora saranno pure brevemente accennate: la terza del 749 infetta del medesimo vizio, per cui la sana critica ha dichiarato falsa la Bolla, non potendosi, per massima legale, prestar fede a veruna delle tre copie indicate.

Falsa per la iscrizione portante il—*Salutem*—e—l'*Apostolicam Benedictionem*,—cosa che in quei tempi non si usava dai Papi: il —*salutem*—si poneva alle Lettere e non ai Privilegi, ai quali si poneva lo—*in perpetuum*, — e —l'*Apostolicam benedictionem*—fu adoperata la prima volta da Stefano IX nel 1073.

Falsa per lo stile, poichè la semplice brevità di quei tempi non comportava che in una Bolla si narrasse affettatamente la rivelazione avuta da S. Benedetto, che si vede tolta di peso dalla Cronaca di Leone Ostiense. Falsa perchè si fa confermare da Zaccaria nel 742 la celebre donazione di Gisulfo con trascriverla per esteso nella Bolla, sì perchè a quei tempi non si confermavano che in generale i beni e fondi dei Monasteri, come appare dagli altri privilegi del IX, X, ed XI secolo dati a Monte Cassino sino a Benedetto Nono: e sì principalmente perchè Gisulfo non donò al Monastero che dal 749 in poi, essendosi in detto anno fatto monaco Rachis Re de' Longobardi, e Petronace morì nel 750. Falsa perchè non da Zaccaria, ma da Leone IX nel 1049 gli Abati di Montecasino, per la prima volta ebbero il privilegio della precedenza del sedere, e del voto sopra gli altri Abati ai Sinodi, e ad altri pubblici Congressi, nè prima del secolo XI si videro mai quegli Abati in Sinodo Romano. Giovanni VIII nell'860, e Giovanni IX nell' 899, e non Zaccaria, concedettero, per la prima volta, che niun Vescovo proibisse ai propri sudditi di andare a visitare Montecasino, ed ai suoi Chierici e Preti di farsi monaci senza licenza di lui. E così Giovanni XV, e non Zaccaria, fu il primo a vietare ai Vescovi di esigere le decime da Montecasino, e sue pertinenze. Benedetto IX, e non Zaccaria, nel 1038, il primo accordò la facoltà di poter l'Abate, ed il Monastero far battezzare nelle Chiese di sua pertinenza quei bambini che ivi fossero portati per divozione speciale dei parenti, senza che vi si potessero opporre i parrochi rispettivi: Stefano IX nel 1058 il primo concedette la facoltà di poter dare il segno delle Campane alle ore canoniche, e non già Zac-

carìa. Falsa perchè vi si fanno confermare i porti di Gaeta e del Volturno, e tutta la pesca della Città di Cassino, mentre lo stesso Cronista Leone Ostiense *Lib. C. 14*, attesta che Grimoaldo Duca di Benevento, in Settembre, anno primo del suo principato, che cade nel 787 fu colui che li donò all'Abate Teodemaro, cosicchè Zaccaria nel 742 avrebbe confermato a Petronace (anche che volesse farsi la ipotesi di essere stato Gisulfo, e non Grimoaldo il donante) ciò che nel 750 Gisulfo, ma che in realtà nel 787 Grimoaldo, donò al Monastero. Falsa per lo estensore, perchè Benedetto Vescovo di Selva Candida, e Bibliotecario della S. R. Chiesa per mano del quale si vuole scritta, appartiene al Secolo XI, e non all'VIII. Falsa per la indizione. . . . Ma sarebbe lungo e tedioso lavoro lo accennare tutte le altre ragioni per le quali il Baronio, il Gallonio, ed altri dotti ne gridarono la impostura, e la dichiararono finta, supposta, falsa.

Eppure in altri tempi, nei quali si andava alla buona, e senza raffinata critica si riteneva per sagrosanto, per quinto Vangelo, tutto ciò che si estraeva dall'Archivio di Montecassino, è avvenuto, che dai Padri Cassinesi di allora s'ingannarono tre Sommi Pontefici Gregorio IX, Urbano V, Bonifacio IX i quali in buona fede credendo interamente agli esposti ad essi presentati, giunsero a confermarla e ad inserirla parola per parola nelle loro costituzioni apostoliche. Dal che venne poi che anche la Sacra Ruota vi restò ingannata nelle sue Decisioni intorno la questione della Cattedralità della Chiesa di Montecassino. Ma essendo falso il principio sopra del quale sono fondati tanto gli antichi Brevi, e Bolle Pontificie, come pure i più recenti da Sisto V a Benedetto XIII, non escluse le Decisioni della Sacra Ruota, ne viene per necessaria, legittima conseguenza, che essi sono tutti inefficaci, e di niun valore giuridico.

N

Dopo le precedenti osservazioni non occorre fermarsi a dimostrare che nel 1362 la Diocesi Cassinese avea il proprio Vescovo per la Bolla di Giovanni XXII e quindi per necessità allora, come sempre, l'Ordinario dovea stipulare gli atti col titolo di *Episcopus Cassinensis*, non *S. Germani*, perchè la Diocesi è stata sempre, ed è Diocesi Cassinese.

O

L'ufficio della Dedicazione della Chiesa di San Germano di rito di prima classe con l'ottava si celebra da tutte le Chiese del suo territorio. Nella stessa Chiesa unico è il Sacro Fonte inserviente a tutta la Città, il quale nei due Sabati di Pasqua di Risurrezione, e di Pentecoste viene benedette dall' Arcidiacono, ed in assenza di lui, dai Primicerii, o dai Canonici più anziani di grado in grado, come si è praticato sempre dalla istituzione del Capitolo sino ai tempi presenti, nè gli esercenti la cura, quali vicarii del Capitolo, hanno avuto giammai ingerenza alcuna in tale solenne funzione. Ciò che è anche un segno chiarissimo che il Capitolo è il vero Parroco della Città, poichè la Cura delle anime in quel Capitolo risiede. In detta Chiesa vi è unico deposito del Sacro Oleo per l'amministrazione de' Sagramenti, unica Croce parrocchiale. Dalle quali cose bene inferiva la medesima Sacra Ruota la prerogativa di Cattedralità di essa Chiesa nella ripetuta Decisione del 22 Aprile 1678, la quale, come è stato accennato, trovandosi stampata precedentemente, viene collocata in fine di queste annotazioni.

P

Che la Sacra Ruota sia caduta in errori nella Decisione del 30. Aprile 1677, non sorprende. Ma che dopo di avere scoverti, e dileguati gli equivoci, come la medesima si esprime al principio dell' altra Decisione del 22. Aprile 1678 — *Sublatis aequivocis* — abbia poi voluto ammettere e ritenere le medesime erronee assertive nella posteriore Decisione del 14 Aprile 1679 è cosa che fa stupire anche i più semplici, ed inesperti della vera storia.

Circa la voluta distruzione della Città di Cassino a tempo dei Goti, già è stato abbastanza dimostrato il grave errore storico con l' autorità dei scrittori contemporanei, e così pure l'altro gravissimo errore del ritorno all'Idolatria del popolo di quelle contrade, e della poetica, favolosa, missione divina di S. Benedetto affinchè avesse

Seguendo la Sacra Ruota il suo ragionamento ritenne, che Petronace ricostruì sul Monte, dopo il 716, l' antico Monastero, cosa pur troppo vera; e che dopo la metà del IX Secolo un'Abate successore, Bertario, altro Monastero fondò allo radici del Monte ad onore del Salvatore, intorno a cui edificò, nientemeno, che una novella Città — *Urbem condidit* — quasi che le Città sorgano fin dal principio con tal nome. Pochi fabbricati costruiti vicino ad un Monastero, dal loro nascimento, prendono il nome di Città.

Anche il predetto ch. P. Tosti nel tom. 1, lib. 1, pagina 55 della citata Storia la chiama Città — « In tempi di » tanta tribolazione barbarica, egli dice, spesso avveniva in- » torno ai monasteri si affamigliassero gli uomini come a » quelli che, potenti per ricchezza, alla incolumità loro anche » provvedessero. E come Monreale in Sicilia, Magdeburgo... » ebbero dai monasteri nascimento, così novella Città sor- » geva intorno al Monastero di S. Salvatore per cura di » Abate Bertario » — La quale Città, secondo i Cassinesi, prima fu chiamata Eulogiomonopoli (da alcuni interpetrata — *Civitas securitatis* —) e poi San Germano (senza però indicarsi l' epoca precisa del mutamento di siffatta denominazione). Peraltro non sostiene il chiarissimo autore, che fossero andati ad abitarla pochi *coloni:* — « Non v' ha dub- » bio, egli prosegue, che i primi abitatori dovettero essere » quei discendenti della vecchia Casino, non essendovi presso » S. Salvatore terra o villaggio più vicino di quello. »

Ma se talune Città, che oggidì portano questo nome, riconoscono il loro nascimento dai Monasteri non si denominarono al certo così dalla loro fondazione, come per la nuova Città di S. Germano, la quale si è preteso sia stata edificata dall' Abate Bertario.

La Sacra Ruota avrebbe dovuto tener presente, che questo Bertario altro non fece se non che rialzare le mura che cingevano il nerbo della Città, il Foro — *Forum Casinum* — così detto da Varrone, e dove oggi è S. Germano, o nuovo Cassino. Poichè secondo lo insegnamento di Vitruvio ogni Foro antico risultava di cinque parti ; cioè, di un Area, o Campo, per le Nundini o Mercato : della Basilica rivolta a mezzodì: della Curia dove si adunavano i Decurioni per risolvere gli affari della Colonia, o del Municipio : dell' Erario a cui

presiedevano i Questori, e che necessariamente era attaccato da capo alla Basilica: e del Carcere.

Il Foro di Cassino era bastantemente spazioso, perchè Cassino era Municipio di Roma, da cui non molto distava. Per la qual cosa taluni sono di parere che la magnifica Chiesa la quale dagli Storici, e Cronisti Cassinesi attribuita viene ad Abate Gisulfo, edificata nel principio nel Secolo IX, non sia stata veramente fatta costruire da lui, ma che quella fosse l' antica Basilica di Cassino, tanto più, che non è affatto indicato donde avesse Gisulfo preso quelle colonne, e tutti gli ornamenti di marmi ed altro, quando poi nel narrare essi la costruzione della Chiesa del loro Monastero, specialmente a tempo di Abate Desiderio, in seguito Papa Vittore III, fanno sapere che costui — « raccolta buona copia di denaro trasse in Roma, « ove potente per aderenze ed amicizie, si mise in sul raccorre quanto « poteva di colonne di marmo, e quanto fosse mestieri a grande e « magnifico edificio. » (Come si legge nella storia di Montecasino del prelodato P. Tosti tom. 1. lib. III, pag. 331).

È vero che questo ch. Storico nel lib. 1. pag. 40. vuole che Gisulfo si fosse servito delle anticaglie di Cassino, ma questo egli lo dice prevedendo appunto siffatta obbiezione.

Che anzi vi è chi sostiene, che ammesso pure che Gisulfo Abate avesse fatto costruire quel tempio così sontuoso, desso non è affatto identico a quello che oggi si chiama Chiesa di S. Germano, la quale piuttosto è l'antica Basilica di Cassino. Tanto più che nell'anno 1570 la Università, ossia Municipio, di Cassino per gli atti di Notar Gio. Battista di Babbo nel dì 7 Dicembre detto anno convenne con un tale Cesare da Pistoja Pittore nel seguente modo: --- *Esso Mastro Cesare promette pinger le facciate dell'ECCLESIA CATHEDRALE di San Germano verso lo Mercato delle infrascritte pitture --- In primis Re Ladislao, Re Alfonso primo, quando si ritirò in S. Germano avendo avuto la rotta a Roccasecca, Re Ferrante, Re Alfonso secondo, ed il Reverendissimo Cardinale di Aragona e tutti quelli che ci hanno fatti et concessi li Privilegi. Parte del testamento vecchio....*

Nell'altro poi dipingere la felicissima memoria di Carlo V, e e del Serenissimo Re nostro Filippo, e lor Arme..... Promittentes etc. Obbligantes etc. sese sindicario nomine etc. bona dictae Universitatis etc. cum constitutione precarii etc.

Dal quale atto autentico si rileva che il Monastero di Montecassino non aveva il minimo diritto in questa Chiesa, la quale se veramente fosse stata donata al Clero Secolare dal ripetuto Monastero, nè si sarebbe ciò omesso in quella circostanza, nè il Municipio avrebbe potuto averci ingerenza alcuna, ed omessosi, il Monastero non ne avrebbe tollerata la omissione, quando a quei tempi avea lo esercizio del potere temporale siccome Barone del luogo. Pare

« caepissent, oppidorum vicem supplevere... Castellum (inoltre ivi
« si legge)—differt ab Oppido et Urbe, quod illud munimenti causa
« exstruitur, haec tum ad munimentum , tum ad civilem hominum
« convictum et societatem: illud belli tantummodo est, haec etiam pacis. -- Dunque la Sacra Ruota ritenne che Cassino esisteva alla venuta di S. Benedetto su di quel Monte, e credette di correggere la sua prima Decisione, ammettendo che Cassino da grande Città erasi ridotta a piccolo Castro, cioè più piccola Città fortificata. E si può mai supporre, anche che fosse stata ridotta a tale stato, che i suoi abitanti, i quali per la cura e vigilanza dei propri Vescovi e Pastori, che governarono, per ben sei secoli, quella Chiesa, almeno sino al tempo della inventata distruzione, erano Cattolici, fossero subito poi ritornati al gentilesimo ? Questo novello ragionamento della Sacra Ruota non è affatto degno di quel Tribunale cotanto rinomato e cospicuo.

Q

Nel confessare la Sacra Ruota, che la Diocesi Cassinese giammai è stata abolita, ma sempre si è dalla Santa Sede riconosciuta per una ed istessa Diocesi, ha sanzionato, senza volerlo, che questa Diocesi per tutto il tempo che i Padri Benedettini furono assenti, cioè dal 589 al 716 , e dall' anno 884 al 951 circa, non potette essere da altri governata, che dai proprii Vescovi, o Pastori destinativi dalla Santa Sede, a cui era, come è tuttavia, immediatamente soggetta. E perchè anche anteriormente questa verità è stata dimostrata ad esuberanza perciò si tralascia di aggiungere qualsiasi nuova illustrazione.

desimo luogo non poteano esistere. Ma si osserva che gli scrittori in quei tempi hanno dato il nome di Città a Cassino, ed a San Germano, il che deve intendersi che allora si usava indistintamente l'una, o l'altra denominazione, di tal che queste si confondevano fra di loro, e — *Civitas Casini* — valeva lo stesso che — *Civitas Sancti Germani.* — Pare adunque che possa con certo fondamento ritenersi, che nei tempi posteriori con grande artifizio si sono inventate le spiritose favole di intera distruzione e totale abbattimento di Cassino al tempo dei Goti, di novella Città fatta sorgere a tempo di Abate Sertario, di magnifico tempio costruito da Gisulfo Abate, che poi tutto ad un tratto vuolsi ceduto al Clero Secolare, e senza precisarsi l'epoca della concessione, nè il nome del concedente; e si sono astutamente distrutte le prove, le quali avrebbero scoverto tutta l'orditura della favola. Quello che può ammettersi in tutto ciò si è, che l' Abate Bertario, per un motivo, per altro molto lodevole, non fece che rialzare, per la sicurezza della popolazione, quelle mura affine di porla in istato di difendersi dalla invasione dei Saraceni, i quali allora infestavano orrendamente con le altre parti del Regno, anche la Campania. Per questo è che dal principio trovasi appellata Città, perchè era il Foro dell' antica Cassino, che Città già era denominata.

E la Sacra Ruota nel ritenere che S.Germano dal suo nascimento si è chiamata Città, implicitamente, e senza volerlo, è venuta a riconoscere, che S. Germano è succeduto all' antico Cassino, e per conseguenza nei diritti, e nelle prerogative di quello. Poichè è stato riconosciuto non solo da autori estranei, ma dai medesimi Avvocati e Difensori di monte Cassino, che S. Germano è surta dall'anico Cassino... « Casinum ad confines Campaniae oppidum Volscorum fuit... « Ex ejus ruinis tenuit Oppidum S. Germani — disse Giov. Giacomo Hoffinum nel suo Glossario alla parola — Casino.

E fra i ridetti Avvocati e Difensori dei Padri Cassinesi, basta citare Saverio Giustiniani e Giovan Battista Monacelli, i quali nelle loro difese del 1733 §. 4 *Nihilominus* — e del 1734 § 8 — *ex vetustioribus* — si esprimevano nel seguente modo :

« §. 4. Nihilominus... Constat enim (cioè nella loro riscal-« data fantasia), quod anno circiter 798 Gisulphus Abbas « Cassinensis construxit ad RADICES MONTIS Ecclesiam sub « titulo Sanctissimi Salvatoris, eique proxime insigne Monaste-« rium. Sed cum tempore succedente, monachi, relicto dicto « monasterio ad NOVUM in vertice Montis se contulissent; abba-« tes Cassinen. ne Ecclesia praedicta cultu, servitioque de-

« stituta remaneret, eius usum... concessere Presbyteris sae-
« cularibus (ma in qual tempo e da chi è cosa che non si
« può sapere).... immutata denominatione S. Salvatoris in
« aliam S. Germani vel ab insigni Reliquia ejusdem sancti
« ibi asservata. vel a CIVITATE S. Germani de novo exci-
« tata EX RUINIS antiqui Casini.

« §. 8. Ex vetustioribus monumentis...luculenter proba-
« tum remanet (sempre però nella loro mente e non in real-
« tà) quod sub finem Octavi Saeculi Poto undecimus Abbas
« Cassinensis extruxit in radice Montis Casini parvam Ec-
« clesiam in honorem sancti Benedicti, quam deinde paucis
« post annis Gisulphus in dignitate abbatiali Successor in am-
« pliorem formam redegit, eam dedicando sanctissimo Sal-
« vatori: Sed cum ob assiduas Saracenorum incursiones, mo-
« nachi, relicto Monasterio eidem Ecclesiae adherente, ad
« novum in vertice Montis secessissent, Abbates Casinenses
« ne Ecclesia praedicta Cultu, servitioque debito destituta
« remaneret, usum.... Presbyteris Saecularibus concessere
« (dunque pria di tal voluta concessione il Clero secolare
« non avea Chiesa propria, andava vagando: e se ciò può
« affatto immaginarsi lo giudichino gli esperti)..... immutata
« denominatione sancti Salvatoris in aliam sancti Germani,
« vel ab insigni Reliquia ejusdem sancti, ibidem asservata,
« vel a Civitate Sancti Germani noviter ex RUINIS antiqui
« Casini citata, ut de hac perenni Historia praedictae Eccle-
« siae testimonium perhibent Leo Ostiens. lib. 1. cap. 10,
« 17, et 44 super. impress. per Murator.... ibique Additio-
« nator Abbatis della Noce, deinde Archiepiscop. Rossanen.
« dicto cap. 17 fol. 290. num. 4. etc.

Ma già si è veduto che l' Abate della Noce per l' ap-
punto è stato l' inventore di tutta la favolosa storia della
giurisdizione spirituale nel monastero di Montecassino, sino
dai tempi di S. Benedetto, e della immaginaria distruzione
di Cassino a tempo dei Goti, e di tutte le altre falsissime
assertive circa la Città e la Chiesa di San Germano. Per
quanto però si fossero studiati gli avversarii a nascondere e
contraffare la storia, pure la verità spesso si è lasciata da
se stessa ravvisare, cosicchè, senza badarci, i medesimi con-
traddittori hanno dovuto confessare, che S. Germano è suc-
ceduto per necessità all' antico Cassino. E la medesima Sa-

dunque che la Chiesa voluta sia stata costruita da Gisulfo Abate è del tutto diversa della Chiesa dedicata a S. Germano.

E questo anche perchè gli stessi Cronisti Cassinesi non sono uniformi nell'indicare il luogo dove venne edificata la Chiesa da Potone nel 778, ampliata da Gisulfo circa il 798. Infatti alcuni di essi dicono che Potone — ad radices Montis — ovvero — in radice Montis — costruì una piccola Chiesa, che poi fu ampliata da Gisulfo; e Mabillon (tom. 2. Annal. Benedet. fol. 223, num. 40.) la pone infra Montem — Egli dice: — Hic, (Poto) parvam INFRA Montem aedificavit Ecclesiam, in honorem S. Benedicti, quam postea Gisulphus abbas ampliavit. — Ecco pertanto che i Cronisti non sono uniformi nel fissare il sito della voluta Chiesa, eretta da Potone, ampliata da Gisulfo. Ecco che la Chiesa di San Germano non è quella stessa del Salvatore, ma che piuttosto è l'antica Basilica di Cassino. E BASILICA è chiamata in una scrittura del Secolo XI dai medesimi Cassinesi, nella voluta donazione fatta da Abate Richerio all'arciprete di San Germano di tre piccole Chiese, come appresso sarà riferito. Coloro poi i quali ritengono che la Chiesa di S. Germano non è identica a quella di Gisulfo, ma che è l'antica Basilica di Cassino si confermano in tale loro opinione perchè vicino alla Basilica vi dovea essere la Curia in dove i Decurioni adunati risolveano gli affari della Colonia, o del Municipio; e questa esser dovette quella, che poi venne appellata Chiesa delle Cinque Torri, dagli anzidetti storici voluta edificata da Abate Teodemaro circa l'anno 795. Ma i suddetti di opinione opposta sostengono, che neanche questo può ritenersi per vero, poichè allora era tempo barbaro, in cui si era perduta ogni idea di architettura Romana, ed era usata la gotica. La Chiesa delle Cinque Torri dalla struttura, ed architettura romana, e dal suo sito vicino la Basilica, dicono costoro, rimonta ad epoca più antica. E lo desumono dalla iscrizione sistente in una delle dodici colonne dalle quali è sostenuta, che dice: VICTORINUS ASCLEPIACUS FILIUS ASCLEPIACI ET SATURNINUS ET BARCUS VII — ; iscrizione che è tutta sul gusto Romano.

Di più l'Erario, essi dicono, dovea necessariamente essere attaccato da capo alla Basilica, e dalla seguente iscrizione rinvenuta l'anno 1805 nella Villa dei Signori Iannelli di Cassino, in cui si fa menzione della strada lastricata, ai tempi del Console CALPURNIO PISONE, nell'anno 57 dell'Era Cristiana, dalla porta Campana sino al Foro, si conferma tale opinione. Quella iscrizione antica suddetta è così concepita :

L. CALPURNIO PISONE COS.
ET C. C. P. P. VIAM SILICE
STERNENDAM A PORTA CAMPANA AD FORUM
P. SPELLIUS P. F. P. SPELLIANUS SABINUS Q.
C. SATTIUS C. F. CALATRO II. Q.
CURAVERUNT

era Ruota nella Decisione del 22 aprile 1678 riconobbe ed ammise un tal vero, quale poi sconfessò nel seguente anno 1679, facendosi nuovamente imporre dalla brillante e spiritosa invenzione monastica divulgata, dai ripetuti Cronisti, e dagli Storici Cassinesi, a bello studio onde basare le pretese della Signoria del Monastero di Montecassino sulla illustre Città, e sopra la perinsigne sua Chiesa.

Nè sembri superfluo di quì ripetere che i predetti Storici e Cronisti, come si è accennato, narrano, che distrutta la Città di Cassino dai Goti, prima che colà giungesse S. Benedetto, il luogo era tutto desolato, deserto, ed il quale poi venne abitato da pochi coloni ivi richiamati dai Monaci. Ma San Gregorio Magno distinse il Casale, Contado di Cassino, che dinotò col nome di — *Vicus* — (*non longe a Monasterio Vicus erat*) dalla Città, che disse — *Castrum Casinum* —: in quel Contado S. Benedetto trovò una quantità di popolo rustico e stolto il quale adorava Apollo, — *a stulto rusticorum populo Apollo colebatur.* —

Seguono a dire, i citati Storici e Cronisti che Potone Abate, dopo di Petronace, nel 778 costruì una piccola Cappella ad onore di S. Benedetto per comodo di quei pochi voluti coloni; la quale fu ampliata verso il principio del IX Secolo da Abate Gisulfo, e non ostante che il locale fosse deserto, ed abitato solo dai detti pochi coloni, non esistendo, secondo essi, nè la Città dell' antico Cassino, voluta distrutta oltre a due secoli prima, nè quella di S. Germano, o Cassino nuovo, perchè voluta edificata dopo la metà di detto secolo IX; pur tuttavolta Gisulfo in un luogo interamente paludoso o malsano edificò tempio sontuoso e ricco assai, come essi pretendono, fra i quali il prefato ch. P. Tosti che nella pag. 39 del citato tom. I, lib. 1, della sua Storia di Montecassino ha scritto: — « Era il suolo a piè del Monte limaccioso per » acqua che vi moriva, e quasi palude faceva malvagio » l'aere » — Quel Gisulfo, sempre secondo i predetti Cronisti e Storici Cassinesi, colà appunto volle ergere magnifico tempio di 24 colonne di marmo cipollino, posanti su basi anche marmoree, e di eleganti pavimenti ornato, il quale tempio, sempre secondo il loro modo di vedere e narrare, venne ceduto al Clero Secolare, senza però potersene indicare nè l' epoca della voluta cessione, nè il nome di chi, e

con quali condizioni lo cedeva. Tanto vero, che il medesimo P. Don Erasmo Gattola nel tom. 1, pag. 71, della sua — *Historia Abbatiae Cassinensis* — ebbe ingenuamente a confessare di essere ciò sconosciuto — « quo tempore, quo» ve Abbate » — fosse avvenuta la cessione — *incomportum est*. —

Eppure una tal favola non solo trovò accoglienza presso la Sacra Ruota due secoli addietro, ma quel che reca più meraviglia e sorpresa si è, che anche oggidì, in cui si è progredito tanto nella scienza, e nella sana e dotta critica, il Tribunale Civile e Correzionale di Napoli, prima Sezione, poggiandosi all' autorità del citato ch. P. Tosti, scrittore tuttora vivente, monaco di Montecassino, e perciò tutto interessato per sostenere ad ogni costo le volute ragioni del suo Monastero, esso Tribunale l' ha consegrata nella sua anormale sentenza del 22 giugno 1870, nella controversia tra il Capitolo Cattedrale Parrocchiale di San Germano in Cassino contro il Demanio dello Stato, circa l' applicazione delle leggi sull' asse Ecclesiastico.

Non si nega affatto che il ripetuto ch. P. Tosti ha tutto il suo merito letterario, per la purezza del dettato delle opere sue, da essere giustamente ammirato, ed encomiato dagli Italiani, e dagli Stranieri. Ma come scrittore della Storia della Badia di Montecassino, il Tribunale dovea ricordare che il chiarissimo autore, essendo monaco di quella Badia, per necessità non ha potuto non seguire le tradizionali pretese circa la Signoria sulla Città di San Germano, o Cassino, e sopra quella Chiesa, e che perciò la Storia predetta è stata dettata interamente da spirito di parte.

Ed a dimostrare che il sullodato scrittore si è fatto trasportare dallo spirito di parte, ed è incorso in diversi errori, in assertive false, smentite dalla Storia, e da irrecusabili prove di fatto, e documenti, sarebbe opera troppo lunga lo enumerarli tutti. Basta riferirne questi due solamente.

Egli nel tom. 1, lib. 1, pag. 11 di quella Storia parlando della voluta donazione di Tertullo si esprime così:

» Narrammo come Tertullo avesse offerto al Santo (Be» nedetto) un suo figliuolo di nome Placido: colui risaputo
» del felice andare di ogni cosa nel Monastero Cassinese,

» mosse da Roma con Equizio, Gordiano, Vitaliano, e quei
» due famosi Simmaco e Boezio, e trasse a Monte Casino a
» rivedere il suo figlio (nel 532) a visitare quella congre-
» gazione di Monaci, che sotto tanto maestro, rendeva im-
» magine di Paradiso. »

Ora non vi è storico alcuno che metta in dubbio la morte data per ordine di Teodorico, nel 524, a Boezio con un batocchio, nel 525 a Simmaco con la mannaia; nè quella di Vitaliano, che fu Console d' Oriente nel 520, e nel settimo mese del suo consolato fu trucidato nel suo palagio con 17 pugnalate. Ecco che egli, il prelodato Storico, fa accompagnare Tertullo, nel suo viaggio a Montecassino nell' anno 532, da Vitaliano morto nel 520 o 521, da Boezio morto nel 524, e da Simmaco morto nel 525, i quali individui poi si veggono segnati come testimoni della donazione fatta, secondo hanno dato a credere i Padri Cassinesi, da Tertullo a S. Benedetto, mosso da divozione — *erga Casinensem Congregationem* —

Un' altro errore, e falsa assertiva si trova nel tom. 3, lib. 8, pag. 144 di detta Storia, in cui il sullodato scrittore ha creduto di dare ad intendere al pubblico, che il Capitolo di San Germano sia stato formato al numero di dodici individui dall'Abate Pirro Tomacelli nel 1415, e da costui dotato, usando questi precisi termini : — « Pirro a questi mali dava salutare
» rimedio. Ristorò le anteriori parti della Città... Curò la Chiesa
» di S. Germano, e le diede splendore, instituì in quella
» Collegio di Canonici, stabilendone il numero, che non po-
» tesse eccedere i dodici, a questi ripartendo il censo della
» Chiesa. »

Ma il precitato Storico Cassinese quando tali cose registrava, non rammentava l' atto autentico stipulato per mano di pubblico notaro Angelo da Viterbo, a 13 luglio 1377, in forza del quale l' Arciprete, allora chiamato Vicario perpetuo, l' Arcidiacono, i Primicerii, il Capitolo e Clero di accordo con l' Ordinario Pietro de Tartaris convennero di fissare il numero del Capitolo a ventisei individui.

Si legge in tale atto: — « Frater Petrus de Tartaris de
» Urbe, Dei et Apostolicae Sedis gratia Abbas.... nec non
» Antonius de Archionibus de Urbe Vicarius perpetuus, Mau-
» rus Archidiaconus, Alexius et Rogerius Primicerii, et in-
» frascripti alii Canonici, et Capitulum Ecclesiae Sancti Ger-

» mani. . . cum voluntate, consensu, auctoritate pariter et de-
» creto ejusdem P. Dom. Abbatis, habito prius inter nos vi-
» cissim diligenti tractatu, et deliberatione matura.... quod
» in dicta Ecclesia sint, et esse debeant, praesenti et futuro
» temporibus, VIGINTI SEX Praebendae seu Canonicales por-
» tiones. » —

Quale partizione nel 1415, pel notaro Antonio Piccione, venne confermata dal detto Pirro Tomacelli.

E dovea pure ricordare, che questo stesso si narra anche dall'altro Storico P. D. Erasmo Gattola nel tom. 2, pag. 542 della sua Opera — *Historia Abbatiae Cassinensis* — con queste parole.

« Cum plures eo tempore praesbiteri in Ecclesia S. Ger-
» mani divina officia peragerent, pro quorum substentatione
» haud satis reddituum superesset, Petrus Abbas CAPITULI
» EJUSDEM ECCLESIÆ CONSENSU an. 1377 omnes ad qua-
» tuor dignitates revocavit, quatuordecim Canonicos, septemque
« beneficiatos, quos Semicanonicos appellant, unumque ae-
« dituum, seu sacristum, ut hisce litteris constat — *Frater*
» *Petrus etc.* — E dopo la fine di questo atto soggiunge —
« Distributionem hanc RATAM habuit PYRRHUS Abbas an.
« 1415. »

Dovea del pari ricordare, che nell'Archivio di Montecassino vi esisteva un'altro atto autentico del 1238, il testamento, di sopra cennato del soldato Roffredo col quale costui raccomandava la esecuzione di una sua disposizione, a favore del Crocifisso di S. Germano, al Capitolo già allora esistente. In detto atto si legge — ..... *relinquo Crucifixo de S. Germano,.... — et rogo Capitulum S. Germani etc.* Ed ancora dovea rammentare che nel citato Registro del suo Pietro Diacono a pag. 229 e 230 trovansi riportati due altri atti autentici nei quali si veggono firmati come testimoni i Primicerii di S. Germano negli anni 1089 e 1118, come di sopra è stato notato, ciò che dimostra che a quei tempi esisteva già il Capitolo.

E così anche dovea il prelodato Storico rammentare che in quel medesimo Archivio si vogliono siano i Registri di Abate Bernardo, nei quali, secondo i medesimi Padri Cassinesi, si leggono tanto il voluto privilegio di costui del 30 ottobre 1267, quanto i decantati istromenti del 29 aprile e 1

Maggio 1275, nelle quali scritture si trovano espressamente mentovati l'Arciprete, l'Arcidiacono, i Primicerii, ed il Capitolo della Chiesa di San Germano.

Dunque falso che Pirro Tomacelli instituì il Collegio dei Canonici nella Chiesa suindicata nel 1415: falso che il suo numero fosse allora stato fissato a soli dodici: falso che il Clero Secolare ebbe la Chiesa per cessione dei Padri Cassinesi. Ecco adunque quale autorità può avere in giudizio un recente Scrittore di Storia, spiuto a narrare i fatti da spirito di parte, e specialmente in quelle cose nelle quali si tratta dell' interesse del proprio Monastero.

S

Se fosse vera la inventata distruzione della Città di Cassino all' epoca di Teodorico, e la voluta missione divina di S. Benedetto, affinchè avesse fatta sua quella Chiesa, e Diocesi di Cassino, con facoltà di trasmetterne il possesso e dominio ai suoi Successori, anzi alle mura del Monastero, come l'Abate della Noce e seguaci han preteso, qualcheduno puro sarebbe meno restio ad ammettere, in certo modo, quello che dai Difensori di Montecassino è stato detto circa il passaggio della preeminenza e dei diritti Vescovili dall'antico Cassino alla Chiesa Abbaziale, ed all'Abate di Montecassino. Ma pur troppo si è veduto che tali assertive sono interamente favolose, poetiche, sogni di mente inferma, fissazione di guasto cervello, che si immagina di essere una qualche cosa, mentre è un perfetto, ed assoluto niente. È quindi superfluo il ritornare a discutere siffatto argomento.

Non si deve però lasciare inosservato quello che i medesimi Difensori soggiungono, sempre ingannati dai ragionamenti dei mentovati Cronisti e Storici Cassinesi, che non ammettendosi, cioè, quel passaggio dei diritti, e delle preeminenze Vescovili nel Monastero, e nell' Abate di Montecassino, bisognerebbe dire, che in tutto il tempo precedente la edificazione di S. Germano, (*se mai ciò potesse riconoscersi per vero*) quella vasta Diocesi sarebbe rimasta vedovata del

proprio Pastore, il che è inverosimile, stante chè giammai è cessata la Diocesi di Cassino, nè è provato, secondo il modo di vedere dei citati Difensori, che la translazione fosse avvenuta da Cassino a S. Germano, mediante l'autorità del Papa, al quale solamente questo è riservato.

Al che si può rispondere: se la preeminenza ed i diritti Vescovili della Diocesi di Cassino fossero passati al Monastero di Montecassino fin dal tempo della venuta di S. Benedetto, in virtù della decantata missione Divina, in tutto il tempo che i Monaci furono assenti, prima in Roma per lo spazio di circa 130 anni, poi in Teano e Capua per circa altri 60 anni, quella vasta Diocesi sarebbe rimasta vedovata, abbandonata. Ma ciò non è affatto verosimile, come altrove è stato già sufficientemente dimostrato. Per conseguenza deve ritenersi che in queste epoche le prerogative, la preeminenza, i diritti Vescovili non furono, nè potettero essere in quel Monastero, ma solamente nella Chiesa e Città di Cassino. Cose tutte le quali (anche che volesse ammettersi che San Germano fosse totalmente diverso dall'antico Cassino, mentre poi si è pure veduto che dove è S. Germano era il — Forum Casinum — e perciò tale diversità viene smentita) per la stessa natura del passaggio che avrebbe fatto la popolazione dall'antico, al nuovo Cassino, perchè parte principale dell'antico, desse necessariamente si trasmisero alla Chiesa di S. Germano, come ben ragionò la medesima Sacra Ruota nella Decisione del 22 Aprile 1678, e sostenne, che ad operare questo passaggio non si richiedeva affatto l'autorità, ed il Beneplacito del Papa § 5. — Quod autem — ed — Auctoritas autem.

Nè merita grande attenzione il sofisma che — *Castrum Casinum* — avesse significato il Monastero di Montecassino, e la Chiesa Abbaziale di quel Monastero, poichè ognuno da se stesso può vedere la differenza che passa fra queste denominazioni: perchè — *Castrum Casinum* — significa la Città fortificata, e — *Monasterium* — non altro vuol significare, che un fabbricato destinato a raccogliere nel suo recinto, o Chiostro, persone religiose, le quali ivi si rinchiudono lontane dai rumori, e dalle faccende secolaresche per attendere unicamente alla loro perfezione.

Neppure si deve spendere tempo e parole circa la già confutata favolosa, poetica, invenzione della missione divina

di S. Benedetto, il quale, secondo i citati Difensori — *vere fuit Apostolus et ita Episcopus* — cosicchè la Diocesi non per posteriori privilegi papali si apparteneva al Monastero, ma per dritto di conquista, in virtù della predicazione, della missione divina, e della conversione operata da S. Benedetto degl'idolatri di Cassino alla fede di Cristo.

E benchè lo stesso siasi sostenuto oggidì, come si può leggere nel rapporto fatto al Real Governo dall'esimio attuale Ordinario ch. D.Carlo Maria De Vera, dopo la legge di soppressione del 7 luglio 1866, pure il più volte lodato ch. P. Tosti non ebbe animo di registrarlo nella sua storia, il quale, non per proprio suo convicimento, ma per non isconoscere le monastiche tradizioni, ammise la voluta distruzione di Cassino nel principio del VI secolo. Dice però che solo per papali privilegi quel Monastero esercitava la spirituale giurisdizione, così ragionando nel tom. 3. lib. VII. pag. 45. « — Quando la Città di Cassino era in » piedi ebbe i suoi Vescovi, e fra questi, un Caprario che » nel 465 intervenne al Concilio Romano: e Severo, che pur » lo trovo presente ad altro Concilio Romano sotto Papa Fe- » lice III; (si astenne dal citare Rufino, e Fortunato perchè » non più si sarebbe trovato con i conti): ma distrutta dai Bar- » bari la Città, disperso il popolo, gli Abati Cassinesi suc- » cessori di S. Benedetto, SOLO PER PAPALI PRIVILEGI eserci- » tavano quasi episcopale giurisdizione sull' istesso patrimo- » nio che acquistarono — « Dunque gli Abati successori di S. Benedetto, come confessa il lodato storico Cassinese, solamente per privilegi papali hanno esercitata la quasi vescovile giurisdizione, la quale per conseguenza non acquistò S. Benedetto, nè esercitò, nè trasmise, perchè non ne avea il potere, ai suoi successori. Dunque falsa, falsissima la vantata conquista fatta da S.Benedetto in virtù della sua divina missione.

E qui vuolsi far notare, che tale giurisdizione affidata ad un individuo eletto, o dalla sola potestà laica, o da qualche comunità monastica, è stata dichiarata grave inconveniente, ed abuso nella Chiesa. Fra gli altri il Sacerdote napoletano D. Luigi Barbato nel Prologo delle sue quistioni di Diritto pubblico Ecclesiastico -- (Libera Chiesa in Libero Stato n. XXVIII, pag. 126 e 127 -- Firenze 1866 —) si esprime così :

« Nelle nostre contrade vediamo anche la eccezione di Prelati,
« che si nominano ad ogni sessennio (o poco meno), e forse oggi
« questo non giova punto alla Chiesa. Peraltro è desso un male,

« che già scrittori conosciutissimi da gran tempo cel pongono in vi-
« sta a fin di porci un rimedio. Gridano, a gola piena, un Cardinal
« de Luca, un de Prosperis, con Arostequi. Innanzi tutto ci vengono
« provando come il Tridentino Concilio abbia estinte le giurisdizioni
« di esenzione, tutte le esenzioni dette *attive* con l'onnimoda Episco-
« pale giurisdizione, e dipoi narrandone i mali vorrebbero estinte an-
« che quelle che poscia nella Chiesa rimasero tollerate. *Videns,* dice
« Arostequi— *videns tantas caeremonias quae in Episcoporum creatione*
« *adhibentur*......e qui narra tutto quello che si fa nella Chiesa nel-
« l'elezione di un Vescovo; poscia conchiude dicendo:--«idcirco o-
« mnino incongruum censui, dictas caeremonias et diligentias adhi-
« bendas esse, pro exercendo illo munere, quod adamussim, et in
« omnibus exercent hujusmodi inferiores Praelati, in quibus nulla di-
« ligentia adhibetur, et quorum auctoritas pendet vel ex sola potestate
« saeculari, vel ex ALIQUORUM REGULARIUM electione..., quorum mores
« et sufficientiam eligentes vel deputantes spectare solent principa-
« liter pro REGENDO ipsorum Regularium CONVENTU, non autem pro
« EXERCENDA JURISDICTIONE EPISCOPALI IN CLERUM ET POPULUM, et sic
« est vere inconvenies quo nullum maius ». --

« Tornerebbe molto più vantaggioso alla Chiesa, che, serbato
« anche (se vuolsi) un diritto patronato passivo nel corpo monacale,
« l'Abate venisse elevato a Vescovo altresì col carattere episcopale, e
« reggesse, durante la sua vita, la Chiesa che gli venne commessa.

« Tornerebbe più facile trovar qualche buono soggetto ad un co-
tal peso una volta per tutta la vita di lui, anzichè trovarlo ad ogni
triennio, o ad ogni sessennio, infra un personale, che, se non al-
tro, oggi è molto ristretto.

E nella pag. 124 egli, il Barbato, deplora la condizione di
quelle Diocesi, che non hanno la Cattedrale in luogo comodo da
potervisi recare i fedeli ad esercitare gli atti tutti di Religione, in
conformità dello spirito della vera Chiesa di Cristo. Imperciocchè è
assai noto, che le Leggi Canoniche hanno stabilito non doversi dai
Vescovi fissare la loro Cattedra ne' Villaggi, o piccoli Paghi, e
molto meno nella solitudine, nel recinto di un Chiostro, lungi dal-
l'abitato, ma bensì nelle Città più luminose e frequentate. Basta per
tanti l'autorità di Domenico Bernino nella sua Storia delle eresie,
accresciuta dal canonico Lancisi, e dedicata al sommo Pontefice
Benedetto XIII nel 1726, ove trattando di Papa Urbano I creato
nel 226 dice: « Decretò Urbano che la Cattedra del Vescovo stesse
« nella Chiesa Matrice ed in luogo eminente per dimostrare la di
« lui potestà di giudicare, di assolvere e di condannare ». Ecco
le precise parole del predetto Barbato:

« Dalla buona o cattiva circoscrizione (delle Diocesi) dipende
« nientemeno, che i Pastori possano o non possano invigilare be-
« ne le loro pecorelle, e che le pecorelle possano farsi invigilare

« e reggere dai propri Pastori ; gran piaga è cotesta nelle nostre
« contrade , da cui dipende il potersi attuare, come va fatto, l'ob-
« bligo di governo nella Chiesa di Dio !...... Tu vedi qualche
« Cattedrale nientemeno che in sulla cima dei monti , non già in
« mezzo alle pecorelle, qual' è lo spirito della Chiesa. Non è dubbio
« che la Cattedrale debb' essere, per quanto sia possibile, nel cen-
« tro della Diocesi, ove torni facile il recarvisi, o per ascoltare la
« voce del proprio Pastore, o per essere presenti alle funzioni che
« quivi si fanno, o da ultimo per ascoltare gli atti, che -- ad valvas
« Ecclesiae Cathedralis —si affiggono, ed in essa si debbono ascolta-
« re. Come ciò si riconcilia, quando siavi un viaggio ben lungo fra
« tutte le pecorelle ed il loro proprio Pastore? »

T

Dopo che, per virtù dei papali privilegi, come si è detto, il Monastero di Montecassino si mise nello esercizio della giurisdizione quasi episcopale , necessariamente dovette praticare tutti gli atti che ad essa si riferiscono , quali sono, per esempio, la indizione del Concorso, la convocazione del Sinodo, ed altri, ma questi atti, già altrove si è veduto , non si esercitarono da quel Monastero prima del Secolo XIII, in cui fu consumato lo spoglio a danno della Chiesa di Cassino. Non occorre perciò di fermarsi nuovamente alla confutazione di simile assertiva.

Nè deve aggiungersi altro intorno alle gratuite asserzioni, che sempre,cioè,la Chiesa di Montecassino fosse stata appellata Cattedrale, ciò che è perfettamente lungi del vero; che l'Abate siasi chiamato—Cassinensis—mentre si comprende che non doveva denominarsi altrimenti ; che in quella Chiesa vi è il trono fisso di marmo, però non si dice da qual tempo questo sia stato ivi stabilito. E così circa lo pagamento delle Decime: il suono delle Campane nel Sabato Santo : la sepoltura di S. Benedetto in quella Chiesa monastica : l'appellazione di Chiesa principale datale da Leone Ostiense , il quale certamente così dovea chiamarla per rapporto a tutte le altre Chiese al Monastero soggette : ciò che ognuno intende molto facilmente da se stesso senza che fosse obbligato dedurne

da ciò di essere quella la Chiesa Cattedrale del Clero Secolare della Diocesi.

Nè si deve replicare tutto quello che è stato detto precedentemente circa i predicati istromenti del 1275, essendo cose alle quali abbastanza prima sono state date analoghe risposte.

U

Intorno alla Concordia passata tra Roffredo Abate di Montecassino ed il Vescovo di Teano Theodino, nel 1197 e confermata da Papa Celestino III, bisogna che sia chiarita la seguente istoria.

Nel 1038 era vuoto il seggio badiale di Montecassino. Alla corte dell' Imperatore Corrado era un tale Richerio di nome Bavaro di nazione ed Abate del Monastero di Leno nel Bresciano, carissimo all' imperatore, ed intimo Consigliere di lui. Arrivato Corrado con Richerio a Cassino, dai Monaci di Montecassino fu pregato l'Augusto che quel suo consigliere avesse loro conceduto ad Abate. Venne ad essi accordato quanto aveano domandato, e Richerio di buon grado accettò. Quattro giorni dopo confermato Abate, Richerio si fece dall' Imperatore confermare quanto possedeva il Monastero; poi richiese a Papa Benedetto IX la conferma di tutt' i privilegi Pontificii a favore dello stesso Monastero. Fra le altre cose, domandò ed ottenne da quel Papa di potere fare amministrare il Battesimo, per mezzo dei chierici, che egli come padrone temporale poneva al servizio delle Chiese dal Monastero dipendenti, ai figli di quei fedeli, i quali per loro propria divozione avessero scelto di colà farli battezzare, senza essere costretti di portarli nella loro propria parrocchia.

Questo gran colpo fu dato senza pregiudizio delle parrocchie che fossero nei luoghi — *Concedimus etiam*, dice il privilegio, *vobis licentia in praedicto venerabili Monasterio omnibusque subjectis Ecclesiis Christianitatem agere*:— ma questo gran colpo andò diritto a ferire l'Arciprete

della Chiesa di Cassino. Allora in virtù di tale privilegio tutte le Chiese dipendenti dal Monastero divennero altrettante quasi Parrocchie.

Non si può sapere cosa dicesse e facesse in quel rincontro l' Arciprete della Città di Cassino, per la mancanza che si ha dei documenti di quell'epoca di grande oscurità, i quali Documenti sono stati involati e distrutti appositamente dai Padri Benedettini nei passati secoli, ed essi anche sonosi smarriti a causa delle diverse vicende calamitose dei tempi. Quel che è certo poi si è, che Richerio era formidabile, e di un paese di cui era proprio il comandar da capitano. Ed il ch. P. Tosti dice, che « Richerio sapeva far da se, e non « pativa di scrupoli nel menar le mani, ove fosse stato me- « stieri, poichè dell' arte di armeggiare non era al tutto i- « gnaro.

L' Imperatore ed il Papa erano in favore di lui, e ciò basta.

In forza adunque di tal privilegio, confermato anche dai Pontefici successori, il Monastero avea il -- jus -- di far battezzare, ed amministrare anche altri sagramenti ai fedeli nelle Chiese dipendenti dal Monastero medesimo, per mezzo di quei Preti, che esso poneva al loro servizio, e con i quali divideva le Decime. Roccadevandro era un Castello soggetto a Montecassino, in cui eravi una di tali Chiese. Il Vescovo di Teano, pretendeva di avere egli, e non l'Abate, il diritto di mettere il Prete quasi Parroco in quella Chiesa, ciò che indica che allora Roccodevandro per lo spirituale era soggetta al Vescovo di Teano, e non a Montecasino. Il Vescovo e l'Abate ricorsero a Papa Celestino III, il quale rimise la vertenza alla decisione dell'Arcivescovo di Napoli, che per necessità dovette dichiararsi favorevole all'Abate per i privilegi su tal riguardo conceduti a quel Monastero. Allora si quistionava circa -- *jus Parochiae* -- per quella Chiesa dipendente da Montecassino, e fu accomodata la quistione mediante una Concordia fra il Vescovo di Teano e l'Abate. Di comune accordo fu stabilito, che il Vescovo di Teano lasciava la sua pretensione -- *super hoc jure Parochiali* -- in quella Chiesa di Roccadevandro, e che l'Abate per questo conto lasciava in libertà, e senza alcun peso, le Chiese dei SS. Giovanni e Paolo in Teano, e di S. Giovanni nel Castello di Conca con tutte le loro

pertinenze al Vescovo , le quali Chiese erano dipendenti da Montecassino. Ora se veramente Montecassino avesse avuta l'intera giurisdizione spirituale sopra Roccadevandro, come mai poteva il Vescovo di Teano essere così ignorante, che voleva esercitare atti giurisdizionali in un territorio , che a lui per nulla si apparteneva? Sembrava assai duro al Vescovo che l'Abate esercitasse quel -- *jus Parochiae* -- dentro il territorio di sua giurisdizione; e per questo voleva che il Prete si fosse messo da lui, non dall' Abate, per l'amministrazione dei Sagramenti in quella Chiesa. Dovè però quietarsi e rispettare i privilegi che il Monastero avea ripetute volte conseguiti.

Nulla prova che Celestino nominò più volte — Ecclesia Casinensis — ed anche — *de communi consensu utriusque Capituli* — poichè allora per Chiesa Cassinese s' intendeva il Monastero di Monte Cassino. Si rileva ciò dalla Bolla di Papa Innocenzo III ad Abate Roffredo in cui gli dice. » — Roffredo « la Chiesa Cassinese , il tuo Monastero nella maggior parte « è caduto e tramanda una orrenda puzza . . . . Tu « sei tutto inteso ad ampliare i beni e le possessioni della « tua Chiesa , e se avessi badato più allo avanzamento dei « beni spirituali, com' è dovere , avresti impedito lo scan» dalo per il quale la Chiesa Cassinese, gia Madre e Mae« stra della RELIGIONE BENEDETTINA (si noti) adesso « per tutto il mondo viene predicata tanta inferiore nelle « REGOLARI osservanze alle CASE RELIGIOSE, che appe« na di esse può figlia e discepola nominarsi. . . . . Biso« gna che ti svegli onde far rifiorire nel tuo Monastero la « regolare osservanza . . . Correggi dunque gli eccessi dei « Monaci, nè perdonare al Sangue. » Papa Innocenzo III era assai dotto, istruito assai, e specialmente nel diritto Canonico. Perciò sapeva , che il Monastero allora non avea la giurisdizione spirituale sul Clero e popolo , e che quella Chiesa non era Cattedrale, ma, come è stata sempre, Chiesa monastica, claustrale. Dappoichè se Roffredo avesse avuto siffatta giurisdizione spirituale , questo Pontefice ne avrebbe di certo fatta qualche menzione sia in bene, sia in male. Avrebbe detto , per esempio , se le cose della Diocesi andavano bene. « Tu che hai tanta cura della Diocesi, « dei beni temporali, non l'hai poi del Monastero posto sot-

« to degli occhi tuoi , e della regolare osservanza — Dirai
« che la Diocesi si regola bene senza la tua guida; ma se
« è così, il Clero secolare ed il popolo superano in bontà,
« e vincono, con operare il bene, la malizia dei Monaci ».

Oppure se le cose della Diocesi anche andavano male , il Pontefice avrebbe detto. « Tu trascuri gli eccessi della « Diocesi , dove Clero e popolo è rovinato , e trascuri gli « eccessi de' Monaci, e niente curando de'beni spirituali sei « tutto inteso alla dilatazione dei temporali ».

Laonde le parole — Ecclesia Casinensis — allora significarono il Monastero di Montecassino , come la stessa Sacra Ruota ritenne, nè si parlò affatto che il Monastero avesse avuto il — *jus quasi Episcopale in Clerum et populum* — ma semplicemente il — *jus Parochiae.* — La quale contesa può anche accadere fra due Parrochi, e si può decidere a favore di uno di essi per il solo dritto spirituale , come avvenne in effetti nel 1198 a Cervaro Castello anche soggetto a Montecassino , fra le due Chiese di S. Paolo. e di S. Maria per lo — *jus baptizandi* — per la — *parrocchialità.* Gl'interessati allora ricorsero direttamente al Papa Innocenzo III, il quale di consenso di entrambe le parti , commise lo esame e decisione della vertenza a Roffredo Abate di Montecassino, non perchè Ordinario della Diocesi, ma perchè era Cardinale e dal Papa delegato per siffatta controversia. Roffredo la decise a favore della Chiesa di S. Paolo. E questo è anche segno evidentissimo che il Monastero allora non avea giurisdizione spirituale sopra di Cervaro, poichè ognuno sa che tali cause in prima e seconda istanza — *de jure* — appartengono all'Ordinario , il quale le termina e decide. Ma in questo caso si è veduto che i contendenti ricorsero direttamente al Papa, il quale delegò la cognizione di detta causa ad Abate Roffredo, perchè Cardinale: dunque costui non era allora Ordinario della Diocesi, altrimenti il Papa, e massime Innocenzo che era gran Canonista , avrebbe detto alle parti che prima si fossero dirette al proprio Ordinario, e poi fossero andate a lui , in grado di appellazione , qualora non rimanevano contente del pronunziato del primo giudice.

V

Riguardo alla commemorazione dei Santi Benedetto e Scolastica, che dai Difensori di Montecassino si disse prescritta a tutta la Diocesi per Decreto Sinodale del 1537 non è cosa da farne caso. Poichè il P. D. Erasmo Gattola nel tom. 2, pag. 654 — *Hist. Abb. Cass.* — narra che nel 1530 Abate Crisostomo d'Alessandro fece alcuni decreti, che appella sinodali, in cui prescrisse la commemorazione dei Santi Benedetto, Scolastica, Mauro e Placido, i quali decreti non ebbero la loro intera esecuzione.

Però in alcuni luoghi trovasi introdotta solamente quella di S. Benedetto, la quale si è ritenuta perchè riconosciuto è un gran Santo, e molto benemerito della Chiesa: non così per gli altri tre. Inoltre se la spirituale giurisdizione era veramente nel Monastero dalla sua fondazione primitiva perchè sino al 1530 non era stata imposta quella commemorazione? Dunque fu una innovazione.

Riguardo poi alla celebrazione della Dedicazione della Chiesa di Montecassino egli è certissimo, che sino al 1506, vale a dire sino al XVI Secolo, quella non solo non era sollennizzata dal Clero Secolare, ma neppure veniva nominata dai medesimi Cronisti e Storici Cassinesi. Infatti il ripetuto Gattola al citato luogo della sua Storia, rapporta gli Statuti della Chiesa di San Germano del dì 1 aprile 1506, e fra essi evvi quello pel regolamento delle feste principali dell'anno, nelle quali il Capitolo era obbligato di assistere al Coro per l'intera officiatura, ed in mancanza si stabilì una pena. Ivi si legge: — « In festis majoribus duplicibus, vid. Nativitatis, » Circumcisionis, Epiphaniae, Purificationis, diei Palmarum, » Jovis, Veneris Sancti, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Corporis Christi, Transfigurationis, Assumptionis, » Nativitatis B. Mariae, DEDICATIONIS ECCLESIAE S. GERMANI, ipsius S. Germani, omnium Sanctorum, S. Bertharii, » S. Benedicti. » (Si annoverò S. Bertario perchè esisteva nella Chiesa la reliquia insigne, il capo, la quale reliquia nel 1799 andò perduta, ed anche perchè si voleva farlo credere fondato-

re di S. Germano, e S. Benedetto perchè fondatore dell'Ordine Benedettino, e voluto Apostolo di queste contrade).Della Chiesa Abbaziale di Montecassino niun cenno, perchè allora non ancora si pretendeva quello, che dal riferito Monastero si è preteso in appresso. Invece fu annoverata fra le feste principali solenniori con l' Ottava la festa della Dedicazione della Chiesa di San Germano, come si è celebrata sempre da tutto il Clero, e dalle altre Chiese della Città e del suo territorio. Segno evidentissimo che a quell'epoca per Cattedrale era riconosciuta la Chiesa Secolare, come era naturale, e non l'Abbaziale , la quale venne edificata per uso esclusivo della corporazione monastica, nel recinto di un Chiostro, dove non troppo facilmente possono convenire i fedeli, massime nelle notturne funzioni.

Che se in prosieguo il Clero Secolare, per obbedire alle prescrizioni pontificie , ha ricevuto e recitato l'ufficio della dedicazione anche della Chiesa di Montecassino , ciò lo ha fatto per semplice estensione di ufficio, come si pratica per le Dediche del Salvatore, e dei SS. Pietro e Paolo di Roma, estese a tutto l' Orbe Cattolico.

Riguardo a tutt' altro, precedentemente è stato già risposto in modo assai esteso, e perciò quì tralasciandosi qualsiasi altra cosa, vuolsi solamente aggiungere a quanto si è detto di sopra, che se lo stesso Abate Bertario, il quale era Sacerdote, fosse stato rivestito della giurisdizione spirituale della Diocesi, ne fosse stato l'Ordinario , il Vescovo di quella, perchè poi costui elevato pure all'onore degli Altari non fu annoverato fra i Martiri Pontefici, trovandosi invece nel catalogo dei Martiri non Pontefici ? Pare dunque anche da ciò, che nel IX Secolo gli Abati di Montecassino non erano gli Ordinarii della Diocesi, che quel Monastero non avea ancora acquistata la giurisdizione spirituale della ripetuta Diocesi di Cassino, e molto meno che la Chiesa di quel Cenobio era la Cattedrale, caratteristica che per legittima e necessaria illazione deve riconoscersi ella Chiesa di Cassino, intitolata poscia a S. Germano Vescovo di Capua, perchè la Città essendo stata assoggettata dal Principe Capuano, costui dovette mutare il nome alla Città ed insiememente anche alla Chiesa principale della stessa.

X

L' argomento dedotto a favore della pretesa Cattedralità nella Chiesa Abbaziale di Montecassino dall' esistere colà l'Archivio . è cosa troppo puerile e bassa , mentre se ciò potesse ammettersi , allora tutti i luoghi nei quali esistono Archivii si dovrebbe dire, che lo ritengono come un segno di Cattedralità. Il che al certo niuno ha coraggio di poterlo neanche immaginare, molto meno darlo a credere altrui.

Che quell' Archivio sia stato dichiarato pubblico, insigne, ed avuto in molta reputazione dagli stessi Romani Pontefici, sia pure ; ma che poi si debba obbligare ognuno a riconoscere come legittime, ed autentiche le scritture tutte, qualunque esse siino, che di colà si estraggono, non per altro motivo, se non perchè sono state legittimate col giacere in quell' Archivio , nessuno può tanto pretendere.

Intanto si devono ben considerare due proposizioni in riguardo a questo proposito, le quali al certo non possono tacciarsi di menzogna, nè di temerità. Che l' Archivio, qualunque esso siasi, non può dar forza e valore ad una scrittura intrinsecamente viziosa, e falsa : e che qualora trattasi di causa, nella quale abbia interesse chi è padrone dell' Archivio, questo non merita affatto quel credito che avrebbe se si trattasse di un interesse altrui. Queste son cose che Carlantonio de Luca nella sua Pratica Giudiziaria cap. 51 , pag. 12, le dichiarò passate — *in rem judicatam.* —

Circa il fatto dell'Olio Santo che dopo il 1669 la Chiesa di S. Germano fu costretta di riceversi da Montecassino, per la prepotenza , che da tale epoca quel Monastero adoperò, specialmente a causa della giurisdizione criminale comprata per 34000 ducati , non che circa la precedenza che quei Cenobiti vollero avere nelle sacre funzioni al Clero Secolare è più bello il tacerne che palesarne le vere cause , e basta quello che altrove è stato detto di questi abusi dai quali, come nati dalla prepotenza, niun diritto se ne può dedurre in favore di chi li ha praticati , e la Sacra Ruota per la sua Dignità assai meglio avrebbe fatto tralasciando all' intutto parlarne.

Y

Neppure dovea quel celebre Tribunale fermarsi alla eccezione addotta dai Padri Cassinesi contro la Cattedralità della Chiesa di S. Germano, che la città dello stesso nome è stata interpellatamente chiamata anche — Oppidum — Terram — Castrum —. Dappoichè — Castrum — si è veduto che pure significa città fortificata — Oppidum — anche significa Città. Infatti nel — « Lexicón totius Latinitatis — si legge:
» — Oppidum — città, castello, terra, luogo murato — locus
» moenibus conclusus, in quem homines multi habitandi causa
» conveniunt — Est idem ac URBS, et de ipsa quoque Roma-
» na, quae cingitur moenibus, usurpatum legitur. —

Terra poi è usata in modo più generale ed esprime eziandio una intera regione, una contrada. Nel citato Lexicon si legge — « Terra tribus modis accipitur, communi, proprio e mi-
» sto... Nam et terram frequentissime pro una qualibet re-
» gione legimus, et terras pro toto orbe... Dicimus etiam
» terram Italiae, terram Greciae, pro regione Italiae, Greciae
» etc. »

Ma la parola — Oppidum — si trova quasi sempre unita all' altra — Civitas — Molti esempi se ne potrebbero recare, ma bastino i seguenti che si leggono nei Brevi, o Rescritti Pontificii: Ivi così:

» Paulus Episcopus etc.—Dilecto Filio Joanni Pantaleoni
» Canonico Ecclesiae Sancti Germani Oppidi Civitatis nuncu-
» pati ejusdem S. Germani, Nullius Dioecesis, salutem etc...
» Datum Romae an. 1614. —

» Paulus Episcopus etc... iidem Antonius, et Ladoniae
» asserentes se ex Oppido Civitate nuncupato Sancti Ger-
» mani. Datum Romae an. 1619 Kal. Maji.

« Urbanus Episcopus... pro parte Isidori Naffi Loisi
» etc. et Joannae Nazarii mulieris etc. de Oppido Civitate
» nuncupato S. Germani. Datum Romae an. 1632. »

Innocentius Episcopus... « Oblata nuper Nobis pro parte
» Joannis Baptistae Riccardi Laici, et Franciscae de Naccio
» Mulieris, Nullius Dioecesis Provinciae Capuanae ex Oppido

» Civitate nuncupato Sancti Germani. Datum Romae an. 1647
» Idibus Februarii. »

E questo per riguardo alla denominazione — Oppidum. — Nè occorre portare altri esempi per dimostrare, che la parola — Terra — significa tutta la contrada, e perciò si legge: *Terra S. Benedicti* — in diverse scritture degli stessi Padri Cassinesi, a denotare l'intero patrimonio di quel Monastero.

E tralasciando ogni altro esempio, a comprovare come gli stessi Padri Cassinesi hanno adoperato la parola —Terra— nel senso appunto di contrada, regione, basta riportare il seguente passo del Registro di Bernardo Abate, che si conserva nell'Archivio di Montecassino, tolto dal voluto privilegio conceduto a 30 ottobre 1267, al Clero e Popolo di S. Germano in cui si legge: — Sane praedecessorum nostrorum gratias vobis generaliter, seu specialiter concessas, ut TERRA SANCTI GERMANI, QUAE SICUTI EST ET APPELLATUR CIVITAS etc. —

Dunque questo argomento, che la Città di S. Germano sia stata chiamata pure — Castrum — Oppidum — Terram— addotto dai Padri Cassinesi, e ritenuto dalla Sacra Ruota, per negare la Cattedralità della Chiesa Secolare di Cassino è troppo debole, per nulla nuoce, anzi non è degno dell' alta sapienza di un tanto Tribunale. Come non gli fa molto onore l' altro circa l' appellazione costante di Cattedrale della prelodata Chiesa, per tale riconosciuta e dall'autorità Ecclesiastica, dalla Potestà Civile e da tutti i pubblici Notari costantemente, non solo fino ai principii del Secolo XVII, ma benanche nei tempi posteriori, benchè in questi con certa interruzione, dicendo che ciò era avvenuto per equivoco di chi così la chiamava. Poichè, come dottamente ragionava la medesima Sacra Ruota nella sua Decisione del 22 aprile 1678; le sole enunciative reiterate volte, e per molto tempo emesse da persone bene informate, anzi interessate della cosa, sono argomento più che sufficiente a provare la Cattedralità.

Ora quando dalle Bolle di provviste di diversi Romani Pontefici, dai Rescritti della Santa Sede, dai Decreti Sinodali, dagli atti di Santa Visita, da Bolle dei medesimi Ordinarii, da Decreti della Rev. Fabbrica Apostolica e da atti autentici di pubblici notari, e di altre Autorità civili, si ha che per varii secoli la Chiesa di San Germano costantemente

è stata chiamata Cattedrale, non può dirsi, che sia ciò avvenuto per equivoco: e sostener questo è lo stesso che asserire essere buio a pieno meriggio.

Non sia quindi fuori proposito di qui registrare taluni dei molti Rescritti Pontificii, nei quali anche ai tempi presenti la Chiesa surriferita viene denominata Cattedrale.

In fatti nel Rescritto dei 12 Agosto 1797 si ha:

« Sanctissimus D. N. PIUS Sextus Pont. Max. ad humillimas preces Capituli Ecclesiae CATHEDRALIS CIVITATIS S. GERMANI, Nullius Montis Casini, Provinciae Capuanae, me infrascripto secretario referente, benigne indulsit, ut ab utroque Clero dictae Civitatis, et aliorum locorum ejusdem jurisdictionis etc. — Die 12 Augusti 1797 — S. Card. Archintus Praefectus. D. Coppola S. R. C. Secretarius. »

Nell'altro Rescritto della medesima data si legge:

« Sanctissimus D. N. Pius Sextus Pont. Maximus, ad humillimas preces Capituli, et Cleri Ecclesiae CATHEDRALIS CIVITATIS S. GERMANI, Nullius Montis Casini, Provinciae Capuanae infrascripta etc. benigne indulsit, ut ab utroque Clero dictae Civitatis, et aliorum locorum ejusdem jurisdictionis etc. Die 12 Augusti 1797 L. Card. Archintus Praefectus — D. Coppola S. R. C. Secretarius. « Adest sigillum in forma.

Così in quello del 20 Febbraio 1826.

» In Nomine Domini Amen. — Capitulum CATHEDRALIS Ecclesiae S. GERMANI in Neapolitano Regno reperitur onere gravatum celebrationis Centum quatuor Missarum in anno quolibet... preces porrigi fecit Summo Regnanti Pontifici humiliter deprecando pro benigna illarum compositione, et absolutione obtinenda... Prout constat ex originali Rescripto in calce supplicis libelli tenoris sequentis, videlicet — Foris. »

« Alla Santità di Nostro Signore Papa Leone XII — Per l'Entroscritto Capitolo — Intus vero — Beatissimo Padre — Il Capitolo della CATTEDRALE di S. Germano nel Regno di Napoli rispettosamente espone alla Santità Vostra avere il peso ecc... — Datum Romae ex Aedibus Nostrae solitae Residentiae hac die Vigesima Mensis Februarii Anni Millesimi » octingentesimi vigesimi sexti, Regnante Leone PP. XII Pont.

« Opt. Max. Anno III sui Pontificatus. N. Paraccioni Clarelli
« Judex — Stephanus Leonetti S. Congr. Rev. Fabricae S.Petri
« Cancellarius — Exp. pro praesenti obul. nonagintanovem —
« Ad. Leonetti ».

Nel Rescritto del 18 febbraio 1843 anche si legge lo stesso. Ivi:

» Nullius Montis Casini — Beati Leonardi a Portu Mau-
» ritio non minus, quam Beati Angeli ab Acrio Confessorum
» memoria semper extitit in benedictione penes Fideles Nul-
« lius Montis Casini; nam uterque ibi Sacras Missiones in-
« stituentes adlaborare non destitere, ut Divini eloquii pa-
« bulo, salutaribus monitis, ac Sacramentorum frequentia
« et fructu ad verae pietatis semitam singulos adducerent,
« confirmarent, ac stabilirent. Quae animo reputans CAPITU-
« LUM illius CATHEDRALIS S. GERMANI etc. — Et Sacra
« eadem Congregatio ad Vaticanum hodierna die in Ordinariis
« Comitiis coadunata, ad relationem mei subscripti Secretarii
« de speciali gratia benigne annuit juxta petita — Die 18
» februarii 1843 — C. M. Episcopus Portuen. Pedicinus,
« S. R. E. V. Cancellarius S. R. C. Praefectus — S. G. Fatati
« S. R. C. Secretarius. »

E nell' altro Rescritto di simil data, che comincia.

« Quum in Romano Breviario ... quos quidem Caelites
« speciali cultu prosequuntur Fideles Nullius Montis Casini,
« illius CATHEDRALIS CAPITULUM ET CANONICI, impe-
« trare, etiam etc. Et Eminentissimi ac Reverendissimi Pa-
« tres Sacris tuendis Ritibus praepositi in Ordinariis Comi-
« tiis ad Vaticanum hodierna die coadunati, ad relationem
« infrascripti Secretarii benigne annuendum censuerunt juxta
« petita, dummodo Rubricae serventur. Contrariis etc. Die
« 18 februarii 1843. C. M. Episcopus Portuen. Card. Pedi-
« cinus S. R. E. V. Cancellarius — S. R. C. Praefectus —
« S. G. Fatati S. R. C. Secretarius. »

Adunque se la Sacra Ruota avesse voluto esaminare la controversia con animo meno prevenuto, senza idee preconcette, e non si fosse fidata alle assertive dei Difensori del Cenobio di Monte Cassino, avrebbe trovato lo elemento certo, irrecusabile della Cattedralità della Chiesa di San Germano non solo in tutti gli atti, documenti, e fatti indicati di sopra, ma benanche nella stessa costituzione di quel Capitolo. Poichè

dal modo come questo è formato con le Dignità dell' Arciprete, dell'Arcidiacono, e dei Primicerii fino dal Secolo XI, è assai chiaro che desso è Capitolo Cattedrale : E siccome in altra occasione trovasi fatto un piccolo lavoro circa siffatto particolare, per non ritornare ora a ripetere le medesime cose lo stesso sarà collocato nella fine delle presenti annotazioni, ed immediatamente dopo la più volte indicata decisione del 22 aprile 1678.

Z

Non è chi ignori, che nelle cose umane rare volte uno si renda superiore a se stesso, che non sii tirato dall' amor di parte, non portato dall' amor proprio.

Laonde dopo che la Sacra Ruota nella sua terza Decisione del 14 aprile 1679 era ritornata interamente a sostenere tutti gli equivoci, gli errori di fatto, di storia che avea commessi in quella del 30 aprile 1677 e poi corretti nell'altra del 22 aprile 1678, necessariamente un certo amor proprio dovette rendersi padrone dello animo del Reverendissimo ALBERGATO Decano di quel Tribunale, quando nel 1681 si volle di nuovo rimettere in esame la medesima controversia della Cattedralità fra la Chiesa di San Germano, e quella di Montecassino. Anzi l'amor proprio di lui, e di tutto quel Tribunale dovette allora rimanere altamente offeso, cosicchè, senza tema di andare ingannati, puossi ritenere per indubitato che appena la quistione fu annunziata, senza affatto discendere più a novello esame, dessa venne preventivamente risoluta, e si procurò che in quella circostanza avesse votato l' intero consesso.

Non è perciò da meravigliare se si trovano ripetute le medesime cose della precedente Decisione, per cui le annotazioni ed illustrazioni precedenti valgono fatte di risposta anche per questa.

All'opposto grande sorpresa e somma meraviglia arreca il vedere come dai ricorrenti si fosse potuto concepire la sola speranza di avere sentenza favorevole dal medesimo Tribunale, dopo che questo avea solennemente sconfessato il proprio convincimento, e nell'animo dei giudicanti era già prevalso lo sterminato impegno, e tutto l'artifizio adoperato dai Benedettini Cassinesi fin dall' aprile 1678 in poi. I ricorrenti doveano tenersi certissimo il rigetto della loro domanda, la intera sconfitta, e che era vana, inutil cosa attendersi esito ad essi menomamente propizio. D'altra parte però sono da compatirsi, poichè la manifesta ingiustizia sofferta, il grido naturale della difesa de' proprii diritti, barbaramente manomessi, li spingeva a reclamare forte, a ricorrere, tanto alla potestà Ecclesiastica, quanto alla Civile, confidando nella buona causa che sosteneano, e che ai loro continuati clamori dovea alla fine sorgere qualche dubbio nell'animo dei giudicanti, il quale avesse potuto metterli nel desiderio di approfondire meglio le ragioni dei contendenti, e vedere propriamente dove la verità fosse; giacchè è indubitato, che quando si tornava ad insistere, con più e replicate istanze chiedendo giustizia, segno è che un certo diritto doveano avere coloro i quali con tanta insistenza ricorreano per ottenerla. È per questo che mai dai Cittadini, e dal Clero di S. Germano o Cassino, si è cessato di ricorrere, e di reclamare in tutti i tempi posteriori, e come allora, sempre si sono difesi contro di un formidabile prepotente, non ostante la certezza di rimanere soccumbenti nella ineguale lotta. Ond' è che considerata la cosa da questo lato, i ricorrenti di allora, al pari de'loro successori, meritano ogni lode, encomio, ed applauso cordiale, e sincero.

Neppure a chicchessia deve far peso se nel 1687 si fece, dai ripetuti Benedettini, emanare decreto di perpetuo silenzio su tale controversia, perchè quello fu imposto circa la domanda della restituzione del Vescovato, quasi che si fosse voluto dire al Papa, che non si era contento più di essere immediatamente a lui sottoposti e si fosse loro dato il Vescovo, (mentre la vera condizione della Diocesi Cassinese è di tal natura, che tiene per diretto suo Capo il Pontefice Romano, dal quale viene delegato lo esercizio della giurisdizione ad un suo Vicario Apostolico, che alle volte è stato l'A-

bate di Montecassino, altre un Prete secolare, talora il Commendatario, e poi di nuovo l'Abate Cassinese). Quale domanda fu vera imprudenza, e perciò meritamente dovettero i ricorrenti sentirsi imposto il perpetuo silenzio. Ma circa la sola Cattedralità della Chiesa, qualora si considerino le cose nel verace loro aspetto, si allontanino le favole sparse nella storia, e nelle Cronache dai Cassinesi sulla origine della Città e della Chiesa di San Germano, ognuno da per se stesso conchiude, che quel perpetuo silenzio ottenuto, Dio sa come, non deve più fare stato, dopo che è cessato il vero fine per cui fu imposto. Allora il Papa per impedire dissensi e contese fra due corpi morali religiosi, il monastico di Montecassino, ed il secolare di San Germano, giudicò espediente di ordinare in quel modo: ma oggidì che in faccia alla legge Civile il corpo monastico è cessato, non esiste più giuridicamente, e civilmente, ed il quale, per espressa dichiarazione del Real Governo, neppure era riconosciuto per Capitolo Cattedrale prima della sua soppressione, e dovendo l'Ordinario avere un Capitolo che formi il suo Senato per mandare ad effetto la sua giurisdizione spirituale; ed essendo il Capitolo di San Germano il primo, il più antico Capitolo del Clero secolare della Diocesi, ne viene per legittima conseguenza che desso è il vero Capitolo Cattedrale della ripetuta Diocesi.

E che la Chiesa di San Germano sia la prima Chiesa della Diocesi Cassinese, la madre di tutte le altre, è stato anche riconosciuto ed attestato dall'attuale Ordinario, come si rileva dal suo rapporto officiale al Prefetto della Provincia di Terra di Lavoro del dì 8 gennaio 1864; in cui fra le altre cose diceva; « — la Chiesa di San Germano in Cassino ... oltre al « portare la Cura delle Anime dell'intera Città e dei villaggi « circostanti, fino dalla remotissima sua istituzione, ed essere « L'UNICA CHIESA MATRICE con L'UNICO fonte battesi- « male, e L'UNICA Cappella del Santissimo Sagramento, è « la PRIMA CHIESA PRINCIPALE di tutta la Diocesi, che « venga ufficiata dal Clero secolare — L'Ordinario vi eser- « cita le più solenni funzioni, come il possesso della Diocesi, « la celebrazione del Sinodo, l'apertura della S. Visita e « simili ».

Altrettanto attestava il predecessore Ordinario ch. Abate D. Simplicio Pappalettere al 1. Aprile 1862 dicendo:

« che nella Città di San Germano, oggi Cassino. CAPOLUO-
« GO della Diocesi e RESIDENZA dell' Ordinario, vi è la
« Chiesa Matrice sotto il titolo di San Germano, la quale è
« l'unica vera Parrocchia del Comune. Che la medesi-
« ma è servita da un Insigne Capitolo di ventisei indivi-
« dui che è il PRIMO CAPITOLO CURATO DEL CLERO DEL-
« LA DIOCESI e destinato ad assistere l' Ordinario in tut-
« te le funzioni pontificali nella PRIMA CHIESA SECO-
« LARE ec. »

Parimenti il Sindaco di Cassino al 3 aprile 1862, ed il Consiglio Municipale addì 9 Marzo 1864 le medesime cose asserivano.

E di vero, il Sindaco attestava, come « — in detta Città
« Capoluogo della Diocesi Cassinese, e Residenza dell' Or-
« dinario, siavi la Maggiore Chiesa sotto il titolo di S. Ger-
« mano, che è la sola Parrocchia esistente. Che nella me-
« desima siavi un Insigne Capitolo di ventisei Individui, ...
« che è il primo Capitolo del Clero della Diocesi, ec. ».

Il Consiglio municipale poi nella lunga petizione al Ministro Guardasigilli, fra le altre considerazioni gli rappresentava, che — « la Chiesa Matrice sotto il titolo di S. Ger-
« mano e suo Insigne Capitolo della Città di Cassino, sono
« assolutamente tali da dovere ritenersi nel fatto come la
« vera Chiesa e Capitolo Cattedrale del Clero secolare della
« Diocesi Cassinese, . . . la quale essendo CHIESA PRIN-
« CIPALE della Diocesi, MADRE E PRIMA di tutte, dove
« l'Ordinario esercita le sue più solenni funzioni, quali so-
« no il possesso della Diocesi, l'apertura della Santa Visi-
« ta, la celebrazione del Sinodo Diocesano, e simili, non
« può, nè deve essere altrimenti riconosciuta, che come
« Chiesa principale, o Cattedrale del Clero secolare della ri-
« ferita Diocesi ».

Che poi il sodalizio monastico di Montecassino, benchè si fosse detto alle volte impropriamente Capitolo, pure dal R. Governo è stato espressamente dichiarato di non avere mai costituito il vero Capitolo Cattedrale della Diocesi, si ha da quanto si legge negli Atti della Camera elettiva, tornata del 1 aprile 1870, num. 131 pag. 508 e 509, in cui il Guardasigilli rispondendo alla interrogazione dell' onorevole Deputato ABIGNENTE, il quale domandavagli se lo Stato veramente pensava di *trasformare* DODICI MONACI (di Montecassino) IN CANONICI, il Mini-

stro rispose.— « che poteva *dire francamente* alla Camera che
« NÈ IL MINISTERO ATTUALE , NÈ I MINISTERI PRE-
« CEDENTI hanno pensato a costituire una corporazione mo-
« nastico-religiosa in Montecasino — Che non era stata, non
« era, nè poteva essere intenzione del Governo di fare tale
« trasformazione , cambiandone solo il nome , anzi neppure
« cambiandolo a rigore di termini , poichè il nome sarebbe
« restato pur sempre lo stesso , giacchè Capitolo pure si
« chiamava quello che prima esisteva. I MONACI, soggiunse il
« Guardasigilli, di Montecassino, anche quando non era sop-
« pressa quella Comunità , non ebbero MAI L'ISTITUZIONE
« FORMALE DI CAPITOLO , non furono MAI UN CAPITO-
« LO DI CANONICI IN SERVIZIO DI UN VESCOVO. Essi
« erano una CORPORAZONÈ RELIGIOSA, che forse presta-
« va il suo consiglio ed il suo ausilio all'Abate , ma pro-
« priamente ciò che altrove si esercita da un Capitolo NON
« FU MAI esercitato da quella Congregazione religiosa come
« un CAPITOLO DI CATTEDRALE. E tanto ciò è vero che
« nella costituzione delle Amministrazioni Diocesane , sicco-
« me secondo le leggi napolitane vi si dovevano nominare
« due membri del Capitolo , surse la quistione se dovesse-
« ro , e potessero nominarsi dalla corporazione religiosa, e
« la Commissione mista , pontificia e secolare, dichiarò che
« non si poteva , e s'incaricarono i parroci dei comuni com-
« presi nella Diocesi a delegare due dei loro, per far parte
« dell'amministrazione diocesana ». (*E qui si deve notare che per la Diocesi di Montecasino questi due membri sono stati scelti sempre fra i membri del Capitolo principale di San Germano, oggi Cassino*).

« Dunque , conchiudeva il predetto Guardasigilli , sia
« perchè quei MONACI NON COSTITUIRONO MAI UN VE-
« RO CAPITOLO DI CATTEDRALE, sia perchè al dì d'og-
« gi non esiste più, non può, e non deve esistere la con-
« gregazione religiosa di Montecassino , il Governo NON
« PUO' E NON DEVE TRASFORMARE QUEI MONACI IN
« CANONICI.

Lo stesso avvenne nella soppressione del Monastero di Montecassino verificatasi l'anno 1807 , e quindi quella della Diocesi nel 1810. Quei Monaci neppure allora furono riconosciuti per Canonici della voluta Cattedrale.

Poichè, per la legge del 13 Febbraio 1807, nelle provincie Napoletane, soppresso l'ordine monastico Benedettino con tutte le altre corporazione religiose, all' Abate di Montecassino restò la giurisdizione Ecclesiastica nella Città e Diocesi Cassinese. Ma compito il sessennio, e non potendo più essere rieletto l'Abate, con Ministeriale del 21 Febbraio 1810 la Diocesi fu affidata al regime spirituale dei Vescovi viciniori di Venafro, Isernia, Aquino, Sora ed altri. In virtù del quale Sovrano comando il Vicario generale di Aquino, Signor D. Antonio Blasi, ne prese il formale possesso in Marzo di detto anno 1810 nella Chiesa Maggiore di S. Germano con solenne *Te Deum*, e dispose, che in questa Chiesa si fossero dispensati gli Olii Santi ai Comuni della Diocesi, come si praticava prima che il Monastero di Montecassino avesse tirato a se il diritto di quella sacra distribuzione. E questo durò sino al 1816.

Il sullodato Blasi, prima di procedere a quel possesso, avea diretto due uffizi, uno al Sindaco, l'altro all'Arcipreto di S. Germano, entrambi in data del 1. Marzo 1810. Essi sono così concepiti.

Roccasecca 1. Marzo 1810.

Signori — La Provvidenza ha permesso, che codesta Comune, « con altre 13, per l' addietro governate dal Rev. Abate di Monte « Cassino, al presente, per supremo comando, passi ad essere da « me servità quale Vicario Generale di Aquino, a cui si è incor- « porata. In vedermi a tal carica chiamato dalla M. del Sovrano « per sua liberalità, mi confondo in faccia al mondo intero, allo « sguardo della mia insufficienza e debolezza. »

« Vieppiù mi rattristo quando mi ricordo, che i Luminari della « Chiesa per la gravezza del peso han fuggito da simili onori, e vi ac- « certo, che fuggirei del pari se l' obbidienza a Dio, al principe, « al Pastore di Aquino dovuta, non mi obbligasse a tal sacrifizio.

« Conosco che sarà vostro il danno e della Chiesa. Voi però, « che siete Fedeli di cuore, colla fraterna carità saprete compatir- « mi ed adoprarvi con preghiere presso della Provvidenza stessa, « che renda, un Persecutore del Vangelo vero Vaso di elezione per « sostenere il suo SS. Nome presso dell' intera Diocesi. Accettate « questa mia doverosa parte per contrassegno di voler servir Voi e « codesta popolazione in tutto quello che appartiene a Dio, e ricor- « datevi che col cuore tutto a voi mi consagro per servirvi dicen- « domi — Blasi Vicario Generale — Alli Signori Sindaco e Decu- « rioni di S. Germano.

Roccasecca dalla Curia Vescovile di Aquino il 1 Marzo 1810.

« Signori — Comanda il Sovrano (D. G.) che codesta Chiesa e « Diocesi Cassinese, cioè, S. Germano, Pignataro, S. Giorgio, San « Pietro in Curulis, S. Elia, Belmonte, S. Angelo, S. Apollinare, S.

« Ambrogio, D.Vittore, Cupone, Scapoli, Castelnuovo a Volturno e
« Rocchetta, adiacenti a questa Diocesi di Aquino, siano incorporati
« e restituiti a questa da cui le riconosce smembrati, e con singolar
« Carta per la Suprema Segnatura del Culto del 21 febbraio p. p. mi
« impone, che io li governassi nel modo, che mi esercito in questa
« di Aquino, cessando intanto nell' Abate di Montecassino ogni e
« qualunque Giurisdizione.

« E come le mie mire per questa Diocesi sono state l'onor di Dio,
« il servizio della Chiesa, la salvezza de' suoi fedeli, abbenchè in-
« fatti per la mia debolezza non siasi verificato tal doveroso fine,
« così le premure stesse si nutriscono al mio petto, e per vedersi un
« frutto ho bisogno del vostro aiuto coll'orazione, co'sagrifizi, collo
« zelo Ministeriale e sana condotta per codesta Patria, e l'altre de-
« scritte, assicurando ognuno di voi e tutti,che mi farò un dovere di
« impegnarmi per la salute delle Anime,e pel servizio di ogni Chie-
« sastico.

« Come dal giorno sarò costà per dar principio alla mia carica, e
« prender possesso, resterà ciascuno accertato. Intanto restando ogni
« ordine della Curia Cassinese in piedi per non cagionar confusione
« e mancanza.

« E pieno del più umile rispetto mi confermo col cuore come colla
« penna — Blasi Vicario Generale — Il Rever. Arciprete, Capitolo
« e Clero di S. Germano.

Che però bene rispondeva il predetto Guardasigilli alla interrogazione dell'onorevole deputato Abignente, che giammai la corporazione monastica di Montecasino avea formato il vero Capitolo Cattedrale della Diocesi; e per necessità deve anche conchiudersi che quella Chiesa monacale, in cui funzionava una corporazione monastico-religiosa, non potette giammai essere vera Cattedrale.

E poichè è un impulso interno naturale il sostegno, e la difesa dei diritti e delle prerogative, delle quali uno giudica di esserne stato violentemente, ed ingiustamente dispogliato, sotto di quest'altro rapporto niuno deve meravigliarsi, nè stupire se ad onta dell' imposto perpetuo silenzio, giammai si è cessato dal reclamare la restituzione, la reintegrazione di quelle prerogative, di quei diritti, rivolgendo, tanto la Popolazione che il Clero di Cassino, continuate istanze anche alla Civile Potestà.

Per questo nel 1767, nel 1821, nel 1869 e nel 1870 questa Popolazione di Cassino a quella Potestà si è rivolta per ottenere la tanto sospirata giustizia.

Così nel 1767 alla fine di una lunghissima e dotta scrittura presentata al Sovrano a nome di tutta la Popolazione dell'antica Città e Diocesi di Cassino, formata di nove lunghi capitoli, in cui vengono narrate le vicende della Chiesa e Diocesi di Cassino, e quelle del Monastero di Montecassino, si dava una *conchiusione*, della quale non sarà spiacevole di trascriverne alcuni punti solamente.

« Dimostrata evidentemente, (diceasi nella riferita con-« clusione) — la infezione e mancanza del Titolo di giu-« sto acquisto, che avessero fatto gli Abati e Monaci di « Monte Cassino della Giurisdizione quasi Vescovile del-» l'antico Cassino, e sovra la Popolazione di tutta la » Diocesi, discendente dall' antica, e nei suoi dritti suc-« ceduta, come altresì la insussistenza dei titoli da essi lo-« ro allegati e la illeggittimità del possesso, quale si riduce « ad USURPAZIONE PER PREPOTENZA nei secoli barbari, « coll' insanabil vizio di orrezione e surrezione; che altro « rimane, se non se togliersi ai Monaci la Giurisdizione usur-« pata, restituirsi il Vescovo al primiero stato? Ma a chi al-« tro, fuori della M. V., può far ricorso la infelice Popò-« lazione priva del proprio Pastore, con ferma speranza di « conseguire l' intento dalla Clemenza con cui ha in costu-« me riguardare gli umili suoi fedeli Vassalli?

« Meritano compassione e beneficenza i Sangermanesi, « che fanno la principal figura, ed altri della Popolazione « de'circonvicini Luoghi. Eglino cercando un proprio Vesco-« vo cercano un riposo, un Difensore. San Germano è suc-« ceduto in luogo dell' antico Cassino, essendo stato abitato « dalle reliquie di Cassino, giacchè non si legge, che gli « antichi abitanti di Cassino si fossero portati altrove, e che « in San Germano fossero venute Colonie da fuori per abi-« tarlo fin dalla sua costruzione.

« Se la serie degli antichisssimi Vescovi di Cassino fu « interrotta, non già perchè S. Benedetto, e gli Abati succes-« sori facessero l'ufficio di Vescovo; ma perchè Cassino vec-« chio era vuoto e scarso di abitatori. La frequenza di Popo-« lo, il bisogno del proprio Pastore fa che in San Germano, e « Popolazione circonvicina, venga un proprio e particolar « Vescovo.

« Agli antichi Cittadini di Cassino o suoi posteri non fu

« tolto il Vescovo in punizione di qualche grave colpa, o
« perchè la loro Città fu desolata e distrutta, essendosi fat-
« to vedere, colla confessione anche de'monaci, il contrario.
« E la Città di San Germano è in forma tale, che non di-
« sdice a qualsivoglia Prelato portarsi al di lei spirituale
« Governo, e de' circonvicini Luoghi. Alla fine il Vescovo è
« proprio Pastore, che veglia sopra le sue Pecorelle per
« condurle salve all' Ovile, e dà loro onore della Cattedra,
« e tutto il comodo per le sacre cose. Soggetti sono i sud-
« diti a veder esercitata la Giurisdizione, in assenza dell'A-
« bate, da un semplice monaco non graduato, ed anche da
« un Chierico, ove l' accidente il portasse, dicendola i Mo-
« naci addetta al Monistero, non alle persone.

« Che se si dicesse: sarà dunque incompatibile una Ba-
« dia di Benedettini con qualsivoglia Cattedrale Vescovile in
« un medesimo luogo? Già si sa, si risponde, che l' argo-
« mento, qual — *nimis probat*, — non pruova nulla.

« Nè all' onore, nè all'utile de'PP. di Montecassino sa-
« rebbe sensibile pregiudizio il rendersi alla Popolazione di
« Cassino, e Diocesi, la Dignità Vescovile, ed all' incontro
« d' incomprensibil gaudio, consolazione ed utile non meno
« spirituale che temporale di tutto il popolo di San Germa-
« no, e Diocesi Cassinese, e di somma immortal gloria del-
« la M. V. Non hanno i PP. sufficienti ragioni d'opporsi a-
« gli onestissimi desiderii de' Germanesi, e popoli de' cir-
« convicini luoghi; anzi avrebbero da fare essi medesimi ogni
« sforzo per liberarsi dalla cura delle altrui anime, e dal
« grave peso di una Giurisdizione Ecclesiastica nella quale
« FRAUDOLENTEMENTE e con FALSE ASSERTIVE si sono
« intromessi.

« Sia finalmente permesso, S. R. M., dar alle cose il
« vocabol loro proprio e conveniente. Dee bastare all' Aba-
« te il non piccol peso di porre al buon sentiere i Mona-
« ci (1), non già volersi sostenere, o per dritto, o per traver-
« so, in una Giurisdizione, che è ben consapevole a se stes-
« so, se pur non sia fuor di senno, che non gli spetta, che

(1) Concil. Burgen. Ann. 813. Cap. 13 et 14: Concil. Venocen. Ann. Cap. Cum Congregatio.

« non mai ha recato danno a nimo il cedere generosamente
« al giusto, ed al ragionevole, ma bensì l'ostinarsi con rea
« volontà in quelle cose del cui contrario la ragione, per chia-
« ri argomenti e dimostrazioni, è persuasa.

« Quest'è la supplica, S. R. M., de' Sangermanesi, ed
« altri dei circonvicini luoghi compresi nella Diocesi di Cas-
« sino. Non merita il loro giusto desiderio rimanere senza
« consolazione: siccome non è da sostenersi una Giurisdizio-
« ne Vescovile USURPATA dalli PP. Cassinesi con FALSE
« RAPPRESENTANZE. Il Vescovado di Cassino è stato va-
« cuo da moltissimi anni ; ma non mai è stato abolito. On-
« de non deve sembrar importunità il chiedere, che si prov-
« vegga la Giurisdizione Vescovile, che è stata USURPATA
« dagli Abati Cassinesi , e tenuta moltissimi anni , ma non
« mai ne hanno essi mostrato valevole Titolo , nè leggitti-
« ma possessione; onde non dee sembar importunità chiede-
« re, che dell' intutto ella si abolisca, acciocchè gli uomini
« con simigliante esempio non isperino conseguir frutto dal-
« le insidie, dalla menzogna, e dalla mala fede, e non im-
« prendano vie torte, ed oblique per adempimento della lo-
« ro cupidità, contro lo Spirito della Chiesa, costante Mae-
« stra della Verità, e della giustizia. Sia ciò, S. R. M., la
« corona della vostra solita clemenza; e potente autorità, di
« cui la Popolazione della Diocesi di Cassino spera gustare
« i frutti e gli effetti , e non cesserà di pregare per lun-
« ga vita, prosperità e gloria, il Signore Iddio, sempre ri-
« cordevole di sì segnalato ed immortale Beneficio. »

Nell' anno poi 1821 con breve rappresentanza firmata dal Sindaco, dai Decurioni, dal Capitolo e Clero, alla Deputazione Provinciale, si disse così:

« Il Sindaco, e Decurionato, Capitolo e Clero della Co-
« mune di Cassino, appellata San Germano , rappresentano ,
« come mostruoso invero , ed incostituzionale si è l'osser-
« varsi dopo la rigenerazione politica , che il Monastero di
« Montecassino persiste, e per mezzo del suo Capo Regola-
« re esercita, la giurisdizione Ecclesiastica in San Germa-
« no, e sua vasta Diocesi Cassinese di circa cinquanta mi-
« la anime.

« Le Prelature coll' esercizio di Giurisdizione Spiritua-
« le sono Cariche Nazionali , queste se sono incompatibili ,

« a termini della Costituzione, nelle persone di Ecclesiasti-
« ci Regolari, molto più lo sono ne' Corpi morali, qual'è il
« Monastero di Montecassino.

« San Germano, qual Capoluogo della Diocesi Cassinese,
« sarà la sola Popolazione, che non profitterà del bene del-
« la Costituzione in atto che la sua situazione topografica,
« perchè Città di Frontiera, gli fa soffrire tutti gl'incomodi
« delle Vicende ?

« Il Decurionato e Clero fa presente, che il Monastero
« si avvalse delle poche cognizioni relative a suoi tempi,
« a fin di sostenere le sue USURPAZIONI con FOGGIARE
« bolle e diplomi, e tirare presso di se le Schede dei pub-
« blici Notari. Quindi può ben dirsi che Montecassino sia
« stato la Culla del DISPOTISMO, e dell' OPPRESSIONE.

« Da noi perciò si domanda non doversi far più esistere il
« Monastero, o almeno senza l'esercizio della Giurisdizione Spi-
« rituale, perchè contrario alla Costituzione, e perchè non
« può essere giammai sinceramente amico della medesima la
« quale gli toglie ogni speme di riacquistare le grandi per-
« dute ricchezze, ma più di questo, quella Giurisdizione BA-
« RONALE, della quale non può affatto obliarsi, e che coglie
« ogni propizio istante per riassumerla, in opposizione an-
« che alle leggi veglianti.

« Ci auguriamo, che il Parlamento, prese in considera-
« zione le nostre ragioni, voglia rilevarci da questa umili-
« ante situazione, con assoggettarci alla Giurisdizione di un
« Vescovo, tanto più, che non è nuovo nella Storia Eccle-
« siastica, e perchè la Città di Cassino, sin da' tempi Apo-
« stolici ebbe i proprii Vescovi, de' quali si ha memoria
« ne' secoli V. e VI, poi interrotta, e rinnovellata nel XIV,
« dopo de' quali successero i Vicarii Apostolici pur Vescovi
« e Cardinali, e finalmente per sua fatal disgrazia cadde sot-
« to la giurisdizione dell' Abate di Montecassino per Bolla,
« se pur vera, di Sisto V del 1589.

« San Germano 3 Gennaio 1821 — Giuseppe Belmonte
« Sindaco Presidente — Giuseppe Maria Petrarcone ec. »

Così pure ai 10 Aprile del 1869 i Cittadini di Cassino
diressero al Parlamento Nazionale Italiano una rappresentan-
za per lo stesso oggetto, di cui eccone taluni brani.

« I cittadini di Cassino, comincia la rappresentanza, an-
« tica e cospicua Città nella provincia di Terra di Lavoro nel
« napoletano, zelatori del lustro e del decoro della patria, e
« solleciti perciò della inviolabilità dei diritti e delle prero-
« gative della propria Chiesa Matrice Cattedrale Parrocchiale,
« rassegnano al Parlamento nazionale la seguente rispettosa
« petizione, a forma di Rappresentanza, nello interesse collet-
« tivo della universa Cittadinanza, del Clero, e del Capitolo
« Cattedrale, ch' è pur rivestito della tutela sacramentaria
« della Città suddetta.

« Nella tornata della Camera elettiva del dì 11 marzo del
« volgente anno (numero 1498 e 1499 pagina 5907 e se-
« guenti) l' onorevole Deputato Abignente, con energica pa-
« rola toccando della origine e delle vicende storiche della
« Badìa di Montecassino, e preso argomento dalla Circolare
« della Direzione Generale del Demanio del dì 8 agosto 1868,
« mosse interpellanza ragionata, ed egregiamente svolta, al
« Ministro Guardasigilli, e prese le seguenti conclusioni:

« Prima di tutto io domando:......

« In terzo luogo: è vero, sì o no, che si voglia dare una
« Mensa all'*Abate?* È vero, sì o no, che si voglia stabilire
« un Capitolo Cattedrale?

« Io sono sicuro che il signor Ministro vorrà rispondere
« alle mie domande in modo, che io ne debba essere con-
« tento; nel caso contrario presenterò alla Camera una pro-
« posizione che formerà oggetto di ulteriori discussioni. »

« L'onorevole Ministro Guardasigilli esauriva conveniente-
« mente la mossagli interpellanza, e fra l'altro rendesi note-
« vole quanto appresso:

« Innanzi tutto, egli disse, mi feci a nominare una
« Commissione composta di uomini distintissimi dell' uno e
« dell' altro ramo del Parlamento.

« Non contento dell' avviso di questa Commissione, ho
« voluto anche interrogare il Consiglio di Stato, ed in questo
« è ben informato l'onorevole Abignente, ed io non ho diffi-
« coltà di confermarlo alla Camera. Trattavasi dell' Abazia
« di Montecassino che estende la sua giurisdizione sopra una
« popolazione di circa 100 mila persone, e sopra 54 Comuni
« con 62 Parrocchie, e non già con il segreto pensiere di
« ristabilire il Convento, che è stato soppresso, e che non

« potrà più risorgere, ma per provvedere in modo che tutto
« questo territorio, tutte queste Parrocchie, tutta questa po-
« polazione, non si trovassero un bel giorno senza quell'auto-
« rità intorno alla quale si trovano da tanto tempo raccolte,
« e senza che ad essa si potesse altra sostituire. Ora, su
« questo proposito, debbo dichiarare francamente alla Camera,
« che ciò che disse l' onorevole Abignente è vero, che tanto
« questa Commissione, quanto il Consiglio di Stato hanno cre-
« duto che si dovesse riconoscere nell' Abazìa di Montecassi-
« no un Vescovato, e però attribuirle naturalmente un Capi-
« tolo nei limiti dell' art. 6 della legge medesima.

« Però dichiaro nel tempo stesso che il Governo non ha
« preso ancora alcun provvedimento sul proposito; sicchè ha
« ragione l' onorevole Abignente, quando ha affermato, fa-
« cendo assegnamento sulla mia lealtà, che io non avrei dato
« alcuna disposizione prima di renderne conto alla Camera.»

« La interpellanza Abignente e le dichiarazioni del Mini-
« stro Guardasigilli, sulla opinione conforme della Commissione
« speciale all'uopo eletta, e del Consiglio di Stato, che si do-
« vesse, cioè, riconoscere nell'Abazìa di Montecassino un Ve-
« scovato, ed attribuirle perciò un Capitolo nel senso dell'ar-
« ticolo 6 della legge del 1867, inducono i Cittadini di Cassino
« nel loro interesse collettivo, e del Capitolo Cattedrale Parroc-
« chiale della Chiesa suindicata, a rassegnare alla sapienza del
« doppio ramo del Parlamento italiano le seguenti osservazioni,
« affinchè restar potessero convenevolmente apprezzate, quando
« da parte del Governo alcuna disposizione volesse prendersi
« sul proposito, con darne conto preventivamente alla Camera,
« siccome il Ministro Guardasigilli si è ripromosso.

« Non accade quì, nè potrebbe apprestar materia di una
« petizione, o rappresentanza, di versare nella lunga, circo-
« stanziata, e storica narrazione delle vicende della Badia Cas-
« sinese, e delle vicende eziandio della Chiesa e del Capitolo
« Cattedrale Parrocchiale di Cassino.

« Basta soffermarsi alla enunciativa di due fatti incontro-
« versi, confortati dall' autorità della storia, e da documenti
« senza numero incrollabili per fede e per valore giuridico.

« L' un fatto è quello, che l' Abate di Montecassino per
« prepotente Signorìa usurpò la giurisdizione spirituale della
« Diocesi -- *nullius* -- Cassinese, e quindi le antichissime preroga-

» tive e preeminenze della Chiesa e del Capitolo Cattedrale di
« Cassino, segnatamente dopo l'anno 1669, (*qui avrebbe dovu-*
« *to dirsi succintamente l'accaduto a tempo di Teodino, e di*
« *Abate Bernardo, e poi arrivare al* 1669) in cui il ricchissi-
« mo Monastero Benedettino comperò dal Governo Spagnuolo la
« giurisdizione civile e criminale, e l'Abate fu dichiarato pri-
« mo Barone del Regno, mentre fino a pochi anni innanzi, il
« Capitolo dei Canonici secolari, e la Chiesa di S. Germano
« in Cassino dagli stessi Abati Benedettini era stata riconosciuta
« e dichiarata: — *Ecclesia Cathedralis et Curata.* —

« L'altro fatto quello è, che il Capitolo Cattedrale fu in
« ogni tempo resistente alle ingiuste pretese, ed alla usurpata
« giurisdizione dell'Abate Cassinese; sì che promosse le sue
« azioni e ragioni in via contenziosa e giuridica e davanti alla
« Curia Romana, e presso i Tribunali del Regno.

« Di qui è che il Capitolo Cattedrale Parrocchiale non solo
« si mantenne sempre in codesta sua condizione canonico-giuri-
« dica, ma eziandio in questa qualità di Capitolo Cattedrale
« venne riconosciuto e dalla Suprema Potestà ecclesiastica, e
« dalla Sovranità civile.

« Ed in fatto, basta accennare alle rimostranze rassegnate
« e dal Capitolo e dalla Università di Cassino, indi all'anno
« 1769 alla Sovranità civile, tendenti ad essere riconosciuta
« e reintegrata l'anzidetta Chiesa Ministeriale Parrocchiale de-
« dicata a S. Germano nella sua originaria, intrinseca e com-
« battuta qualità di Chiesa Cattedrale. Ond'è, che la vertenza,
« d'ordine Sovrano, restò mandata allo esame della Real Ca-
« mera di S. Chiara, che fino a novelli ordinamenti politici e
« civili non rendeva un provvedimento diffinitivo; sì che la lite
« diverse fiate mossa e rianimata è da reputare tuttavia pen-
« dente rispetto al Monastero Cassinese, che per la vigente
« legislazione ha perduta la sua personalità giuridica e la ci-
« vile esistenza.

« Notevolissimo, inoltre, è il Real Dispaccio dato nel dì
« 7 febbraio dell'anno 1784, col quale in occasione di taluni
« disordini, provocati dai Monaci Cassinesi, ed avvenuti nell'an-
« no precedente per lo suono delle campane nel Sabato Santo,
« fu commesso ogni esame alla Curia Vescovile di Venafro.

« Ed il Diocesano Delegato—*plenius partibus auditis*—cioè
» il Promotor Fiscale della Curia Cassinese, ed il Procuratore

« della Chiesa Matrice Cattedrale Parrocchiale di Cassino, ren-
» deva diffinitiva sentenza, che costituisce irretrattabile giudi-
» cato, nel giorno primo di aprile del suddetto anno 1784.

« Per la quale sentenza restarono espressamente dichiarati
» salvi ed integri i rispettivi diritti delle parti circa la
» Cattedralità della Chiesa a risolversi dal Supremo Tribu-
» nale della Real Camera di S. Chiara, e senza pregiudizio
» della causa criminale per i pretesi attentati del Sabato
» Santo dell' anno 1782. »

« Sopravvenuta l'occupazione francese nel Napoletano, e
« sanzionata l' abolizione degli Ordini Monastici; e perciò ri-
« masto soppresso il Monastero di Montecassino, e trovandosi
« trascorso il triennio, nè potendosi procedere ad elezione
« dell' Abate novello, à motivo dell' avvenuta soppressione del
« Monastero, e perciò cessate le funzioni e la giurisdizione
« dell' Abate, che per l' innanzi era stato eletto, con Regio
« Decreto del dì 21 febbraio dell' anno 1810, l'amministrazione
« della Diocesi Cassinese restò commessa a' Vescovi viciniori
« di Aquino e di altre Diocesi. I quali Vescovi l' amministra-
« rono fino all' anno 1818, in che il Monastero fu ripristinato,
« e quindi l' Abate canonicamente rieletto.

« Quanto poi alla esistenza della condizione canonico-giu-
« ridica e dello stato possessivo della Chiesa di Cassino, sic-
« come Cattedrale-Parrochiale, così riconosciuta e dichiarata
« dalla Suprema Potestà ecclesiastica, tralasciando di far men-
« zione d' innumeri documenti, dei Decreti dei Commessari
« della Fabbrica Apostolica, degli Atti di Santa Visita, e dei
« Sinodi Diocesani; basta a farne splendida attestazione il solo
« Breve Pontificio, che qui in fine è letteralmente riferito,
« dato da Papa *Pio VI* nel dì 18 luglio dell' anno 1797 e
« fornito di Regia Esecutoria nel dì 7 di ottobre dello stesso
« anno, e che fu indiritto al Capitolo ed ai Canonici —*Ca-*
« *thedralis Ecclesiae S. Germani*.—

« Nè diversamente fu pur riconosciuto dalla Sovranità ci-
« vile, tra per la contesa mandata allo esame della Real Ca-
« mera di S. Chiara, tra per le Regie Esecutorie date alle
« Bolle Pontificie, tra per la odierna confessione dello stesso
» potere esecutivo, che quivi, nel Monistero di Montecassino,
« non è esistito mai, siccome non poteva esistere, Capitolo
« Cattedrale.

« Alla rapida enunciativa dei fatti toccati, come addicevasi
« vasi alla presente Rappresentanza, non è da tacere la pen-
« denza davanti all' autorità giudiziaria dell' azione formalmente
« promossa dal Capitolo di Cassino contra l' Amministrazione
« Demaniale, affinchè, in osservanza delle leggi sull' Asse ec-
« clesiastico del dì 7 luglio del 1866, e del dì 15 agosto del
« 1867, per la sua incontroversa qualità di Capitolo Catte-
« drale Parrocchiale, restasse riconosciuto, dichiarato, e man-
« tenuto nella sua originaria, e non mai alterata, o perduta
« personalità giuridica, e quindi non colpito da soppressione.

« In tale stato di cose, con ogni fondamento di ragione,
« e con ogni buon diritto, i Cittadini di Cassino sono venuti
« nel divisamento d' indirizzare al Parlamento nazionale la pre-
« sente petizione, nella fiducia che sia presa in considerazione
« in ogni futura discussione, che potesse forse promuoversi
« sulla opinione, professata dalla Commissione speciale e dal
« Consiglio di Stato, di doversi riconoscere nell' Abbazìa di
« Montecassino un Vescovato, e di doverle attribuire un Ca-
« pitolo nei limiti dell' art. 6, della legge del 1867.

« Che se quanto leale, altrettanto esplicita fu la dichia-
« razione dell' onorevole Ministro Guardasigilli, che non ab-
« biasi — (il segreto pensiere di ristabilire il Convento, che
« è stato soppresso, e che non potrà più risorgere;) — da
« questo proposito legittima, inoppugnabile, necessaria, logica
« è la conseguenza, che non possa più aversi elezione cano-
« nica dell' Abate Cassinese. Il quale, secondo le Costituzioni
« dell' Ordine soppresso, veniva eletto in ogni tre anni dai
« Monaci ammessi alla votazione, ed aventi diritto alla ele-
« zione. Dunque, dell' Abate Cassinese con giurisdizione spi-
« rituale su la Diocesi non è più da parlare nè in presente,
« nè in futuro.

« Quindi, si fa chiaro il dilemma. O l' Abazìa, già spenta,
« vorrà tramutarsi in Vescovato con destinarsi a Vescovo della
« Diocesi l' Abate attuale, ch' è di presente puramente nomi-
« nale; ed in questa ipotesi il Capitolo Cattedrale del nuovo
« Vescovo è già esistente, ed è quello appunto della Chiesa
« Cattedrale Parrocchiale di Cassino, tale essendo fin dalla sua
« origine per tutte le pruove in fatto ed in diritto avanti
« cennate.

« O l' Abazìa non sarà tramutata, o meglio, non risorgerà

« come Vescovato; ed in questa seconda ipotesi, in conformità
« delle leggi della Chiesa e del Giure ecclesiastico, il Capi-
« tolo Cattedrale di Cassino dovrà procedere alla elezione ca-
« nonica di un Vicario Capitolare, che a maniera di Sede va-
« cante governerà nello spirituale la Diocesi Cassinese. » (*Questo però quando l'attuale Ordinario dovesse essere promosso a posti maggiori, o cessasse in qualche altro modo da tale onorifica incumbenza*). »

BREVE DI PAPA PIO VI

del 18 luglio del 1797

PIUS PP. VI

Ad perpetuam rei memoriam.

« Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii Capitulum et
« Canonici Cathedralis Ecclesiae S. Germani, Nullius Dioe-
« cesis Provinciae Capuan. quod licet in dicta Cathedrali Ec-
« clesia Altare privilegio Apostolico pro animabus fidelium
« defunctorum a Purgatorii poenis liberandis decoratum re-
« periatur, tot sunt Missarum onera et alia Missarum sacri-
« ficia, quae Christifideles pro defunctis ad praedictum Al-
« tare celebrari flagitant, ut Canonici, Beneficiati et alii Sa-
« cerdotes Choro ejusdem Cathedralis inservientes, Missas sibi
« incumbentes, seu devotionis causa, non sine tam proprio
« quam aliorum Presbyterorum, ad dictam Ecclesiam adven-
« tantium, incomodo in Altari privilegiato hujusmodi celebrare
« possint, et Exponentes praedicti aliud praefatae Ecclesiae
« Altare simili privilegio a Nobis decorari plurimum desi-
« derant.

« Nos igitur ipsos exponentes specialibus favoribus, et
« gratiis prosequi volentes, hujusmodi supplicationibus incli-
« nati, de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli

« Apostolorum ejus, auctoritate confisi, ut quandocumque Sa-
« cerdos aliquis ex Canonicis, Beneficiatis aliisque Choro et
« Ecclesiae hujusmodi dumtaxat inservientibus, ad Altare ejus-
« dem S. Germani Sacrosanctum Missae Sacrificium, tam pro
« satisfactione onerum Missarum sibi incumbentium , quam
« devotionis causa, pro Anima cujuscumque Christifidelis, quae
« Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit , cele-
« brabit Missae Sacrificium hujusmodi Animae, seu Animabus,
« pro qua, seu quibus celebratum fuerit, perinde suffrage-
« tur, ac si ad Altare privilegiatum fuisset celebratum Aucto-
« ritate Apostolica tenore praesentium concedimus et indul-
« gemus.

« Non obstante, quatenus opus sit, Nostra et Cancel-
« leriae Apostolicae regula de non concedendis Indulgentiis
« ad instar, caeterisque contrariis quibuscumque.

« Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

« Datum Romae apud S. Mariam majorem sub annulo
« Piscatoris die XVIII Julii MDCCXCVII.

« Pontificatus nostri Anno Vigesimo tertio.

« Rev. Card. Braschius. »

Regio Exequatur al detto Breve.

« S. R. M. Il Capitolo della Cattedrale di S. Germano
« della stessa Città , Provincia di Capua , espone a V. M.
« come da Roma hanno ottenuto l' annessi Brevi; supplicano
« perciò la M. V. per lo Regio Exequatur — ut Deus.

» S. R. M. — Ho veduto un breve — sub annulo Pisca-
« toris — dei 15 del caduto maggio col quale si concede In-
« dulgenza Plenaria, e remissione di tutt' i peccati a quei
« Fedeli, che confessati e comunicati, visitassero la Chiesa
« Cattedrale di S. Germano della stessa Città, in Provincia
« di Capua, nel dì festivo di detto Santo, valituro detto Breve
« per sette anni. E un altro simile Breve in data dei 18
« del caduto luglio, col quale a petizione del Capitolo e Ca-
« nonici della Cattedrale di S. Germano, si dichiara privi-
« legiato quell' Altare nel quale si celebrerà la S. Messa
« da uno dei Canonici, o Beneficiati di detto Capitolo , in
» maniera che tutte quelle Messe dai medesimi si celebre-
« ranno, vagliano per modo di suffragio per l' anime dei Fe-
« deli Defonti, con altre Indulgenze in detto Breve descritte.

« Valituro detto Breve perpetuamente. Sopra delli quali si « supplica V. M. per lo Regio exequatur.

« Pertanto veduto e considerato l'affare, inteso in ciò « il parere del Regio Consigliere Presidente della Camera « D. Michele Vecchioni mio ordinario Consultore, son di voto « che possa la M. V. degnarsi di concedere su detti Brevi « il Regio Exequatur, giacchè per li stessi vi è il Real per- « messo in data dei 23 del caduto settembre. E questo ec.

« Napoli 6 ottobre 1797.

« Di V. M. Umil Vassallo e Cappellano Maggiore.

« Fr. Alberto V. di Cologna. — Michele Vecchioni. — « Giovambattista Adone. — Exequat. servata forma supra- « scriptae relationis. — Targiani V. R. S. C. — Bisogni — « Provisum per Rev. Cameram S. Clarae. — Neapoli die « 7 octobris 1797. — Illustrissimus Marchio Mazzocchi P. « S. C. etc. »

L'anzidetta petizione nel 19 maggio 1869 venne presentata al Parlamento Italiano dagli onorevoli deputati La Porta e Palasciano, e fu dichiarata di urgenza dalla Camera, e rinviata per la discussione unitamente allo svolgimento della interpellanza Abignente.

Il che venuto a conoscenza del Consiglio Municipale di Cassino, questo la fece sua, ed incaricò la Giunta di umiliare al Governo altra petizione sul riguardo, e che a 4 del seguente giugno fu concepita, come appresso.

« I sottoscritti componenti la Giunta Municipale della Città « di Cassino in Terra di Lavoro rassegnano al Parlamento Na- « zionale la seguente petizione nell'interesse collettivo del- « l'universa Cittadinanza.

« Nella tornata della Camera elettiva del dì 19 Maggio « ultimo, a richiesta degli onorevoli La Porta e Palasciano, « veniva dichiarata l'urgenza di una petizione firmata da cin- « quanta cittadini di questa antica ed illustre Città, diretta ad « ottenere il rispetto delle leggi 7 Luglio 1866, e 15 Agosto « 1867, e che non sia ricostituita, sotto altra forma, e sotto « diverso nome, l'Abazia di Monte Cassino col titolo di Vesco- « vado, nè siano ripristinati i Monaci col pretesto del suo « correlativo Capitolo.

« Il Consiglio Municipale di detta Città, nella tornata del « dì 31 dello stesso mese, nel fine di addimostrare, che il ri-

« spetto alle Leggi summenzionate, in riguardo all'ex-Mona-
« stero Cassinese, sia un desiderio dell' intera Cittadinanza, e
« che i cinquanta, che sottoscrissero la petizione non fecero,
« che rendersi interpetri della volontà di tutti, con apposita
« deliberazione si associava a quei zelanti cittadini, facendo sua
« la petizione, e facultando la Giunta a dirigerne rappresentanza
« al Parlamento Nazionale.

« Confortati quindi i sottoscritti dal contegno della Camera,
« che faceva buon viso alla riferita petizione dichiarandola d'ur-
« genza, ed autorizzati dall' unanime parere del Consiglio Co-
« munale, si fanno un dovere rassegnare alla sapienza del Par-
« lamento Nazionale, che la vera Chiesa Cattedrale della Dio-
« cesi Cassinese sia quella sistente in Cassino, dedicata a S. Ger-
« mano, e non qualsiasi altra. E che ciò sia vero si dimostra
« dal fatto, che in essa l' Ordinario ha sempre esercitato, e
« tuttora esercita, le sue più solenni funzioni, quali sono il pos-
« sesso della Diocesi, l' apertura della Santa Visita, la celebra-
« zione del Sinodo Diocesano, e simili.

« E molto più ampiamente si addimostra dalla storia della
« medesima Chiesa, di cui alcuni fatti principali sono stati ri-
« feriti nella petizione inoltrata dai Cittadini, e che non accade
« qui di ripetere per amore di brevità.

« E solo si vuole osservare che l' Università dei Cittadini
« di Cassino non ha trasandato in ogni tempo d' insistere pres-
« so le Autorità Civili ed Ecclesiastiche, perchè fosse detta
« perinsigne Chiesa ripristinata nell' originario suo primitivo
« splendore, e che l' insigne Capitolo si riavesse le sue pree-
« minenze, ed i suoi diritti in altri tempi usurpatigli. E di
« fatto basta ricordare, fra le altre, le rimostranze, che nel
« nome dell' intera Cittadinanza furono presentate al Sovrano
« nel 1767, colle quali si narravano le vicende della Chiesa,
« e Diocesi di Cassino, e quelle del Monastero di Montecassino;
« la petizione che nel 1821 fu dal Municipio, Capitolo e Clero
« diretta alla Deputazione Provinciale, tendente ad ottenere,
« che la Diocesi Cassinese fosse affidata ad un Vescovo; sottra-
« endosi dalla Giurisdizione degli Abati di Montecassino. In fine
« l' altra del 1864 dal Consiglio Comunale indiretta al Governo
« del Re, con cui si narrano succintamente le vicende della
« Chiesa Cattedrale Parrocchiale surriferita, e si dimanda che
« dessa sia francata dalla soppressione.

« E però i sottoscritti componenti la Giunta Municipale « della Città di Cassino, fidenti nella giustizia e sapienza del « Parlamento Nazionale, nutrono piena fiducia, che Esso vorrà « prendere in seria considerazione le giuste e fondate rimostranze « dell' intera Cittadinanza, e quindi non vorrà permettere che, « in dispregio delle Leggi 7 Luglio 1866, e 15 Agosto 1867, « sia ricostituita l' Abbazia di Monte Cassino con i Monaci come « Canonici della Cattedrale, nè che oggi in tempi di civiltà e « di giustizia, abbia quel Monastero a conseguire quello che « non potette giammai ottenere; che non vorrà in fine permet- « tere, che la Chiesa Cattedrale Parrocchiale dedicata a S. Ger- « mano, possa oggi venire manomessa nei suoi più sacri di- « ritti, i quali ha saputo sempre mantenere salvi ed integri nei « tempi trascorsi.

« Di Cassino li 4 Giugno 1869—firmati—Pasquale Grosso « Sindaco — Francesco Petrarcone — Giuseppe De Vivo As- « sessori — Giovanni Jucci — Gaetano Ponari Assessori sup- « plenti — Raffaele Tumulini Segretario Comunale.

E finalmente a 30 Maggio del corrente anno 1870, per il medesimo oggetto, la ridetta Giunta Municipale di Cassino altra petizione diresse, per incarico avutone dal Consiglio, al precitato Parlamento Nazionale, ma la quale non ancora è stata presentata a causa delle gravi quistioni delle quali allora il Parlamento si occupava: il tenore della quale è il seguente.

« I componenti la Giunta Municipali della Città di Cassino, « in Terra di Lavoro, rassegnano al Parlamento Nazionale una « seconda petizione per mandato avutone dal Consiglio, e per « compiere i desiderii della propria Cittadinanza.

« Con la prima petizione rassegnavano alla sapienza del Par- « lamento, che la vera Chiesa Cattedrale della Diocesi Cassi- « nese sia quella di Cassino, e non altra, e con molte pruove « storiche, e di fatto provavano questo antico privilegio.

« Ora prendendo argomento dalla risposta del Chiarissimo « GUARDASIGILLI all' onorevole Deputato Professore ABIGNENTE « nella tornata del 1 Aprile 1870, dichiarando i loro rispet- « tosi sentimenti, rendono primamente al lodato MINISTRO quelle « grazie che si possono maggiori per le sue nobili e franche « parole, quando diceva, che il Governo non può, e non deve « trasformare i monaci di Monte Cassino in Canonici, e che « non ebbe mai il pensiero di voler fare questa trasformazione,

» e poi si sentono nel dovere di ripetere alcune ragioni per le
» quali sarà chiarissimo, che non vi ha bisogno di dover cer-
« care al Vescovo un numero di Sacerdoti parroci o Canonici,
« per costituire il Capitolo, quando questo esiste, ed è sempre
« esistito nei Canonici stessi della Cattedrale di S. Germano,
« ora Cassino.

« La Chiesa di Cassino si è sempre designata per Catte-
« drale dagli stessi Abati Cassinesi, nelle Bolle di provviste ca-
« nonicali, nelle Visite Apostoliche, nei Decreti Sinodali, ed
« altri atti.

« Fu pure designata per Cattedrale nelle antichissime Bolle
« dei Pontefici Clemente III. Gregorio XIII. e Paolo V.

« S. Germano fin da remotissimo tempo ha avuto il nome
« di Città, che secondo la consuetudine italiana non si attri-
« buiva che ai luoghi i quali avevano Vescovado.

« La Chiesa di S. Germano ha avuto sempre l'esercizio
« e l'uso di molte preeminenze, che sono speciali delle Chiese
» Cattedrali: ed in fatti in essa l'Abate di Monte Cassino ha
« preso sempre il possesso della Diocesi, ed in essa si cele-
« bra la festa della Dedicazione con l'ottavario.

« Vi ha di più fra i documenti a pro della medesima Chiesa
« una decisione Rotale del 22 aprile 1678 emessa in contra-
« dizione del Capitolo di Cassino e degli Abati di Monte Cas-
« sino, con la quale fu deciso definitivamente, che la Chiesa
« di S. Germano sia la sola Cattedrale della Diocesi di Monte
« Cassino.

« Si può ricordare il Breve di Papa Pio VI in data 18 lu-
« glio 1797 munito di regio *exequatur*, nel quale si dà il ti-
« tolo di Cattedrale alla Chiesa di Cassino.

« E da ultimo, per amore di brevità, potrebbe solo ag-
« giungersi, che la Cattedralità della Chiesa in parola è di-
« mostrata pure dal trovarsi in essa certe Dignità, come di Ar-
« cidiacono, Primicerio, ec. Dignità esclusive delle sole Cat-
« tedrali.

« Le quali cose tutte danno il diritto alla Cittadinanza di
« Cassino, e per essa ai sottoscritti di chiedere al Parlamento
« Nazionale, che sia riconosciuta la loro Chiesa Matrice per
« l'unica Cattedrale della Diocesi di Monte Cassino.

Da ultimo, per non andare in più lungo ragionamento, si pone termine alle presenti annotazioni ed illustrazioni, e così si conchiude.

Che il contraddittore Demanio dello Stato nelle sue conclusioni abbia sostenuto paradossi, negato verità evidenti ed incontrastabili, per combattere le domande del Capitolo Cattedrale Parrocchiale di Cassino circa il riconoscimento dell'originaria, vetustissima caratteristica sua e della propria Chiesa, cioè di essere la vera Cattedrale della Diocesi Cassinese, e l'unica vera Parrocchia del Comune di Cassino, ella è cosa da non dover sorprendere chicchessia. Poichè ognuno capisce, che nelle contestazioni giudiziarie è sistema, e costume dei difensori, ed avvocati, di negar tutto, di nulla concedere di ciò, che la parte avversa deduce in sostegno delle proprie domande, e questo nel fine di poter completamente trionfare nella lotta, la quale si agita davanti ai Magistrati.

Ma che poi il Tribunale, al quale sono stati esibiti moltissimi titoli, e documenti irrecusabili, ha voluto emettere un pronunziato interamente uniforme a quei paradossi, e sconoscere tutte le verità di diritto e di fatto, mostrandosi deferente, e non imparziale, come avea lo stretto dovere di fare, onde così indirettamente favorire le pretese dell'ex-Monastero di Montecassino, questo sì che è veramente cosa da stordire ogni uomo di sana mente, di buon senso, e che abbia anche poca conoscenza della Storia.

Dappoichè si può oggidì, in un secolo di grande civiltà, di scientifico progresso, si può consecrare in una sentenza la opinione di scrittori viventi, i quali sono stati guidati da particolare interesse del luogo, di cui narrano le vicende, guidati da spirito di parte, ed attribuire autorità giuridica a siffatta opinione, quando altri gravi scrittori più antichi, e di qualche rinomanza, ed i quali non sono stati affatto spinti a narrare le cose per interesse alcuno, hanno lasciato scritto apertamente il contrario?

Ecco pertanto in qual modo la Prima Sezione del Tribunale Civile e Correzionale di Napoli, a 22 Giugno del corrente anno 1870, emise l'anormale pronunziato di sopra menzionato.

Intorno a ciò devesi conoscere, che dal mese di ottobre 1867 i componenti il Capitolo Cattedrale Parrocchiale della Chiesa Cat-

tedrale, ed unica Parrocchiale, di San Germano della Città di Cassino promossero azione principale *petitoriale*, con rito formale, innanzi al Tribunale Civile di Napoli, traducendo in giudizio congiuntamente il Regio Economato generale de' Beneficii vacanti, ed il Demanio dello Stato; e provocando dall'autorità giudiziaria la solenne dichiarazione della originaria qualità del Capitolo, siccome Cattedrale e Parrocchiale, e di conseguenza di restare francato dalla soppressione e dalla riduzione del numero de' componenti esso Capitolo, e di rimanere esclusi dalla conversione i beni, che costituivano la dotazione del suo unico Beneficio Parrocchiale.

L'azione principale suddetta pendeva nel suo svolgimento con rito formale, quando il Capitolo apprese, che all'Economato generale erano pervenute talune Bolle Pontificie, procurate dall'Abate di Montecassino, per le quali in certa maniera restava alterata la Parrocchialità collettiva inerente al Collegio. Di quì fu che nel predetto giudizio fu promossa una domanda, in via d'incidente, ed innanzi al Presidente del Tribunale, nello scopo di ottenere che l'Economato avesse prodotte, e communicate, ne' modi di legge, le predette Bolle, munite di Regia Esecutoria, se fosse stata impartita.

Rinviata al Tribunale, per la contumacia dell'Economato, la risoluzione dell'incidente, con sentenza del dì 12 Luglio del 1869, fu rimandato alla discussione dell'azione principale.

In seguito, pendente l'ulteriore svolgimento della indicata azione principale *petitoriale*, gli Agenti Demaniali, per via di fatto e di propria autorità, si arbitrarono procedere alla presa di possesso de' beni dotalizii, e delle rendite di spettanza del ripetuto Capitolo Cattedrale Parrocchiale.

Per la qual cosa fu necessità di provocarsi, innanzi alla Pretura del Mandamento di Cassino, la reintegrazione nel possesso dei beni da cui era stato violentemente spogliato dal Demanio.

Ed il Pretore con sentenza del 5 Settembre del 1868, accogliendo interamente la dimanda del Capitolo, dichiarò di dovere questo essere mantenuto nel possesso fino all'esito diffinitivo del giudizio principale.

Malgrado il riferito pronunziato, gli Agenti Demaniali non pure continuarono nel possesso dei beni del Capitolo, e nella percezione delle rendite, ma si credettero autorizzati

a pubblicare perfino i bandi per esporre venali gl' immobili illegalmente appresi. Donde intervenne che con istanza incidentale, fin dal 24 Novembre 1868, il Capitolo dovè adire il Tribunale Civile di Cassino , perchè Tribunale locale, affinchè avesse ordinata la sospensione della minacciata vendita. E mentre la istanza, con atto del 26 Febbraio 1869, veniva per essere portata alla risoluzione del Tribunale, il giudizio restò sospeso a motivo di una Nota indiritta al Capitolo, in data del 1. Marzo del ridetto anno, dal già Direttore Compartimentale del Demanio di Napoli, con la quale si assicurava di— « essere stato dato corso alle pratiche opportune, per« chè venissero contromandati gli ordini, e sospesa la vendita « de'fondi, invitandolo a desistere dal promosso giudizio ».—

Di che dava pure assicurazione il Regio Economo Generale al Sindaco di Cassino con sua Nota del 18 Gennaio 1869 n. 128.

Ma se il giudizio , da parte del Capitolo, venne sospeso, gli Agenti Demaniali non si arrestarono, che anzi si fecero a rinnovare i Bandi per la subastazione degl'immobili.

A raffrenare da una parte la compiuta , irretrattabile consumazione dello spoglio ; e dall'altra essendo rimasto i Capitolari privi di rendite, e di ogni mezzo a sostentare la vita , ed a sopperire in parte alle spese indispensabili del Culto, e della tutela sagramentaria, fu necessario che i medesimi Capitolari , con atti del 12 Gennaio , e del 6 Febbraio del corrente anno 1870, promovessero due distinte domande innanzi al Tribunale Civile di Cassino.

Con la prima chiedendo un modesto assegnamento provvisorio a titolo alimentario, nella cifra di sole Lire annuali 5635, risultante dai medesimi certificati del Ricevitore Demaniale , giusta la tassa accertata di mano-morta. Con l'altra riproducendo il giudizio, rimasto sopito per inganni del Demanio, come sopra si è accennato, insistendo per ottenere che si fosse ordinato di restar sospesa la subastazione de'beni.

Sulle quali domande il Tribunale di Cassino rendette, in contraddizione delle parti, due conformi sentenze in data del dì 16 e del dì 23 Febbraio 1870 con le quali rinviò le parti a provvedersi , come per legge , innanzi al Tribunale Civile di Napoli dove era stato proposto il giudizio princi-

pale, ritenendole entrambe per domande meramente incidentali.

Per gli effetti della quale sentenza fu dedotto l'incidente delle due menzionate domande, innanzi al Presidente del Tribunale Civile di Napoli. Il quale, sul dissenso delle parti, rinviò le riunite due istanze suddette all'esame ed alla decisione del Tribunale unitamente al merito, perchè l'Amministrazione Demaniale si fece a pretendere anche la trattazione del giudizio principale.

Al seguito di che essendosi dal Tribunale di Napoli venuto alla risoluzione della contesa, e da parte del Demanio insistito perchè si fossero decise le domande surriferite congiuntamente al merito, il Procuratore del Capitolo conchiuse chiedendo:

Che il Tribunale allo stato non poteva versare, se non nella sola disamina delle due domande relative allo *assegno* alimentizio provvisorio, e su la *sospensione* della minacciata subastazione degli immobili, nella quale contestazione non era stato chiamato il Regio Economato, per assoluto difetto di suo interesse, per testuale disposizioni di legge non potendo involvere in tale contestazione anche l'altro incidente, riguardante il preteso e tentato mutamento della Parrocchialità, che per la sua indole caratteristica dovea essere essenzialmente contestato col Regio Economato Generale, siccome colui che è il legittimo contradittore; e molto meno era dato ad esso Tribunale di poter risolvere il giudizio petitorio, il quale era tuttavia nello stadio *istruttorio* con rito formale, che non poteva essere mutato in rito sommario per sola volontà dell'Amministrazione Demaniale, poichè nella predetta contestazione incidentale non era presente, nè era stato citato il Regio Economato surriferito, parte convenuta e presente nel giudizio formale.

Laonde insistette, esso Procuratore del Capitolo, affinchè il Tribunale avesse deciso il giudizio incidentale dell' *assegno* provvisorio alimentario, e della *sospensione* della subastazione degl' immobili, senza entrare nella decisione del giudizio petitoriale.

Il Tribunale però non ostante le sudette eccezioni, e ad onta che nè il Demanio, nè il Capitolo avesse chiamato all' udienza, come era di dovere, anche l' altro convenuto, il

Regio Economato Generale dei Beneficii vacanti, venne a scindere la lite, e propose, e svolse le seguenti

QUISTIONI

« 1. Devesi decidere congiuntamente sulla domanda principale e su quelle incidentali?
« 2. Una Chiesa Collegiata col — *totum jus* — parrocchiale nel suo Clero senza beneficii separati, e con massa comune, va soggetta alla legge di soppressione?
« 3. *Quid* sulle dimande incidentali? È dovuto al Capitolo un assegnamento provvisorio alimentario?
« 4. Che sulle spese e sulla clausola? »

IN FATTO

« Attesochè con atto del dì 11 ottobre 1867 il Capitolo della Chiesa di Cassino faceva citare innanzi al Tribunale Civile di Napoli il Demanio e l'Economato Generale dei Beneficii vacanti, provocando la dichiarazione della sua qualità di Capitolo Cattedrale, e Parrocchiale, e quindi di essere esente da soppressione, e da riduzione, e restare esclusi i suoi beni da conversione. Pendente questo Giudizio col rito formale, il Capitolo promosse incidente nel 21 Maggio 1868 per sospendersi la esecuzione di un Breve Pontificio, che conferiva due ufficii di quella Chiesa colla qualifica di Canonicati Curati. Ed il tribunale con sentenza del 12 luglio 1869 rinviava al merito della domanda principale l'esame del detto incidente insieme con le spese. Indi con atto del 10 Marzo 1870 lo stesso Capitolo muovea altro incidente innanzi al Presidente per sospendersi la subastazione de' suoi beni, ed avere un assegnamento provvisorio, e con ordinanza del 29 detto mese di Marzo vennero rinviate le parti a udienza fissa innanzi al Tribunale per decidersi così l'incidente come il merito.

IN DRITTO

« Sulla 1. — Attesochè la principale domanda trovasi
« pienamente istruita con le norme del procedimento forma-
« le, ed in istato di potersi decidere nel merito.

« Quindi non v'ha ragione, che tutt' i suddetti incidenti
« sieno da quello divisi, ed or decisi preventivamente; anzi
« l'economia e la celerità dei giudizii richieggono il contrario.

« Sulla 2.— Attesochè non è nuova cotesta quistione della
« pretesa Cattedralità della Chiesa di S. Germano, oggi di
« Cassino, mossa nello scorcio del secolo XVII tra i suoi com-
« ponenti, ed i Monaci di Montecassino presso la Sacra Ruota
« Romana. E questo supremo Tribunale valutati ponderatamente
« tutti gli argomenti, e scritture, all'uopo, con quattro solen-
« ni decisioni del 30 Aprile 1677, 22 Aprile 1678 (*), 14
« Aprile 1679, e 27 Gennaio 1681 rigettava la istanza del-
« la Collegiata, che pretendeva la Cattedralità.—*Et ita abs-*
« *que repetitione aliorum, quibus praeteritae decisiones* (so-
« no le parole dell'ultima) *satisfecerunt Rotae in hac pro-*
« *positione*, *votantibus omnibus dominis stetit in primo et*
« *tertio decisis*, *utraque parte informante. Rota est in vo-*
« *to constare de quasi Cathedralitate Ecclesiae Montis Ca-*
« *sini*, *non autem S. Germani ex rationibus deductis in*
« *supraescriptis decisionibus.*—Nè vi è stato mai Real Di-
« spaccio. Autorità sola competente a sovrastare ai Tribu-
« nali Ecclesiastici nel solo caso di abuso, che abbia per
« ricorso di tal fatto censurato coteste decisioni.

« Attesochè risulta da documenti storici riportati dal
« chiarissimo Tosti, e dal Giustiniani, che la Collegiata in
« S. Germano sia la Chiesa di S. Salvatore (**) annessa al

(*) Quando si giudica con animo prevenuto, con idee precon-
cette facilmente si commettono grossi errori, e madornali. Lo e-
stensore della sentenza nel citare la decisione del 22 Aprile 1678
ha mostrato di non averla letta mentre questa è totalmente contra-
ria al suo assunto, ed ai suoi, *protetti*.

(**) Se anche per una semplice ipotesi, la quale peral-
tro interamente si rigetta, la Chiesa del Salvatore fosse la

« Monastero dello stesso titolo, il quale abbandonato dai Mona-
« ci per esser tutti ridotti sopra Monte Cassino e semplice

---

stessa che quella di San Germano, e fosse stata donata, come si è preteso dai Padri Cassinesi, dal Monastero di Monte Cassino al Clero Secolare, neppure ne verrebbe la conseguenza, che per questo il Capitolo non è Cattedrale, per quanto ha creduto di dedurre il Tribunale di Napoli giurando, — in verba Magistri —, nelle assertive dei ripetuti Padri Cassinesi, e segnatamente del chiariss. P. Tosti. Poichè, dovea rammentare, il citato Tribunale, che sarebbe stato obbligo di esibirsi l'atto autentico di tale voluta concessione, per sapersi in qual tempo, e sotto di quale Abate fosse avvenuta, e con quali condizioni o riserve: nè dovea ignorare che bisognava pure esibirsi l'atto autentico della dotazione, e della erezione, in titolo, del Capitolo con la denominazione di Collegiale. Come dovea ricordare che dagli Storici e Cronisti Cassinesi di quei tempi, e dei posteriori, con una certa esattezza, secondo il loro modo di vedere le cose, e darle a credere altrui, è stato lasciato scritto che Richerio, il quale fu Abate di Monte Cassino dal 1038 al 1055, fece una voluta concessione di tre piccole Chiese, con alcuni fondi di esse, alla Chiesa Maggiore di San Germano, senza però indicazione dell'anno, nè del Console, come il costume di allora portava, per la quale mancanza anche questo atto dai critici è stato dichiarato solennemente falso.

Siffatta voluta concessione si legge nello Storico Gattola (Hist. Abbat. Cassin. tom. 1. pag. 72). Essa comincia —

« Nos Richerius divina concedente clementia............
« talia meditantes, ad remedium animae nostrae, et CONFRA-
« TRUM nostrorum, praevidimus atque censuimus de Ec-
« clesia Sancti Nicolai vocabulo, quae sita est in loco
« qui dicitur Monticello juxta CIVITATEM S. Germani, et
« de Ecclesia omnium Sanctorum constructa intra praedic-
« tam Civitatem, et de Ecclesia S. Blasii sita juxta BASI-
« LICAM S. Germani, ut amodo et semper patrocinium ob-
« tineant Ecclesiae S. Germani, et ejus Archipresbyteri....
« et omnia, quae ad easdem supradictas Ecclesias a nobis

« palazzo Abaziale, e che la Cattedralità *semel impressa*

« sunt concessa, sint cum eisdem Ecclesiis in potestate et
« ordinatione et regimine praedictae Ecclesiae S. Germani,
« et ejus Archipresbyteri, seu Custodum, ita ut ipse Archi-
« presbyter.... ea agere debeat, et ipsas praedictas Eccle-
« sias cum omnibus rebus, et territoriis eis concessis, vi-
« delicet.... ad ordinandum, et regendum, et disponendum,
« et secundum Deum, sicut melius poterit, oblationes, et vota,
« quae fiunt in eisdem Ecclesiis amodo, et semper sint in
« dispositione praedicti Archipresbyteri, et Custodum S. Ger-
« mani, ut omnes illos Sacerdotes et Clericos, qui sunt in
« praedictis Ecclesiis ordinare et regere debeat, velut bonus
» pater charissimus, filios suos communi lege, ut Clericos
« S. Germani, ut omnia quae eis Dominus dederit, ipse
« Archipresbyter.... communi consilio CLERICORUM SUO-
« RUM secundum Deum dispenset ad augmentum et hono-
« rem S. Ecclesiae, nulla impediente persona etc.

E si noti che in questo atto si confessa che la Città si chiamava S. Germano, che la Chiesa anche era dedicata a San Germano, ed è denominata BASILICA, che questa Chiesa avea l'Arciprete e Clero, col consiglio del quale esso Arciprete dovea regolarsi. Vale a dire che a quei tempi esisteva il Capitolo (tanto più che trovansi nominati anche i Primicerii di detta Chiesa in altri atti autentici di allora) ed esisteva nella BASILICA di San Germano, quindi nella Cattedrale, e che questo Capitolo certamente non era stato istituito allora, nè dotato dal Monastero, altrimenti nell'atto quì riportato se ne sarebbe fatto qualche cenno almeno.

Di più lo stesso Gattola (—Access. ad Histor. Abbat. Cassin. par. 1 pag. 304—) riporta il privilegio che si vuole conceduto dall' Abate Bernardo al Clero ed al popolo di San Germano nell'ottobre del 1267. Ed il predetto istorico con una minuta esattezza registra, nei suoi quattro grossi volumi in foglio della storia con le Accessioni, tutte le volute concessioni, privilegi, donazioni, ed altro fatti da quel Monastero a favore degli abitanti di tutto il territorio della Badia, e fuori, ma non si è fidato egli di fissare l'epoca della vantata concessione del-

« alla Chiesa di Cassino, ed estinta per esser del tutto scom-

---

la Chiesa del Salvatore al Clero secolare di San Germano, nè il nome del concedente, nè con quali condizioni la concessione era stata fatta.

Inoltre, che il Capitolo di Cassino esisteva nella Chiesa, denominata di Santa Maria, nel secolo XI, si ha dalla testimonianza di Desiderio Abate, poscia Papa Vittore III, il quale, nel Lib. 2 dei suoi Dialoghi, parlando della morte di Stefano Monaco di Montecassino avvenuta prima che egli dalla Cava fosse colà passato, scrisse, che mentre costui era in agonia, una divota vecchia di notte tempo stava pregando fuori la Chiesa di Cassino, appellata di S. Maria.

Eccone le precise parole — « tunc quaedam religiosis-
« sima anus, Agnudia nomine, virgo mente. et corpore, quae
« in Sanctimoniali habitu juxta Ecclesiam B. Mariae semper
« Virginis, SITAM IN CIVITATE, quae circu radicem Casini
« montis est condita, manebat more solito, antequam CLE-
« RICI ejusdem Civitatis ad reddendas Deo Laudes surrexis-
« sent, ante praedictam Ecclesiam Dei Genitricis stans, ge-
« mitis, lacrymis, et suspiriis Dominum praecabatur. Cum
« ecce subito intempesta noctis hora respiciens, vidit colu-
« mnam igneam e cella in qua infirmi FRATRES quiescere
« erant soliti, exeuntem, coelumque tendentem.

Dal che si rileva che il Clero allora esisteva, ed officiava, secondo il primitivo sistema della Chiesa, di notte tempo, formava quindi Capitolo. Ora da tutte le altre pruove di quel tempo essendo accertato che eravi Capitolo, questo dovea essere lo antico Capitolo di Cassino, Capitolo Cattedrale, il quale officiava nella Chiesa di S. Maria, o in quella di S. Germano, che da Richerio è indicata col nome di BASILICA, cioè Chiesa Cattedrale. E può dirsi che questa Chiesa di S. Maria facilmente sia quella, detta S. Maria di Cavillano, di cui si fa menzione presso Arnaldo Camerario — De censibus Romanae Ecclesiae debitis — dell' anno 1277, con le seguenti parole — In Episcopatu Casinensi Ecclesiae S. Mariae de Cavillano duos squifatos. —

Nè si vuol lasciare inosservata l'altra particolarità, che quando alla Chiesa materiale, alla fabbrica, il Capitolo di San

« parso tal paese (*), non sia stata mai trasferita alla Chie-
« sa di S. Salvatore, mancando in vero l'atto solenne di tras-
« lazione di sorta, o creazione di novello vescovo con terri-
« torio e diocesi assegnata. Il conservarsi poi e distribuirsi
« nella Chiesa di S. Germano il Sacro Crisma, ed il comin-
« ciare da essa le processioni, o rogazioni per essere la più
« antica parrocchia nella quale soltanto è il Fonte battesima-
« le, sono cose tutte che costituiscono segni di parrocchia-
« lità, o al più di matricità, non mai di Cattedralità ». (Il ripetuto *estensore della sentenza non ricordò nello scrivere*— MATRICITA' — *che questa parola data alla Chiesa di S. Germano fin dal suo nascere dinota che la stessa è Cattedrale, poichè nei primi tempi la Cattedrale era indicata dalla parola MATRICE O MAGGIORE: se egli prendeva la Storia delle eresie di Domenico Bernino, accresciuta dal Canonico Loncisi, e dedicata nel 1726 a Papa Benedetto XIII, ivi riscontrava che MATRICE significa CATTEDRALE.*)

« Ed in vero da tutti i documenti esibiti dal Capitolo
« non altro risulta, che l'esercizio della Cura delle Anime
« mantenuta sempre nel medesimo, e la sua Parrocchialità
« collettiva col provvisto di vicarii per la rappresentanza
« dell'uffizio parrocchiale tra i capitolari, sulla presentazione

---

Germano di sua piena libertà, nei secoli passati, concedette diverse Cappelle della stessa a varie famiglie della Città: e nella riedificazione di essa il Capitolo spese molte migliaia, parte delle quali ebbe pure dalla pia largizione dei fedeli i quali concorsero alla santa opera. Ma questo nulla riflette la caratteristica della Cattedralità, cioè di quell' Ente che dalle leggi Ecclesiastiche è destinato a formare il Senato dell'Ordinario. senza del quale questi non può mandare ad effetto la sua giurisdizione spirituale.

(*) Questo ragionamento fa sommo disonore all'estensore della sentenza, mentre è stato ad esuberanza dimostrato, con l'autorità degli scrittori contemporanei, che tale voluto scomparimento è una solen e menzogna, una favola inventata dai Padri Cassinesi; e sostenuta dai loro protettori, ed aderenti.

« dello stesso Capitolo: rilevasi inoltre esservi massa comu-
« ne di beni (*).

(*) *Ma se veramente il Tribunale valutato avesse tutti i documenti esibiti dal Capitolo, per necessità dovea riconoscere la Cattedralità della Chiesa di San Germano: mentre nel documento degli Atti di Santa Visita del 1377, del 1557, del 1592, del 1615, del 1617, del 1619 apertamente essa si trova chiamata—ECCLESIA CATHEDRALIS et CURATA. — E così anche nell'altro documento delle ordinazioni — in minoribus — e collazioni di porzioni Canonicali degli anni* 1606, 1607, 1611, 1612, 1616, 1619 *la medesima denominazione di* Chiesa Cattedrale *dagli stessi Ordinarii, che erano Abati di Montecassino, si dava alla ripetuta Chiesa. E del pari fra i documenti presentati, per semplice notizia, perchè non muniti delle formalità di legge, il detto Tribunale dovea osservare l' elenco dei pubblici atti dei Notari Giovan Battista di Babbo, dal* 1530 *al* 1570; *Giovan Battista de Robertis dal* 1552 *al* 1591: *Sebastiano Galluccio e Giovanni Galluccio dal* 1560 *al* 1600; *Giovanni Angelo Mansillo, Luca Pugliaro, Bertario Armando negli anni* 1610, 1613 1617. *Antonio Pollastrella dal* 1663 *al* 1666, *ed Andrea Galluccio nel* 1675 *e* 1676, *ai quali si devono unire gli altri documenti del Breve di Papa Pio VI del 18 Luglio* 1797 *munito di Regia Esecutoria del* 6 *ottobre detto anno, ed i Decreti dei Commissarii della Rev. Fabrica Apostolica del* 1605, 1617, 1654. *E da ultimo i novelli documenti che sono stati pur legalizzati, dei Rescritti della Santa Sede del* 1697, 1808, 1826, 1843 *nonchè altri atti autentici del* 1813, *e* 1816. *In tutti questi documenti si legge che la Chiesa di San Germano è stata costantemente appellata Cattedrale.*

Che se il Tribunale avesse voluto considerare più imparzialmente la questione, lo stesso avrebbe indubbiamente rinvenuto che la Chiesa di Monte Cassino prima del 1626 giammai fu denominata Cattedrale dai medesimi Abati di quel Monastero, i quali all'opposto riconoscano per Cattedrale la

« Attesochè ritenuta cotesta circostanza nella Chiesa
« Collegiata di San Germano allegata , e sostenuta dal suo

Chiesa di San Germano ; e ciò non solamente nelle epoche anteriori , come altrove si è veduto , ma nel decorso dello stesso secolo XVI.

Infatti nel Sinodo del 1530, essendo Ordinario Cassinese l' Abate di Montecassino il P. D. Crisostomo d'Alessandro, parlandosi della Commemorazione dei Santi Benedetto , Scolastica, Mauro e Placido che si voleva fosse posta nell'ufficio divino,sono detti—*Sanctorum Patronorum Ecclesiae nostrae Casinensis*, e si ordinò che la commemorazione dovea farsi — *tam in Ecclesia Cathedrali*, *quam in tota nostra Casinensi Dioecesi*. — Dal che si vede che — *Ecclesia nostra Casinensi* — e — *tòta nostra Casinensi Dioecesi* — è totalmente diverso da — *in Ecclesia Cathedrali* — che al certo non indicò allora la Chiesa di Montecassino.

Così nell'altro Sinodo del 1592, essendo Ordinario l'Abbate D. Girolamo dei Bruggi da Perugia, nel cap. 2. — *de fidei professione publica emittenda ; et qui ad eam teneantur*— si legge: — « De Canonicatibus autem, aliisque Di-
« gnitatibus Ecclesiasticis in Ecclesia nostra CATHEDRALI —
E nel cap. 6 Sess. 111 « —Sacerdotes omnes prius in Ec-
« clesiis celebrare studeant, ut debito tempore in Cathedrali
« ad Missam decantandam conveniant — Le quali prescrizioni non riguardarono affatto la Chiesa del Monastero, la quale non avea, come giammai ha avuta, nè Canonicati, nè Dignità Ecclesiastiche, nè Clero che celebrar dovea nelle altre Chiese minori prima della Messa cantata , affinchè poi si fosse trovato presente all' ora di questa Messa nella Chiesa Cattedrale. Si riferiscono perciò alla Chiesa di San Germano, Vera Cattedrale del Clero Secolare.

Così pure nel cap. 3. Decr. 13, prescrivendosi l' obbedienza che volea riscuotersi dal Clero della Diocesi è detto —
« praecipimus ut singulis Annis, scilicet in festo Dedicatio-
« nis Ecclesiae Casinensis, vel Sanctissimi Patris nostri Be-
« nedicti, ad Ecclesiam Sancti Patris nostri Benedicti, et Sacri
« Monasterii Casinensis accedant — senza affatto accennare che
« questa fosse Cattedrale.

« Capitolo medesimo nel libello, non può esser dubbio al-
« cuno, che essa Chiesa sia rimasta colpita dalla legge del

Nel Sinodo del 1594, essendo Ordinario lo stesso abate, nella fine si vede sottoscritto tutto il Clero Diocesano, e nel primo luogo evvi l' intero Capitolo e Clero di San Germano, e poi gli altri Cleri della Diocesi, ma non si vede ivi firmato alcun monaco della voluta Cattedrale, segno che non erasi ancora suscitata nella fantasia dei Padri Cassinesi la pretesa caratteristica di essere Canonici della Cattedrale. E quel che più comprova tale verità sono i seguenti Decreti fatti nel citato Sinodo.

—... « Secundo fuerunt electi Examinatores in praesen-
« ti Sinodo Magnificus et Reverendus Dominus Benedictus Ce-
« dronius Archidiaconus Sancti Germani, et D. Alexander
« Trea, similiter de Sancte Germano praesentes —

« Tertio, Testes vero Synodales fuerunt electi supradi-
« cti Reverendus D. Benedictus Cedronius Archidiaconus, et
« D. Alexander Trea, nec non Reverendus D. Leonardus Pri-
« micerius d. Civitatis S. Germani similiter praesentes —

«... Nono, Syndici vero Synodales fuerunt electi, et de-
« putati supradictus Rev. D. Benedictus Cedronius Archidia-
« conus, nec non D. Leonardus Martutius, et D. Federicus
« Cavalerius Primicerius Sancti Germani, et quilibet ipsorum
« in solidum cum ampla potestate etiam substituendi in for-
« ma ». — Dove si osserva, che non è fatta menzione alcuna de' voluti Monaci-Canonici della immaginaria Chiesa Cattedrale di Monte Cassino.

Nel Sinodo poi del 1601, essendo Ordinario l'Abate Don Ambrogio Rastellini da Poppio, si veggono intervenuti i soli Curati della Diocesi, e non si parla affatto di verun Capitolo. Ma nelle costituzioni sinodali dell'anno 1625, essendo Ordinario l' Abate Don Simplicio Caffarelli, si comincia a vedere usurpato il nome di Cattedrale nella Chiesa Abbaziale di Montecassino; e lo stesso si osserva nel Sinodo del 1652. Dal che si deduce che in detta epoca avvenne l'altro spoglio contro la Chiesa di San Germano anche in riguardo alla sua vetusta denominazione, e quindi da ciò ebbe origine la controversia del 1676 nella Sacra Congregazione dei Vescovi e

« 15 agosto 1867, la quale col numero 1 dell'articolo 1 ha
« inteso sopprimere tutti indistintamente i corpi morali ec-

Regolari, dai quali fu rimessa all' esame del Tribunale della Sacra Ruota, che intorno ad essa emise le contradditorie Decisioni degli anni 1677, 1678, 1679, 1681.

Di più lo estensore della sentenza surriferita, con gli altri giudicanti, (i quali sono encomiati meritamente per la loro dottrina, e per la grande loro erudizione), doveano riflettere e riguardare la quistione della Cattedralità della Chiesa di San Germano anche dal lato politico e civile, ed avrebbero riconosciuto come questa Chiesa sia succeduta a quella dell'antico Cassino.

Al quale proposito ecco un brano che si legge in un recente lavoro intitolato — *Ricerche Storiche di Cassino.*—

« Queste Chiese Vescovili, o Cattedrali nei tempi tri-
« sti, che sopravvennero con i barbari, rappresentarono e-
« ziandio un diritto civile della Città contro la Feudalità, che
« si andò allargando sopra le terre de' Municipii Romani per
« opera de' Longobardi, i quali dopo i Re Goti Odoacre e
« Teodorico, che avevan lasciato presso i Romani il terzo
« dei beni del Fisco, col loro regno l'andarono estendendo.
« Cosicchè le Chiese Cattedrali, nel seno delle quali fu
« conservato il diritto libero e personale, furono ancora una
« salvaguardia di diritto civile pubblico per la terra della
« Diocesi, e della Città: ond'è che al tempo della rinascen-
« za nelle Città vi si trovò la Cattedrale e la Casa del Co-
« mune; e le Cattedrali furono tanto più nobili e splendide
« quanto più si volle attestare il sentimento religioso, e il
« diritto e la nobiltà del Comune, perciò esse apparvero e-
» ziandio ricche di colonne e dei marmi del luogo.

« Nè devesi in Cassino trasandare un documento storico
« che appartiene al nono secolo. Esso è un Placito o Diplo-
« ma del Principe di Capua, il quale per intestazione porta
« — *Princeps noster* —, e vi si legge un suo giudice che in
« nome di lui sentenzia sopra una lite del luogo. Questo fat-
« to ha una grande importanza, perchè ne mena a giudicare
« che le guerre, che i Principi di Capua, appoggiati agli
« Imperadori Greci, fecero ai Duchi di Benevento, appog-

« clesiastici e religiosi, fra quali anche i Capitoli delle
« Chiese Collegiate, e le Chiese Ricettizie con cura di ani-
« me attuale o abituale, ed in varie forme esercitata a mas-
« sa, salvando in esse, quando abbiano cura di anime, o
« un solo beneficio, se vi sieno diversi beneficii riuniti, o
« una sola quota della massa comune, essendovi la massa dei

« giasi ai Carolvigi ed al papato, chiamatori entrambi dei
« Saraceni, ebbero per motivo la ragione de' Comuni giuri-
« dici, ossia Corti locali, ragione che gli uni e gli altri
« pretendevano esercitare per mezzo de' loro Delegati in no-
« me del diverso principio, che rappresentarono.

« Ora sapendosi come il Principe di Capua riuscì vit-
« torioso annientando il Ducato di Benevento, e come, al di-
« re del Muratori, furono a lui aperte le porte di Benevento
« dai medesimi Cittadini per essere Capua retta con mag-
« giore giustizia, e inoltre risapendosi come l'autorità di
« questo Principe fu portata, dal lato di Cassino, da Teano
« fino a Sora, mettendovi a Duchi i proprii figli nell'841,
« ove poi troviamo i suoi giudici e il suo *Placito*, si viene
» ad argomentare che si trattò d'impiantamento di Comuni
« giuridici nel Principato, cosicchè fin da questo tempo con-
« vien datare la così detta risorgenza, su cui posandosi l'au-
« torità regia dei Normanni, venne a costituirsi la Magna
« Curia degli Svevi.

« Per conseguenza non v'è chi non vegga come i fatti
« che avvennero in Cassino, dall'ottocento al novecento, furo-
« no fatti, che mettevan capo alle medesime cagioni, cioè
« di risorgenze Municipali, e di Comuni giuridici, e Corti
« nella terra della Città, e non di Città nuova, chè nessuna
« ragione sarebbevi stata di assottigliare vie più l'antica,
« la quale andò gradatamente spopolandosi, se non fosse stata
« quella di avere la ragione laica e civile del Comune in
« quella parte della Città, che era l'antico suo Foro, ricco,
« come il resto, di monumenti, ed abitato, siccome innanzi
« è stato dimostrato.

« Il dire il contrario è il riportare la società del me-
« dio evo ai tempi Adamitici, e lasciar credere che per
« quanto fossero corsi barbari i tempi la Feudalità de' Lon-

20

« beni dotalizi in cui ciascuno de'componenti il Clero prende la
« sua quota , concretando in altri termini , e restringendo la
« cura delle anime in un solo Ministro, e sostituendo alla per-
« sona morale del Collegio , l'individuo, o la persona del
« Parroco, o Arciprete con un solo beneficio Curato, o quo-
« ta curata di massa in congrua parrocchiale o Arcipretale.
« Nè può rispettarsi essa Chiesa applicando il numero 4 del
« detto articolo 1 della legge, poichè questo eccettuava dal-
« la soppressione i benefizii, ai quali per la loro fondazio-
« ne sia annessa cura di anime attuale , o l'obbligazione
« principale e permanente di coadjuvare il parroco nell'eser-
« cizio della cura, ma non riconosce la riunione di più be-
« nefizii che possono costituire la dote di una Chiesa Collegiata.

Sulla terza — « Attesochè la domanda incidentale del 21
« maggio 1868 relativa alla sospensione del Breve pontificio
« sulla collazione di due Canonicati, rimane assorbita dalla
« rilevata qualità di parrocchialità collettiva della Chiesa e
« della sua soppressione per la legge del 1867. E sull'altro in-
« cidente per la sospensione della subastazione dei beni do-
« talizii non vi ha più luogo a provvedimenti una volta che
« la Collegiata più non esiste, e quindi la legge di sop-
« pressione deve avere il suo pieno effetto.

« Attesochè per l'articolo 5 della stessa legge del 1867
« gli attuali investiti han diritto di ricevere dal Fondo pel
« Culto, vita durante, un assegnamento annuo corrispondente
« alla rendita netta della dotazione ordinaria. Ma fino a che
« questo assegnamento abbia luogo , il dritto e l'equità non
« permettono, che si nieghi al Capitolo un' assegnamento
« provvisorio alimentario, che stia temporaneamente in luo-
« go della rendita dovutagli (*e poi nel dispositivo restrin-
« ge quasi alla metà tale assegno*) che debba decorrere
« a carico del Demanio dalla data della presa di possesso.

Sulla quarta — Attesochè le spese del giudizio possono

« gobardi avesse potuto portare nella Chiesa ogni ragione civile.

« Le Chiese Vescovili e Cattedrali furono un grande
« ostacolo a questo assorbimento fino a che guerreggiandosi
« tra loro i Principi Longobardi, il diritto Municipale si tro-
« vò nell'autorità regia.

« compensarsi per una piccola parte, atteso la succumbenza
« del Demanio in uno degl'incidenti.

« Veduto l'articolo 363 della legge Proc. Civ.

« Il Tribunale, sentite le parti comparse, ed il P. M.
« nelle sue uniformi conclusioni, pronunziando su tutta la
« materia del contendere, rigetta la domanda principale dei
« componenti il Capitolo della Chiesa Collegiata di San Ger-
« mano promossa con atto del dì 11 ottobre 1867, e le due
« domande incidentali spiegate con atti del 21 maggio 1868
« e 10 marzo 1870, relativa la prima alla sospensione del
« Breve pontificio sulla collazione di due Canonicati, e l'al-
« tra alla sospensione della subastazione: accogliendo poi,
« come di ragione, l'altra domanda incidentale contenuta nel-
« lo stesso atto del 10 marzo 1870, condanna il Demanio alla
« prestazione provvisoria alimentaria in pro degli attori in
« mensuali lire 300, da decorrere dalla data della presa di
« possesso, da parte di esso Demanio, dei beni dotalizii
« della Collegiata. Condanna gli attori a cinque sesti delle
« spese del giudizio, comprese quelle rinviate con sentenza
« del 12 luglio, da tassarsi dal Giudice signor Notarnicola,
« e compensa l'altro sesto, e tutte quelle erogate nel Tri-
« bunale Civile di Cassino, e rinviate con sentenza del me-
« desimo del 3 marzo 1870.

« Si esegua non ostante appello per la sola prestazione
« alimentaria.

« S'intimi all'Economo Generale de' Benefizii vacanti
« contumace, dall'Usciere di udienza Massone. (*Come può ri-*
« *tenersi per contumace l'Economo Generale, se non ven-*
« *ne regolarmente citato nè dal Demanio, nè dal Capitolo*)?

« Così decisa e sottoscritta nella Camera di Consiglio
« della 1. Sezione Civile del Tribunale di Napoli, sito in Ca-
« stel Capuano, a dì 20 giugno 1870 dai signori cavalier Giu-
« seppe Maffei Presidente col titolo e grado di Consigliere
« di Corte di Appello, Giuseppe Notarnicola, e Gaetano
« Rossi Giudici — Firmati — Giuseppe Maffei, Giuseppe No-
« tarnicola estensore, Gaetano Rossi, Giammaria Galasso
« Vice Cancelliere—Pubblicata il giorno 22 giugno 1870 (*).

(*) La causa della Cattedralità della Chiesa di S. Germano era pendente sino all'epoca della prima soppressione

Ma lo esame dottrinale, scientifico, ragionato della riferita anormale sentenza del ripetuto Tribunale di Napoli, è la-

---

del Monastero di Montecassino avvenuta in virtù della legge del 1807. Ciò è dimostrato, oltre da tutte le cose discorse di sopra, da diverse altre scritture e documenti, dei quali, per amore di brevità, si citano soltanto i due seguenti, del dì 8 luglio 1806, e 26 gennaio 1807.

Il primo comincia: — « In adempimento de' Sovrani Co-
« mandi comunicatici dall'Illustriss. e Reverendiss. P. Abate
« di Monte Cassino, Prelato di questa Diocesi Cassinese, con
« suo editto del dì 27 giugno corrente anno 1806, noi in-
« frascritti Arciprete e Canonici.... del Reverendiss. Capitolo
« della Venerabile Chiesa Maggiore di questa Città di Cas-
« sino, chiamata San Germano, siamo per rassegnare, come
« nella predetta Città non vi sono Scuole. Vi era bensì il
« Seminario eretto e fondato nell'anno 1590 nella Piazza dei
« beccai, poco discosto da detta Chiesa, per la educazione
« dei giovani, e pel servizio della medesima; quale si man-
« tenne in piedi per lo spazio di quasi due secoli, fino al
« 1782, in cui venne in mente costruirne un nuovo fuori del-
« l'abitato, che costò molta spesa, e nel tempo istesso ven-
« dersi quell'antico posto d'appresso a detta Chiesa, per la
« somma di ducati 1800, con grave discapito dell'educazio-
« ne dei giovani. Il nuovo Seminario riuscì inutile e vedesi
« disabitato. Ma essendo la rendita del Seminario antico di
« circa 1500 ducati, per questa impiegarsi in vantaggio del-
« la gioventù venne assegnato nel 1788 un'appartamento so-
« pra il Regal Monastero di Monte Cassino dagli Abati *pro*
« *tempore*, con far pagare a convittori ducati 40 annui, lad-
« dove nel Seminario antico, posto in Città, non più di du-
« cati 12 pagavansi, oltre gli Alunni che *gratis* mantener
« dovea per legge di fondazione. Per tal traslazione del Se-
« minario dalla Città sopra detto Real Monastero, niun van-
« taggio e servizio ne sente la Chiesa, niuna edificazione il
« popolo. La rendita etc.

« In questa Città non vi sono Collegiate di sort'alcuna,
« nè Chiese che formano Capitoli, e Cleri. La sola nostra
« Chiesa Maggiore e il suo Reverendiss. Capitolo, composto

sciato interamente al sano criterio dei versati nelle materie giuridiche, ed imparziali apprezzatori del giusto, dell'onesto, e del vero.

« di un'Arciprete, prima Dignità, di un Arcidiacono, di due
« Primicerii, di quattordici Canonici, e di otto Semicano-
« nici, son quelli che *ab immemorabili* esistono, nè di tal
« Chiesa di Cassino hassi potuto rinvenire la fondazione, ed
« erezione in titolo, discendendo unicamente da tempi degli
« Apostoli. Ha avuto sì bene i suoi Vescovi, che l'hanno
« governata, la memoria dei quali si ravvisa nei secoli V
« e VI e poi per l'edacità de' tempi, e per l'incursione dei
« barbari perduta; ravvivata però nel secolo XIV, i quali
« Vescovi durarono sino al 1366, e dopo tale epoca Urbano
« V Papa ritenne presso se il Vescovado, ed a supplica dei
« Monaci di Montecassino, che chiesero di applicarsi le rendite
« della Mensa Vescovile, allora vacante, per la riedificazione
« del loro Monastero rovinato dal tremuoto del 1349 (ed
« in detto tempo, come narrano gli stessi Cronisti e Storici
« Cassinesi cadde per metà la Città di San Germano, cioè
« tutta la parte sita nel piano; deve perciò ritenersi che
« anche la Chiesa del Salvatore allora cadde, quindi essa
« non poteva esistere nel 1696, come si è preteso di dare
« a credere, poichè non è affatto indicato dai mentovati Cro-
« nisti e Storici, che nel piano sia restata in piedi la sola
« Chiesa). Condiscese il Papa a quella domanda, e vedendosi i
« Cittadini privi del loro Pastore, e distratta la Mensa Vescovi-
« le, ne fecero reclamo al nominato Pontefice, che così li conso-
« lò. — *Quanto amplius laetari debetis Romanum Pontificem*
« *in vestrum habere immediatum Superiorem et Dominum,*
« *quantoque certiores estis, quod eadem pecunia in fabri-*
« *cam seu aedificationem dictae Ecclesiae convertatur* —
« come si legge presso il P. Lucenti col. 825. Nulla però
« ostante tanto esso Pontefice, quanto i suoi successori pro-
« seguirono ad inviare al governo di detta Chiesa, e sua Dio-
« cesi, dei Vicarii Apostolici, de' quali molti erano Vescovi
« di altre Diocesi, ed altri anche Cittadini decorati di di-
« gnità Ecclesiastiche, e questi perdurarono sino al 1455.
« Dopo di qual tempo il suddetto Monastero di Montecassi-

« no,che godea delle rendite della Mensa Vescovile, cadde sotto
« il dominio dei Cardinali Commendatarii, e costoro altresì
« governarono la Chiesa istessa, e la sua Diocesi, perchè
« insigniti di carattere Vescovile, sino al 1504. Quindi ag-
« gregato il detto Monastero a quello di S. Giustina di Pa-
« dova, la cura della Chiesa e Diocesi di Cassino venne e-
« sercitata dal convicino Vescovo di Aquino, e da altri Vi-
« carii Apostolici, dal 1535 al 1546, per disposizione della
« Santa Sede. Nel 1586 poi dal Pontefice Sisto V venne tal cu-
« ra conferita agli Abati di Monte Cassino.

« Tal' è la natura della nostra Chiesa di Cassino, la
« PRINCIPALE della Diocesi, denominata anche CATTEDRA-
« LE non solo daî Romani Pontefici in varie Bolle, ma al-
« tresì dagli stessi Abati di Montecassino negli Atti di S. Vi-
« sita, nella collazione de' Beneficii, e degli Ordini Minori,
« e per tal CARATTERISTICA DI CATTEDRALITA' NE PEN-
« DE IL GIUDIZIO nella Real Camera di S. Chiara.

Quello di gennaio 1807 poi esordisce nel seguente modo.

« Innanzi l'Illustriss. e Reverendiss. P. Abate di Monte
« Cassino, come Ordinario della Città di San Germano, e
« sua Diocesi, comparisce il Rev. Can. D. Giuseppe Pinche-
« ra, Procuratore della Venerabile Chiesa Maggiore, e suo
« Reverendiss. Capitolo di detta Città, e dice, che nel dì 15
« dell'andante mese di gennaio 1807, gli venne consegnata
« copia del Real dispaccio emanato per la Real Segreteria
« dell'Ecclesiastico a 24 dicembre del prossimo caduto an-
« no 1806, col quale vien prescritto, che non avendo tro-
« vato il Re uniformi alle sue vedute, le relazioni dei Ca-
« pitoli delle Collegiate. delle Chiese Ricettizie, e delle Par-
« rocchie semplici del Regno, rimesse in essa Real Segre-
« teria da rispettivi Ordinarii, se ne facciano delle nuove,
« in cui si esprimano solamente, e nudamente i paesi ove
« esistono, e con somma precisione la rendita lorda, i pesi,
« e rendita netta, oltre il disposto per le Parrocchie.

« Esso comparente venera gli ordini Sovrani comunica-
« tigli: Crede però, che tanto la Chiesa, quanto il Reve-
« rendissimo Capitolo suoi Principali non vadano compresi
« nell'esecuzione dei medesimi, perchè la natura della stes-
« sa non è di Collegiata, siccome tante e tante volte in di-
« versi rincontri si è fatto presente così al Sovrano, che ai

« suoi Supremi Magistrati, ed anche agli Ordinari del luogo
« *pro tempore*, e sua Reverendiss. Curia.

« La PENDENZA DELLA CAUSA DELLA CATTEDRALITA' È NO-
« TA. Le provvidenze date in occasione delle provviste delle
« Dignità, e Canonicati di esso Reverendiss. Capitolo sono
« manifeste.

« Sin dal dì 8 luglio passato anno per esecuzione dei So-
« vrani comandi del dì 14 giugno communicatigli ben'anche
« da esso Illustriss. Prelato, si diede conto della natura di
« detti suoi Principali, e di tutt'altro, che si richiese, pas-
« sandone relazione alla sua Revendissima Curia.

« Contemporaneamente ne fu rimesso duplicato a S. E.
« il Ministro dell' Interno, e guari non ha, se n'è presenta-
« to altro in detta Real Segreteria dell' Ecclesiastico.

« Per mezzo di questa stessa si è ora, dopo la notifica
« di detti ultimi Reali Ordini, ricorso al Sovrano, ed espo-
« sto quanto concerne lo Stato, e natura di detta Chiesa, e suo
« Reverendiss. Capitolo, per attendere le sovrane risoluzioni.

« Attento ciò, crede non esser compresi detti suoi prin-
« cipali nell' esecuzione prescrittagli.

« Come neppure si crede esservi comprese le quattro
« Parrocchie esistenti in questa Città, mentre queste non so-
« no annesse a Capitolo d'una Collegiata, ma bensì ad un Ca-
« pitolo d' una chiesa, che STA SOSTENENDO la sua CAT-
« TEDRALITA'.

« E acciò maggiormente si conosca tal verità, si fa presen-
« te di nuovo, come tante altre volte si è fatto, l'origine, e na-
« tura de' quattro Parrochi.

« Anticamente ec.

« A detti quattro parrochi e curati attuali ed amovibili
« erano assegnate quattro Chiese della Città, e propriamente la
« Chiesa Maggiore... e quelle di S. Giovanni Battista, San Pie-
« tro, e S. Andrea Apostolo. In queste rispettivamente dopo la
« elezione, ognuno di detti quattro parrochi, secondo la desi-
« gnazione fattacene, era tenuto ne' soli giorni festivi, per co-
« modo de'propri figliani, esercitare le funzioni parrocchiali, a
« RISERBA del Battesimo, Viatico, e Sacramentali, per i quali
« dovean tutti ricorrere alla suddetta Chiesa maggiore, come
« si è pratticato sempre, e pratticasi ancora, giacchè nelle tre
« dinotate altre Chiese non vi è nè Fonte Battesimale, nè Cibo-

« rio ec. (*La qual cosa si pratica sino ai tempi presenti come è noto a tutti generalmente*).

« Non può mettersi in dubbio quanto si è detto dello Stato « di dette quattro parrocchie. Non sono semplici: non sono an- « nesse a Capitolo di Chiesa Collegiata, e perciò con tutta la ve- « nerazione dovuta a Regali Ordini si crede di non errare, che « non vadano comprese e soggette alla esecuzione dei medesimi.